

DEI DELITTI E DELLE PENE

Carcere e penalità
nel XXI secolo



DEI DELITTI E DELLE PENE

Carcere e penalità nel XXI secolo

*Il carcere è sempre stato e sempre sarà
la febbre che rivela la malattia del corpo sociale.*
Goliarda Sapienza

direttrice: Cinzia Sciuto
caporedattrice: Ingrid Colanichia
in redazione: Fabio Bartoli, Emma C. Gainsforth

www.micromega.net

In copertina: particolare elaborato graficamente tratto da “La ronda dei carcerati” di Vincent van Gogh, realizzato nel 1890 presso il manicomio di Saint-Rémy e conservato al Museo Puškin di Mosca. Immagine originale Alamy
Copertina a cura di Francesca Giari

MicroMega n. 1/2026
Rivista bimestrale
ISBN 9791280852601

Registrazione al Tribunale di Roma n. 117/86

Direttrice responsabile: Cinzia Sciuto

Micromega Edizioni SRL, viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma (RM)

Consiglio di amministrazione:

Presidente: Andrea Togni

Consiglieri:

Ingrid Colanichia

Giuseppe Flores d'Arcais

Paolo Flores d'Arcais

Cinzia Sciuto

Redazione: redazione@micromega.net

Per informazioni, abbonamenti e pubblicità: redazione@micromega.net

Distributore nazionale: Micromega Edizioni SRL, viale Bruno Buozzi 32 00197 Roma

Distribuzione nelle librerie: Messaggerie Libri Spa, via G. Verdi 8, 20094 Assago (MI)
tel. 02.45774.1 r.a.; telefax 02.45701032

Utilizzo banche dati e trattamento dati personali

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 2 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” come riportate nell'Allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101), Micromega Edizioni SRL rende noto che presso la sede di viale Bruno Buozzi 32, 00197, Roma (RM) esistono banche dati di uso redazionale. Per completezza, si precisa che l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) indirizzando le proprie richieste a: Micromega Edizioni SRL, viale Bruno Buozzi 32, 00197 Roma (RM);
editore@pec.micromegaedizioni.net

Titolare trattamento dati (Reg. UE 2016/679): Andrea Togni

I manoscritti inviati non saranno resi e la redazione non si assume responsabilità per il loro smarrimento.

MicroMega rimane a disposizione dei titolari dei copyright che non fosse riuscita a raggiungere.

Chiuso in redazione il 7 gennaio 2026

Stampa e legatura Puntoweb s.r.l. stabilimento di Ariccia (Roma), gennaio 2026

Ebook a cura di Valentina Voch

sommario

ICEBERG 1

storia di un'istituzione totale

Stefano Anastasia

Breve storia dell'istituto carcerario

Marella Santangelo

Architetture della reclusione

ICEBERG 2

la vita dentro

Massimo Congiu

Il carcere oggi in Italia:

una fotografia

Francesca Vianello

Il carcere, o dello svantaggio sociale

Marianna Gatta

e Filippo Zingone

Reclusi

Il carcere nel racconto di tre ex detenuti

Antonello Azzarà

Non solo detenuti:

la condizione

della polizia penitenziaria

SAGGIO 1

Lucia Castellano

La pena tra principi

costituzionali

e prassi applicativa

DIALOGO 1

Gherardo Colombo
Andrea Pugiotto
Antonia Menghini
Oltre il carcere?
Riflessioni sulla pena
e la sua finalità

IL SASSO NELLO STAGNO

Valeria Verdolini
Il carcere:
un'abolizione possibile

A PIÙ VOCI
*dei delitti e delle pene
nel XXI secolo*

Silvia Albano e Riccardo De Vito

Iacopo Benevieri

Carla Ciavarella

Ilaria Cucchi

Alessandro De Giorgi

Luigi Ferrajoli

Luigi Manconi e Federica Resta

Mauro Palma

Tamar Pitch

Fabio Roia

Claudio Sarzotti

Luca Tescaroli

DIALOGO 2

Andrei Poama
in conversazione con
Gloria Origgi
Che cos'è un crimine
e perché lo puniamo

SAGGIO 2

**Annapaola Ammirati
e Adelaide Massimi
Tra confine e confinamento**

L'apparato della detenzione
amministrativa in Italia

**NOSTRA PATRIA
È IL MONDO INTERO**

**Elisabetta Grande
Stati Uniti:
la fabbrica dei detenuti**

DIALOGO 3

**Paola Di Nicola Travaglini
Giorgia Serughetti
Reato di femminicidio:
passo avanti
o mero simulacro?**

NOTIZIE SUGLI AUTORI

IL PROLOGO

di Cinzia Sciuto

Carcere, sicurezza, propaganda

Il livello di civiltà di una società si misura, tra le altre cose, anche dal modo in cui tratta chi ne viola le regole. Se prendiamo per buono questo indice, dobbiamo riconoscere che il nostro livello di civiltà è molto basso e, cosa ancora più grave, scende sempre più in basso sia perché punisce con severità sempre maggiore un sempre più ampio spettro di comportamenti sia perché le condizioni in cui troppo spesso si espia la pena sono parecchio al di qua delle minime condizioni di umanità e rispetto della dignità previste dalla Costituzione e da diverse Convenzioni internazionali.

Il carcere non è un albergo, si sente dire da coloro che propagandano “ordine e sicurezza” (pura propaganda, come vedremo). E invece il carcere dovrebbe esserlo, un albergo. E anche di lusso. La privazione della libertà personale – il bene più prezioso di ciascun essere umano – è già di per sé una pena estremamente pesante, alla quale non va dunque aggiunto neanche un grammo di ulteriore disagio. Come sappiamo bene, invece, le condizioni concrete delle carceri – nel nostro paese, ma non solo – sono semplicemente indegne, e alla privazione della libertà aggiungono la tortura di una vita in condizioni miserevoli. Troppo spesso dimentichiamo che i detenuti sono cittadini a pieno titolo e come tali titolari dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, che non possono essere violati, specialmente quando la loro vita dipende completamente da una istituzione pubblica. Ma sulle condizioni delle carceri e sulla necessità di migliorarle siamo – dovremmo essere – tutti d'accordo. Quello che questo

volume si propone di fare è invitare il lettore a compiere un passo ulteriore e chiedersi: abbiamo davvero bisogno del carcere?

Per ragionare senza paraocchi né schemi preconfezionati su questo tema occorre prima fissare qualche punto fermo.

Il primo è che chi commette un reato va punito. O meglio: che chi viola una norma deve subire una qualche conseguenza per quella violazione. Se esistono delle regole – e nessuna convivenza civile può farne a meno – è necessario che alla loro violazione corrisponda una qualche sanzione. Altrimenti la regola è priva di senso ed efficacia.

Un altro punto fermo, collegato al primo, è che alla base del nostro vivere insieme c'è un patto – implicito ma fondamentale – che lega il cittadino allo Stato. In cambio della tutela dei suoi diritti, il cittadino rinuncia alla violenza privata e affida allo Stato il monopolio della forza. È lo Stato a farsi carico di punire chi viola le regole, e lo fa in nome della legge. Se lo Stato rinunciasse a questo compito, si tornerebbe a sistemi basati sulla vendetta privata.

In queste pagine leggerete più volte un principio, all'apparenza tautologico ma in realtà decisivo per la civiltà giuridica: è reato solo ciò che è definito tale dalla legge. Si tratta del fondamento dello Stato di diritto: posso essere punito solo ed esclusivamente in nome della legge per aver violato una norma che – in un regime democratico – io stesso mi sono dato tramite il legislatore. Questa apparente tautologia, dunque, è la massima garanzia dall'arbitrio del potere.

Posti questi punti fermi, la domanda che percorre questo volume è: il sistema penale che abbiamo costruito, e in particolare il ricorso massiccio al carcere, è davvero lo strumento migliore per garantire tutto questo?

Innanzitutto osserviamo che i concreti comportamenti che sono considerati criminali – e dunque meritevoli di essere puniti – variano talmente tanto nel tempo e nello spazio che si può ben dire che non esistono comportamenti che sono per loro natura criminali (persino per l'omicidio le condizioni alle quali è considerato un crimine da punire variano nel tempo e nello spazio). Se diamo per assodato che chi commette un reato va punito, decidere cosa qualificare come reato è una scelta politica di cui è possibile, anzi doveroso, discutere nel dibattito pubblico. Soprattutto in un'epoca in cui il ricorso al penale è diventato lo strumento privilegiato da parte del legislatore per punire non più esclusivamente lesioni dirette dei beni fondamentali (libertà personale, integrità fisica

eccetera), ma più in generale comportamenti sgraditi (si pensi alle fattispecie di reato recentemente introdotte dal decreto sicurezza del governo Meloni). Anche perché, a furia di ampliare la gamma dei reati, quella arbitrarietà del potere che avevamo accompagnato fuori dalla porta, rischia pericolosamente di rientrare dalla finestra.

Come non esiste una gamma fissa di comportamenti qualificati come reati, non esiste neanche una gamma di punizioni rigida: i modi della punizione nella storia sono stati tali e tanti che nessuna forma di punizione può considerarsi ovvia, scontata, indispensabile, inevitabile. Incluso il carcere.

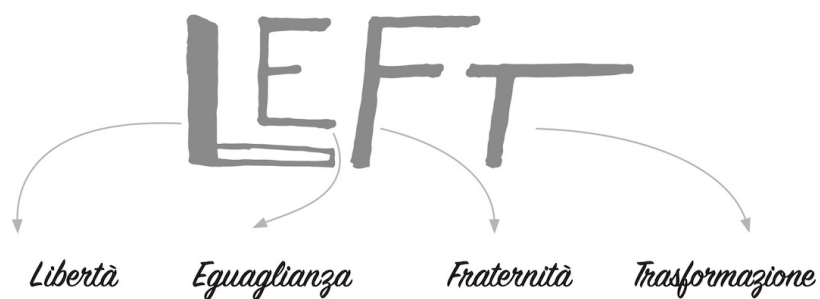
In altre parole, crimini e punizioni – i delitti e le pene – sono prodotti storici, che come tali subiscono modifiche e sui quali, dunque, si può agire.

Oggi il nostro sistema penale è, di fatto, carcerocentrico. La privazione della libertà personale – in particolare la reclusione in un luogo fisico separato dalla società: il carcere, appunto – è la pena principale, quasi esclusiva. La gamma dei comportamenti umani, inclusi quelli che finiscono per essere considerati reati, è vastissima, mentre la gamma delle sanzioni è sorprendentemente limitata (come si vedrà nel corso del volume, anche la relativamente recente introduzione di misure alternative non ha spodestato il carcere dalla sua posizione centrale nel sistema penale). Forse quindi la prima cosa che andrebbe fatta è un esercizio collettivo di creatività per immaginare pene diverse a seconda dei reati commessi, riservando quella del carcere esclusivamente a coloro che rappresentano un pericolo concreto per l'incolumità altrui (e solo per il periodo per il quale rappresentano un pericolo, tra l'altro).

Un tale approccio implicherebbe un radicale ripensamento del comportamento criminale, che noi tendiamo a espellere dal nostro orizzonte per, letteralmente, rinchiuderlo in un luogo che ce lo tolga dalla vista. Aprire le porte del carcere significa innanzitutto mettere in discussione questa visione manichea e iniziare a vedere che il “mondo dei criminali” e il “mondo delle persone per bene” sono in realtà uno solo, che siamo tutti immersi nelle più svariate contraddizioni, che può capitare a chiunque nella vita di avere a che fare con il carcere e che il carcere – finché c'è – è, o meglio, dovrebbe essere parte integrante del tessuto sociale al pari di altre infrastrutture sociali (scuole, ospedali eccetera). Non si capisce come possa altrimenti svolgere quella funzione rieducativa

e di reinserimento sociale solennemente stabilita dalla nostra Costituzione.

Che il carcere, almeno così per com'è, non serva a niente – e in particolare non serva a garantire la millantata sicurezza – non lo dicono le animebelle che vorrebbero abolirlo, lo dicono i numeri: fra chi sconta la sua intera pena in carcere, la stima del tasso di recidiva è del 70%, percentuale che scende al 20 tra chi accede a misure alternative e precipita al 7 (secondo alcune stime addirittura al 2) per chi lavora durante l'esecuzione della pena. In un'epoca in cui tutti si appellano al realismo politico, il vero realismo imporrebbe dunque – numeri alla mano – se non addirittura l'abolizione del carcere, certamente una radicale depenalizzazione dei reati. Esattamente il contrario di quello che sta accadendo.



In edicola e in abbonamento

Abbonati a *Left* a un prezzo speciale su

www.left.it/abbonamento

Ogni 30 giorni riceverai la rivista in formato cartaceo e digitale e il nostro libro del mese

LEFT

Un pensiero nuovo e laico a sinistra

iceberg 1

STORIA DI UN'ISTITUZIONE TOTALE

Non è sempre esistito, e non è nemmeno “naturale”: il carcere è un’invenzione storica, un’istituzione giuridica modellata nel tempo da culture, poteri e strutture sociali. Come mostra [Stefano Anastasia](#), la sua funzione non è mai stata fissa: pena, disciplina, contenimento, deterrenza, rieducazione, ogni epoca ha investito la reclusione di un compito diverso. E il presente italiano, segnato da una vertiginosa espansione del controllo penale a fronte di tassi di criminalità stabili, racconta una storia di inasprimento e sorveglianza: dalle 33 mila persone sotto controllo nel 1990 alle oltre 260 mila di oggi, in un sistema sempre più affollato e diseguale. Ma il carcere non è solo norme e regolamenti. È anche spazio concreto: celle, mura, corridoi, recinzioni. [Marella Santangelo](#) ci accompagna in una riflessione sull’architettura della punizione, dai sotterranei medioevali al Panopticon dei Bentham, fino alle carceri moderne. Perché la reclusione non si limita a privare della libertà: plasma i corpi, modella le relazioni, produce una forma di vita che si radica anche nel cemento, nel ferro, nella distanza tra dentro e fuori. Ripensare il carcere significa allora interrogarsi non solo su che cosa sia giusto punire, ma anche su come puniamo e con quali conseguenze sul tessuto sociale.

BREVE STORIA DELL'ISTITUTO CARCERARIO

Il carcere non è un fenomeno naturale, ma un'istituzione giuridica, depositaria nel tempo e nello spazio di scopi e funzioni diverse, a seconda della cultura e della struttura sociale in cui ha trovato manifestazione. Il nostro paese, dopo la grande trasformazione degli anni Novanta e la conseguente espansione del sistema di controllo sociale giudiziario-penale, è diventato da questo punto di vista particolarmente severo: se nel 1990 il numero di persone sottoposte a qualche forma di controllo penale ammontava a circa 33 mila, oggi è pari a 264 mila. Una moltiplicazione per otto a tassi di delittuosità sostanzialmente invariati.

STEFANO ANASTASIA

Nel senso comune il carcere non ha storia: è il modo naturale con cui si punisce chi compie i fatti più gravi previsti dalle leggi come reato. Anzi, l'intermediazione legale può anche essere rimossa: chi fa qualcosa che non avrebbe dovuto fare deve andare in galera, salvo che non debba essere passato per le armi, come si usa ancora in molte e diverse parti del globo. Insomma, nell'opinione diffusa c'è una sorta di automatismo tra offesa e punizione in forma detentiva. Il carcere è considerato una specie di fenomeno naturale, che come tale si manifesta in maniera indiscutibile.

In vero no: il carcere non è un fenomeno naturale, ma una istituzione giuridica, depositaria nel tempo e nello spazio di scopi e funzioni diverse, a seconda della cultura e della struttura sociale in cui ha trovato manifestazione. È cioè un'istituzione sociale, un'invenzione umana, che ha una storia, e dunque – almeno concettualmente – potrebbe anche avere una fine.

Nascita del carcere moderno

In origine il carcere era un luogo provvisorio di contenzione delle persone destinate a essere portate davanti a un giudice in ragione di un'accusa loro rivolta. Poi, una volta giudicate, ne sarebbero uscite: libere se riconosciute innocenti; esiliate, uccise, mozzate, asservite, se colpevoli. È così nel diritto romano, da cui prendiamo la vecchia massima di Ulpiano, secondo cui «il carcere dovrebbe essere utilizzato per contenere le persone, non per punirle». L'esatto contrario di quel che l'evoluzione garantista del diritto penale moderno vorrebbe: il carcere come luogo dell'esecuzione penale, in via eccezionale impiegato in attesa del processo.

Solo in età moderna infatti il carcere diventa lo strumento principe dell'esecuzione delle pene, attraverso l'invenzione della pena della reclusione. D'altro canto, nessuna autorità pubblica pre-moderna avrebbe avuto lo spazio, le risorse, gli apparati per gestire un'esecuzione penale duratura in forma detentiva. Né ne avrebbe avuto la ragione: il controllo sociale istituzionale poteva fondarsi in prima battuta sulla responsabilità e l'aggiogamento del servo al signore, e poi – nelle relazioni tra pari – nella corresponsione del debito contratto nella commissione del reato e in ultima istanza nelle antiche e rinnovate pratiche delle pene corporali o dell'esilio ¹. Naturalmente carceri e altri luoghi di contenimento esistevano, ma per bisogni speciali, in attesa di un giudizio, di un'esecuzione o nel corso di un conflitto per il potere o tra poteri, come merce di scambio o di minaccia per la parte avversa, secondo gli usi militari che tutt'ora, purtroppo, conosciamo. Ma nulla che avesse a che fare con un'esecuzione penale di più o meno lungo periodo, che risolvesse in se stessa la ragione punitiva.

Il carcere moderno come luogo di esecuzione di pene consistenti in un determinato periodo di reclusione nasce tra la prima e la seconda modernità, su presupposti ideologici, razionali e funzionali. L'affermazione dello Stato moderno e poi del principio dell'uguaglianza formale di tutti gli esseri umani imponeva un'esecuzione penale statale, accentrata e tendenzialmente uguale per tutti, senza più spazi per amministrazioni domestiche o signorili. La pena della reclusione si prestava quanto altre mai all'esatta commisurazione del debito nella scansione degli anni, dei mesi e dei giorni corrispettivi del male arrecato alla comunità e alle vittime del reato.

Il mercantilismo e le prime produzioni manifatturiere avevano fatto emergere nuove istanze di controllo sociale dell'immigrazione e del vagabondaggio generato dal nuovo codice della proprietà privata dei beni comuni (l'accumulazione originaria di Marx) e dall'urbanizzazione del proletariato che, fino ad allora, aveva vissuto in proprio o sotto il padrone della terra e delle sue risorse. Questa massa umana andava controllata e disciplinata oltre i canoni dell'informalità delle piccole comunità rurali o familiari, e non gli si poteva chiedere il fio delle proprie colpe (quali che esse fossero) in forma monetaria, né in menomazioni corporali: soldi non ne avevano, né chi potesse pagare per loro, e d'altro canto i loro corpi partecipavano della costituzione di un fattore produttivo della nascente produzione di fabbrica, la forza lavoro. Il carcere come luogo di esecuzione della pena nasce qui, nel punto in cui il riconoscimento dell'umanità del condannato si incrocia con la sua possibile valorizzazione produttiva, e la pena diventa strumento per forgiare forza lavoro, se non per sfruttarla direttamente nelle forme dei lavori forzati o delle deportazioni coloniali ².

Inizia così la seconda vita dell'istituzione carceraria, il carcere moderno che ci ha accompagnato fino a ieri o l'altro ieri. Retribuzione e disciplinamento ne costituiscono gli architravi, buoni per selezionare e distinguere i correggibili, da addestrare al reinserimento sociale e alla valorizzazione produttiva, dagli incorreggibili, destinati – secondo i casi – alla morte, alla pena senza fine dell'ergastolo, all'eterno ritorno della recidiva in carcere o in qualche altra istituzione reclusoria. L'idea della rieducazione, di una prevenzione speciale positiva commisurata alle peculiarità della devianza del condannato e finalizzata al suo reinserimento sociale, ai suoi rari successi e ai suoi numerosi insuccessi, è funzionale a questo scopo non detto del sistema penitenziario.

L'umanesimo penale e l'universalismo dei diritti combattono da sempre con l'irriducibilità del carcere ai suoi propositi rieducativi. La storia dei progetti di riforma del carcere moderno è lunga quanto la sua storia reale ³, ed egualmente fallimentare. Piccoli passi sulla strada della dignità dei diritti, ma una macchina che perlopiù continua a funzionare per la segregazione, non per l'inclusione dei devianti. In Italia la grande promessa della Costituzione, la promessa rieducativa, è rimasta in gran parte sulla carta. Ci è andata bene fin quando il *political consensus* ha ruotato intorno al patto costituzionale e la competizione politica si giocava

sulla garanzia dei diritti sociali al lavoro, alla casa, alla salute, nell'Italia della prima Repubblica, quando l'apparato penale, pur di tradizione autoritaria e fascista (i codici penali e di procedura, il regolamento penitenziario), poteva essere calmierato dall'uso routinario della clemenza, passato dalle mani autocratiche del monarca a quelle democratiche del parlamento repubblicano, i cui attori politici, impegnati nella costruzione e nella contestazione dello Stato sociale all'italiana, proprio per questo motivo non pagavano dazio nelle scelte di clemenza: era un rimedio necessario per il governo di un sistema allora come ora incapace di rieducare e, nella prospettiva concreta della protezione e della mobilità sociale del tempo, non c'erano penultimi così insidiati dal timore degli ultimi da invocarne la galera.

Con il senno di poi, la riforma penitenziaria italiana del 1975, quella che finalmente costituzionalizzava il sistema di esecuzione penale ereditato dalla legislazione fascista, è arrivata troppo tardi, quando il compromesso socialdemocratico stipulato con la Costituzione repubblicana cominciava a mostrare la corda e, se non in pratica, in teoria già iniziavano a circolare i dogmi di una nuova èra, il neoliberalismo a venire, che mal si conciliavano con l'idea di uno Stato sociale universalistico che sarebbe dovuto arrivare fin dentro le carceri e fare della rieducazione lo strumento del recupero della disuguaglianza che era all'origine della gran parte dei fatti di devianza.

Di fatto l'ordinamento penitenziario del 1975 ha gestito, tra le mille difficoltà dell'epoca, il passaggio a un altro periodo nella storia del carcere in Italia e nel mondo occidentale, segnato dalla svolta neoliberale e dalle sue conseguenze nei sistemi di protezione sociale e nella idea della responsabilità individuale sul proprio destino.

La grande trasformazione

Sulla scia degli Stati Uniti e di altri paesi europei ⁴, la storia contemporanea del carcere in Italia inizia tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta del secolo scorso. C'erano appena stati i due provvedimenti di disarmo dello Stato nei confronti dei condannati per i fatti di violenza politica e terrorismo degli anni Settanta e primi Ottanta,

la cosiddetta legge Gozzini (legge 663/ 1986) e quella a favore della dissociazione dal terrorismo (legge 34/1987).

Si riaprivano le strettoie poste in essere negli “anni di piombo” e il pendolo penitenziario tornava a virare a favore della riforma e dell’attuazione costituzionale, ma fu un attimo: già nel 1988 inizia la prima campagna di criminalizzazione della marginalità sociale della ormai prossima seconda Repubblica, con la proposta di una revisione in senso punitivo della legislazione sulla droga, da cui nascerà la legge Iervolino-Vassalli (legge 152/1990), voluta da Bettino Craxi all’indomani di una visita nella New York della tolleranza zero dell’allora procuratore Rudolph Giuliani. E inizia allora, con il decreto Martelli (decreto legge 416/1989), la regolamentazione del nuovo fenomeno che vedeva l’Italia trasformarsi da storico paese di emigrazione a nuovo approdo di immigrazione.

Gli elementi di un cambio di paradigma erano già quasi tutti sul campo. Poi, nel 1990, con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale viene approvato l’ultimo provvedimento di amnistia-indulto della prima Repubblica e il 1992, in tre mosse, muta definitivamente la scena: con la legge costituzionale 1 del 6 marzo, cambia l’articolo 79 della Costituzione, rendendo la procedura necessaria all’approvazione di un provvedimento di clemenza assai più complessa della stessa revisione costituzionale (si fa prima a ricambiare l’art. 79 che ad applicarlo); con il decreto-legge n. 306 dell’8 giugno, all’indomani della strage di Capaci, nasce il regime penitenziario del 41bis e la preclusione ai benefici di legge per tipologia di reato, e con esso l’ergastolo ostativo; nel frattempo, scoppia Tangentopoli che mette sotto accusa gran parte del ceto politico italiano, fino al tramonto della Repubblica dei partiti e alla nascita di un nuovo sistema politico segnato costitutivamente dalla confusione tra politica e giustizia, e dunque dall’uso del linguaggio della responsabilità penale come elemento costitutivo del discorso pubblico.

Affonda in quel contesto la grande trasformazione che ha investito il carcere e il sistema dell’esecuzione penale nel suo complesso. Nel 1990, all’indomani dell’approvazione dell’ultimo provvedimento di clemenza sotto l’originaria disciplina costituzionale, quella voluta dall’Assemblea costituente, in carcere erano presenti circa 30 mila persone, e in esecuzione penale esterna non più di tremila. Come nel quarantennio della prima Repubblica, l’Italia aveva un tasso di detenzione intorno ai 50

detenuti per 100 mila abitanti, con una minima appendice in misure alternative ancora appena abbozzate, proprio per il ricorso routinario ai provvedimenti di clemenza che liberavano periodicamente i detenuti a fine pena e i condannati in esecuzione penale esterna.

Oggi, dopo 35 anni di espansione del sistema di controllo sociale giudiziario-penale, nonostante qualche episodica interruzione generata da accadimenti eccezionali (l'indulto del 2006, le conseguenze normative e applicative della condanna del sovraffollamento da parte della Corte europea dei diritti umani nel 2013, il Covid tra il 2020 e il 2022), la popolazione detenuta ha raggiunto quasi le 64 mila unità, cui si aggiungono 100 mila persone nelle diverse misure penali esterne nel frattempo configurate dal legislatore e altrettante "libere-sospese", come si dice nel surreale gergo dei tribunali italiani, condannate a meno di quattro anni di pena e perciò ammissibili a misure alternative alla detenzione, su cui deve decidere il competente Tribunale di sorveglianza. Tralasciando la malaugurata ipotesi che i tribunali di sorveglianza smaltiscano quest'ultimo arretrato che, in qualsiasi percentuale si risolvesse, tra persone da portare in carcere e altre da affidare ai servizi sociali, farebbe collassare l'uno e gli altri, l'indicatore della grande trasformazione è dato dal numero di persone sottoposte a qualche forma di controllo penale che, escludendo le persone agli arresti domiciliari, nel 1990 ammontava a circa 33 mila e oggi ammonta a 264 mila: una moltiplicazione per otto a tassi di delittuosità sostanzialmente invariati (salvo che per i gravi reati contro la persona, che sono notevolmente diminuiti da allora a oggi). Eravamo un paese relativamente tollerante nei confronti della devianza minore e della marginalità sociale, siamo diventati un paese particolarmente severo, che tiene sotto scacco 100 mila persone libere-sospese e in esecuzione di provvedimenti penali cinque volte quelle che vi erano costrette 35 anni fa.

Il problema del sovraffollamento penitenziario è tutto qua: non c'è programmazione edilizia che possa tenere testa a questa massa di reclusi o potenziali tali; e in questa tendenza il ricorso alle misure alternative alla detenzione non può che essere un flessibile allargamento della rete del controllo penale ⁵, risolvendosi in alternative alla libertà su cui invece – nell'epoca della clemenza routinaria – si scommetteva senza paura.

Panpenalismo

Naturalmente ci sono argomenti giuridici a spiegare questa imponente trasformazione del nostro sistema di controllo sociale istituzionale, con la relativa esplosione del penale. Ad alcuni di essi abbiamo già fatto cenno (il fenomeno nuovo dell'immigrazione e le modalità con cui si è inteso regolarne il flusso; la svolta punitiva sulle droghe; i limiti all'accesso alle alternative per categorie di reato sempre più numerose; l'impossibilità di contenere gli effetti punitivi della legislazione con la leva della clemenza). Tra di essi, come menzionato, non figura l'aggravamento degli indici di delittuosità, sostanzialmente stabili dal 1990 in poi, salvo la progressiva riduzione dei gravi reati contro la persona e, in particolare, degli omicidi. Ma tra criminalizzazione primaria (la previsione di un fatto come reato e la sua astratta prefigurazione sanzionatoria) e criminalizzazione secondaria (la segnalazione all'autorità giudiziaria di un fatto come reato, e poi il suo accertamento processuale, e infine la sua eventuale punizione, in quale misura e in quale forma) corrono numerose variabili, dall'iniziativa dell'autorità di polizia alla valutazione della magistratura inquirente e poi giudicante, dalla capacità di stare in giudizio delle persone accusate alle loro risorse economiche, sociali e culturali. Insomma, le innovazioni legislative in materia penale camminano sulle gambe degli uomini e delle donne che sono chiamate a darvi corpo, e che sono sensibili quanto altre mai alla domanda di punizione e controllo penale, che venga da altri attori istituzionali (il parlamento, il governo) o dalle voci dell'opinione pubblica, attraverso la stampa e i media, vecchi e nuovi.

Il punto allora non è individuare se e quali innovazioni legislative abbiano prodotto l'esplosione del penale, ma come e perché siano cambiate le domande di controllo e sanzione penale rivolte al sistema giudiziario e di polizia dagli attori istituzionali e dalla pubblica opinione.

Nel lungo periodo è evidente il cambio del vocabolario della sicurezza, che fino agli anni Settanta e Ottanta era ancora identificato con la sicurezza sociale e con la conquista e la garanzia di diritti sociali fondamentali – dalla casa alla sanità, dall'istruzione al lavoro, dal reddito alla previdenza – e che invece a partire dagli anni Novanta comincia a diventare sinonimo di prevenzione dei rischi di vittimizzazione, secondo l'accezione che ormai è diventata senso comune. A questo cambiamento di

significato, non solo italiano, tipico della cultura neoliberale, che ha individualizzato e privatizzato meriti e rischi nella corsa della vita ⁶, hanno contribuito trasformazioni materiali (la globalizzazione economica di fine Novecento, la dislocazione dei poteri su scala globale e tra pubblico e privato, la perdita di ruolo dei vecchi Stati nazionali, che erano stati la culla del modello sociale europeo) e i mutamenti istituzionali e nelle culture, nelle forme di organizzazione e di rappresentanza dei soggetti politici. Privi di capacità di determinare prospettive di benessere sociale nei propri elettorati di riferimento, spinti da modelli istituzionali verticistici e disintermediati, gli attori politici nazionali hanno iniziato a fare ricorso all'uso populista del diritto penale ⁷⁷ quale sostituto simbolico della loro impotenza economico-sociale. Di fronte all'impotenza, all'incapacità o alla non volontà di rispondere alle domande sociali di benessere, la natura o la riconversione populista di attori politici deboli, privi di insediamento di massa e di culture politiche consolidate, ha trasformato il penale, con il suo potenziale simbolico e con i suoi costi nascosti, nel campo privilegiato della contesa politica. Da qui quello che viene chiamato "panpenalismo", e cioè la riconduzione di qualsiasi problema a un problema di colpa, responsabilità e pena, secondo i canoni del linguaggio penalistico, e l'abbandono di ogni prospettiva alternativa, fondata sull'affermazione e sulla tutela di diritti civili e sociali. Dal sociale al penale, come si dice.

D'altro canto, secondo la cultura neoliberale la società non esiste e l'individuo è artefice del proprio destino, e dunque responsabile delle proprie mancanze, ivi comprese quelle della marginalizzazione economico-sociale e della povertà individuale. In questo modo il carcere e il sistema penale diventano la rete di protezione della società performativa dai suoi scarti e dalle sue zavorre: nel carcere la marginalità sociale; in esecuzione penale esterna quella devianza minore socialmente tollerabile, ma non tollerata dai presupposti di responsabilizzazione individuale e di severità penale che hanno trasformato le nostre carceri in moderni ospizi dei poveri, riducendo la funzione della pena al mero contenimento di corpi e devianze in istituzioni ormai lontane dallo scopo rieducativo imposto loro dalla Costituzione.

Per un nuovo welfare della cura

Cosa è possibile fare, in questa contingenza, per invertire la rotta di una nave alla deriva, destinata a mettere in discussione dignità umana e diritti fondamentali della persona? Certamente sarebbero urgenti interventi eccezionali e di salvaguardia del sistema, come – ancora una volta – un provvedimento di clemenza, che faccia uscire dalle carceri italiane le migliaia di detenuti eccedenti i posti regolamentari disponibili, e il numero chiuso penitenziario, che rapporti le presenze in carcere alle risorse umane, finanziarie e architettoniche disponibili e adeguate a garantirne la dignità nella detenzione ⁸. Da molto tempo però non credo che il carcere e il sistema di esecuzione penale si salvino da soli, con una buona riforma, la più illuminata possibile che riconduca legalmente il carcere a *extrema ratio*, tutto efficacemente orientato al reinserimento sociale delle persone condannate. Il carcere da solo non ce la fa.

Come nel modello dei Costituenti e nella legge del 1975, il carcere è parte di un più ampio contesto sociale e la sua efficacia va misurata all'interno di esso. Nel modello sociale del terzo escluso ⁹, in cui astratte condizioni egualitarie di partenza legittimano la disparità sociale di chi non ce la fa, il carcere non può che essere una discarica sociale, da cui recuperare eccezionalmente, e solo quando necessario, chi se lo meriti. Gli altri vi entreranno e usciranno per tutta la vita o, quando l'avranno fatta veramente grossa, non ne usciranno più. Può non piacerci (e a me non piace), ma questo modello ha una sua razionalità e una sua efficacia. Il problema è appunto se ne accettiamo i presupposti: il velo di ignoranza sulle condizioni di diseguaglianza tra le persone, il benessere sociale prodotto aristocraticamente dall'affermazione dei migliori e dalla esclusione degli ultimi, l'accettazione dei rischi della violazione di dignità e diritti del terzo escluso.

Servirebbe un nuovo universalismo dei diritti che giunga fin dentro il carcere, nella tutela dei diritti fondamentali di chi, pure a giusto titolo, sia in esecuzione di un provvedimento giudiziario. Ma questo nuovo universalismo non si fa in carcere da solo, come se questo non fosse parte di un contesto sociale. Si fa, si dovrebbe fare fuori, e dal fuori riportarlo dentro.

Tanto per fare un esempio, al 30 giugno 2025 quasi 10 mila detenuti erano tali in virtù di una condanna a pene inferiori ai tre anni, termine sotto il quale si può aver accesso alle alternative alla detenzione: perché per costoro così non è stato? Forse perché avevano una storia di devianza e di

recidiva che preoccupava il giudice competente; forse perché non avevano avuto quell'assistenza legale qualificata necessaria a chiedere e argomentare un'alternativa al carcere; forse – ed è la cosa che più spesso registriamo in carcere – per le loro condizioni di vulnerabilità sociale¹⁰ o perché, una volta usciti dal carcere, non saprebbero dove andare e come mantenersi.

La disuguaglianza sociale che spesso è all'origine della devianza, la ritroviamo prima nel processo di criminalizzazione che porta alcuni in carcere e altri in esecuzione penale esterna, e poi nella difficoltà a uscire dal carcere, una volta entrati: sempre al 30 giugno 2025 erano 23.970 i detenuti con una pena residua inferiore ai tre anni, quei 10 mila di cui sopra e altri 14 mila che avevano già scontato parte della pena, entrando in quell'area di possibili benefici che invece non riescono a ottenere perché sono finiti sul lato sbagliato della strada. È inutile studiare nuove norme penitenziarie o di procedura penale per questi 24 mila detenuti: se quella disuguaglianza sociale originaria o maturata nel corso della vita non viene recuperata, ogni nuova norma non servirà a loro, ma ad altri che accidentalmente siano entrati in carcere nonostante il loro relativo benessere sociale (si tratta veramente di poche migliaia di persone, evidentemente selezionate dalla gravità del reato commesso). Dunque, se non si realizza fuori dal carcere una rete di protezione dei diritti sociali fondamentali – dalla casa alla salute, dall'istruzione al lavoro – in carcere continuerà a essere ospitata gente selezionata per disuguaglianza sociale. E d'altro canto, se fuori dal carcere ci fossero istruzione e accompagnamento al lavoro, casa e assistenza sanitaria, e quindi condizioni di benessere diffuso, al Sud come al Nord, nelle aree centrali come nelle periferie, molte cause e condizioni di devianza sarebbero prevenute e non solo represses.

Rimettere il carcere all'interno di un quadro di politiche per lo sviluppo umano e sociale, in un nuovo welfare della cura, è l'unica possibilità per bloccare la macchina dell'esclusione e per tentare, come possibile, di ridare alla pena quelle caratteristiche di dignità e di senso che la Costituzione prescrive.

¹ Georg Rusche, Otto Kirchheimer, *Pena e struttura sociale* [1968], trad. it di Dario Melossi e Massimo Pavarini, il Mulino, 1978.

² Dario Melossi, Massimo Pavarini, *Carcere e fabbrica* [1977], il Mulino, 2018⁴.

³ Michael Ignatieff, *Le origini del penitenziario* [1978], trad. it. di Gian Paolo Garavaglia, Mondadori, 1982.

⁴ Nils Christie, *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag* [1993], trad. it. di Stefano Carducci e Alessandro Fambrini, elèuthera, 1996; Loïc Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero* [1999], trad. it. di Massimiliano Guareschi, Feltrinelli, 2000.

⁵ Thomas G. Blomberg, "Widening the Net: An Anomaly in the Evaluation of Diversion Programs", in Malcolm W. Klein, Katherine S. Teilman (a cura di), *Handbook of Criminal Justice Evaluation*, Sage Publications, 1980.

⁶ Tamar Pitch, *La società della prevenzione*, Carocci, 2006.

⁷ Stefano Anastasia, "L'uso populista del diritto e della giustizia penale", *Ragion Pratica*, giugno 2019.

⁸ Il numero chiuso, già vigente per via legislativa in alcuni Stati del Nord Europa e in via giurisprudenziale in Germania e negli Stati Uniti, prevede – come richiesto dal Comitato per la prevenzione della tortura – che per ogni istituto di pena sia determinato il numero massimo di detenuti ospitabili, magari al netto di una riserva di posti per gli autori di reati di maggior gravità. Laddove quel numero sia stato raggiunto in tutti gli istituti di pena del paese, per i reati meno gravi si può rinviare l'esecuzione della pena o trasformarla in una pena non detentiva, per i reati più gravi, in caso di esaurimento della riserva di posti su tutto il territorio nazionale, si dovrebbe procedere all'individuazione dei detenuti ammissibili alle alternative al carcere che possano "lasciare il posto". Per approfondire si veda Id., "Il numero chiuso, elemento necessario al volto costituzionale della pena", *Giurisprudenza italiana*, aprile 2025.

⁹ Ci riferiamo alla formulazione di Peter Glotz sulla società dei due terzi, che assumeva la possibilità (non voluta dall'autore, importante esponente della socialdemocrazia tedesca degli anni Ottanta) che un terzo della società fosse tagliata fuori di fatto, se non di diritto, dall'universalismo dei diritti e dai benefici del Welfare State, grosso modo quel che si è realizzato nelle società neoliberali. Cfr. Peter Glotz, "Il moderno Principe nella società dei due terzi", *Il Contemporaneo*, n. 8/1987.

¹⁰ Stefano Anastasia, "Le tre vulnerabilità delle persone detenute", in Vincenzo Lorubbio e Maria Giulia Bernardini (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erikson, 2023.

ARCHITETTURE DELLA RECLUSIONE

Il carcere non è solo un'istituzione giuridica, ma uno spazio fisico che incide direttamente sulla vita, sui corpi e sulle relazioni di chi lo abita e di chi ci vive intorno. Come si progetta? A quali logiche risponde? Quali obiettivi si prefigge? Dalle prigioni medioevali alle riflessioni di Michel Foucault passando per il Panopticon dei fratelli Bentham, breve storia dello spazio carcerario a livello architettonico e urbanistico.

MARELLA SANTANGELO

Vivo a Rebibbia in una cella di due per quattro. Letto, tavolino, armadi a muro, cesso, lavandino: tutto il ciclo della riproduzione individuale si svolge in questo spazio. All'inizio mi muovo goffamente, il corpo urta da tutte le parti; poi comincio a misurare i gesti, i movimenti si fanno sapienti nell'insinuare ogni parte del corpo schivando gli ostacoli. [...] L'autocostruzione dell'arredo – scatole di detersivo, di sigarette, colla eccetera – anziché ingombrare, articola lo spazio, scopre dimensioni inesplorate dei muri della cella. Il pranzo in tre, su un tavolino a muro, è all'inizio una scena insopportabile, grottesca, umiliante. Poi i gesti si fanno sapienti, i movimenti si sincronizzano, fino a rendere mentalmente superfluo uno spazio più grande. [...] Sopravvivenza dello spazio simbolico: è addirittura più forte della sopravvivenza dello spazio animale¹.

La storia racconta che in origine il colpevole veniva isolato: l'obiettivo era l'esclusione dalla società e l'esilio rappresentava l'allontanamento del reo dalla vita civile mentre il carcere era il dispositivo per l'isolamento temporaneo. La differenza fondamentale dall'oggi è che il carcere non costituiva la pena, bensì un luogo di passaggio, uno spazio per ospitare i colpevoli in attesa che fosse loro inflitta la pena adeguata al crimine commesso, che generalmente impegnava il prigioniero in un'attività. Con il tempo la chiusura in carcere è divenuta la pena stessa e il carcere il luogo nel quale il reo può sparire alla vista degli altri. Un ribaltamento che

si dà a partire dal momento in cui i reati vengono intesi in modo diverso, emerge la concezione della pena come supplizio per colui o colei che è stato dichiarato colpevole e la contenzione si delinea come strumento di applicazione della condanna.

Dal Medioevo al Panopticon

Nel Medioevo è la Chiesa a introdurre il concetto di espiatione come riparazione della pena che si è commessa, sostituendo a un'idea laica del risarcimento quella del dovere morale, dell'accettazione della pena inflitta a tale scopo, mentre alla colpa si affianca il concetto di peccato. Palazzi, castelli, abbazie presentano al loro interno spazi di reclusione e sovente gli stessi monasteri contengono prigionieri. Eppure, l'idea dell'esclusione dal mondo è parziale: i reclusi alternano infatti momenti di isolamento – come durante la preghiera – a momenti di contatto con l'esterno.

Con i trattatisti rinascimentali il carcere diviene una tipologia edilizia: edifici indipendenti con la funzione precisa della custodia, non del supplizio del colpevole. Da Leon Battista Alberti a Francesco Milizia passando per Andrea Palladio, così come Vitruvio prima di loro, descrivono questi luoghi inserendoli tra gli edifici pubblici che, come tali, devono avere caratteri di austerità e funzionalità. Scrive Palladio nel 1570, evidenziando la funzione primaria della custodia, in opposizione all'aggravio di sofferenza che edifici inadeguati possono apportare: «Devono farsi le prigioni sane e commode: perché sono state ritrovate per custodia, e non per supplizio e pena dei scelerati, o d'altre sorti d'huomini». La capacità immaginativa barocca, per la quale la funzione non è mai disgiunta dalla figuratività, trova l'adattamento dello schema monastico alla finalità detentiva attraverso l'idea della comunità, in riferimento ai modelli più collaudati dell'attività collettiva (conventi, ospedali, convitti, officine eccetera).

Con l'Illuminismo si abbandona l'abbondanza barocca per recuperare figure architettoniche della classicità: l'edificio carcere assume una sua autonomia sia di senso sia fisica, si libera sui quattro lati, ha quattro facciate, assume un ruolo nella trama della città.

Nella seconda metà del Settecento Cesare Beccaria scrive *Dei delitti e delle pene*, libro dichiarato proibito perché vi si avanza la tesi della

distinzione tra reato e peccato. Negli stessi anni, l'inglese John Howard, dopo un'esperienza di prigionia in Francia, dedica la sua vita ai detenuti e nei suoi testi descrive le condizioni disumane in cui vivono costretti, enfatizzando la questione morale.

Si fanno strada alcuni principi etici nuovi, primo fra tutti l'umanizzazione della pena come mezzo di prevenzione e di sicurezza sociale, che comporta la centralità della rieducazione del condannato.

Nel 1787 i fratelli Jeremy e Samuel Bentham, uno filosofo e l'altro ingegnere, progettano il Panopticon, con il quale si concretizza il carcere come edificio non solo autonomo, ma basato interamente sul "principio ispettivo": prima figura architettonica della sorveglianza. Di forma circolare, l'edificio è costruito con due cerchi concentrici: quello più esterno è destinato alle celle dei detenuti, tutte uguali nelle misure e nella tipologia, con una finestra da una parte e un cancello di ferro dall'altra, cosicché il prigioniero sia sempre visibile; tra il centro, che ospita l'alloggio dell'ispettore, e la circonferenza esterna vi è l'area anulare di connessione; i sorveglianti sono disposti in una torre centrale, non visti ma in una posizione dalla quale possono vedere tutto e tutti.

Due secoli dopo Michel Foucault definirà la tecnologia del controllo ideata dai Bentham come un "marchingegno" per evidenziarne il carattere tecnico, sostenendo al contempo che la grande innovazione di questo modello sia stata la sorveglianza visiva, «l'effetto principale del "Panopticon": è di indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nella sua azione; che la perfezione del potere tenda a rendere inutile la continuità del suo esercizio; che questo apparato architettonico sia una macchina per creare e sostenere un rapporto di potere indipendente da colui che lo esercita; in breve, che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui sono essi stessi portatori»².

Il carcere in Italia dall'Unità agli anni Ottanta del Novecento

A partire dal Panopticon e lungo il XIX secolo si definiscono diverse teorie innovatrici e tipologie architettoniche, che trovano negli Stati Uniti territori di sperimentazione. In particolare si definiscono due modelli.

Quello filadelfiano (*The Pennsylvania system* o *Solitary sistem*), basato sull'applicazione di tre concetti cardine – l'isolamento del detenuto, il lavoro come elemento centrale per riformare la personalità del reo e la minaccia della punizione –, che nega qualunque forma di comunità all'interno del carcere, rivelandosi estremamente dannoso per la psiche dei detenuti e portando a molti casi di infermità mentale e di suicidi ³. E quello auburniano (*Silent system*), che prevede l'isolamento notturno dei detenuti e lo svolgersi del lavoro diurno in assoluto silenzio; silenzio attraverso il quale si sottomette il detenuto, "legittimamente" punito in caso di violazione ⁴.

Si tratta di sperimentazioni cui l'Europa guarda, tanto che il governo francese conferisce ad Alexis de Tocqueville e a Gustave Beaumont l'incarico di studiare questi modelli con l'intenzione di importare in Francia nuovi sistemi detentivi.

In Italia, intanto, le tipologie carcerarie vengono influenzate dal pensiero positivista, che incide sulle architetture così come sull'ambito giuridico penale nel suo complesso. L'eclettismo di questo tempo stilisticamente si ritrova poco nell'architettura del carcere, che mantiene alcune caratteristiche di aulicità severa, rintracciabili anche negli edifici ospedalieri coevi: una sorta di monumentalità greve che in qualche modo deve dichiarare l'etica della funzione cui quel luogo è deputato.

L'Italia ormai unita deve fare i conti con le regole vigenti nei diversi Stati confluiti nella nuova nazione; gli istituti italiani tra il 1860 e il 1862 vengono suddivisi in cinque tipologie ⁵, si istituisce una Direzione generale degli istituti penitenziari che dipende direttamente dal Ministero dell'Interno e nel 1889 viene introdotto il nuovo codice penale Zanardelli. Testimonianza dello sforzo di adeguamento in corso è, nel 1865, il primo numero di una rivista dedicata al carcere e al diritto penitenziario, l'*Effemeride carceraria*, che racconta la volontà di un'Italia post-unitaria di uniformare l'istituzione penitenziaria in un contesto storico in cui alla stessa istituzione era stato attribuito un significato non solo simbolico ma anche fisico e rappresentativo della presenza dello Stato sul territorio. Nel 1891 viene infine emanato il primo regolamento penitenziario unitario, considerato un nuovo modello da seguire. Sono gli anni in cui si realizza il carcere di San Vittore a Milano con una tipologia radiale (con un corpo centrale da cui si dipartono i bracci delle celle) e, poco più tardi, quello di Poggioreale a Napoli (il cui impianto è invece a padiglioni paralleli uniti

da un lunghissimo corridoio); si moltiplicano le tipologie esito di commistioni tra diversi modelli e forme dell'architettura.

Si deve arrivare alla metà del XX secolo per ritrovare una riflessione sul tema dell'architettura del carcere, che vada oltre le tipologie radiali, a corte e a palo telegrafico, con varianti a stella e a croce, frutto di rielaborazioni fortemente riferite al passato, basate su un'idea punitiva della detenzione e conseguentemente improntate al controllo e alla segregazione⁶.

In particolare è quel principio del fine rieducativo della pena previsto dall'articolo 27 della Costituzione ad aprire un capitolo nuovo nella storia del carcere in Italia. Il primo progetto simbolico di un nuovo modo di pensare, progenitore di una stagione che avrebbe potuto essere fertile ma che viene bruscamente interrotta, è di Mario Ridolfi e Volfango Frankl: il carcere Badu 'e Carros a Nuoro, costruito tra il 1953 e il 1964. C'è poi la ricerca forse più significativa di quegli anni, quella di Sergio Lenci, autore di molti progetti, tra cui la casa circondariale di Roma Rebibbia nel 1965 (estremamente innovativa sia negli edifici sia nel disegno e nella cura del verde e degli spazi esterni), quella di Spoleto nel 1970 e quella di Livorno nel 1974. Lenci inizia a lavorare sul tema del carcere alla fine degli anni Cinquanta, attingendo ai grandi maestri – da Le Corbusier ad Alvar Aalto – ma anche al razionalismo italiano, per poi porre fine a questa parte del suo lavoro all'inizio degli anni Ottanta a seguito di un attentato compiuto da un commando terroristico proprio a motivo del progetto di Roma Rebibbia.

Negli anni Settanta in Italia si verifica poi una condizione particolare. Dal 1949 erano stati realizzati circa 65 complessi sparsi sul territorio nazionale, secondo tipologie rigide e senza alcuno spirito critico rispetto alle condizioni di vita in cui erano costretti i detenuti: gli istituti italiani versano insomma in condizioni disastrose, principalmente per gli aspetti igienico sanitari. La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 pare avviare una nuova stagione, in cui il carcere possa tornare a essere oggetto appassionante del progetto di architettura. La riforma dedica attenzione ai «caratteri degli edifici penitenziari», parla di «locali soggiorno e di pernottamento»: parole rivoluzionarie se si pensa alle condizioni di vita dei detenuti, condizioni che in quegli anni determinano rivolte nei più grandi e invivibili penitenziari italiani, da Napoli ad Alessandria.

Si respira un clima di attesa: l'architettura sembra poter tornare a essere un campo di straordinaria sperimentazione, pare dischiudersi la possibilità per un'indagine sulla qualità dello spazio in cui è rinchiuso l'essere umano privato della libertà personale. Nello stesso periodo però l'Italia si paralizza per il terrorismo politico: da quel momento in poi l'unica parola ripetuta all'infinito è "sicurezza", inscindibile da durezza e irrigidimento delle pene e delle condizioni di detenzione.

Nel numero monografico della rivista *Hinterland* su "Segregazione e corpo sociale", del 1978, Guido Neppi Modona scrive: «La riforma penitenziaria è rimasta isolata, in un contesto legislativo istituzionale del tutto inidoneo a recepirla; si è trascurata l'ovvia constatazione che il carcere non è che l'ultimo anello di una catena che trova i suoi presupposti nelle scelte di valore e nel sistema di sanzioni del codice penale e nel modo in cui il processo penale risolve il problema della libertà personale»⁷.

Come ha scritto Alessandro Margara:

È evidente che la riforma si spegneva. Cominciavano gli anni di piombo: piombo del fanatismo antistorico e della disperazione dei terroristi, e piombo dello Stato, convinto che la risposta forte fosse l'unica possibile. Non c'è dubbio che il momento che attraversava il paese era grave, anche per l'escalation del terrorismo, ma qui, come anche in seguito, si poté constatare che il carcere diventava uno dei punti privilegiati per la risposta forte dello Stato. E il modo di agire era questo: si enfatizzava il rilievo degli inconvenienti di una legislazione penitenziaria più larga e poi la si restringeva, facendo pagare a tutti le inadempienze di pochi. Il carcere era un luogo in cui le risposte esemplari erano agevoli: si potevano mostrare facilmente i muscoli perché c'era qualcuno ad accorgersene. [...] L'altro aspetto dell'operazione "ordine, ordine" era la chiusura in cella di tutti i detenuti, salvo le brevi ore d'aria. Si trattava di celle occupate dal doppio delle persone che avrebbero potuto ragionevolmente viverci: dalla chiusura dell'aria pomeridiana all'apertura di quella del mattino dopo passavano 18 ore. Si ritornava in pieni anni Sessanta. La riforma non era mai stata una realtà, ma almeno era stata una promessa. Era chiaro che la promessa era ritirata. La massima sicurezza agiva sullo sfondo: chi non accettava quelle regole di piombo, sapeva di poter essere assegnato a regimi ancora più duri⁸.

Le parole di Margara descrivono con chiarezza la situazione. Situazione che è sostanzialmente rimasta immutata da allora. L'applicazione della riforma avrebbe richiesto una riflessione accurata sui dettami della Costituzione in relazione ai luoghi e agli spazi destinati alla detenzione ma ciò non avviene. I cancelli divengono l'emblema della sicurezza:

vengono posti ovunque negli istituti, strumenti di interruzione continua dello spazio, dei percorsi, delle visuali, per segmentare lo spazio a beneficio del controllo.

Dopo il 1981 viene elaborato una sorta di schema tipologico, di layout funzionale, che si ripete ossessivamente tranne per alcune particolari articolazioni in relazione alla sicurezza e, quindi, al rigore della detenzione; l'architettura scompare del tutto, le carceri sono sempre più uguali tra loro pur se apparentemente diverse, si impone di fatto un'uniformità nell'immagine e nella distribuzione degli spazi e delle funzioni che è direttamente derivata dalle scelte costruttive e dall'obiettivo centrale di riduzione del rischio in termini di pericolosità.

Si lavora su un abaco di soluzioni tutte uguali tra loro, nell'assoluta indifferenza per la qualità e la dimensione dello spazio, sia esso lo spazio della cella o lo spazio collettivo, si arriva addirittura a non prevedere luoghi per la socialità, quelli che dovrebbero rappresentare il fulcro, il connettivo attorno al quale articolare le celle e lo sviluppo dei corpi nel loro complesso, all'interno dei quali svolgere attività e vita di comunità. Anche gli spazi aperti e quelli verdi vengono ridimensionati significativamente.

Parallelepipedo più o meno alti, qualche torre per la caserma, lunghi e imponenti muri di cemento cominciano e punteggiano le periferie delle città italiane, ma anche le valli, le pendici dei monti, le aree costiere, dove c'è spazio libero non troppo vicino al centro urbano, ma neanche troppo lontano, si costruisce il desolante patrimonio penitenziario del Novecento italiano.

Intermezzo

Nel 1961 il sociologo Erving Goffman descrive la propria concezione di "istituzione totale" all'interno del celebre testo *Asylums*:

Un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato. Prenderemo come esempio esplicativo le prigioni nella misura in cui il loro carattere più tipico è riscontrabile anche in istituzioni i cui membri non hanno violato alcuna legge⁹.

Nel saggio intitolato *Sulle caratteristiche delle istituzioni totali*, Goffman tratta le istituzioni a partire dal «loro carattere originale» di luoghi chiusi che isolano gli individui dall'esterno e dalla società, nei quali gruppi di persone sono amministrate da un potere centralizzato, dove ogni azione è controllata e dove vige un sistema estremamente rigido. Queste caratteristiche comuni tengono insieme luoghi apparentemente eterogenei fra loro; esemplare in questo senso è la relazione tra esclusione e cura. Si pensi a istituzioni come ospedali psichiatrici e ospizi – accostati al carcere, luogo dell'esclusione per eccellenza, in particolare per la composizione sociale di chi ci vive, più o meno temporaneamente – che secondo il sociologo canadese non hanno «come finalità ultima il benessere della persona».

Nel 1967 è Michel Foucault a indagare, nel saggio *Spazi altri*, le eterotopie di deviazione, luoghi nei quali risiedono tutti coloro che hanno comportamenti ritenuti devianti; tra queste il filosofo francese inserisce i manicomi e le carceri, come già fatto da Goffman. A partire da questi due saggi si avvia un dialogo che attraversa gli anni Settanta e continua fino agli anni Ottanta e che vede al centro questi due luoghi istituzionali, pubblici e collettivi. Foucault indica questo tempo di rivolte e militanza intellettuale come «l'epoca dello spazio».

Sono anni di grandi trasformazioni. Da un lato, in Italia, con la legge Basaglia del 1978 si chiudono i manicomi, dall'altro, con l'intensificazione del fenomeno terroristico e la stagione delle rivolte nelle carceri, non solo italiane, si mettono a nudo le condizioni in cui vivono i detenuti e lo stato degli edifici carcerari, ed emerge con forza il carcere come dispositivo repressivo e punitivo.

È di quegli anni, e più precisamente del 1975, anche il testo *Sorvegliare e punire*, in cui Foucault indaga e delinea i cambiamenti nei sistemi penali occidentali e le ricadute sul dispositivo carcerario, divenuto una quasi esplicita forma di punizione “corporale” e di esibizione smodata di potere. Il testo rappresenta la dimensione più politica di Foucault, che puntava a porre in essere una «critica radicale della prigione come sistema unico e prevalente della penality contemporanea e delle discipline come tecnologia di potere»¹⁰. Il testo è frutto anche dell'esperienza di militanza di Foucault all'interno del Groupe d'information sur les prisons, un'organizzazione alla quale partecipano intellettuali, politici, ex detenuti

e loro famiglie e che per poco più di un anno, dal 1971 al 1972, si propone come osservatorio della condizione detentiva francese ¹¹.

Il carcere in Italia, oggi

La parola carcere deriva dall'ebraico *carcar*, che significa tumulare: proprio quello che accade oggi ai detenuti rinchiusi, in spregio a qualsiasi principio di rispetto della dignità delle persone e della Costituzione, nei fatiscenti istituti penitenziari italiani.

Come cinquant'anni fa, il tema centrale attorno al quale ruota l'emergenza carceraria italiana è quello della carenza o mancanza di spazi per ospitare la popolazione detenuta, ma anche dell'inadeguatezza degli istituti in funzione, molti dei quali operanti in strutture inappropriate e fatiscenti.

Nel 2010 viene varato il Piano carceri, piano straordinario con tanto di commissario anch'esso straordinario, per tentare di risolvere la questione del sovraffollamento con una previsione di circa 9 mila nuovi posti detentivi, che passano poi a 11 mila, e basato su due tipi di interventi: la realizzazione di nuovi padiglioni nelle strutture esistenti e la realizzazione di alcuni istituti ex-novo, oltre a una serie di interventi di rifunzionalizzazione e ripristino. Il piano sostanzialmente fallisce, ed è definitivamente sospeso dal Ministero all'inizio del 2015.

Già dieci anni fa emergeva insomma con forza la necessità imprescindibile di ritornare all'architettura del carcere e riportare il progetto al suo ruolo determinante di strumento di configurazione degli spazi affinché rispondano allo scopo primario rendendo umana la vita di chi è recluso; dallo spazio interno nella sua complessità – da quello più privato delle celle ai luoghi collettivi – alla relazione fisica tra interno ed esterno, dalle relazioni percettive all'interno e dall'interno verso l'esterno – ciò che è dentro il muro di cinta, ciò che è fuori dal muro di cinta – ai luoghi di soglia tra dentro e fuori, mettendo in evidenza l'urgenza di un ripensamento complessivo dell'architettura carceraria e dello spazio del vivere costretti come una nuova importante sfida del progetto architettonico contemporaneo nell'ambito dei diritti e della dignità dell'essere umano.

Ci richiamava d'altronde a questo ripensamento anche la condanna da parte della Corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani,

per trattamento inumano e degradante dei detenuti. Il dibattito tuttavia si concentra presto su questioni meramente quantitative: il rispetto dei tre metri quadrati pro-capite diventa sufficiente ad assicurare condizioni di vita accettabili, interpretazione questa evidentemente cieca quanto inadeguata ¹².

Il riconoscimento dell'architettura del carcere come importante tema progettuale dell'architettura civile, nonché strumento politico, informa invece, sempre in quegli anni, i lavori del Tavolo 1 degli Stati Generali dell'esecuzione penale dedicato a "Spazio della pena: architettura e carcere" ¹³. Il tema dello spazio è individuato proprio come punto di partenza per porre un freno alla possibile interpretazione delle richieste della sentenza Torreggiani, ma anche per riportare al centro dell'attenzione politica e collettiva il problema fondante: il carcere è privazione della libertà, chiusura di esseri umani in spazi perimetrati e murati, la qualità dei quali è evidentemente centrale per la qualità della vita dei reclusi.

Più di recente, il gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura dell'Università di Napoli Federico II, che lavora da ormai quasi 15 anni ai temi dello spazio della detenzione, ha svolto una ricerca dal titolo "Risp – Right to space, space of rights. Design action to re-think prisons" ¹⁴ sul carcere come edificio pubblico abitato, come sistema spaziale inadeguato che rappresenta un rischio per l'incolumità dei detenuti e degli operatori.

Il quadro dei diritti fondamentali (identità, affettività, salute, educazione, lavoro) ha guidato l'acquisizione di conoscenze circa gli spazi di detenzione, le attività di cura e i caratteri dei soggetti che vivono nell'universo carcere, allo scopo di definire un sistema di azioni trasformative per costruire un "modello abitativo" in carcere rispettoso dei diritti umani.

Un lavoro che dimostra come sia possibile lavorare sugli spazi della detenzione a partire dagli strumenti dell'architettura, considerando le carceri come grandi edifici pubblici e attrezzature collettive al pari di scuole, ospedali, tribunali e così via.

Eppure, lo Stato oggi non solo non ha fatto passi avanti, ma mentre cresce inesorabilmente il numero dei detenuti, piuttosto che avviare un lavoro sistemico ha ancora una volta dato vita a un ennesimo "nuovo" Piano straordinario carceri con lo stesso obiettivo di 15 anni fa: ampliare il numero dei posti detentivi di più di 10 mila unità entro il 2027, con un

investimento di oltre 750 milioni di euro, attraverso la costruzione di nuovi padiglioni nelle carceri esistenti come prima misura, per poi passare alla realizzazione di quattro nuovi istituti.

Tra dentro e fuori

L'architetto Guido Canella scriveva:

Il futuro di un carcere sempre più orientato alla semilibertà va cercato in un sistema di luoghi deputati articolato e diramato nel corpo fisico della città, accessibile e integrabile in entrata e uscita, da e verso quelle istituzioni (assistenza, istruzione, lavoro) in grado di consentire un autentico graduale reinserimento nella società seguito da più qualificate prestazioni di tutela, osservazione e custodia ¹⁵.

Perché ciò accada, la relazione degli istituti penitenziari con il contesto è fondamentale. Oggi è fisicamente affidata ad alcuni elementi costruiti allo scopo di negare la stessa relazione con l'esterno. Gli istituti sono spesso di notevole estensione, talvolta vere e proprie megastrutture, che occupano vaste porzioni di territorio e creano al loro intorno una sorta di "aree di rispetto", dovute alla funzione e agli alti muri di cinta, a ridosso dei quali si creano spesso vuoti inutilizzati e inutilizzabili.

La storia della città racconta che l'istituzione detentiva era un tempo interna al centro urbano: si trattava di una delle attrezzature della città e come tale aveva una collocazione nell'area urbana centrale; valgano per tutti le carceri dell'Ucciardone a Palermo, di San Vittore a Milano, della Santé a Parigi. La città ottocentesca e borghese, la città che inizia a crescere, risponde però a logiche distinte e le funzioni "scomode" vengono espulse dal centro urbano. Così, quando nella seconda metà del XX secolo la città moderna cambia il volto delle aree periferiche, che diventano sterminate, senza misura e senza ordine, tra giganteschi complessi di edilizia residenziale sociale si realizzano i nuovi istituti penitenziari: massicce presenze aliene, sempre circondate da alti e impenetrabili muri, che talvolta assumono il ruolo di elementi di riferimento di parti urbane territorializzate.

La difficoltà del progetto del carcere si può misurare attraverso il disinteresse collettivo verso la sua architettura, che è poi disinteresse verso la qualità dello spazio, quindi, la qualità della vita. Per chi a vario titolo si avvicina a questa realtà è evidente che si tratta di un mondo nel

quale il prevalere delle questioni della pena e della punizione ha portato a una sorta di de-spazializzazione, sia per lo spazio interno sia per quello esterno; l'esistenza di un luogo in cui si attua la pena inflitta dalla legge tranquillizza le coscienze di tutti. La separatezza fisica dal contesto si riflette all'interno delle strutture e l'isolamento del carcere e dei detenuti dalla vita "fuori" diventa ancora più duro e impenetrabile. L'idea della detenzione come periodo di recupero e rieducazione appare così surreale.

¹ Alberto Magnaghi, *Un'idea di libertà San Vittore '79 - Rebibbia '82* [1985], DeriveApprodi, 2014, p. 78.

² Michel Foucault, *Sorvegliare e punire* [1975], Einaudi, 1993, p. 219.

³ Il primo penitenziario realizzato secondo questi principi è l'Eastern Penitentiary of Pennsylvania, progettato dall'architetto John Haviland nel 1821.

⁴ Il carcere di Auburn, costruito a New York nel 1818, rappresenta la realizzazione concreta di questo principio segregativo, seguito poi dalla maggior parte degli istituti statunitensi.

⁵ Le cinque tipologie principali: i bagni penali, le carceri giudiziarie, le case di pena, le case di relegazione e le case di custodia.

⁶ La tipologia radiale è quella più chiaramente riferita al modello panottico ibridato con quello filadelfiano, con un corpo centrale per il controllo dal quale si dipartono i bracci detentivi. Il modello a corte, spesso riconoscibile negli edifici nati per altro scopo e riadattati a carcere, lavora sulla grande corte centrale all'interno della quale si svolgono la maggior parte delle funzioni facilmente controllabili. Il modello a palo telegrafico presenta edifici monoblocco disposti secondo la forma del palo telegrafico con un grande corridoio centrale su cui si innestano i bracci detentivi; in alcuni casi la forma si presenta a croce o a stella. Nel tempo si sperimentano altri modelli più articolati e via via si abbandona l'idea della centralizzazione strutturale come sistema di controllo.

⁷ Guido Neppi Modona, "Nello spazio della detenzione: riforma carceraria, enti locali e politica del territorio", *Hinterland*, n. 3/1978.

⁸ Alessandro Margara, "Memoria di trent'anni di galera", *Il Ponte*, n. 7-9/1995.

⁹ Erving Goffman, *Asylums* [1961], Einaudi, 2018, p. 29.

¹⁰ Laura Cremonesi, "Illuminismo, critica e potere in Michel Foucault: a partire da *Sorvegliare e punire*", *Suite française*, n. 3/2020.

¹¹ Cfr. *Hinterland*, n. 3/1978.

¹² La capienza regolamentare in Italia prevede nove metri quadrati a persona; tre metri quadrati a persona è il limite minimo individuato dalle Corti di giustizia sotto al quale il trattamento si configura come tortura.

¹³ Maggiori informazioni al seguente link: bit.ly/4oUdNXu.

¹⁴ Maggiori informazioni al seguente link: spaceofrights.wordpress.com.

¹⁵ Guido Canella, “Carcere e architettura”, in Marco Biagi (a cura di), *Carcere, città e architettura*, Maggioli Editore, 2012.

iceberg 2

LA VITA DENTRO

La condizione del carcere in Italia è notoriamente indegna di un paese civile. Come ricostruisce [Massimo Congiu](#), sovraffollamento, degrado strutturale, scarsità di attività trattamentali e carenze di personale rendono l'esperienza detentiva una quotidianità disumanizzante. Un sistema in crisi permanente che, in molti casi, si traduce in morte: i tassi di suicidio tra i detenuti raccontano infatti una realtà in cui la sofferenza diventa fatale. Ma chi popola le carceri italiane? [Francesca Vianello](#) analizza la composizione sociale della popolazione detenuta e mostra come la stretta penale sulle fasce più fragili – immigrati, consumatori di droghe, poveri – rifletta la debolezza del welfare e la violenza di leggi che, da decenni, producono carcere più che giustizia. È una repressione selettiva, che si accanisce sempre di più sui fragili. A raccontare cosa significhi vivere “dentro” sono tre ex detenuti le cui voci sono state raccolte da [Marianna Gatta e Filippo Zingone](#): una testimonianza cruda, che attraversa psicofarmaci, solitudine, mancanza di prospettive, e che prosegue anche oltre le sbarre, nel vuoto del reinserimento. Perché in carcere si entra soli, e si esce ancora più soli. Ma la reclusione non logora solo chi la subisce. [Antonello Azzarà](#) riflette sulla condizione della polizia penitenziaria, intrappolata anch'essa in un sistema che esaspera i conflitti e svuota le relazioni. Il carcere, spazio chiuso per eccellenza, corrode tutto ciò che contiene.

IL CARCERE OGGI IN ITALIA: UNA FOTOGRAFIA

La fatiscenza e l'inadeguatezza degli istituti di pena, la carenza – quando non di rado la mancanza – di attività trattamentali, il sovraffollamento e il sottodimensionamento del personale carcerario (non solo agenti ma anche operatori sociali) sono alcune delle cause dello stato di crisi in cui versa il sistema carcerario italiano. Con conseguenze devastanti sulla vita dentro il carcere. Talvolta fatali, come dimostra il tasso di suicidi all'interno dei nostri istituti penali.

MASSIMO CONGIU

Stare in carcere in Italia oggi, sia da detenuto sia da operatore è, nella maggior parte dei casi, una sfida o, meglio, una prova di resistenza che spesso lascia segni indelebili su chi si trova a sostenerla. Le criticità sono numerose, ben più delle buone pratiche, che pure esistono. Le statistiche sono infatti impietose e fotografano una situazione drammatica che condiziona pesantemente il livello di vivibilità degli istituti di pena, sia per i detenuti sia per gli agenti di polizia penitenziaria e quanti fanno parte a vario titolo della comunità carceraria.

Morire di carcere

Prima criticità a saltare all'occhio è quella relativa al sovraffollamento di cui soffre l'intero sistema carcerario. Secondo gli ultimi dati disponibili (che si riferiscono al 31 ottobre scorso) ¹, le persone detenute nel paese sono 63.493 di cui 2.777 donne (le quali rappresentano quindi il 4,4% della popolazione carceraria totale). I detenuti stranieri sono invece 20.099. La capienza regolamentare è però pari a 51.249 posti e i posti

realmente disponibili (a causa di sezioni inagibili, ristrutturazioni eccetera) scendono addirittura a circa 46 mila. L'indice di sovraffollamento che se ne ricava è quindi del 134%.

Una situazione che influisce negativamente sulla qualità della vita dei detenuti – come sul lavoro degli agenti di polizia penitenziaria, che nella maggior parte dei casi operano in situazioni di sottodimensionamento² – e sui servizi che dovrebbero essere loro garantiti, la cui carenza – quando non addirittura assoluta mancanza – è una concausa di quelli che nelle relazioni annuali sullo stato delle varie carceri italiane vengono chiamati eventi critici, vale a dire rivolte, scioperi della fame e/o della sete, aggressioni, atti di autolesionismo, suicidi o tentativi di suicidio.

Secondo gli ultimi dati disponibili, al 31 luglio scorso gli atti di autolesionismo registrati nelle carceri italiane nei primi sette mesi del 2025 erano 7.486 e i tentativi di suicidio 1.123³. Dall'inizio del 2025 al momento in cui scriviamo i suicidi sono stati invece 73⁴. L'anno precedente si era chiuso sotto questo profilo con un record: 91 detenuti si sono infatti tolti la vita nel 2024, quasi la metà dei quali stranieri⁵, vittime di un senso di abbandono, impossibilitati ad avere contatti regolari con i loro familiari.

Numeri che non possono non destare preoccupazione. Si consideri che oggi in carcere ci si toglie la vita ben 25 volte in più rispetto al mondo esterno e l'Italia si colloca al di sopra della media europea relativamente a questa casistica. Secondo i dati più recenti del Consiglio d'Europa, infatti, «nel 2022 il tasso di suicidi nelle carceri italiane era più del doppio della media europea: 15 casi ogni 10 mila persone detenute, a fronte di una media di 7,2 casi»⁶.

Nonostante i suicidi risultino essere la principale causa di decesso negli istituti di pena e nonostante il fatto che su 54 penitenziari in cui hanno avuto luogo questi episodi, 51 presentavano un tasso di occupazione eccedente il 100%, secondo il ministro della Giustizia Carlo Nordio non esiste un nesso tra questo fenomeno e le condizioni di sovraffollamento⁷. Il ministro ha d'altronde minimizzato la questione più generale dei decessi in carcere affermando che le cifre si situano «sotto il livello ereditato dal precedente governo nel 2022». Un'affermazione che ha destato lo sconcerto del Coordinamento della Conferenza nazionale dei garanti

territoriali, i quali hanno sottolineato il fatto che ogni morte, ogni suicidio in carcere equivale a una «sconfitta della giustizia»⁸.

Una storia di diritti negati

La fatiscenza e l'inadeguatezza degli istituti di pena, la carenza – quando non di rado la mancanza – di attività trattamentali, il sottodimensionamento del personale carcerario e così via non fanno che peggiorare lo stato di crisi in cui si trova l'intero sistema.

Ci sono detenuti che raccontano di aspettare da un anno un controllo odontoiatrico, da tre anni una visita urologica... Altri riferiscono di reclusi morti in cella a causa di malori divenuti fatali per mancanza di interventi tempestivi da parte degli addetti all'assistenza sanitaria.

A livello nazionale un numero compreso fra 6 mila e 9 mila carcerati è affetto da patologie psichiatriche serie⁹, spesso rese ancora più gravi dalla mancanza di cure adeguate. Tra i disagi di carattere psichico quello relativo alla depressione è tra i più frequenti ed è spia di un profondo malessere. Una costante è anche quella delle dipendenze da stupefacenti, che riguarda migliaia di detenuti¹⁰.

Le criticità relative all'assistenza sanitaria in carcere non possono non riguardare poi i problemi legati alle patologie infettive, che dall'epoca della pandemia da Covid-19 sono motivo di forte preoccupazione. Le condizioni di sovraffollamento, la scarsa igiene (da considerare a questo proposito anche la frequente presenza di celle prive di docce e di reparti con umidità e muffe) e l'accesso limitato alle cure mediche, complicano il quadro. A maggior ragione, in tale complesso di circostanze, sono oggetto di particolare inquietudine il virus dell'Hiv, l'epatite B e C, la tubercolosi, l'Mrsa, le infezioni virali respiratorie e la scabbia.

In carcere si muore dunque per diverse cause, nelle quali un ruolo importante lo giocano anche demotivazione, scoramento, senso di abbandono. Ecco perché sono così importanti le attività trattamentali, i corsi di formazione, le iniziative spesso dovute al volontariato che in questo campo si spende con dedizione. Iniziative encomiabili ma non sufficienti, così come non sufficiente – per quanto irrinunciabile – è la presenza delle varie figure professionali di sostegno ai detenuti.

In Italia risultano 1.099 educatori per 190 istituti ¹¹. Vi è penuria di psicologi, sono pochi i mediatori linguistico-culturali, la cui opera è centrale nel rapporto tra personale carcerario e detenuti stranieri. Le barriere linguistiche contribuiscono infatti a rendere particolarmente traumatico l'ingresso dei cittadini stranieri nei nostri istituti di pena e pregiudicano il rapporto e le possibilità di una corretta comunicazione fra essi e gli operatori penitenziari. Tali circostanze rendono chiaro il carattere indispensabile dell'opera dei mediatori linguistico-culturali la cui presenza dovrebbe essere assicurata in tutte le strutture carcerarie in numero adeguato. A ciò si aggiunga poi che i detenuti stranieri si trovano spesso in condizioni di isolamento e di emarginazione che, immancabilmente, finiscono col riprodursi fuori dal carcere.

Altra questione, di recente al centro dell'attenzione mediatica, è quella relativa al diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti, aspetti di importanza centrale nel processo di recupero. Ciò è stato finalmente riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale 10/2024 (e dalla circolare dell'11 aprile 2025, firmata da Lina Di Domenico, all'epoca capo facente funzione del Dipartimento amministrazione penitenziaria, che ha fornito le prime linee guida riguardanti le modalità attraverso cui attuare questa decisione) che ha affermato il diritto dei detenuti ad avere colloqui intimi con i propri familiari conviventi, anche a carattere sessuale, in assenza del controllo a vista della polizia penitenziaria, salvo prescrizioni contrarie dovute a motivi di sicurezza. A tutt'oggi, però, non è stata data applicazione né alla sentenza né alla circolare ¹². Le direzioni di molti istituti di pena hanno infatti reso noto di non disporre di spazi nei quali garantire il diritto in questione. E il punto è che sembra manchi la volontà di stanziare fondi per la creazione di tali spazi.

Quella delle nostre carceri, oggi, è una storia di diritti negati.

Gli istituti penali per i minorenni

Gli istituti penali per i minorenni presentano le medesime problematiche che caratterizzano le carceri per adulti: sovraffollamento, strutture fatiscenti, carenza – quando non mancanza – di personale. Al punto che l'associazione Antigone ha messo nero su bianco che tali istituti «si stanno trasformando in luoghi di abbandono» ¹³.

Un tempo l'Italia si distingueva per un approccio basato sul recupero più che sulla punizione, rappresentando da questo punto di vista un valido modello. I dati ci raccontano però di un peggioramento che sembra aver vanificato i risultati registrati in precedenza grazie a un lavoro decennale. Prima di tutto, il numero di minori in carcere è in crescita: dal 2022 a oggi, il numero di giovani detenuti negli istituti penali per minorenni è aumentato del 55%, passando da 392 a 611 presenze ¹⁴. Nove gli istituti prossimi al “collasso”, tra cui quello di Treviso, dove si sfiora il doppio delle presenze, il Beccaria di Milano e l'Istituto penale per i minorenni di Quartucciu, in provincia di Cagliari, in cui il tasso di sovraffollamento è pari al 150% ¹⁵.

Un'impennata dovuta in larga parte al cosiddetto decreto Caivano che, entrato in vigore nel settembre 2023, ha ampliato la possibilità di custodia cautelare per i minorenni e ridotto l'utilizzo delle misure alternative al carcere.

Si tratta di logiche che, secondo Samuele Ciambriello, garante della Regione Campania nonché portavoce della Conferenza nazionale dei garanti territoriali, contrastano con la «tradizione di una giustizia minorile orientata alla rieducazione e alla reintegrazione del giovane nella società» ¹⁶. Basato su premesse “carcerocentriche”, il modello Caivano non presenta alcuna vocazione sociale, non tiene nella minima considerazione gli aspetti legati alla natura del territorio su cui si innesta, ed è animato da intenti che eludono la questione del senso e della funzione della pena. Questo approccio meramente punitivo si è contraddistinto anche per la soppressione della messa alla prova per alcuni reati, malgrado tale strumento avesse mostrato una discreta efficacia, contrariamente alla spinta repressiva del decreto in questione.

La figura del garante delle persone private della libertà individuale

Tra le figure che si spendono per un carcere più umano c'è il garante delle persone private della libertà individuale, istituzione che presenta figure legate a diversi contesti territoriali. Il garante nazionale è stato istituito con la legge 10 del 21 febbraio 2014 sebbene la prima nomina abbia poi avuto luogo nel 2016. A livello di garanti territoriali, ci sono città – come

Torino – che hanno istituito queste figure già dal 2004, mentre sul piano regionale le nomine dipendono dalle leggi di ciascuna regione.

L'attività svolta dai garanti non riguarda solo i soggetti reclusi negli istituti penitenziari e penali minorili, ma anche coloro i quali sono ospitati nei centri di prima accoglienza, in quelli destinati all'assistenza temporanea per gli stranieri, nelle strutture sanitarie perché sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, e ancora nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) e nei centri relativi a servizi psichiatrici di diagnosi e cure (Spdc).

Quella del garante è una figura indipendente investita del compito di tutelare i diritti dei soggetti in questione e di vigilare sulla conformità delle detenzioni alle leggi e alle convenzioni internazionali. Scopi per la cui assoluzione il garante ha naturalmente la facoltà di visitare gli istituti penitenziari e le strutture preposte al domicilio coatto di diverso genere. Specie il garante nazionale agisce come «meccanismo nazionale di prevenzione», sulla base del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura.

Il monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale è finalizzato alla prevenzione contro ogni possibile forma di trattamento o pena disumana, degradante e contraria al senso di dignità della persona. Tra i compiti del garante vi è quello di assicurare «che siano erogate prestazioni volte al miglioramento della qualità della vita negli istituti di detenzione, inerenti al diritto alla salute, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale. In particolare, in virtù della solidarietà sociale, deve essere assicurata ogni iniziativa volta al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento lavorativo»¹⁷.

Ma quella del garante è un'istituzione preposta non solo al miglioramento della situazione detentiva, bensì anche a stimolare una riflessione sulla medesima e sulle riforme necessarie in questo campo.

Per un carcere più umano

Sul fronte del recupero dei detenuti non si può non menzionare il lavoro delle numerose cooperative sociali che operano in ambito carcerario e che svolgono un ruolo essenziale nel fare da tramite fra il mondo della reclusione e il mondo esterno.

Esse figurano tra i principali strumenti preposti dalla legge Smuraglia (legge 193/2000), concepita allo scopo di promuovere il percorso di reinserimento socio-occupazionale con un'offerta di incentivi a beneficio delle aziende e delle cooperative sociali che assumano detenuti o internati. Attraverso una serie di iniziative mirate, esse si impegnano sul fronte del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti con attività formative e di orientamento. Ottenere un impiego è un significativo passo avanti da questo punto di vista se è vero, come è vero, che il lavoro è un importante mezzo di inclusione sociale. In questo senso le cooperative che lavorano con le carceri cercano di offrire ai detenuti possibilità occupazionali sia nel corso del ciclo detentivo sia dopo la scarcerazione, con lo scopo di realizzare le condizioni per un reintegro nel mondo dei liberi e ridurre la recidiva.

Dai dati diffusi dal Dipartimento amministrazione penitenziaria e relativi alla situazione registrata a fine 2024, i detenuti impegnati in una qualche attività lavorativa erano 21.235, vale a dire il 34,3% dell'allora popolazione carceraria. Va sottolineato che l'85% di queste occupazioni sono svolte alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria: si tratta prevalentemente di servizi interni al carcere (di pulizia, di cucina, di supporto amministrativo eccetera) oppure di manutenzione, ristrutturazione degli edifici e piccole riparazioni. Quanto alle attività svolte per enti e organizzazioni diverse dall'amministrazione penitenziaria, va detto che le stesse, alla fine del 2024, coinvolgevano 3.172 persone, dentro e fuori dal carcere (il 15% dei detenuti lavoratori e il 5% sui detenuti presenti) ¹⁸.

Ma il dato veramente rilevante è che per i detenuti che lavorano si stima una recidiva tra il 3% e il 7%: un tasso dieci volte inferiore a quello che si registra presso i detenuti che non hanno seguito dei percorsi trattamentali (intesi anche come permessi premio, articolo 21, attività culturali all'interno del percorso detentivo) ¹⁹.

La questione è quindi quella di estendere quanto più possibile questi percorsi, rendendoli accessibili a un numero sempre maggiore di detenuti, in modo che il periodo di reclusione possa tradursi in un'opportunità di formazione, recupero e crescita personale.

È il caso, per esempio, di Lazzarelle, un'impresa femminile nata nel 2010 a Napoli, che produce caffè artigianale coinvolgendo attivamente le donne detenute. Il punto di partenza è stato la casa circondariale femminile di

Pozzuoli (poi chiusa per i danni derivanti dalle scosse di terremoto del maggio 2024). Un altro esempio è Giotto, a Padova, che fa capo a un progetto avviato nel 2005 riguardante un laboratorio di pasticceria all'interno del carcere Due Palazzi.

Le iniziative di queste realtà, e quelle di altri soggetti che operano nello stesso campo, offrono ai detenuti una possibilità di formazione professionale e riabilitativa che ha nel lavoro un mezzo di riscatto umano e sociale e che continua anche dopo la scarcerazione con interventi che agevolano il processo di reinserimento.

Tutto questo in osservanza all'articolo 27 della Costituzione italiana secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Le sanzioni previste dalla legge riguardano infatti la privazione della libertà, non della dignità personale. Non si può condannare qualcuno alla privazione dell'assistenza sanitaria, di quella psicologica, della vita affettiva. Nella pratica, però, il carcere è oggi un luogo che mostra aspetti contrari al dettato costituzionale e, in molti casi, ha finito col divenire una discarica sociale, dimenticata dalla politica e dall'opinione pubblica.

¹ Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link: bit.ly/4iC06us.

² Secondo l'associazione Antigone, essi ammontavano a circa 31 mila nel 2024, anno durante il quale in sette si sono tolti la vita. Per maggiori informazioni: "Staff e operatori penitenziari", XX Rapporto sulle condizioni di detenzione, Antigone.

³ Report "Per un'analisi dei decessi in carcere", gennaio-luglio 2025, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

⁴ Secondo il dossier "Morire di carcere". Maggiori informazioni al seguente link: bit.ly/3MhxTgH.

⁵ Relazione annuale del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, 2024, p. 73.

⁶ Sofia Antonelli, "Dossier su suicidi e decessi in carcere nel 2024 e nei primi mesi del 2025", XXI rapporto sulle condizioni di detenzione, Antigone.

⁷ "Il suicidio è un fenomeno che colpisce gravemente i detenuti, ma anche gli agenti di polizia penitenziaria", *Infodata – Il Sole-24 Ore*, 5 luglio 2025.

⁸ Coordinamento della Conferenza nazionale dei garanti dei detenuti, "Carcere, i garanti dei detenuti: 'Il ministro Nordio dimentica che ogni suicidio è una sconfitta'", *Domani*, 13 agosto 2025.

⁹ “Disturbi mentali gravi, coinvolti oltre 15% detenuti in Italia”, *Ansa*, 31 marzo 2025.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Nell’ottobre scorso, i garanti hanno chiesto al vicecapo del Dipartimento amministrazione penitenziaria un aumento del numero di tali addetti e quest’ultimo ha risposto che l’organico degli educatori crescerà di 80 unità. Si veda Samuele Ciambriello, “Dall’affettività al lavoro diamo dignità alla vita di chi non è più libero”, *Il Mattino*, 20 ottobre 2025.

¹² *Ibidem*.

¹³ “La giustizia minorile è in crisi. Le associazioni lanciano un appello urgente: ‘Torni la cultura educativa’”, *Antigone*, 23 giugno 2025.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Ilaria Beretta, “Sovraffollate e senza educatori: ‘Le carceri minorili sono allo sfascio’”, *Avvenire*, 25 giugno 2025.

¹⁶ Relazione annuale del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, 2024, p. 76.

¹⁷ Relazione semestrale 2022 del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania.

¹⁸ “Sono in tremila (su 62.000) al lavoro fuori dal carcere”, *Garante detenuti del Lazio*, 16 maggio 2025.

¹⁹ Ilaria Dioguardi, “Carcere, con il lavoro la recidiva scende di oltre 10 volte”, *Vita*, 12 maggio 2025.

IL CARCERE, O DELLO SVANTAGGIO SOCIALE

L'analisi della popolazione detenuta in Italia ci restituisce un'immagine nitida i cui contorni sono stati definiti dalla progressiva stretta sull'immigrazione e dalle politiche sempre più repressive relative al consumo e allo spaccio di sostanze (leggi carcerogene, si avvertiva già due decenni fa), dall'aumento della precarietà economica e dal depotenziamento delle politiche sociali. Potendosi concludere che la bulimia penitenziaria trova corrispondenza nella geografia dello svantaggio sociale e nell'anoressia del welfare.

FRANCESCA VIANELLO

Le ragioni di un'emergenza

Il numero dei detenuti non è mai stato così elevato nelle carceri italiane. A partire dai primi anni Novanta, il numero delle persone recluse è aumentato progressivamente fino a duplicare (31.053 al 30 giugno 1991, 62.728 al 30 giugno di quest'anno). Alla luce della serie storica dei dati fornita dal Ministero, l'indulto del 2006, l'ultimo atto di clemenza generale approvato nel paese, e i provvedimenti deflattivi del 2013, conseguenti alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) per trattamenti inumani e degradanti, non hanno rappresentato che interruzioni contingenti e provvisorie di un processo di crescita che non accenna ad arrestarsi.

L'ultimo dato disponibile, relativo al 31 ottobre ¹, conta le persone detenute presenti all'interno delle carceri italiane in 63.493 unità per una capienza di 51.249 posti. La capienza, calcolata sulla base del criterio dei nove mq per singolo detenuto più cinque mq per gli altri, non tiene

peraltro conto delle eventuali situazioni transitorie (sezioni inagibili, ristrutturazioni) sempre presenti nel complesso e frastagliato panorama dei 189 istituti della penisola. Per quanto drammatica, sembrerebbe una mera questione di numeri e di metri quadri, risolvibile con adeguati investimenti edilizi (sempre invocati) e con qualche misura deflattiva (politicamente costosa in un clima che evoca continuamente la sicurezza e la certezza della pena).

In realtà si tratta di molto di più, ma anche di qualcosa di diverso. Il sovraffollamento porta con sé, oltre al problema degli spazi, un sovraccarico generale del sistema: beni di prima necessità, spazi per le aree trattamentali, accesso alle ore d'aria, disponibilità di personale (sia quello interno all'amministrazione penitenziaria, sia quello esterno), occasioni formative e lavorative, già carenti, devono ricalibrarsi in modo selettivo su un numero sproporzionato di detenuti. A fronte di una proporzione media di un funzionario giuridico pedagogico ogni 65 detenuti (con picchi fino ai 200 in alcuni istituti), in una sorta di rinuncia anticipata al trattamento, nelle carceri sovraffollate, da decenni ormai, sono molti i detenuti che rimangono nelle sezioni, abbandonati a sé stessi. Una sorte che affligge soprattutto i detenuti stranieri per i quali, una volta scontata la pena, non c'è comunque possibilità giuridica di inserimento sociale.

D'altro canto, negli ultimi trent'anni, né il progressivo investimento edilizio (ad oggi più di 15 mila posti in più rispetto al 1996, ulteriori 10 mila previsti entro il 2027), né il potenziamento dell'esecuzione penale esterna (decuplicato rispetto al 1997, fino ad includere oggi più di 100 mila persone) sono bastati a contenere il sovraffollamento. L'area delle persone sottoposte a controllo penale, a parte i brevi periodi successivi alle misure adottate, ha continuato ad espandersi e l'esecuzione penale esterna, immaginata come deflattiva, è andata in realtà a sommarsi alla crescente popolazione intramuraria, con quell'effetto di allargamento della rete del controllo penale (*net widening*) denunciato dalla letteratura già alla fine degli anni Settanta.

Risulta piuttosto evidente, quindi, come l'interpretazione della cosiddetta emergenza carcere vada cercata al di fuori del terreno prettamente giuridico o dell'inadeguatezza del sistema dell'edilizia penitenziaria, per spostarsi piuttosto sull'analisi delle trasformazioni sociali che hanno investito il nostro paese (e non solo) negli ultimi decenni. Nella letteratura

critica sulla pena, inaugurata già a metà degli anni Novanta, si denunciava come il progressivo smantellamento dello Stato sociale stesse conducendo un po' ovunque a un inedito sviluppo dell'apparato repressivo degli Stati. Questo investimento nel penale veniva posto in relazione con la frammentazione sociale provocata dal sottrarsi dello Stato al proprio ruolo sociale e con l'imposizione del lavoro precario come nuovo criterio di cittadinanza delle classi inferiori. La pena, si affermava, avrebbe avuto il compito di fungere da deterrente rispetto alla tentazione di abbandonare un lavoro precario e dequalificato, senza alcuna prospettiva di mobilità sociale, sempre meno tutelato, ma pur sempre in grado di garantire l'accesso a una parvenza di diritti e di proteggere dalla povertà assoluta.

La progressiva delegittimazione delle strategie di governo dei problemi sociali legate al welfare daterebbe già alla metà degli anni Settanta: acceleratasi negli anni Novanta a causa della rottura definitiva del compromesso politico-fiscale sul quale si reggeva lo Stato sociale, avrebbe condotto a uno spostamento delle risorse statali verso il settore della prevenzione dei rischi generati da un degrado sociale non più gestibile attraverso politiche di sostegno e integrazione. In una sorta di schizofrenia penale, strategie del controllo preventive – rinunciando a incidere significativamente sulla genesi dei comportamenti criminali e concentrandosi piuttosto sui loro effetti – e politiche repressive rivolte ai nuovi poveri si sarebbero unite nel promuovere l'espansione di una vera e propria cultura del controllo. Significativo lo slogan che affermava: rinunciamo a combattere la povertà e ci ritroveremo presto a combattere i poveri. Ovvero a criminalizzare la miseria.

L'emergenza relativa alla questione carceraria, infatti, non va considerata in relazione al solo dato quantitativo: l'evoluzione qualitativa della popolazione detenuta risulta altrettanto significativa. Negli anni, la progressiva stretta sull'immigrazione e le politiche sempre più repressive relative al consumo e allo spaccio di sostanze (leggi carcerogene, si avvertiva già due decenni fa), l'aumento della precarietà economica e il depotenziamento delle politiche sociali hanno ridisegnato progressivamente i confini dell'inclusione, non solo di quella contingente ma anche di quella potenziale.

Identikit del detenuto

Gli ultimi dati disponibili sul sito del Ministero possono fornire una prima immagine della composizione sociale dell'attuale popolazione detenuta. Stabile è la sovra-rappresentazione in carcere degli stranieri, con una presenza che da anni si attesta intorno al 30%: al 31 ottobre di quest'anno, 20.099 persone, pari a quasi un terzo del totale della popolazione detenuta (31,6%). Tra chi gode di misure alternative, invece, gli stranieri sono meno del 20%. In generale, si evidenzia un maggior ricorso alle misure cautelari per gli stranieri in attesa di giudizio e un più difficile accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari per quelli in esecuzione di pena. A parità di reato, infatti, per accedere ad affidamento, semilibertà e detenzione domiciliare fondamentali risultano la disponibilità di risorse esterne e di reti sociali.

Tra i detenuti italiani i due terzi (66%) provengono per nascita dalle regioni più povere del Sud Italia: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una differenziazione spiegabile solo in parte attraverso il fenomeno della criminalità organizzata (le condanne per associazione di stampo mafioso ammontano a circa 9 mila casi) e che disegna una mappa della povertà sociale territoriale che tradizionalmente colpisce in misura maggiore il Sud e le Isole. Secondo l'ultimo rapporto Istat, tra i 5,7 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2024, l'incidenza è nettamente maggiore tra le famiglie composte da stranieri (35,2% contro il 6,2% delle famiglie composte da italiani), ma rimane elevata ed è in aumento sia nel Mezzogiorno (10,5% tra le famiglie) sia nelle Isole (13,4% a livello individuale). Il dato dovrebbe essere approfondito attraverso una mappatura dell'accesso alle prestazioni pubbliche o, più in generale, in relazione agli indici riconosciuti di sviluppo umano: aspettativa di vita, scolarizzazione, reddito medio. L'ipotesi di lettura è confermata: alla geografia dello svantaggio sociale e dell'anoressia del welfare corrisponde la bulimia penitenziaria.

Solo una piccola percentuale delle persone detenute, stabilmente inferiore al 5%, pari oggi a 2.777 unità, è composta da donne. La criminalizzazione storicamente contenuta delle donne e la conseguente percentuale limitata tra la popolazione detenuta, inferiore alla stessa media europea, fanno sì che il carcere sia abitato solo da quelle che, per condizioni sociali di particolare degrado o per reiterata recidiva, non presentano secondo i magistrati le condizioni per un'alternativa. Tra queste sono presenti negli istituti attrezzati (negli Istituti a custodia attenuata per madri di Torino,

Milano, Venezia, Cagliari e Lauro o nelle sezioni nido degli Istituti con sezioni femminili) 24 madri con 26 figli al seguito. La relativa serie storica (1993-2024) testimonia una riduzione delle presenze a partire dal 2020, periodo della pandemia, dopo il quale il dato non ha più superato le 30 unità femminili. Ciò nonostante, o forse proprio per il numero contenuto, il fenomeno dei bambini reclusi con le proprie madri continua a interrogare sull'opportuno bilanciamento tra la pena e il superiore interesse del minore.

Tenendo conto che per il 22% dei reclusi lo stato civile non è rilevato, il 36% della popolazione detenuta risulta coniugata o convivente. Il 45% ha figli, e poiché il dato, dichiaratamente, non è sempre rilevato (ma non si sa in che misura), si tratta probabilmente di una sottostima. A partire da questi numeri si aprono considerazioni a cui raramente si dedica attenzione. Le conseguenze della carcerazione non si ripercuotono solo sulle persone detenute, ma anche sulle loro famiglie. Estensione sociale della pena privativa della libertà, l'ombra lunga della prigione investe aspetti economici, psicologici e sociali che coinvolgono congiunti e familiari. La carenza di dati consente solo una stima del numero di coloro la cui vita quotidiana risulta indirettamente influenzata dall'esperienza detentiva. Quel che però è riconosciuto dalle rilevazioni in materia è il peso della variabile di genere (e quindi delle ricadute sui figli) nell'assunzione delle responsabilità derivanti dalla carcerazione di un congiunto: sono loro – madri, compagne, spose, sorelle o figlie – ad assumersi il peso delle responsabilità familiari quando sia uomini sia donne sono detenuti.

Il 30% dei detenuti ha meno di 35 anni, il 70% un'età inferiore ai 50 anni. Tuttavia, la fascia più rappresentata è oggi quella dei cinquantenni (50-59 anni) con 12.092 unità. In generale è possibile affermare che la popolazione detenuta nel nostro paese non è mai stata così vecchia: l'età media è andata progressivamente aumentando (dal 2011 ad oggi la percentuale di detenuti con più di 50 anni è quasi raddoppiata, doppiando oggi la media europea: il 30% contro il 16,5%). Si tratta di una situazione che rischia di rivelarsi fonte di problematiche inedite o di rafforzare quelle già esistenti. In particolare, è prevedibile una più complessa domanda di salute e una particolare difficoltà nell'accesso a misure alternative alla detenzione, per le quali risulta spesso determinante un inserimento

lavorativo. Il maggior isolamento sociale si traduce inoltre nell'estrema difficoltà di immaginare percorsi di reinserimento post-detentivo.

Rispetto al titolo di studio va sottolineato che per più della metà dei reclusi il dato non è rilevato/conosciuto. Eppure, qualsiasi percorso di osservazione e di trattamento non potrebbe che trarre vantaggio dalla conoscenza di questo dato. Tra le restanti 30.563 persone per cui il dato è rilevato, 751 risultano dichiaratamente analfabete e 463 prive di alcun titolo. Delle restanti, il 15% possiede la sola licenza elementare, il 61% un diploma di scuola media inferiore. Il 21% ha maturato un diploma professionale o superiore e solo il 2% ha una laurea. Rapportata alla media del dato nazionale (non è detto, ma dato l'elevata percentuale di persone per cui il dato non è raccolto si presume che il titolo di studio sia più facilmente rilevabile e quindi rilevato per la popolazione autoctona), la distribuzione per titolo di studio restituisce l'immagine di una popolazione difficilmente competitiva nel mercato del lavoro e povera di cultura oltre che di risorse economiche. In compenso, la richiesta di accesso ai percorsi di istruzione in carcere è significativa: dall'alfabetizzazione all'italiano (molto frequentata dagli stranieri), alle scuole medie e alla licenza superiore. Nell'anno scolastico 2024/25 i corsi sono stati frequentati dal 30% delle persone detenute.

Variabili giudiziarie

Gli altri dati disponibili sulla popolazione detenuta riguardano le variabili giudiziarie, rilevate con cadenza semestrale. In merito alla tipologia di reato, stante il fatto che un soggetto può essere accusato e condannato per reati diversi, a giugno di quest'anno risultavano 35.861 condanne per reati contro il patrimonio, 27.975 per reati contro la persona e 21.490 per violazione della legge sulle droghe; 11.708 erano le condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Detto altrimenti, e da molti anni ormai, un terzo della popolazione che affolla le nostre carceri è condannata per violazione delle leggi sulla droga; è facile presumere che buona parte di queste persone sia a sua volta dipendente da sostanze, anche se si tratta ancora di una stima, stanti la discrezionalità nella rilevazione dello stato di tossicodipendenza e una vasta area di stranieri senza alcun contatto precedente al carcere con i servizi territoriali.

I dati relativi alla distribuzione per stato giuridico (in attesa di primo giudizio, appellanti e condannati definitivi) rivelano che i condannati definitivi sono 47.497, pari al 74,8% del totale. Una percentuale che è andata aumentando negli anni rispetto a quando l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio nelle carceri italiane era stato oggetto di ulteriore condanna da parte degli organismi europei. Tra i detenuti definitivi è possibile verificare, alla data del 30 giugno, la durata della pena inflitta e di quella residua. In relazione alla pena da scontare, considerando che al 30 giugno i condannati definitivi erano 47.302, circa il 20% risultava scontare una pena inferiore ai tre anni e ben il 43% una condanna a una pena inferiore ai cinque anni. Il dato evidenzia come una buona parte delle persone che abitano le nostre carceri siano accusate di reati non efferati, per lo più di tipo patrimoniale o legati alle leggi sulla droga. In particolare, per quanto riguarda gli stranieri, i dati confermano condanne riferibili mediamente a crimini minori rispetto alla popolazione italiana.

Più concretamente, in merito al possibile accesso a misure alternative e di comunità, considerando congiuntamente pene inflitte e pene residue, più del 50% dei condannati definitivi sta scontando oggi una pena o un residuo pena inferiore ai tre anni. La percentuale tra gli stranieri si alza addirittura al 62%. Si tratta, in termini di legge, di persone che potrebbero avere accesso a misure alternative alla detenzione e che, se avviate verso un'esecuzione penale esterna, sfollerebbero significativamente il carcere riportandolo ben al di sotto della capienza regolamentare. Di più, si tratta di persone che – comunque – nel giro di tre anni usciranno e torneranno sul territorio, con alle spalle un trascorso detentivo in condizione di estremo sovraffollamento, carenza di risorse trattamentali e nessun accompagnamento all'esterno. Tanto si insiste sul carcere e, retoricamente, sulla certezza della pena, quanto si fa silenzio sul difficile percorso del reinserimento. Sulla soglia del carcere, con un sacco contenente i pochi beni, nessun supporto economico né psicologico, il detenuto in uscita dal circuito penale non può che sperare di affidarsi alla famiglia, a qualche relazione maturata con il volontariato e alle proprie forze.

Alcune serie storiche (1991-2024) integrano i dati a oggi mancanti per l'anno in corso e restituiscono una visione di tendenza sull'accesso alle cosiddette attività trattamentali. Nel complesso, tutti i riscontri empirici

confermano la drammatica carenza di risorse per il trattamento, in termini di spazi, opportunità e personale dedicato. Fermo restando che la totalità delle attività trattamentali in carcere è condotta da soggetti esterni (datori di lavoro, insegnanti, formatori, agenti di culto, volontari) che i funzionari giuridico pedagogici (educatori) si limitano nel migliore dei casi a coordinare, i dati relativi all'accesso alle risorse del cosiddetto trattamento sono deludenti. Le percentuali contenute di accesso alla formazione e al lavoro riescono a mala pena a tenere il passo con il continuo aumento della popolazione penitenziaria. I numeri restano bassi, disegnando un'ampia area di detenzione – tendenzialmente quella più marginale – a cui è preclusa ogni risorsa.

La serie storica sull'accesso ai corsi professionali evidenzia come essi continuino a coinvolgere una parte irrisoria della popolazione detenuta che anche nei momenti migliori non ha mai superato l'8%. Anche la percentuale dei cosiddetti lavoratori dimostra un andamento piuttosto stabile nel tempo: negli ultimi cinque anni il lavoro, dichiaratamente considerato il perno del trattamento, coinvolge complessivamente circa un detenuto su tre. Va inoltre considerato che nell'85% dei casi si tratta di lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, impegnati in attività domestiche, di manutenzione e riproduzione interna (distribuzione del vitto, pulizia dei corridoi, riparazioni), difficilmente qualificabili come trattamentali. Solo il 15% dei lavoratori riesce ad avere accesso a un lavoro alle dipendenze di esterni, più spesso cooperative e in qualche caso imprese. Ciò significa quindi che sono poco più di 3 mila i detenuti che hanno accesso a un'attività minimamente professionalizzante e, forse, spendibile sul mercato del lavoro: meno del 5% della popolazione detenuta. Di recente istituzione presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), un Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale avrebbe la finalità di promuovere e favorire la cooperazione interistituzionale per garantire un maggior accesso a formazione e lavoro. A distanza di due anni e mezzo dalla sua istituzione (giugno 2023) non sono consultabili dati in merito a una maggior occupabilità delle persone detenute.

Non si cada nella tentazione di sommare tra loro le percentuali di persone detenute che, in una statistica nazionale, hanno accesso alle attività, alla formazione o al lavoro. In ragione della composizione sociale della

popolazione detenuta, coloro che accedono alle diverse risorse trattamentali risultano essere molto spesso le stesse persone: coloro che, oltre a rispondere a determinati requisiti comportamentali, hanno un minimo di competenze comunicative e relazionali. Le percentuali tendono a sovrapporsi, lasciando – nelle situazioni migliori e volendo essere ottimisti – almeno la metà della popolazione detenuta a trascorrere il tempo in sezione sprovvista di qualsiasi opportunità.

Di psicofarmaci, suicidi e pochi investimenti

In conclusione, non si può tacere il dato sul verificarsi di eventi critici all'interno dei penitenziari. La distribuzione di psicofarmaci (sedativi, ipnoinducenti, antidepressivi) risulta estremamente diffusa. I dati relativi alla percentuale di reclusi che vi fanno ricorso non sono disponibili a livello ufficiale, ma delle parziali stime – possibili solo a partire dalle rilevazioni dell'Osservatorio dell'Associazione Antigone, dalle ricostruzioni di Ristretti Orizzonti o dagli approfondimenti pubblicati da alcuni garanti regionali – riferiscono di un'assunzione regolare di psicofarmaci per una quota di detenuti, per lo più inattiva e senza speranza, che supera abbondantemente la metà della popolazione penitenziaria.

Il dato sui suicidi in carcere suggella la descrizione del degrado. Al momento in cui scriviamo, nel 2025 si sono tolti ufficialmente la vita più di 70 detenuti. Pur considerando che le motivazioni che spingono al suicidio rimangono imperscrutabili e che la popolazione detenuta soffre spesso di trascorsi di precarietà e condizioni di vulnerabilità particolari, un rapporto annuale di 13,5 suicidi per 10 mila presenze medie (2024) moltiplica per 24 volte il tasso medio di mortalità per suicidio in Italia. Un triste record a livello europeo per un paese che si colloca ben al di sotto della media per numero di suicidi tra la sua popolazione.

Un'analisi delle previsioni di spesa del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria fa presagire che le cose non andranno migliorando. Stante l'aumento del numero dei detenuti, gli stanziamenti per il 2025 non copriranno neanche le spese pregresse. Nel raffronto 2017-2025, il considerevole aumento della destinazione di spesa è relativo alla gestione e l'assistenza del personale (cresciuto di oltre 15 volte),

all'edilizia penitenziaria (oltre tre volte) e alle spese per il personale amministrativo e i magistrati (una crescita di oltre il 50%). La gestione e la riproduzione del sistema penitenziario risultano sempre più costose, ma ad accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento, è riservata solo una minima parte della destinazione finanziaria (tra l'8 e il 9,5% del totale). Correlata al progressivo e costante aumento della popolazione detenuta, l'apparente tendenza a una crescita della spesa dedicata si rivela meno che proporzionale, con una destinazione pro capite del 15% in meno tra l'anno 2020 e l'anno 2024.

Il carcere, peraltro, è solo una delle istituzioni che si collocano all'ambiguo confine tra disciplina e trattamento a cui sono ormai affidati il contenimento e la gestione delle marginalità sociali. Come testimoniano le biografie delle persone detenute, i percorsi che portano alla detenzione incontrano spesso, prima o dopo il carcere, centri di detenzione per migranti, strutture psichiatriche, comunità contenitive per dipendenti da sostanze. Il continuum e l'estendersi dei percorsi dell'emarginazione riflettono drammaticamente lo statuto di una società escludente, condannata ad affidarsi a paradigmi sempre più securitari: non c'è alternativa, infatti, ove non si intendano recuperare strategie e risorse finalizzate alla realizzazione di politiche di inclusione sociale e di estensione dei diritti.

¹ Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link: bit.ly/4iC06us.

RECLUSI

IL CARCERE NEL RACCONTO DI TRE EX DETENUTI

Dalla condivisione forzata di spazi angusti e fatiscenti alle possibilità – poche e per pochi – di studio e lavoro, passando per l'uso diffuso di tranquillanti e psicofarmaci: tre ex detenuti raccontano la vita dentro il carcere. E le difficoltà – a volte insormontabili – che si incontrano una volta usciti. Perché in carcere entri solo ed esci solo.

MARIANNA GATTA
FILIPPO ZINGONE

Un altro pianeta

«Entrare in carcere è un'esperienza paragonabile all'arrivo su un altro pianeta». Così racconta Andrea Noia, 56 anni, condannato per reati legati alla dipendenza da sostanze a cinque anni, di cui tre passati tra il carcere di Pavia e Bollate a Milano e altri due scontati in misure alternative. Viene dalla consulenza manageriale e oggi lavora in una società immobiliare. «L'ingresso è un'esperienza assolutamente traumatica. C'è chi lo mette in conto, io invece, non l'avevo fatto. E come me moltissime altre persone». Entrare in carcere significa affrontare qualcosa che va oltre la perdita della libertà, «che già di per sé è inconcepibile», spiega. «Sono entrato in pieno periodo Covid e questo ha amplificato ogni difficoltà. Si veniva collocati subito in isolamento totale per molti giorni. A volte non passava assolutamente nessuno. Non entravano nemmeno gli psicologi che, in condizioni normali, almeno un controllo lo effettuano, per verificare che tu non stia pensando a gesti estremi».

Se generalmente i detenuti e le detenute passano un periodo di transizione in isolamento, in attesa di essere collocati nelle celle, lo stesso non vale per chi è tossicodipendente o sieropositivo. È il caso di Francesca (nome di fantasia), condannata a due anni e otto mesi per un crimine violento derivante da un problema di abuso di sostanze. Oggi lavora per l'ong Un Ponte Per seguendo diversi progetti in carcere, tra cui laboratori culturali rivolti a persone di lingua araba. Tra i 18 e i 22 anni, prima dell'arresto, ha vissuto in strada a Roma. «A volte riuscivo a permettermi una stanza in affitto per brevi periodi, ma spesso finivo di nuovo in strada: sotto i ponti o in posti di fortuna, anche occupazioni». In quegli anni Francesca ha avuto due ricoveri psichiatrici ed è anche andata in una comunità terapeutica, dove è stata inserita in programmi per doppia diagnosi, ossia in programmi per chi soffre di un disturbo psichiatrico e ha anche una dipendenza da sostanze. «In questi percorsi – racconta – si concentrano persone con problematiche molto pesanti. Tu hai già i tuoi problemi e ti ritrovi tra chi sta anche peggio. È difficile, soprattutto per me che ero giovane rispetto alla media». Dalla comunità è poi fuggita con un uomo molto più grande di lei. «Siamo andati a vivere per un periodo a Lucca e, dopo una serie di “scorribande”, mi hanno presa, arrestata e condannata a due anni e otto mesi». Aveva già diversi precedenti, tra cui una condanna sospesa per detenzione e spaccio di stupefacenti e un procedimento aperto per furto. «Questa nuova condanna non riguardava un episodio leggero: ho fatto del male a una persona». La prima parte della pena l'ha scontata a Pisa, nel carcere Don Bosco. «Per prassi, chi è tossicodipendente e/o ha patologie simili alla mia [sieropositività] viene portato subito in infermeria. L'infermeria, a seconda del carcere, può essere un posto relativamente tranquillo oppure un luogo infernale. A Pisa, per come lo ricordo, era tutto sommato gestibile».

Non racconta lo stesso dell'ingresso alla sezione femminile del carcere di Rebibbia, a Roma, dove è stata reclusa per un anno e sei mesi per un altro reato, commesso dopo essere scappata dalla comunità di recupero in cui stava scontando gli ultimi mesi della prima condanna. Nel carcere romano, a causa di un precedente tentato suicidio, ha trascorso 15 giorni in isolamento a vista nella sezione infermeria. «È qualcosa di terrificante. Ti mettono in una cella completamente liscia: un letto di ferro, nessuna coperta, nessun lenzuolo, a volte nemmeno il cuscino o comunque senza federe, senza lacci, senza scarpe, senza accendino. Una guardia davanti

alla porta 24 ore su 24: lo spioncino è sempre aperto e c'è chi ti osserva continuamente».

Nonostante la condizione particolare di Francesca possa far pensare a un trattamento d'eccezione, la privacy in carcere è praticamente inesistente. «Quando entri scopri che l'intimità non esiste in nessun momento», racconta Federico Mollo, 50 anni. «È una cosa paradossale: da un lato sei sempre chiuso, isolato; dall'altro non puoi mai stare “per i cazzi tuoi”». Federico ha scontato nove anni per un fatto di sangue, la condanna era di dieci, ma l'ultimo anno l'ha trascorso ai domiciliari. «Era metà novembre quando una mia amica d'infanzia mi chiamò a mezzanotte: stava subendo percosse e atti violenti dal compagno e mi chiedeva aiuto. Andai. Lui tentò di colpirmi con un coltello e, in quello scontro, morì lui». Venne condannato in primo grado a 13 anni e otto mesi, poi in appello la pena fu ridotta a 10 anni e 2 mesi. Come per Andrea e Francesca, anche per Federico l'entrata a Regina Coeli è stata un'esperienza alienante: «Il buio totale. Non capivo se fosse giorno o notte. È stato scioccante». Una volta dentro, vieni trattato come un pacco, spostato da una parte all'altra senza capire cosa accade. «Ti fanno una visita medica superficiale, ti spogliano completamente, devi lasciare tutto ciò che hai, qualsiasi cosa. Ti fanno fare anche i piegamenti sulle ginocchia, per controllare che tu non abbia nascosto niente nei pertugi più intimi: è una cosa umiliante», racconta ancora. Un iter che si conclude in cella: «Ti danno le lenzuola, la coperta, il cuscino, la ciotola, le posate. E fine. *Adios*, come dico sempre. Chiudono la porta e sei dentro».

La vita dentro

Quando entri in cella per la prima volta, c'è un vero e proprio obbligo di ospitalità da parte di chi ti accoglie, racconta Andrea. «Il primo gesto è offrirti un caffè: la base dell'intera socialità carceraria. Qualsiasi persona entri nella tua cella per salutarti, devi offrirglielo. Prendevo sempre il decaffeinato, perché altrimenti sarei morto dopo una settimana». Dopo il caffè arriva un altro rito: quello della branda. «Ti insegnano una tecnica per chiudere le lenzuola con nodi particolari, in modo da avere un letto tesissimo, sul quale potresti far rimbalzare una moneta». Poi vengono le regole, le curiosità su chi sei e soprattutto su perché sei dentro. «Tutti

giudicano tutti, pur essendo tutti lì per qualcosa», sottolinea ancora. «Il carcere è un luogo profondamente gerarchico: le gerarchie dipendono anche dagli anni già trascorsi all'interno: come in un'azienda, chi è lì da più tempo acquisisce una sorta di "grado"». Ma la condivisione di uno spazio ristretto 24 ore su 24 crea anche vicinanza: «Esiste una solidarietà forte, soprattutto su temi pratici come la povertà. In carcere il povero non resta mai senza mangiare».

In socialità con gli altri detenuti ci sono regole non scritte alle quali devi sottostare per la pacifica convivenza. «È sempre un rapporto interpersonale: che sia con una guardia, un magistrato o un altro detenuto, sempre persone sono», spiega Federico. «Come diceva Mandela: il carcere è uno specchio, rispecchia la società». E, come nella società, esiste una dimensione sociale visibile – chi gioca a carte, chi passa il tempo insieme – e una più sotterranea, legata ad appartenenze etniche e culturali. «Gruppi che si riconoscono tra loro, che si proteggono o si osteggiano, e tu devi capire queste dinamiche per poterti orientare», spiega Andrea. Anche nel rapporto con le guardie carcerarie insorgono dinamiche di pregiudizio, racconta Francesca. «Con le italiane erano più pazienti, con le straniere molto meno: dava fastidio se non capivano subito o se rispondevano lentamente. C'era un'insofferenza evidente. Come italiana di 24 anni, ero trattata con più tolleranza rispetto a una ragazza rom della mia stessa età». Una volta Francesca ha assistito a una scena di violenza, dettata da quel pregiudizio: «Una detenuta con gravi problemi psichiatrici, romena mi pare, è stata presa dagli agenti, che si sono messi i guanti neri. È stata portata nella celletta e picchiata, l'ho visto coi miei occhi, affacciandomi dal ballatoio. È stato uno shock». Con le guardie, in prevalenza, il rapporto era di conflitto. «Poche erano realmente umane. La maggior parte si limitava ad aprire e chiudere porte, senza empatia».

Per Andrea gli agenti di penitenziaria però «sono le persone che meglio conoscono la realtà della sezione, anche più dell'area educativa. Educatori ed educatrici sono distanti non solo fisicamente, ma anche a livello di interesse». Anche per Francesca la relazione con gli educatori è stata complessa, mentre quella con i volontari, le associazioni e gli ecclesiastici ha rappresentato, in alcuni casi, una rete di sostegno. Grazie alla partecipazione assidua a corsi di scrittura creativa e concorsi di poesia, negli ultimi mesi prima della scarcerazione Francesca è riuscita anche a ottenere un computer (ovviamente senza connessione internet) per

digitalizzare i suoi scritti. Anche Federico ha scritto molto, tanto da pubblicare due libri tra racconti e poesie: *Sentimento prigioniero* e *Mondo parallelo – Il paese senza cielo*, editi dalla Compagnia editoriale Aliberti. «Facevo corsi: scrittura creativa, giornalismo... tutto quello che era possibile. Mi sono anche diplomato in carcere. Non capisco come una persona possa passare dieci, quindici ore a dormire o a non fare niente, la mente va impegnata. Anzi, dovrebbero esserci molte più attività. Sono centellinate ed è difficile accedervi», racconta. Dopo la consegna della domanda è il personale amministrativo a decidere chi accede ai corsi, non tutti però possono partecipare. «Dipende da vari requisiti, prima di tutto la buona condotta. Tuttavia, per fare un esempio, avevo una compagna di cella molto più tranquilla di me, però il fatto che avesse quarant'anni, non fosse italiana e avesse diversi richiami passati, faceva sì che venisse trattata come una per cui non c'è speranza», racconta Francesca. «Il sabato e la domenica è tutto chiuso: niente attività», sottolinea Federico. «Non solo, ma sotto le feste, dal 23 dicembre al 10 gennaio, non c'è nulla. E nemmeno sei sicuro che il 10 riparta tutto». L'assenza di personale educativo e amministrativo adeguato crea un altro ostacolo al funzionamento delle attività nelle carceri: «Le educatrici hanno carichi enormi, anche 100 persone ciascuna; è impossibile che riescano a seguire tutti adeguatamente», dice Andrea. A livello amministrativo Federico sottolinea come i passaggi per ricevere l'autorizzazione alle attività siano lenti e, con 1.200 persone, senza personale sufficiente, i tempi si allungano enormemente. Inoltre, spiega, gli spazi sono limitati, «un'aula non può avere più di quindici banchi».

Sovraffollamento e psicofarmaci

Esiste un ulteriore nodo, infatti, quello strutturale: le condizioni dei penitenziari fanno acqua da tutte le parti. «Le mura, le strutture, cadono a pezzi. Non c'è acqua calda e tutto è fatiscente», racconta ancora Federico, che, dopo Regina Coeli, è stato detenuto prima nel carcere di Velletri, poi a Rebibbia. Qui, nella sezione femminile del penitenziario romano, Francesca, ricorda che la situazione era pessima. «Si scatenavano spesso proteste, come le "battiture" o lo sciopero del carrello, soprattutto per motivi legati alla gestione della struttura. Abbiamo avuto le docce fuori

uso per otto mesi. In ogni sezione c'erano tre o quattro docce per sessanta persone». Non solo, ma racconta del cibo scaduto come una cosa «non rara», a dimostrazione delle condizioni spesso pericolose e insalubri. Federico ha più volte pensato che molti problemi sarebbero facilmente risolvibili. «Mentre vivi lì dentro, ti rendi conto che le cose si potrebbero aggiustare, dovrebbe essere sempre possibile farlo. Sei tu che mi tieni lì, sei tu che hai la responsabilità della mia vita. Non è una gentilezza: è un dovere». In casi estremi l'incuria strutturale degli istituti penitenziari ha portato a episodi drammatici. «Una notte una persona della sezione ha avuto un infarto», ricorda Andrea, «i compagni di cella hanno tentato disperatamente di soccorrerlo e tutta la sezione ha cercato di attirare l'attenzione degli agenti. Ma i citofoni delle celle erano rotti, come spesso accade. Abbiamo urlato, sbattuto pentole, fatto rumore per un'ora, nessuno è venuto. È un aspetto terrificante della vita carceraria: l'impossibilità di intervenire, di chiamare soccorso». In carcere si convive con la morte. «Ho conosciuto persone che si sono suicidate. Nella vita normale, alla nostra età, la morte riguarda genitori, parenti anziani, nonni. In galera invece ti trovi di fronte alla morte di persone della tua età o più giovani, persone che hai visto fino al giorno prima».

Oggi, con il sovraffollamento delle carceri che ha toccato il 135% – più di 63 mila persone detenute a fronte di circa 46 mila posti effettivamente disponibili – le strutture, già decadenti, sono sempre più piene. «Celle che dovrebbero essere per due persone, ne ospitano tre. La terza branda viene aggiunta sopra le altre», dice Federico. «Io stavo nel letto in alto e, se mi sedevo, sbattevo la testa sul soffitto. Come i polli in batteria: anzi, probabilmente loro hanno più spazio di noi. È disumano». Anche il femminile ha lo stesso problema. «Spesso eravamo in cinque in una cella che da protocollo dovrebbe ospitare quattro persone, forse addirittura tre. La cella più numerosa in cui sono stata era a Pisa: un "cellone" con nove persone. Ve lo potete immaginare?», racconta Francesca, che ricorda quando nel 2014 l'Italia fu richiamata a Strasburgo per le condizioni delle carceri. «In quel periodo ci fecero smontare di corsa il quinto letto, per portarlo a mano al piano terra. Sembrava che se non l'avessimo fatto il carcere sarebbe stato costretto a pagare una specie di sanzione».

Quando poi i detenuti aumentano e il personale penitenziario diminuisce, rimangono pochi modi per gestire la situazione: uno di questi è l'uso degli psicofarmaci. Di fronte alla privazione di libertà, al disagio psichico e alle

dipendenze, la risposta è spesso il ricorso a terapie farmacologiche. «Gli psicofarmaci in carcere sono usati su larga scala, e per due motivi: da una parte interessano all'amministrazione perché servono a mantenere le persone tranquille, dall'altra sono le detenute stesse a richiederli, perché molte vivono difficoltà enormi e non sanno come affrontare quella realtà. È un cane che si morde la coda», spiega Francesca. «Se ci fossero alternative per alleviare lo stress, non tutte ricorrerebbero ai farmaci, ma dentro, gli strumenti sono pochi e spesso inefficaci». Anche secondo Andrea il tema dei disturbi psichici è centrale. «Alcune persone, soprattutto se devono scontare pene lunghe, desiderano letteralmente dormire per i primi anni. Se uno sa che deve fare cinque o sei anni dentro, può pensare: "I primi due li passo dormendo". E questo comportamento viene, di fatto, tollerato, perché un detenuto che dorme è più gestibile. Anche i medici, spesso, non sapendo come gestire situazioni molto complesse e non avendo tempo o strumenti, finiscono per pensare: "Lo faccio dormire, così me lo tolgo"». È una scorciatoia, ma una scorciatoia che diventa sistemica. «È un abuso», sostiene Federico. «Se sei agitato ci sono le gocce di Tranquirit. Metti la mano fuori dal cancello, passa il carrello e prendi le gocce, tutti i giorni, tre volte al giorno. Solo che poi sei sempre più arrabbiato e finisci per trovare pace solo nelle gocce».

Francesca, che ha un passato di tossicodipendenza, racconta anche della droga che entrava tramite i colloqui e che, come i farmaci, veniva usata per evadere mentalmente: «Ci sono delle sfumature da considerare. Per esempio, a Pisa c'era un'infermiera che a volte ci regalava le medicine o ci aumentava le dosi. Era bravissima, davvero: non lo faceva con cattiveria o per superficialità, e ancora oggi faccio fatica a giudicare se questo suo comportamento fosse giusto o sbagliato. Per noi, quando stavamo male, era una salvezza». Le visite psichiatriche, racconta, sono spesso una formalità: «Un colloquio brevissimo in cui ti chiedono qual è il problema e segnano una terapia standard. Quando però stai male sul serio, non hai nessuno». Non si dovrebbe infatti trattare il disagio psichico solo con i farmaci, ma bisognerebbe affiancare un percorso psicologico. «Se imbottisci una persona di medicinali senza un accompagnamento, produci anche un altro effetto collaterale importante», sostiene Andrea. «Molti detenuti, in particolare quelli stranieri, soffrono il cosiddetto "crash" da sospensione: in carcere assumono quotidianamente un certo quantitativo

di farmaci che, una volta fuori, non riescono a procurarsi. A quel punto li cercheranno altrove, con il rischio di ricadere nell'illegalità».

Il mondo fuori

Come l'entrata, anche l'uscita è un momento delicato. «C'è un detto molto diffuso, ripetuto dai detenuti più anziani: in carcere entri solo ed esci solo». Ed è un'affermazione che per Andrea Noia trova conferma: da fuori si pensa che, una volta usciti, tutto sia risolto, «in realtà è lì che inizia la parte più difficile». Una solitudine che accompagna Andrea, Francesca e Federico per tutto il periodo di detenzione e che resta anche dopo. Gli anni in carcere non ti danno gli strumenti per capire e capirsi, per continuare a vivere una volta tornati sul pianeta Terra. «Mi metti in un posto in cui interrompi qualsiasi prospettiva, non hai la possibilità di pensare a dove andrai a vivere fra un anno o cercare un lavoro nel frattempo. Quando esci, se c'è qualcuno bene, sennò sei buttato in strada», racconta Francesca. E anche quando qualcuno ti aspetta, il carcere spesso non ti permette di mantenere i legami con il mondo fuori. Come racconta Federico: «La privazione della libertà è una privazione sia per chi sta dentro sia per chi sta fuori: un amore non può durare tanti anni in queste condizioni». I regolamenti non aiutano. «Ancora stiamo con dieci minuti di telefonata a settimana, nel 2025: è assurdo. Dieci minuti usabili tutti in una volta, non puoi dividerli. Non c'è il tempo per dirsi nulla. Non c'è qualcuno che cambia queste regole?», si chiede Federico. Per Andrea, «se hai una famiglia, una compagna, delle persone che rimangono fuori, la separazione forzata è devastante e genera un carico emotivo enorme».

La privazione della libertà non fa che prolungare l'isolamento, rafforzarlo. Una volta fuori dalle mura, la distanza dal mondo rimane, anzi cresce. Sei lontano, sconnesso, giudicato anche dopo aver pagato, diventi un fantasma. Andrea lo dice chiaramente: «Io, che sono uscito da quasi due anni, ho ancora la sensazione di dovermi riabituarci alla vita. Appena esci, senti gli sguardi addosso: hai l'impressione che tutti ti osservino, si chiedano dove stai andando, che cosa stai facendo». Ci sono poi aspetti fisici molto concreti, legati allo spazio ristretto vissuto dentro, una volta fuori gli spazi aperti diventano disorientanti. «La percezione di tutto ciò che ti circonda è alterata, come se i volumi e le distanze fossero

sproporzionati. Devi reimparare a camminare e a collocarti nello spazio, a sentire di nuovo il mondo come abitabile. Ti dicono: “Sei libero, puoi fare quello che vuoi”, sì, tecnicamente puoi fare tutto, ma non ci riesci». Ricominciando a muoversi, Andrea ha iniziato ad avere attacchi di panico: «Non si è più abituati alla vita normale: si entra in una modalità diversa che richiede un vero processo di riadattamento. L’ho sempre paragonato all’idea di andare su Marte: un ambiente completamente differente che ti cambia la percezione».

Il reinserimento porta altri problemi. Diventa centrale trovare un lavoro, una casa. In Italia però le professioni regolamentate sono precluse dopo la condanna. «Sono ingegnere, ma non posso più esercitare, nonostante il mio reato non avesse nulla a che fare con il mio lavoro. È folle», dice Andrea. Lo stesso vale per decine di istituti di formazione professionale in carcere, «molti studiano e poi scoprono che non potranno mai iscriversi all’albo. L’articolo 3 della Costituzione dice che tutte le persone sono uguali e che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione, ma come fai a reinserire una persona se gli metti ostacoli appena esce?».

Con l’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario (legge 354 del 26 luglio 1975) lo Stato permette di lavorare fuori o in semilibertà durante gli anni di pena, ma il problema arriva quando il conto è pagato. «Succede che vai a presentare un curriculum e c’è lo stigma», dice Federico. «Per fare il parlamentare non serve la fedina penale pulita, però io non posso fare il bidello a scuola». E lui si considera fortunato: una volta fuori ha ritrovato madre e figlio e oggi gestisce la sicurezza nelle sedi di una grande concessionaria. Ma molti non hanno questa fortuna: «Ho visto un conoscente che stava dentro con me: dorme in una roulotte davanti al Verano». Se non hai nulla, cosa fai? «Quando esci, o muori o ti rimetti a delinquere... e torni dentro. È ovvio», racconta. Molti finiscono per preferire la cella alla strada: «Abbiamo vissuto situazioni di persone che urlavano quando arrivava il fine pena perché non volevano uscire», dice Francesca. «Si buttavano per terra a piangere: “Non voglio uscire!”, perché magari erano state dentro anni e pensano: “Esco e dove cazzo vado?”». In altri paesi europei la situazione è diversa, spiega Andrea: «In Spagna esistono comunità regionali di transizione per ex detenuti: costano meno e funzionano meglio del carcere».

Il reinserimento è uno dei temi trattati dalla sezione italiana del Global Freedom Scholars Network (Gfsn), di cui fanno parte sia Andrea sia Francesca: una rete internazionale che promuove formazione e sostegno post-carcerario.

L'articolo 27 stabilisce che «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato». Ma il carcere rieduca? «Come si può rieducare una persona in quelle condizioni? L'ordinamento penitenziario è del 1975, siamo nel 2025, vogliamo metterci mano?», chiede Federico. «La pena non deve essere una punizione fine a se stessa. Ti deve dare gli strumenti per capire l'errore. Sennò che scopo ha? Solo quello di chiudermi? Una volta un ispettore mi disse: “Se poi tutti diventano bravi, ‘ste persone che lavorano qui dentro che farebbero?”». Insomma: meglio che tu torni dentro, così c'è lavoro. Sulla funzione rieducativa del carcere, Francesca è netta: «Per la maggior parte delle persone, la risposta è no: il carcere non risolve nessun problema». Anzi, a volte li crea: «C'era una ragazza con cui avevo stretto amicizia: aveva 18 anni quando è entrata e si faceva solo canne». Poco dopo ha iniziato ad assumere Suboxone: il primo passo sulla strada verso l'eroina.

«Il problema è strutturale», spiega Francesca. «La maggioranza delle mie compagne era dentro per reati legati alla povertà o per sopravvivere nelle periferie attraverso lo spaccio. Persone ricche lì dentro non ce ne sono». L'unico effetto che ha avuto il carcere, dice Francesca, è che «ha reso manifeste le relazioni strutturali marce del mondo in cui viviamo, mi ha fatto sbattere contro la realtà». Una realtà in cui disagio, marginalità e dipendenze dovrebbero essere affrontati fuori dal carcere, prima che diventino reati e vite interrotte. «Se nelle periferie non puoi uscire perché per dieci euro di cocaina o eroina succede di tutto, allora il problema parte da lì», sostiene Federico. «È un appiattimento totale, ma non dipende dal carcere: è la società fuori». Ciò non toglie che «se sbagli devi pagare», dice Federico. «Non con la vita però». Per lui la privazione della libertà è una tortura: «Non poter fare, non poter essere, non poter vivere ciò che per gli altri è normale... è tosta, molto tosta. E con le strutture che abbiamo, ancora di più». Anche Andrea la pensa così: «Ci sono casi in cui il contenimento è necessario. Detto ciò, sostengo sempre che la detenzione, così com'è oggi, è solo violenza».

NON SOLO DETENUTI: LA CONDIZIONE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

La sofferenza che attraversa i luoghi totalizzanti di privazione della libertà annienta chi la subisce e, al tempo stesso, corrompe chi ne gestisce la somministrazione. Il carcere è un triste esempio di come avviene questo processo osmotico. Sovraffollamento, emergenza permanente e ritorno a un modello custodiale esasperano le relazioni quotidiane tra polizia penitenziaria e detenuti, trasformando il lavoro in carcere in un terreno ad alto rischio di conflitto e violenza.

ANTONELLO AZZARÀ

Al di là della sottile linea blu

Quella della “sottile linea blu” (*thin blue line*) che separa l’ordine dal caos è una delle metafore più utilizzate per indicare la funzione svolta dalla polizia all’interno della società. Guidata dall’ideologia della difesa sociale che sorregge l’intero diritto penale, la polizia separa e protegge gli individui meritevoli di tutela da coloro che rappresentano una minaccia. Essa pone una linea di demarcazione simbolica in tutti gli spazi sociali che attraversa: dalle frontiere alle strade, fino al carcere. Quando la sottile linea blu opera in maniera discriminatoria, traccia una distinzione al pari di quei muri che ora si mostrano nella loro fisicità (come quelli di frontiera), ora risultano invisibili e simbolici.

Nella dinamica delle relazioni interpersonali, è di fondamentale importanza la categorizzazione in idealtipi astratti delle soggettività con cui la polizia entra in contatto: in qualità di operatore della sicurezza, l’agente di polizia è tenuto ad agire nell’immediatezza per far fronte a una

situazione di pericolo. In questi casi si affida a ciò che gli è già noto per affrontare ciò che gli è ignoto, spesso tralasciando gli elementi di differenziazione rispetto alle esperienze pregresse. Una situazione in cui l'insinuarsi di pregiudizi e stereotipi è molto facile.

All'interno del carcere, le pratiche di stigmatizzazione derivanti dai processi di criminalizzazione primaria (a livello legislativo) e secondaria (attuata dalle agenzie di controllo penale: polizia, magistratura, personale amministrativo della giustizia) si sono già concretizzate in una condanna che ha portato all'esecuzione di una pena detentiva. Questo etichettamento, dunque, avviene a monte e la polizia penitenziaria, nella sua veste di primo interlocutore e sorvegliante dei detenuti, ne prende atto e agisce di conseguenza.

Lo stretto contatto con i detenuti determina l'intensificazione delle interazioni in una convivenza forzata. Le relazioni che intercorrono quotidianamente tra agenti e detenuti sono state qualificate da Alison Lieblich, una delle maggiori studiose a livello mondiale della polizia penitenziaria, come «il cuore del lavoro in carcere» ¹. È la qualità di questo rapporto a scandire i ritmi e la sostanza della vita che scorre nella prigione, a determinare la qualità del clima al suo interno. Questo genere di relazione può essere pacifico, dialogicamente costruttivo, conforme alle aspettative degli attori coinvolti, oppure conflittuale e imprevedibile. Si può avere un'idea della sua centralità se si pensa che all'interno del carcere i detenuti hanno costantemente bisogno, specie nei circuiti penitenziari più rigidi, di interpellare gli agenti per soddisfare anche le più basilari esigenze vitali: telefonare a un familiare, recarsi da una sezione a un'altra per svolgere il proprio lavoro, farsi una doccia quando queste sono poste fuori dalle celle. Ogni richiesta da parte dei detenuti, ogni loro azione e ogni loro lamentela è sottoposta al vaglio interpretativo dello staff penitenziario.

Nella quotidianità del carcere, gli agenti sono il primo punto di contatto dei detenuti con l'amministrazione penitenziaria. Essi ne rappresentano l'immagine, gli occhi e le orecchie. La qualità di questo rapporto incide sul grado di benessere tanto degli agenti quanto dei detenuti. Non di meno, esso influisce sulla sicurezza dell'istituto di pena ed è considerato il veicolo principale per portare a compimento la finalità rieducativa. Il carcere è per sua natura un luogo di somministrazione della sofferenza. Ma per le condizioni estreme in cui versa, con un sovraffollamento che ha

ormai toccato il 135% e che in alcune sezioni arriva fino al 200% (è il caso di una sezione della casa circondariale di Latina, per come rilevato dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio), tale sofferenza travalica i limiti legali della pena divenendo inumana e insopportabile. A ciò si aggiunge la normalizzazione della chiusura delle celle durante il giorno nei circuiti di media sicurezza a seguito della circolare Dap 3693/6143 del 18 luglio 2022, che determina un carcere sempre più chiuso di tipo custodiale.

Queste dinamiche oltre a incrementare un clima insostenibile tra i detenuti, hanno un impatto negativo anche sul lavoro della polizia penitenziaria e sulla sicurezza degli istituti di pena. Secondo il XXI rapporto dell'associazione Antigone, il tasso di suicidi in carcere è di ben 25 volte più alto rispetto al mondo esterno. Il triste primato riguarda anche coloro che il carcere lo vivono non per pena ma per professione: il numero di suicidi tra il personale di polizia penitenziaria è il più alto tra tutte le forze di polizia. Il rapporto evidenzia una correlazione tra gli eventi suicidari e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena, con speciale riguardo al sovraffollamento carcerario. La sofferenza che attraversa i luoghi totalizzanti di privazione della libertà annienta chi la subisce e, al tempo stesso, corrompe chi ne amministra la somministrazione. Il carcere è un triste esempio di come avviene questo processo osmotico. Lavorare in un carcere costantemente in stato di emergenza rappresenta un grave fattore di rischio per la salute psicofisica degli agenti. Le relazioni con la popolazione detenuta diventano tese e la sensazione che possa succedere qualcosa da un momento all'altro è costante. In un clima del genere, quando i livelli di stress aumentano, le capacità comunicative e relazionali si ritraggono cedendo il passo, sovente, a episodi di violenza.

La violenza di polizia in una prospettiva interazionista

Le relazioni tra polizia e detenuti, al pari di ogni relazione umana, non possono essere considerate avulse dal contesto in cui prendono forma. L'interazionismo simbolico radicale, teorizzato dallo psicologo George Herbert Mead e rielaborato dal criminologo Lonnie Athens², spiega che quando due persone interagiscono tra loro non vengono in contatto

semplicemente due soggetti, ma due distinti universi semantici tenuti strutturalmente insieme da un potere definitorio comune detto di controllo sociale. Ogni gesto, ogni parola, ogni azione non è dotata di significato proprio, ma è nel corso della relazione che acquisisce un significato. In questo scambio semantico, un elemento di importanza fondamentale è costituito dal ruolo che ciascun attore percepisce come proprio e che conferisce all'altro. La cultura, in questa prospettiva, non è altro che una rete di significati condivisi in un determinato ambiente o gruppo sociale.

Come per i crimini d'odio, l'attore violento agisce al fine di ristabilire una relazione di dominio nei confronti della vittima. Ciò avviene attraverso l'invio consapevole di un messaggio (*message crime*) volto a consolidare il proprio gruppo e a sottomettere quello rivale. Ad esempio, l'autore di un crimine d'odio commesso per ragioni razziali, anche se agisce individualmente, sente di agire in nome del suo gruppo contro un altro gruppo, ed è dal sostegno del gruppo di appartenenza che trae legittimazione. Il soggetto che agisce in nome di un gruppo rende giustificabile il suo gesto dinanzi a quel gruppo, inserendolo e spiegandolo nell'universo simbolico del gruppo di appartenenza. La giustificazione dell'atto violento diventa così tanto efficace quanto più il gruppo si manifesta coeso intorno a dei valori che intende far rispettare, anche ricorrendo alla violenza.

Questo non significa che la violenza di polizia sia necessariamente inquadrabile come crimine d'odio (anche se in alcuni casi, specie in quelli più noti alle cronache, lo è in maniera terribilmente evidente). Tuttavia, al pari dei crimini d'odio, la percezione di sentirsi parte di un gruppo, unitamente alla legittimazione che deriva dalla consapevolezza di agire in nome di esso, sono due caratteristiche fondamentali che la differenziano dalla violenza privata. Lo spirito di corpo, in questo senso, gioca un ruolo fondamentale nell'estrinsecazione della violenza in carcere, e la cosiddetta retorica delle mele marce non regge.

La coercizione fisica può essere utilizzata per reprimere le condotte reputate lesive della sicurezza interna all'istituto. Il rifiuto da parte di un detenuto di obbedire a una prescrizione acquisisce significato non solo per il disvalore insito nella non uniformazione all'ordine, ma soprattutto in qualità di un potenziale attacco all'autorità dell'agente stesso. La disobbedienza, la minaccia, l'aggressione di un detenuto a un agente equivale a mettere in discussione la stessa autorità del Corpo di polizia

penitenziaria. La violenza in questo caso assume un determinato valore semantico, che è quello di ristabilire l'ordine violato, l'autorità, il potere. Come scrive Hannah Arendt, «quello che non può mai uscire dalla canna di un fucile è il potere» perché «il dominio per mezzo della pura violenza entra in gioco quando si sta perdendo il potere»³.

L'altalenante dialettica tra custodia e trattamento

La strettissima vicinanza che la polizia penitenziaria ha rispetto ai soggetti che è chiamata a controllare rappresenta una delle più importanti differenze con le altre forze di polizia. Una vicinanza spesso scomoda, ambigua nella sua naturalezza. Il compito di doversi occupare quotidianamente della delinquenza ha da sempre reso il lavoro penitenziario uno dei meno ambiti. La polizia penitenziaria, in particolare, è una delle meno scelte per vocazione tra le altre forze di polizia. Non solo in Italia, e non solo oggi.

«È fuor di dubbio che i birri destinati al servizio delle prigioni, sono i peggiori della loro specie, né mal si apporrebbe chi asserisse che l'unico personaggio di modi cortesi ed affabili in questa accozzaglia di banditi, essere il boia», scriveva Francesco Brancaccio di Carpino, garibaldino del partito unitario siciliano, in relazione alla sua esperienza nel carcere di Palermo avvenuta nel 1860. Nel suo celebre discorso alla Camera dei deputati del 18 marzo 1904, "Il cimitero dei vivi", Filippo Turati, dopo aver denunciato l'onnipotenza degli agenti di custodia rispetto alle altre figure operanti nel carcere (direttore compreso) e dopo aver dichiarato che l'auspicata riforma delle carceri dovrebbe iniziare proprio dai sottopagati e corruttibili agenti di custodia, si diletta nel ritrarre un idealtipo di agente dell'epoca: «Costui [...] è un meridionale quasi sempre, perché è solo nelle regioni dove manca ogni industria che si può trovare chi sia disposto ad assumersi questo disagiato, antipatico, odioso mestiere; è un analfabeta o presso a poco, è soprattutto un irritato contro tutto e tutti, perché la sua vita è la vita del detenuto (le guardie non possono uscire che due ore ogni due giorni), e, come i detenuti, egli vive in un ambiente di diffidenza e di sospetto, continuamente spiato, punito, angariato, ond'è che il suo odio lo sfoga sul carcerato, il solo che non possa reagire»⁴.

Dal ruolo di custodia che gli agenti avevano nell'epoca preunitaria ad oggi ne è passato di tempo. Ma per arrivare al definitivo abbandono della funzione custodiale dal nome del Corpo si è dovuto attendere oltre un secolo. Non è stata sufficiente neanche l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, né tantomeno la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975. La qualifica di "polizia" è stata riconosciuta alla polizia penitenziaria solo nel 1990. Con l'introduzione della legge 395 del 15 dicembre 1990 è stato specificato al terzo comma dell'articolo 1 che, «ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia». Prima di allora, in virtù dell'articolo 1 del regio decreto 2584 del 30 dicembre 1937, il compito di «assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena e di misure di sicurezza», nonché «la vigilanza esterna degli stabilimenti» era affidato al Corpo degli agenti di custodia. Non si è trattato solo di una semplice ridenominazione, ma di un radicale rinnovamento delle mansioni attribuite al lavoro di polizia in carcere. D'altronde, non poteva che essere così. Il vecchio regolamento del 1937 era ormai del tutto inadeguato e anacronistico rispetto al mutato contesto storico, sociale, politico, giuridico e, più specificamente, alle nuove finalità costituzionali della pena sancite con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948. Solo con l'emanazione della legge 354/1975, l'intero ordinamento penitenziario si è adeguato al nuovo assetto costituzionale. Se consideriamo la portata di questi cambiamenti, la riforma del Corpo è arrivata tremendamente in ritardo.

Come scrisse Alessandro Margara citando Mario Gozzini a proposito della riforma del '75, «il vino nuovo fu versato negli otri vecchi»⁵, e la nuova concezione della pena non ha pervaso tutti gli ambiti del penitenziario. Ancora oggi si discute se nelle funzioni di polizia penitenziaria debba ritenersi preponderante l'aspetto custodiale o la finalità rieducativa: l'eterno dilemma tra «la divisa blu o il camice bianco», per riprendere le parole di Pietro Buffa⁶, già direttore generale del personale e delle risorse presso il Dap.

La doppia vocazione trattamentale e custodiale incarnata dalla polizia penitenziaria dopo la riforma del Corpo del 1990 può avere un ruolo fondamentale negli scambi relazionali. A seconda della preponderanza dell'uno o dell'altro elemento, possono aver luogo approcci differenti nella gestione del penitenziario e delle relazioni al suo interno.

Maschilità egemoniche nella cultura della polizia penitenziaria

Di quale sia la *mission* (e quindi l'identità) della polizia penitenziaria si discute da tempo. Una sorta di bipolarismo agita l'agente sotto l'uniforme. Il suo lavoro si trova diviso tra due aspetti apparentemente inconciliabili: garantire l'ordine, la sicurezza e la disciplina all'interno dell'istituto e, al contempo, contribuire con il proprio lavoro all'opera rieducativa.

Quando il dilemma identitario viene risolto a favore dell'elemento custodiale, esso finisce per costituire uno degli ostacoli alla piena attuazione di un carcere trattamentale e rispettoso dei diritti fondamentali dei detenuti. Si pensi all'ostinata contrarietà dei sindacati di polizia penitenziaria al riconoscimento del diritto all'affettività e, quindi, dei colloqui intimi in carcere (diritto finalmente riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza 10/2024). L'agente di polizia penitenziaria è chiamato a svolgere un compito percepito in netta contrapposizione rispetto a quello proprio del poliziotto dedito alla lotta del crimine. Il porsi al servizio della persona detenuta, attendendo fuori dalla stanza dell'affettività il suo ritorno dall'incontro intimo, finisce per intaccare quella che Raewyn Connell definisce *hegemonic masculinities* (maschilità egemoniche) ⁷. A entrare in crisi è la stessa mascolinità, unitamente al senso della propria *mission* di polizia penitenziaria imperniata attorno all'ideologia della difesa sociale e devota alla lotta muscolare alla criminalità. Mascolinità e senso della *mission* sono due dei tratti più solidi che la sociologia ha individuato quali caratteristiche tipiche della cultura informale di ogni polizia.

Premettendo che il costrutto sociologico delle mascolinità egemoniche si differenzia in relazione ai tanti campi in cui si manifesta, possiamo individuare alcuni tratti salienti nell'istinto di protezione (della propria famiglia, ad esempio, così come dei colleghi e del Corpo di appartenenza) e nell'ipersessualità. Ciò comporta una lotta di prevaricazione rispetto alle altre egemonie maschili, nella specie quella dei detenuti, repute inferiori o minacciose se non tenute a bada.

A livello più generico e strutturale, la difesa dell'identità poliziesca ha avuto anche un ruolo nel ritorno dalla sorveglianza dinamica-conoscitiva a quella statica-custodiale. A seguito della condanna del nostro paese da parte della Cedu (con la sentenza "Torreggiani e altri c. Italia"), lo Stato si è visto costretto a introdurre riforme che hanno inciso notevolmente sul

lavoro quotidiano della polizia penitenziaria. Il passaggio da un tipo di sorveglianza statico, in cui i detenuti trascorrono la maggior parte delle ore in cella, a un tipo di sorveglianza dinamica, caratterizzata invece dalla gestione aperta delle celle all'interno delle sezioni detentive, ove i detenuti possono muoversi liberamente, ha determinato una modifica anche del tipo di lavoro richiesto alla polizia penitenziaria. Un simile cambiamento avrebbe dovuto comportare l'immersione degli agenti nel tessuto sociale detentivo insieme ai detenuti, favorendo una trasformazione non solo dell'approccio poliziesco ma anche dell'immagine che la polizia ha di sé stessa. Un controllo di polizia che da statico diventa dinamico significa per l'agente diventare parte attiva del contesto relazionale e, quindi, parte attiva dell'opera trattamentale, sancendo così il passaggio dalla sorveglianza-custodia alla sorveglianza-conoscenza auspicata dalle regole minime europee.

Si trattava di un cambiamento epocale, che non ha avuto però i mezzi idonei alla sua realizzazione: formazione mirata, aumento dell'organico di polizia e delle altre figure pedagogiche, distribuzione delle responsabilità lungo la catena di comando. Nell'idea iniziale di sorveglianza dinamica, come si legge nelle Dispense dell'Istituto superiore di studi penitenziari, ad affiancare gli agenti nel processo di lavoro avrebbe dovuto esserci tutta una serie di figure professionali convogliate nelle unità operative ⁸. E invece si è concretizzata la sola implementazione tecnologica del controllo in sezione attraverso le telecamere di sorveglianza, con il poliziotto penitenziario per lo più relegato davanti ai monitor della sala regia, pronto a intervenire in caso di eventi critici.

Una formazione inadeguata per soluzioni disastrose

Per far fronte al sovraffollamento arrivato ormai a livelli insostenibili, l'unica proposta finora pervenuta è quella di un nuovo piano di edilizia penitenziaria, che dovrebbe creare ulteriori 10 mila posti entro il 2027, tra nuovi edifici e container del tutto inadatti a detenzioni di lungo periodo. In realtà, nella migliore delle ipotesi, pur volendo credere a tale fin troppo ottimistica quanto inadeguata previsione, la storia del penitenziario dovrebbe insegnarci che la domanda di penalità copre sempre l'offerta degli spazi detentivi a disposizione. E, infatti, una linea politica che fa

dell'uso improprio dello strumento penale un mezzo ordinario di accrescimento del consenso elettorale, negli anni, non può che portare il tasso di detenzione al massimo sostenibile. Davanti all'infinito allargarsi delle maglie penali non c'è capienza carceraria che tenga.

Solo con il decreto legge 48/2025, il cosiddetto "decreto sicurezza", sono state introdotte 11 nuove fattispecie di reato e altrettante circostanze aggravanti, create *ex novo* o inasprite nel trattamento sanzionatorio. Si determina così un'emergenza senza fine e un perenne stato d'eccezione carcerario. La sofferenza vissuta al suo interno viene silenziata e la protesta, anche quando pacifica, repressa con l'introduzione del reato di rivolta penitenziaria nel codice penale. A farne le spese sono in primo luogo i diritti umani delle persone rinchiusi nelle patrie galere e, come argomentato, la polizia penitenziaria chiamata a somministrare questa sofferenza attraverso un'identità sempre più custodiale.

Neanche l'aumento di organico previsto con bando del Ministero della Giustizia del 6 marzo 2024, con cui è stato indetto il concorso per 2.568 posti per agenti di polizia penitenziaria, può essere risolutivo in questo caso. Al 25 agosto 2025, su tutto il territorio nazionale risultavano 22.573 agenti assistenti ⁹ a fronte dei 27.694 previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 2023 che, al netto delle unità distaccate per esigenze di servizio, producono un disavanzo di 6.156 unità.

Questi giovani allievi si ritrovano letteralmente catapultati nelle sezioni detentive, senza aver prima acquisito una consona formazione. Infatti, al fine di accelerare la presa di servizio dei nuovi agenti, si è scelto di tagliare proprio sui tempi di formazione, già ridotti da nove a sei mesi in occasione dell'emergenza pandemica con decreto ministeriale 12 marzo 2020: la logica emergenziale, questa volta tipicamente carceraria, ha indotto a un ulteriore accorciamento a soli quattro mesi. Dal piano formativo del 185° corso per allievi agenti (conclusosi nell'ottobre scorso) si legge che le ore dedicate alle "discipline relazionali e criminologiche" sono in totale 46, di cui 30 in formazione a distanza. Viceversa, le ore previste per l'addestramento con le armi, tra cui tiro con pistola semiautomatica e mitragliatrice, sono 195. A queste si aggiungono 116 ore di discipline giuridiche e 100 di discipline tecnico operative (che vanno dal corso Basic Life Support al contrasto dei droni e delle nuove droghe sintetiche).

L'aspetto relazionale, vero «cuore del lavoro in carcere» come ricordava Liebling, è quasi totalmente negletto, ridotto a mero orpello nei piani di formazione. Di contro, l'utilizzo delle armi, che sicuramente devono essere padroneggiate alla perfezione da chi è autorizzato a farne uso, occupa la massima priorità formativa. Si spera, però, che l'agente di polizia penitenziaria non sia mai chiamato a esplodere un colpo di pistola nell'esercizio del suo servizio, mentre è sicuro che le relazioni con i detenuti si protrarranno per tutta la sua vita professionale.

¹ Alison Liebling, David Price, Guy Shefer, *The Prison Officer*, 2^a edizione, Willan Publishing, 2011, p. 83.

² George Herbert Mead, *Mente, sé e società* [1934], trad. it. di Roberto Tettucci, Giunti, 2010; Lonnie Athens, “‘Radical’ and ‘Symbolic’ Interactionism: Demarcating Their Borders”, *Studies in Symbolic Interaction*, vol. 41, 2013.

³ Hannah Arendt, *Sulla violenza* [1969], trad. it. di Savino D'Amico, Guanda, 1996, p. 57.

⁴ Questi testi, insieme ad altre testimonianze, sono citati in un articolo in cui si ripercorre brevemente la storia della polizia penitenziaria nella rivista *Polizia Penitenziaria Società, Giustizia e Sicurezza*, n. 201/2012, pubblicata dal più grande sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

⁵ Alessandro Margara, *La giustizia e il senso di umanità. Antologia di scritti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza*, a cura di Franco Corleone, Fondazione Michelucci Press, 2015.

⁶ Pietro Buffa, “Divise blu e camici bianchi: ovvero del perenne dilemma penitenziario e dell'improcrastinabile necessità della sua soluzione”, in Filippo Giordano, Carlo Salvato, Edoardo Sangiovanni, *Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi*, Egea, 2021.

⁷ Raewyn Connell, *Maschilità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale* [1995], trad. it. di David Mezzacapa, Feltrinelli, 1996.

⁸ Massimo De Pascalis (a cura di), *La via del cambiamento attraverso un modo d'essere diverso. La sorveglianza dinamica*, Dispense Issp, 1, 2013.

⁹ Nota Dipartimento amministrazione penitenziaria 26272.

saggio 1

LA PENA TRA PRINCÌPI COSTITUZIONALI E PRASSI APPLICATIVA

Quali sono le possibili risposte punitive alla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato? Come si articola il sistema sanzionatorio italiano e quali sono i suoi obiettivi? E, soprattutto, l'esecuzione concreta della pena è conforme alla Costituzione? Uno sguardo al sistema penale e penitenziario, tra principi normativi, consuetudini applicative e buone pratiche possibili.

LUCIA CASTELLANO

Principi costituzionali e recenti riforme

Il nostro ordinamento subordina l'irrogazione di una sanzione penale a tre ineludibili presupposti: la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, la colpevolezza dell'autore e la dannosità o pericolosità per il bene giuridico tutelato. Solo in presenza delle tre condizioni la pena può essere inflitta. Fatto, colpevolezza e antigiuridicità sono capisaldi, pensati affinché la risposta dello Stato sia conseguenza di un evento realmente ascrivibile al suo autore e l'entità della pena non sia eccessiva rispetto alla

gravità del fatto; la sanzione penale è il *malum passionis ob malum actionis*, il prezzo da pagare per quanto commesso; a garanzia dell'autore del reato esiste, dunque, la finalità retributiva della pena, subordinata alle condizioni di cui si è parlato.

Accanto ai principi costituzionali che giustificano e fondano la pena esiste il principio che ne definisce la finalità: la tensione alla rieducazione del condannato, prevista dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione. L'amministrazione deve impegnarsi a restituire alla libertà un cittadino che abbia la possibilità di vivere senza violare il patto sociale. Garanzia per l'autore di reato e garanzia per la società esterna.

La pena è espiazione ma è anche tensione verso un possibile cambiamento, dunque: *punitur quia peccatum est et ne peccetur*. Su tali delicati equilibri si giocano il senso della pena, la sua conformità alla Costituzione, i suoi obiettivi.

Francesco Viganò, vicepresidente della Corte costituzionale, ci ricorda quanto sia importante aver chiaro che il principio di rieducazione è compito costituzionalmente necessario, non sacrificabile sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena ¹. La giurisprudenza della Corte costituzionale è stata chiarissima su questo punto nel corso degli ultimi decenni ².

Quanto al tipo di pene da irrogare, in premessa va detto che il nostro paese ricorre alla pena detentiva con meno frequenza rispetto ad altri Stati. Sono 105 i detenuti su 100 mila abitanti, contro i 109 della Francia, i 113 della Spagna e i 146 del Regno Unito, tanto per fare un esempio (fuori Europa, gli Stati Uniti si distinguono con 614 detenuti) ³. Il sistema punitivo italiano, per le pene che non superino i quattro anni di detenzione, disegna un ventaglio di sanzioni e misure cosiddette "di comunità", che nascono e si sviluppano sul territorio, prescindendo completamente dal carcere. Il quadro normativo si presenta articolato, complesso e a volte contraddittorio; il dato significativo resta sempre la centralità della risposta detentiva, da cui il legislatore non riesce a discostarsi completamente.

L'articolo 17 del codice penale elenca tassativamente, come sanzioni, la reclusione, l'arresto, la multa e l'ammenda, certificando così l'unicità della risposta detentiva (accanto alla pena pecuniaria); nonostante diversi tentativi, non andati a buon fine ⁴, che prevedevano pene diverse dal

carcere da irrogare in sentenza di condanna, a oggi nessuna riforma ha inciso sull'elenco delle pene principali, non ne sono contemplate altre. Il legislatore italiano non osa, evidentemente, dar vita a tipologie di pena diverse dal carcere, probabilmente perché il tema è emotivamente coinvolgente per gli elettori, che continuano ad affidare la propria sicurezza alla reclusione, pur nell'evidenza dell'efficacia criminogena e del fallimento della missione dell'istituzione penitenziaria.

Tuttavia, proprio a tutela della libertà personale, che è tra i diritti più preziosi che la Costituzione protegge, la legge prevede la possibilità di sospensione dell'ordine di esecuzione per condanne a pena detentiva non superiore a quattro anni e di eventuale concessione, ad opera di una diversa autorità giudiziaria (il Tribunale di sorveglianza), di una misura alternativa alla detenzione (art. 656 bis cpp). Questo sistema, oltre alla timidezza del legislatore nel concepire soluzioni diverse da quella detentiva, certifica anche la consapevolezza dello stesso sulla necessità di evitare il carcere per reati meno gravi; si produce, così, attualmente, in Italia, un numero imprecisato (circa 90 mila) di cosiddetti “liberi sospesi”, ossia persone condannate con sentenza passata in giudicato che aspettano, anche per anni, che sia loro concessa una misura alternativa alla detenzione; tutto ciò in barba al principio, tanto sostenuto, della “certezza della pena”.

In sintesi, la condanna è sempre al carcere ma, a determinate condizioni, viene sospesa: l'ancoraggio alla risposta carceraria viene, al massimo, attenuato con misure alternative alla detenzione, concesse con la procedura descritta.

La recente riforma Cartabia (d.lgs. 150 del 10 ottobre 2022), con l'abolizione della legge 689/1981 sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ha introdotto la possibilità di irrogazione, in sentenza di condanna, di sanzioni diverse da quella detentiva, quando la pena non superi i quattro anni: la detenzione domiciliare sostitutiva, la semilibertà sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità, la pena pecuniaria. Tali misure sono irrogate dal giudice della cognizione. Sicuramente una breccia all'immodificabile elenco di cui all'articolo 17 codice penale, una più rapida irrogazione della pena, direttamente in sentenza di condanna. Resta il fatto che, comunque, le sanzioni principali previste sono di stampo detentivo (detenzione domiciliare, semilibertà) fatto salvo il lavoro di pubblica utilità. La commissione Palazzo ⁵, incaricata di elaborare la

proposta di riforma del sistema sanzionatorio, aveva previsto anche la sanzione sostitutiva dell'affidamento in prova al servizio sociale, respinta in sede parlamentare. L'irrogazione in sentenza di una pena che lascia il condannato all'interno del contesto sociale è stata, evidentemente, reputata eccessivamente rischiosa. La centralità del carcere che riflette le percezioni di insicurezza del contesto sociale è sintomo di una sbrigativa e poco coraggiosa politica sanzionatoria, incentrata su un concetto di sicurezza che vede nel penitenziario la risposta al pericolo, dimenticando quanto sia, viceversa, generativo di criminalità, dunque pericoloso anche per i liberi. Come vedremo in seguito, l'emotività vendicativa che chiede il carcere è la stessa che poi organizza le giornate detentive.

La politica penitenziaria deve fare costantemente i conti con una pluralità di fattori da governare: il proliferare dei titoli di reato, l'insostenibile sovraffollamento degli istituti di pena, la congestione e la sovrapposizione delle misure e sanzioni di comunità. Emilio Dolcini illustra bene come, al fine di governare la complessità descritta, il legislatore, senza incidere sulla penalità, è però intervenuto sul concetto di punibilità: ne sono esempi rilevanti tanto la sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui esito positivo estingue il reato, quanto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto o l'estinzione del reato per condotte riparatorie ⁶. In sintesi, non si discute sul tipo di pena, ma, a determinate condizioni, non si viene puniti; ad esempio, se il danno è talmente irrilevante da far venir meno, nei fatti, l'offensività o se l'imputato accetta di sottoporsi a un periodo di prova il cui esito positivo estingue, addirittura, il reato.

Eppure, al 25 luglio 2025, i condannati detenuti con pena inferiore a quattro anni erano 9.296, con pena entro i due anni 2.924 e con pena inferiore a un anno 1.322 ⁷. È una delle tante incongruenze del nostro sistema, dovuta a più di una ragione. In primo luogo, l'accesso alle misure alternative alla detenzione e alle sanzioni sostitutive è reso più difficile da una serie di norme che ne subordinano la concessione alla sussistenza di determinate condizioni; gli artt. 4 bis, 58 ter e 58 quater dell'ordinamento penitenziario contemplano una serie di restrizioni alla concessione dei benefici penitenziari per gli autori di alcuni tipi di reato che minano la sicurezza dei consociati; sono, inoltre, previste una serie di restrizioni dei diritti dei detenuti relative alla vita "intramoenia".

Dal 1991, anno di entrata in vigore delle restrizioni, a oggi, la materia delle preclusioni è stata oggetto di rivisitazioni normative e interventi della Corte costituzionale, che hanno progressivamente eliminato ogni automatismo nel divieto di concessione delle misure alternative, restringendone invece l'accesso alla sussistenza di determinate condizioni, che ne rendono comunque meno agevole la fruizione. In tal modo, ovviamente, i flussi in uscita dal carcere vengono ridotti.

Altra ragione che impedisce al nostro paese di applicare le norme che confinano il carcere a ultima ratio è l'insussistenza, troppo spesso, di condizioni che non attengono al titolo di reato ma al suo autore: si fa riferimento all'assenza di strutture sociali (casa, lavoro, famiglia accogliente) a cui la norma subordina l'accesso alle misure alternative. Alessandro Margara, che ha ricoperto la carica di presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze e poi di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, scomparso nel 2016, chiamava questa condizione «la detenzione sociale»: il termine rende bene il concetto di privazione che riempie gli istituti penitenziari. Molto spesso, a parità di gravità del fatto commesso, chi ha la possibilità di essere accolto da un contesto esterno che offra garanzie ha molte più chance di proseguire la pena all'esterno rispetto a chi, invece, è sprovvisto di ogni significativo sostegno. La differenza di opportunità si fa stridente nel confronto tra detenuti italiani e stranieri, categoria, quest'ultima, per cui l'espressione «detenzione sociale» è più che mai calzante.

Un accenno al sistema italiano di probation

Il sistema sospensivo-probatorio italiano prevede misure applicabili in tutte le fasi del giudizio.

Nella fase pre-decisoria l'applicazione dell'istituto della «messa alla prova» sospende il processo, proponendo all'imputato un percorso di riparazione, composto da una pluralità di impegni di tipo risarcitorio e, più genericamente, riparativo. Se la prova va a buon fine, il reato è estinto.

Nella fase decisoria può applicarsi la sospensione condizionale della pena, che può essere semplice o con obblighi a carico del condannato.

Nella fase di esecuzione le pene alternative alla detenzione in senso stretto (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e

semilibertà) possono essere concesse ai condannati sia in base a una sentenza di condanna a piede libero sia dopo un periodo di detenzione, sempre entro i quattro anni di pena.

Il decreto legislativo 150/2022 (cosiddetta riforma Cartabia) ha contribuito notevolmente alla crescita del sistema di *probation* introducendo, come si è detto, nuove sanzioni irrogate direttamente in sentenza di condanna.

A tali riforme ha corrisposto un'altrettanto poderosa riorganizzazione amministrativa che, nel 2015, ha spostato il settore dell'esecuzione penale esterna dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a quello della Giustizia minorile, che è diventato "Dipartimento della giustizia minorile e di comunità". Il significato politico della riorganizzazione è preciso: inquadrare le pene alternative non più in funzione ancillare rispetto al carcere. Le *community measures and sanctions* sono dotate di propria autonomia, nascono e si sviluppano sul territorio, lasciando il carcere come ultima delle risposte punitive. Nella stessa direzione funziona, da sempre, la giustizia minorile. L'aver dato vita a un unico Dipartimento per i due settori traduce il convincimento del legislatore in merito all'importanza di sviluppare nuove risposte punitive, che prescindano totalmente dal carcere. Gli uffici di esecuzione penale esterna diventano dunque poli territoriali che organizzano e gestiscono la risposta penale sul territorio, sia in fase pre-decisoria che dopo la condanna. Il rapporto con il carcere diventa uno dei settori di competenza di tali uffici, ormai affrancati dal mero ruolo di traghettatori di detenuti verso la libertà.

Sicuramente le riforme, normative e organizzative, hanno avvicinato l'Italia ai paesi europei, che sono molto più avanti nella tradizione del *probation system*, ma anche a tale riguardo la timidezza a lasciare il carcere a ultima ratio è percepibile.

Nei paesi europei, infatti, i settori di *prison* e di *probation* possono essere inseriti in un unico o in più dipartimenti, ma la cosa interessante è che hanno uguale dignità; in Europa si può essere per un periodo della propria carriera direttore di un ufficio di *probation* e per un altro periodo direttore di istituto penitenziario; in Italia, invece, esiste un'autoreferenzialità e un meccanismo di protezione dell'intramoenia non in linea con i canoni europei; i direttori penitenziari possono esercitare anche le funzioni di direttori degli uffici di esecuzione penale esterna ma non è consentito il contrario.

L'evoluzione del sistema sanzionatorio italiano è costantemente oscillante tra istanze securitarie, insostenibilità dei numeri di detenuti da gestire, proliferazione di nuovi titoli di reato, implementazioni delle misure di *probation*; il risultato è, come ben descrive Emilio Dolcini, un disordine e una sovrapposizione di norme, tra cui si fa fatica a districarsi.

Dal 2014, anno dell'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova, e nel successivo decennio, grazie alla riforma delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, i numeri delle persone sottoposte a misure alternative o a "sanzioni di comunità" (queste ultime, come abbiamo visto, irrogate in sentenza di condanna) è cresciuto in modo esponenziale.

Al 15 ottobre 2025, dei 48.752 condannati in misura alternativa alla detenzione risultavano: 33.499 in affidamento in prova al servizio sociale, 13.849 in detenzione domiciliare, 1.404 in semilibertà. Dei 7.940 condannati alle pene sostitutive: 1.694 in detenzione domiciliare sostitutiva, 6.212 in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, 34 in semilibertà sostitutiva. Gli imputati ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova ammontavano a 27.019⁸.

Il dato su cui riflettere è che a tale aumento non corrisponde, come ci si dovrebbe aspettare, una diminuzione del numero dei detenuti: i due sistemi, intra ed extra moenia, crescono, dunque, entrambi. I detenuti presenti negli istituti di pena italiani, al 31 ottobre 2025 erano 63.493. Per dirla con il compianto professore Massimo Pavarini, tutto ciò si traduce nell'aumento, *tout court*, del controllo penale sul territorio. Non è sintomo di buon funzionamento del sistema sanzionatorio e su questo occorrerebbe una seria riflessione e l'impostazione di politiche penali che tengano conto dell'inquietante dato.

Dentro le mura: la Carta costituzionale e la centralità della persona detenuta

Con riguardo alla pena detentiva e all'organizzazione della vita intramoenia, l'artico 27 della Costituzione, disciplinando la finalità prospettica delle pene, impone la conformità alla dignità dell'essere umano e al senso di umanità e la tensione alla rieducazione (*ne peccetur*). Il nostro paese è chiamato, come abbiamo detto, a costruire una pena che,

ancorata al fatto e alla colpevolezza del suo autore, sia funzionale all'unico obiettivo costituzionalmente imposto: la rieducazione del condannato⁹.

Questa è la norma nel cui solco si muove la legislazione primaria e secondaria; la legge penitenziaria (354/1975) e il regolamento di esecuzione (dpr 230/2000) ne sono diretta emanazione e concretizzazione.

La disciplina costituzionale sulle pene va letta in combinato disposto con altri articoli che mettono al centro la persona e i suoi diritti. L'articolo 2, ad esempio, «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come individuo che nelle formazioni sociali dove si esercita la sua personalità»: anche il carcere è una formazione sociale, evidentemente. Ancora, il compito di rimuovere gli ostacoli al principio di uguaglianza (art. 3 c. 2) vale, ovviamente, anche per i cittadini reclusi.

La prima riflessione da fare, al fine di verificare la difformità tra quanto sancito e quanto accade quotidianamente all'interno degli istituti penitenziari, è intorno all'obbligo di rispettare la dignità umana, imprescindibile presupposto di ogni serio tentativo di tensione alla rieducazione.

Valerio Onida, già presidente emerito della Corte costituzionale e operatore volontario nell'istituto penitenziario di Bollate, diceva sempre: il carcere è il luogo dove «il diritto si fa carne e sangue». La comparazione tra l'assetto normativo e la “carne e il sangue” del diritto penale applicato apre spazio, purtroppo, a dubbi di legittimità costituzionale del sistema, ma anche a proposte e a soluzioni nuove rispetto alla consuetudine imperante da sempre, maggiormente in linea con le disposizioni emanate fin dal 1948, dal Costituente prima e dal legislatore poi. La difficoltà non sta nel disposto delle norme, chiarissime, ma nella loro applicazione quotidiana.

Il carcere è l'unica istituzione in cui quotidianamente si consuma il fenomeno che taluni studiosi chiamano “dell'effettività rinnegante” ossia la concreta, giornaliera smentita del trattamento conforme all'umanità e della tensione alla rieducazione che abbiamo visto essere le finalità della pena; bisogna capire il perché.

La situazione penitenziaria in Italia oggi offre scenari non edificanti per il nostro paese: le 63.493 persone detenute sono distribuite in 189 istituti penitenziari, che potrebbero ospitarne 51.249¹⁰. La piaga del sovraffollamento, lo si diceva, è dovuta al rallentamento dei flussi in

uscita, di cui sono state spiegate le ragioni, ma anche al ricorso massiccio a nuovi titoli di reato. Bisogna fare attenzione, però, a non considerare il sovraffollamento come il grande, unico nemico che impedisce ogni reale tentativo di eliminare “l’effettività rinnegante” dalla quotidianità penitenziaria. Il problema è più grave e complesso. Pensiamo agli esordi della vita detentiva: arresto e traduzione in carcere, immediata esclusione dal contesto di vita, con una quota di aggressività e di emotività conseguenti alla grave lesione al patto sociale commesso e insite nella risposta statale. Si ritiene che un’istituzione che governa la privazione, legittima e repentina, della libertà personale, come risposta a un crimine, debba fare i conti con questa genesi traumatica; conseguenzialmente, essere capace di costruire un’organizzazione che non riproduca quella violenza, che non sia sostenuta da un, pur larvato, spirito di vendetta, ma riesca a mettere al centro la storia e i bisogni di ogni essere umano ivi ospitato. La consapevolezza di quanto sia difficile questa operazione e di quanto, nonostante ogni lodevole sforzo, il carcere rimanga un posto violento che non induce i propri abitanti al cambiamento dovrebbe portare a ridurre drasticamente il ricorso a questa forma di sanzione. Non si può vendicare la dignità umana mortificata della vittima infierendo su quella del colpevole. E non si può rischiare di peggiorare le persone, perché ciò lederebbe, oltre alla dignità personale, anche la sicurezza sociale.

L’umanizzazione della pena è, viceversa, l’unica via per mantenere quei valori morali e sociali la cui infrazione è vissuta come un’offesa al corpo sociale ¹¹.

Il carcere, invece, lungi dall’essere, come ad esempio l’ospedale, un’istituzione deputata a curare e guarire, restituisce purtroppo all’ospite la stessa violenza da quest’ultimo agita nei confronti dei consociati liberi. Ecco perché la funzione retributiva della pena, ammantata di un’afflittività non contemplata in alcuna sentenza di condanna, prevale drasticamente sulla tensione alla rieducazione, pur essendo il peso specifico dei due princìpi, come abbiamo visto, assolutamente equivalente.

Per comprendere la nostra difficoltà a pensare all’istituzione penitenziaria come a un servizio pubblico che garantisca la privazione della libertà e, nel contempo, l’esercizio di tutti i diritti compatibili con la restrizione ci viene in aiuto il sociologo Durkheim, secondo cui la difficoltà risiede proprio nel *quantum* di vendetta che permea di sé la risposta detentiva. Per

Durkheim «l'utopia di una pena precisa» nasce dunque dall'esigenza di misurare con esattezza la sofferenza del reo, eliminando quella dose di afflittività aggiuntiva, che nasce dall'inconscio desiderio di vendetta e viene distribuita a piene mani dall'istituzione senza essere prevista in alcuna sentenza di condanna.

L'utopia di una pena precisa può coincidere dunque con il totale e incondizionato rispetto per i diritti dei detenuti, nella consapevolezza che il loro esercizio è affidato alla cura del servizio pubblico penitenziario.

A oggi non solo il carcere non ha il sembiante di un servizio pubblico, ma non vengono nemmeno gestiti i dati sulle percentuali di successo; non esiste, infatti, alcun sistema di rilevazione dei tassi di recidiva. Non è un buon segnale di attenzione e di consapevolezza della *mission*.

Eppure, la legge è chiara.

L'organizzazione della comunità penitenziaria

La centralità del detenuto e la tutela dei suoi diritti sono il perno della legge penitenziaria 354/1975, che nel 2025 ha compiuto 50 anni. L'articolo 1 comma 2 parla di «individualizzazione del trattamento in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati». L'incipit è dunque un invito alla conoscenza e alla presa in carico di ciascuno, in considerazione dell'irripetibilità di ogni storia di vita e di ogni percorso criminale. La consapevolezza della centralità della persona detenuta e l'applicazione corretta di questo principio comporterebbe, di per sé, una rivoluzione organizzativa notevole. Prima di tutto, si tradurrebbe nella corretta sistemazione del detenuto “nuovo giunto”, scelta sulla base dell'età, delle eventuali patologie o dipendenze, del tasso di recidiva. L'articolo 14 della legge e l'articolo 115 del regolamento di esecuzione (dpr 230/2000) sono diretta emanazione del principio di individualizzazione: impongono all'amministrazione di distribuire i detenuti e gli internati nei diversi istituti in ragione delle loro peculiarità esistenziali, nonché del principio di territorialità della pena, che dispone di ospitare i cittadini in esecuzione penale non lontano dalle famiglie. All'interno di ciascun Provveditorato regionale (sono 12 le articolazioni territoriali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) vanno organizzati, nei diversi istituti, circuiti che governino e organizzino le esigenze di ciascun detenuto.

Un'impostazione organizzativa di questo tipo consente di affrontare in modo diverso anche il problema del sovraffollamento, che è sicuramente il più grande ostacolo. Si pensi solo all'organizzazione della vita dei più giovani, o dei condannati vicini al fine pena; il coinvolgimento delle istituzioni che a vario titolo lavorano per il reinserimento sociale sarebbe in tal modo indirizzato su specifici istituti, ottimizzando costi e risorse (la scuola, i servizi per le tossicodipendenze, gli uffici di esecuzione penale esterna per accelerare il ricorso alle misure alternative per i dimittendi, solo per fare alcuni esempi). La costruzione di nuovi istituti penitenziari andrebbe realizzata sui territori maggiormente interessati dai flussi in entrata di detenuti, in modo che siano distribuiti evitando numeri eccessivi, come previsto dalla norma.

La legge, infatti, dà chiare indicazioni sulla contrarietà al gigantismo e al nanismo che affliggono i nostri istituti penitenziari, pretendendo un «numero limitato e comunque tale da favorire l'individualizzazione del trattamento» (art. 5). Forse, una riflessione sulle politiche penitenziarie potrebbe partire da questo assunto.

La ratio della legge e del regolamento di esecuzione sta nell'impostazione dell'organizzazione penitenziaria come quella di un servizio pubblico; committenti sono sia la comunità dei liberi, a cui si assicura l'esclusione dalla libertà di alcuni consociati per un certo lasso di tempo, che gli ospiti dell'istituzione, a cui si assicurano tempi e spazi di detenzione dignitosi e l'esercizio dei diritti compatibili con la limitazione della libertà.

La gestione di persone che abitano un luogo dove sono, legittimamente, costrette a convivere viene, per lo più, impostata come una, a volte anche efficiente, macchina organizzativa che regola, dall'alto, le azioni degli ospiti e organizza nei particolari la vita quotidiana (lasciando, come accade, pericolosi spazi e tempi vuoti di pensiero e di azioni); l'enormità dei numeri degli ospiti spesso non lascia alternative a questo tipo di organizzazione (si pensi, una per tutte, alla casa circondariale di Poggioreale). L'istituzione dimentica però, o forse non considera proprio, che in tal modo l'emotività, l'intelligenza, la capacità di azione degli ospiti viene messa a servizio della violazione delle regole, pur ferree, di sicurezza. Oppure, viene fatta esplodere nei cosiddetti "eventi critici" contro se stessi o gli operatori penitenziari. Questa carica umana non si può né ignorare, né comprimere, perché (come purtroppo oggi constatiamo

quasi ogni giorno) in qualche modo scappa dall'imposizione istituzionale, fuoriuscendo in modo anomalo e pericoloso.

Se, viceversa, l'organizzazione riesce non solo a governare, ma anche a incanalare le risorse umane ospiti in percorsi di responsabilità, condividendo, nei limiti, rischi e potenzialità organizzative, il livello di compressione si abbassa, a tutto vantaggio non solo dei detenuti, ma anche dello staff di operatori, il cui livello di *burnout* generato dal corpo a corpo istituzionale è, troppo spesso, insostenibile.

Proviamo a immaginare come dovrebbe funzionare il servizio, in ottemperanza alla legge: pensiamo a un primo ingresso che avvenga in locali confortevoli, come in qualsiasi altra struttura pubblica, in cui sia fornito al nuovo ospite, oltre a quanto necessario per cominciare una vita dignitosa, il regolamento interno e la carta dei servizi delle altre istituzioni che collaborano alla gestione della sua permanenza in carcere (asl, scuola, servizi per le tossicodipendenze). Pensiamo alla scelta ragionata, e comunicata al nuovo arrivato, della sistemazione più idonea e a un colloquio di primo ingresso che serva realmente a conoscere la persona e non unicamente a difendere l'istituzione dalla responsabilità di un eventuale gesto autolesivo. Pensiamo, banalmente, alla norma che consente ai detenuti di esporre eventuali situazioni familiari delicate, rispetto alle quali l'istituzione è tenuta a contattare immediatamente gli uffici di esecuzione penale esterna (dpr 230/2000, art. 23, comma 7); norma quasi del tutto inapplicata, purtroppo, ma essenziale per attenuare il peso del repentino isolamento dal contesto.

La sistemazione in camere di pernottamento (l'art. 6 le chiama così, perché sia chiara la differenza tra il posto in cui si passa la notte e quello in cui si trascorrono le ore della giornata), che obbedisce ai criteri della differenziazione dei circuiti, riduce i danni da convivenza forzata con persone troppo diverse per provenienza, età, storia criminale, patologie...

Quanto alla gestione della giornata detentiva, la legge imposta il servizio pubblico penitenziario mutuando l'organizzazione da quella che caratterizza la vita dei cittadini liberi: istruzione, lavoro, relazioni affettive, attività culturali, sportive e ricreative, religione. Ciascun ambito è chiara declinazione della tutela dei diritti fondamentali dell'essere umano di cui alla prima parte della Carta costituzionale (salute, istruzione, lavoro, famiglia, religione); sono i cardini dell'impostazione organizzativa

del carcere, rispetto ai quali esiste un preciso “obbligo di *facere*” dell’amministrazione.

Non sono forse questi i presupposti del trattamento rispettoso della dignità umana e, per i condannati, della tensione alla rieducazione? Questo è il carcere pensato dal legislatore, probabilmente lontano da quello che abita l’immaginario collettivo, che lo pensa come luogo di vendetta e sofferenza. La legge ci impone di considerare come unica forma di sofferenza (non lieve, peraltro) la limitazione della libertà personale. Non altre forme di afflittività.

Purtroppo, tale impostazione, nell’immaginario degli operatori, cambia i connotati del carcere tradizionale; quante volte si sente dire “in quel tale istituto si sta benissimo, sembra un collegio”, non si capisce quanto, viceversa, una simile organizzazione avvicini l’istituzione penitenziaria alla legge e alla Costituzione, in attuazione delle norme citate.

L’autodeterminazione e la responsabilità

Per diventare un servizio pubblico, la cui missione è la riduzione della recidiva a vantaggio della sicurezza sociale, la legge ci chiede, però, molto altro ancora. Il precipitato della tutela dell’individualità di ciascun detenuto sta, infatti, nel riconoscimento della sua capacità di autodeterminazione, anche in condizioni di libertà limitata; l’articolo 13 della legge sull’ordinamento penitenziario dispone espressamente: «Deve essere favorita la collaborazione del condannato alle attività di osservazione e di trattamento». A seguire, molte sono le disposizioni, tanto della legge quanto del regolamento, che chiedono il coinvolgimento dei detenuti nell’organizzazione della vita intramoenia. Pensiamo all’importanza, in termini di responsabilizzazione dell’utenza, delle commissioni previste dalla legge, a cui partecipa una rappresentanza di detenuti, scelta con il sorteggio, per garantire la trasparenza. I detenuti in commissione sono chiamati dalla legge a controllare la qualità del vitto (art. 9), a organizzare il servizio biblioteca (art. 12), a garantire la presenza all’interno della commissione lavoro, pur senza potere deliberativo (art. 20 c. 6). L’articolo 27 prevede il loro coinvolgimento nel «curare l’organizzazione delle attività culturali, anche mantenendo i contatti con il mondo esterno». In altri termini, la legge chiede

all'amministrazione un'azione virtuosa di governo sulle gerarchie, le sopraffazioni e i conflitti generati dalla costrizione e dalla subcultura delinquenziale favorendo una partecipazione realmente responsabile e, per quanto possibile, paritaria. Tale sforzo organizzativo richiede la partecipazione di tutte le figure professionali, non solo della polizia penitenziaria, evidentemente. È sottinteso, giova ribadirlo, che tutto ciò può concretizzarsi se i numeri non raggiungono vette vertiginose; riesce difficile pensarlo, per esempio, con i 2.130 ospiti della casa circondariale "Giuseppe Salvia" Poggioreale a Napoli.

Il rispetto dell'unicità del singolo, l'operazione maieutica di valorizzazione delle capacità di ognuno sono, peraltro generative per l'istituzione, che si avvale, coordinandole, delle potenzialità degli ospiti.

Esistono istituti di pena, prevalentemente case di reclusione, in cui le persone sono condannate a restare per periodi anche lunghi, in cui la partecipazione attiva dei detenuti è ormai una modalità organizzativa consolidata. All'interno della casa di reclusione di Milano Bollate, ad esempio, ci sono i responsabili delle singole attività (culturali, lavorative, sportive) a cui è demandata, con la supervisione degli operatori, non solo la cura della manutenzione e la conservazione di spazi e attrezzature, ma anche l'onere di proporre iniziative nei settori di competenza, a vantaggio della comunità. La legge ci avvicina, dunque, come dicevo, all'utopia di una pena precisa di Durkheim. D'altronde, compito del servizio pubblico detentivo è quello di valutare, nel tempo, il percorso di revisione critica di ciascun detenuto, ai fini del progressivo reinserimento sociale. Quale migliore modalità se non quella di riconoscere loro tutta la libertà possibile compatibile con il muro di cinta? La suddivisione dei detenuti in circuiti è funzionale proprio a modulare il grado di autonomia degli ospiti sulla loro concreta pericolosità.

Lavoro di squadra

Pensiamo alla progressiva abolizione di quella giustapposizione, quel corpo a corpo tra custodi e custoditi che non solo vanifica ogni tutela della dignità ma costituisce una forma di stress spesso insostenibile per gli operatori penitenziari. Lo abbiamo detto, il carcere disegnato dal Costituente e dal legislatore presuppone, invece, le medesime relazioni

con l'utenza che connotano un qualsiasi servizio pubblico di aiuto e di sostegno. Nella primavera del 2025, nel corso di un dibattito sul film *Ariaferma*, un detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha detto, semplicemente: «Com'è bello quando il poliziotto che entra in cella al mattino ci dice buongiorno». Quel buongiorno che non si nega ai malati in ospedale, agli studenti a scuola, è per i detenuti, evidentemente, ancora qualcosa da conquistare. E, insieme al buongiorno, tutti i gesti, le risposte precise, le regole chiare e comprensibili che dovrebbero connotare un posto governato dallo Stato e deputato al rispetto della dignità umana e alla rieducazione. Ancora oggi, sono considerate eccezioni, “roba da circuiti a custodia attenuata”. Nulla a che vedere con il carcere vero, dove ci sono i poliziotti e i detenuti veri, l'una categoria schierata contro l'altra, l'una che avanza, l'altra che retrocede.

Nel mondo penitenziario e, soprattutto, nella testa dei cittadini liberi che chiedono allo Stato giustizia attraverso l'isolamento dei colpevoli, il bene e il male sono concetti assoluti, incarnati rispettivamente dai carcerieri e dai carcerati. Non è così, il male sta sempre nella relazione: il male consiste nel fare del male. E fare male a una persona che lo ha fatto ad altri non è un'attenuante né un'esimente. E naturalmente si parla della violenza insita nella gestione quotidiana della vita detentiva, non di quella fisica, che, se non agita per legittima difesa, di per sé costituisce reato. Mi riferisco, ad esempio, alla violenza della burocrazia che rende inesigibili diritti umani il cui soddisfacimento è, invece, reso più urgente dalla condizione di privazione della libertà: basta organizzare processi di lavoro tali per cui il detenuto abbia la risposta giusta al momento giusto e non debba pietire risposte. Si pensi, banalmente, alle autorizzazioni ai colloqui, alla ricezione dei bonifici, alle regole su ciò che è consentito o che è vietato tenere con sé, ai servizi sanitari che l'istituto offre... La confusione, le risposte evasive, l'assenza di regole certe sono sintomi gravi della mancanza di coscienza della propria identità di servizio pubblico; queste regole elementari costituiscono le basi del rispetto della dignità umana voluto dal costituente.

La creazione di un buon clima relazionale, lo sforzo di mettere a proprio agio l'utenza, per quanto possibile, fa la differenza tra un servizio pubblico e un altro, come noi tutti abbiamo avuto modo di sperimentare da utenti. Pensiamo a contesti comunque stressanti: il pronto soccorso, ma anche le scuole di ogni ordine e grado. In carcere, invece, questo problema

non si pone, non c'è un pensiero sul tema. Eppure, dalla ricerca condotta sul tasso di recidiva dei detenuti usciti dal carcere di Bollate rispetto a quelli di altri istituti ¹², è emerso proprio che il buon clima relazionale instaurato è un fattore di riduzione della recidiva più importante delle opportunità lavorative, culturali o sportive offerte dall'istituzione; il detenuto trae giovamento perché torna a essere visto come una persona e non come un numero e l'operatore ritrova la motivazione perché sente di essere parte di un progetto, il cui successo dipende da tutti e da ciascuno.

Come lavorare alla creazione di una squadra di lavoro realmente in grado di sostenere l'organizzazione della comunità penitenziaria, nella direzione descritta? Tutto si gioca, in primo luogo, sulla chiarezza degli obiettivi dell'istituto e sulla condivisione degli stessi tra gli operatori della sicurezza, della contabilità, dell'area pedagogica e amministrativa. Tutti sono chiamati al raggiungimento dell'obiettivo, secondo il proprio ruolo. È sicuramente di ostacolo la sproporzione numerica tra polizia penitenziaria e altri operatori, che fa propendere per una esclusività gestionale delle sezioni detentive da parte dell'area sicurezza. In realtà la costruzione di una comunità penitenziaria passa, come abbiamo visto, dalla capacità di dare risposte adeguate, chiare e veloci su tutti gli aspetti della vita, compito che non è appannaggio esclusivo dei poliziotti, anzi. È fondamentale, inoltre, la capacità di progettare percorsi di fuoriuscita progressiva dalla detenzione, a cui sono chiamati gli operatori del settore pedagogico e contabile. In sintesi, un'organizzazione affidata alla managerialità del direttore che sia in grado di condividere con tutti gli operatori gli obiettivi, superando il verticismo che ingessa ogni relazione e sostituendo a esso la responsabilità, individuale e collettiva, rispetto ai risultati. La polizia penitenziaria misura, oggi, la sua professionalità, in massima parte, sulle azioni di contrasto; la legge chiede ben altro, come a tutti i corpi di polizia: l'osservazione, l'integrazione con altre figure professionali, la capacità di tutelare i cittadini detenuti più fragili, l'attività di prevenzione.

Se la squadra di governo è forte e coesa, e la sicurezza diventa la cornice di senso in un quotidiano che garantisce tutta la libertà possibile compatibile con il muro di cinta, si restituisce significato nuovo al lavoro dei poliziotti penitenziari; diventano, esattamente come i colleghi della polizia municipale per i cittadini liberi, i poliziotti di prossimità, i maggiori osservatori dei detenuti e i conoscitori delle dinamiche

relazionali dell'utenza. L'istituzione penitenziaria ha bisogno di ritrovare serenità, soprattutto per gli operatori e le operatrici che vi lavorano. Non può essere una contrapposizione continua, foriera di stress e *burnout*.

La frustrazione e la deprivazione di giornate sempre uguali, di regole non spiegate e spesso incomprensibili, di mancanza di scopo e di prospettiva del tempo detenuto si legge anche negli sguardi degli operatori, di polizia penitenziaria e dell'area educativa. Quando invece esiste un progetto, sono gli stessi poliziotti a spiegarlo, a raccontarlo con orgoglio. E questo dà un senso anche al tempo lavorativo, naturalmente. Il poliziotto che mi mostra il tenimento agricolo e la produzione del miele durante le mie visite da provveditrice regionale negli istituti campani, o quello che con orgoglio mi porta a vedere la sezione che ha appena ristrutturato insieme ai detenuti, mi fanno pensare che, benché lunga e difficile, la strada sia quella. E l'applauso all'entusiastica coralità che ha visto detenuti, operatori e magistrati recitare insieme nel teatro di Caserta, nell'ambito di un progetto di teatro in carcere organizzato all'interno dell'istituto di Santa Maria Capua Vetere, è stato anche il mio applauso di provveditrice, la mia convinta adesione all'unica risposta possibile all'insensatezza del carcere.

Ho sperimentato, da direttrice, la costruzione negli anni di una squadra di lavoro per la realizzazione di una detenzione che superasse l'effettività rinnegante per avvicinarsi alla legge. Ebbene, all'inizio i poliziotti rifiutavano quello che definivano "il carcere delle femmine": colorato, pieno di fiori e di detenuti che partecipavano attivamente alla vita quotidiana. Dopo qualche anno, erano gli stessi poliziotti a rivendicare l'appartenenza al "progetto Bollate", che dava loro dignità e orgoglio professionale da condividere con le altre istituzioni del territorio.

È un'impostazione culturale che si allontana dalla consuetudine verticistica per avvicinarsi al disposto della legge. Per la mia personale esperienza, giocano un ruolo fondamentale la leadership del direttore e del provveditore e la capacità di condivisione del rischio. Massimo Recalcati, nel suo bel libro *Il vuoto e il fuoco* ¹³ sostiene che il vero leader è chi sia capace di comunicare quotidianamente alla propria squadra che non vorrebbe essere in alcun altro posto del mondo se non lì. In carcere è difficile provare e comunicare questo entusiasmo, ma è necessario essere al fianco degli operatori quotidianamente e, soprattutto, condividere con loro i rischi di un lavoro complesso e insidioso. La formazione del

personale di ogni comparto e ruolo dovrebbe andare, a mio parere, in questa direzione.

Le relazioni con l'esterno

Esiste un'altra consuetudine operativa che allontana l'istituzione penitenziaria dalla Costituzione e dalla legge: l'autoreferenzialità e la chiusura alle altre istituzioni e, più in generale, al mondo esterno. Si fa molta fatica non solo a concepirsi come servizio pubblico ma anche a costruire con le altre istituzioni che, a vario titolo, si occupano dell'utenza, parità di legittimazione nell'intervento, salvaguardando, naturalmente, la responsabilità del carcere in materia di sicurezza.

L'orizzontalità delle relazioni può superare il verticismo organizzativo dell'istituzione penitenziaria. I ritmi e gli orari del carcere, spesso sospesi e comunque lontani da quelli della vita reale, non possono diventare causa di esclusione della comunità esterna, a detrimento del principio di reinserimento sociale.

Viviamo in un periodo storico in cui è chiara ed evidente l'imprescindibilità delle intese interistituzionali, il superamento del lavoro settoriale, in tutti i campi, compreso il sistema penale e penitenziario.

Pensiamo ai cosiddetti "elementi del trattamento" ossia gli strumenti attraverso cui l'amministrazione attua i percorsi di reinserimento sociale dei detenuti: lavoro, attività culturali ricreative e sportive, relazioni affettive, religione. Le indicazioni della legge penitenziaria sono chiare nel chiedere all'amministrazione di organizzare opportunità lavorative che somiglino quanto più possibile al lavoro dei cittadini liberi (legge 354/1975, art. 20, comma 3). L'articolo 25 bis della legge penitenziaria chiama dunque il provveditore, attraverso la commissione per il lavoro penitenziario, alla regia, su scala regionale, delle azioni messe in campo non solo dall'ente regione ma anche dalle associazioni di categoria per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, esattamente come nella comunità dei liberi. Tutto ciò presuppone una capacità di creare relazioni istituzionali profonde con chi, a parità di titolo, si occupa, dall'esterno, dei cittadini reclusi.

La sfida per una ritrovata identità, conforme alla Costituzione e alla legge, parte dunque dal territorio; il carcere è un quartiere della città, bisogna

avere la capacità di creare, in primo luogo, collegamenti adeguati, che consentano di raggiungere l'istituto come qualsiasi altra istituzione cittadina, di stimolare le agenzie pubbliche e private a partecipare alla vita del carcere, a fruire della risorsa che ciascun detenuto rappresenta e, a loro volta, a mettere a disposizione le proprie risorse a favore dell'istituto di pena. Se questo legame non si crea, avremo delle monadi, più o meno abitate, al cui interno si consuma un tempo insensato, per chi le abita e per chi vi lavora. Ho sempre sostenuto che il rapporto tra carcere e territorio sia quello di due vasi comunicanti; è necessario dunque acquisire la consapevolezza di non essere soli a gestire una comunità così complessa e in ragione di ciò moltiplicare gli sforzi per consentire al territorio di portare risorse, competenze, opportunità.

I percorsi di giustizia riparativa

Esiste nel nostro ordinamento una nuova forma di risposta al fatto reato, che non ha a che fare con la punizione del reo ma con la relazione tra autore del fatto e vittima. E, come vedremo, può nascere e svilupparsi solo se l'ambiente e la cultura della pena favoriscono la relazione, l'elaborazione e la responsabilità; in sintesi, se si realizza il carcere costituzionalmente orientato descritto finora.

Con *restorative justice* o «giustizia senza spada» come la definisce efficacemente la professoressa Grazia Mannozi, ci si riferisce a qualsiasi procedimento in cui la vittima e l'autore di reato sono messi in condizione, se vi acconsentano liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale.

La legge Cartabia ha introdotto la possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento e ha finalmente definito giuridicamente questa nuova forma di giustizia che si affianca a quella tradizionale, senza sostituirvisi, e incide, a differenza della risposta sanzionatoria che conosciamo, sulla relazione tra autore di reato e vittima, e non unicamente sull'autore. La legge ha avuto il merito non solo di darne una definizione ma di strutturare l'organizzazione del sistema di giustizia riparativa, definendo quali siano gli enti accreditati, le procedure

per ottenere il riconoscimento e superando in tal modo qualsiasi possibile approccio artigianale e approssimativo a una materia così delicata.

La giustizia riparativa, superando l'equazione reato-punizione, introduce nel nostro ordinamento una nuova esigenza, quella dell'attenzione alla relazione tra l'autore di reato e la vittima; li rimette su un piano di parità; si occupa dell'offesa, non del danno; introduce, accanto alla riparazione materiale, a cui l'autore di reato è obbligato, la riparazione simbolica, che ha l'obiettivo di ricostruire la relazione con la vittima. E, per questo, non può essere obbligatoria, ma solo promossa, mai prescritta.

Abbiamo visto come tutto il sistema penale e penitenziario italiano sia incentrato sul principio del minimo sacrificio della libertà personale e, nell'intramoenia, sul riconoscimento dell'esercizio di tutti i diritti compatibili con la compressione della libertà personale.

In questo contesto e con tali prospettive, con una poderosa retromarcia nell'esercizio del potere assoluto a favore di un avanzamento del concetto di servizio pubblico, con un ritrovato senso della qualità delle relazioni umane, pur nella costrizione, il tempo e lo spazio della detenzione possono realmente diventare occasioni di elaborazione della propria responsabilità. L'azione invasiva e la prepotenza istituzionale conducono infatti il recluso a percepirsi come una vittima del sistema con l'unico impulso vitale di giustapporsi al potere, di contravvenire alle regole. L'allentamento della morsa produce, invece, a mio parere, possibilità di elaborazione delle proprie responsabilità. La colpa vittimizza, la responsabilità può rendere liberi. Ed è esattamente questo il terreno sul quale può correttamente svilupparsi l'esercizio della giustizia riparativa, anche in un istituto penitenziario.

La riforma, nel disciplinare la giustizia riparativa, ci offre la possibilità di allargare la prospettiva sul reato, sulla pena e sul concetto di "fare giustizia".

Conclusioni

Si è cercato, in queste pagine, di raccontare, per sommi capi, il sistema di risposte al fatto reato che il nostro paese mette in campo, provando a descrivere criticità e a delineare nuovi possibili percorsi, perché il lettore abbia chiaro il quadro normativo, gli obblighi dell'amministrazione e le

possibili prospettive di miglioramento. Dal quadro delineato emerge con forza, a mio parere, la necessità di trattare la materia scorporandola, per quanto possibile, dalla ricerca di consenso e dalla reazione emotiva che, legittimamente, scuote il cittadino di fronte alla lesione del patto sociale causata dal reato. Non può infatti la politica, e dunque il legislatore, essere pervaso dalla stessa reattività emotiva. «Il legislatore, preoccupato di acquisire consenso elettorale, spesso ravvisa nell'uso demagogico del magistero punitivo lo strumento più efficace per procurarselo: in presenza di una recrudescenza della criminalità, non importa se effettiva o percepita, diviene tentazione poco resistibile per la politica quella di imboccare la via meno impegnativa ed elettoralmente più redditizia dell'inasprimento sanzionatorio e del rigore carcerario, propagandati quali strumenti per contrastare la criminalità. Come dimostrano storia, statistiche e buon senso si tratta di fallace promessa»¹⁴.

Da questa fallace promessa bisogna quindi liberarsi e ragionare di sicurezza sociale e di prevenzione della recidiva organizzando risposte punitive davvero efficaci, tanto extra quanto intramoenia.

Quello che oggi sembra, alla maggioranza dei cittadini, un'eccellenza, una sperimentazione, un'organizzazione che si discosta dalla norma, rappresenta, in realtà, l'attuazione della norma stessa.

Non bisogna smettere di restare fedeli alla Costituzione e alla legge, anche quando sembra che tutto vada in direzione ostinatamente contraria.

¹ Francesco Viganò, "La pena come contraccambio? Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena nella prospettiva del diritto costituzionale", in Gabrio Forti, Gaia Donati, Claudia Mazzucato, Arianna Visconti (a cura di), *L'esercizio del giusto giudizio*, Edizioni Vita e Pensiero, 2025.

² A titolo esemplificativo si segnalano le sentenze n. 149 del 2018 e n. 10 del 2024.

³ Maggiori informazioni al seguente link: prisonpolicy.org/global/2024.html.

⁴ Commissione Pisapia per la riforma del codice penale, 27 luglio 2006, disegno di legge delega 5019 del febbraio 2012.

⁵ Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link: bit.ly/4416TIg.

⁶ Cfr. Emilio Dolcini, Angela Della Bella (a cura di), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, Giuffrè, 2020.

⁷ Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Report analitico Osservatorio penitenziario adulti aggiornato al 31 luglio 2025.

⁸ Maggiori informazioni al seguente link: bit.ly/4j6GjUw.

⁹ Francesco Viganò, *op. cit.*

¹⁰ Maggiori informazioni al seguente link: giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche.

¹¹ Gianfranco Mormino, “L’utopia di una pena precisa: Durkheim e la funzione della prigione”, in Stefano Simonetta (a cura di), *Utopia e carcere*, Editoriale scientifica, Napoli 2015, p. 22.

¹² Giovanni Mastrobuoni, Daniele Terlizzese, *Rehabilitating Rehabilitation: Prison Conditions and Recidivism*, Einaudi Institute for Economics Finance, 2014.

¹³ Massimo Recalcati, *Il vuoto e il fuoco*, Feltrinelli, 2024.

¹⁴ Franco Della Casa, Glauco Giostra, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli Editore, 2025, p. 13.

dialogo 1

OLTRE IL CARCERE? RIFLESSIONI SULLA PENA E LA SUA FINALITÀ

Dalla possibilità (o meno) di garantire la finalità rieducativa della pena alla tendenza panpenalista ad affrontare i problemi sociali attraverso l'introduzione di sempre nuovi reati, passando per limiti e prospettive di un orizzonte abolizionista, tre esperti in materia si confrontano, nella speranza che un giorno per il carcere si possa dire ciò che il teologo von Balthasar sosteneva per l'inferno: "Esiste, ma è vuoto".

GHERARDO COLOMBO

ANDREA PUGIOTTO

ANTONIA MENGhini

a cura di

Ludovica Cherubini Scarafoni

Il tema che vorremmo offrire alla vostra riflessione ruota attorno, da un lato, al rapporto tra carcere e rieducazione e, dall'altro, alle proposte di riforma o di abolizione del sistema penitenziario. A questo proposito,

Massimo Pavarini distingueva tra abolizionismo istituzionale e abolizionismo penale: una distinzione fondamentale, che può costituire un punto di partenza imprescindibile per ragionare sul presente mantenendo lo sguardo rivolto al futuro. Riflettere su queste tematiche appare oggi più necessario che mai, soprattutto di fronte alla crisi ormai strutturale dell'istituzione carceraria e a una penalità sempre più diffusa, che tende a porsi come risposta a qualsiasi problema di rilevanza sociale. Un fenomeno che non è prerogativa dell'attuale governo, ma il risultato di una lunga stagione iniziata, almeno in Italia, più di trent'anni fa. E allora: il carcere e la penalità in generale possono davvero essere considerati strumenti di rieducazione, come previsto dall'articolo 27, comma 3, della nostra Costituzione? E, guardando non tanto alle condizioni materiali del carcere in Italia, ma al ruolo del carcere in via di principio – a prescindere dunque dalle contingenze – si può ancora pensare a una riforma, oppure è necessario immaginare e proporre qualcosa di diverso, che si muova verso un orizzonte abolizionista? E, in tal caso, che cosa significa davvero “abolizionismo”? Rinunciare a punire chi commette reati?

Gherardo Colombo: Credo che innanzitutto bisogna intendersi sull'uso delle parole. Io parto da una constatazione: la rieducazione e il carcere – e intendo il carcere che abbiamo noi qui in Italia – sono incompatibili. È raro, rarissimo che in carcere qualcuno possa studiare, e anche quando ciò accade non è che si educa a riprendere le relazioni con gli altri in modo da evitare di commettere reati. Ovviamente se una persona è pericolosa – e fin tanto che è pericolosa – è necessario che stia da un'altra parte. Quindi, una volta che è stata accertata la commissione del reato, secondo le procedure previste, la persona, in base al reato commesso e alla pericolosità, viene collocata in un luogo separato, dove però tutti i suoi diritti sono garantiti e praticati. Il diritto allo spazio vitale, alla salute, all'educazione, all'istruzione, all'affettività, al movimento, a svolgere attività sportive... Tutti i diritti possibili e immaginabili, salvo che non siano in contrasto con la tutela della collettività. E in quel luogo ci sta soltanto finché continua a essere pericolosa. Il suo reinserimento, se ancora necessario, continuerà fuori, attraverso percorsi più appropriati. Se guardiamo fuori dai patrii confini esperienze del genere esistono. Per esempio il carcere norvegese, magari con qualche piccola modifica, risponderebbe a un'idea di questo tipo. Se una struttura del genere la

chiamiamo carcere, allora il carcere va mantenuto. Invece se il carcere è inteso – come in Italia – come luogo di esecuzione di una pena che retribuisce con il male il male fatto attraverso la commissione del reato, è da abolire, punto e basta.

Andrea Pugiotto: Nella domanda che ci è stata posta veniva evocata la riflessione di Massimo Pavarini che distingueva due tipi di orizzonti abolizionisti: uno rivolto alle istituzioni disciplinari e coercitive come il carcere – e in questa prospettiva mi pare si sia mosso Gherardo Colombo – e l'altro, addirittura più radicale, mirante al concetto stesso di punizione, attraverso il superamento del suo vettore giuridico rappresentato dal diritto penale quale strumento di controllo sociale.

Al prezzo di trovarmi in minoranza in questo nostro dibattito, vorrei manifestare il mio razionale scetticismo verso entrambe le prospettive. Quando si ragiona di un “orizzonte abolizionista”, inviterei a guardare più al sostantivo che all'aggettivo. Cos'è l'orizzonte? È la linea di confine del visibile, indica la direzione verso la quale muovere, ma che non è mai raggiungibile perché, al nostro approssimarci, si sposta sempre oltre. Dunque l'abolizionismo – istituzionale o penale che sia – è, al più, una battaglia di principio. Ecco, io alle battaglie *di principio* preferisco di gran lunga le battaglie *di scopo*. Le prime rischiano sempre di rappresentare delle fughe in avanti, che lasciano però indietro la concretezza dei problemi e la necessità di risolverli entro termini accettabili e accertabili. Le seconde, al contrario, si pongono obiettivi specifici, concreti, da centrare in tempi ragionevoli, utilizzando il diritto (*law*) in funzione di tutela dei diritti (*rights*). E se guardo ai mutamenti costituzionalmente apprezzabili intervenuti nel nostro ordinamento, mi sembra che i risultati più importanti siano nati proprio da battaglie di scopo: l'introduzione per legge di un nuovo ordinamento penitenziario, poi dotato di un nuovo regolamento attuativo; la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari; l'abolizione incondizionata della pena di morte; la codificazione (per quanto non soddisfacente) del reato di tortura; il superamento di talune forme di ergastolo; l'istituzione di un garante nazionale a tutela dei diritti delle persone private della libertà personale (oggi, purtroppo, svilito da chi ne è componente *pro tempore*); le sentenze delle Corti dei diritti in tema di sovraffollamento carcerario, ostatività penitenziaria, proporzionalità sanzionatoria, principio di irretroattività delle norme incidenti sulla natura

della pena; più recentemente, l'affermazione del diritto all'affettività inframuraria per i detenuti.

Non vedo all'ordine del giorno invece alcun dispositivo abolizionista. Semmai il carcere, questo sì, può essere progressivamente svuotato, riconducendolo alla sua natura di *extrema ratio*. Faccio solo due esempi. I detenuti minorenni, al 15 giugno del 2025, si contavano in 586, pari allo 0,9% delle popolazioni carceraria; al 31 marzo 2025, si contavano 2.703 detenute, pari al 4,3% della popolazione carceraria. In entrambi i casi, si può certamente pensare a qualcosa di meglio e di diverso della carcerazione.

Sempre nella logica di ridurre il carcere a *extrema ratio*, sono molte le cose che andrebbero fatte. Occorrerebbe abbandonare il ricorso automatico alla leva penale. Attuare una politica di ampia depenalizzazione. Restituire agibilità politica e costituzionale agli istituti di clemenza collettiva, come l'amnistia e l'indulto. Ampliare il ventaglio di pene principali a disposizione del giudice di cognizione, più di quanto timidamente abbia potuto fare la riforma Cartabia. Ricalibrare i limiti edittali delle pene attualmente in vigore, a cominciare dall'abolizione dell'ergastolo e della sua perpetuità. Infine, chiudere quei veri e propri rubinetti legislativi "carcerogeni" rappresentati da due testi unici proibizionisti, quello sulle tossicodipendenze e quello sull'immigrazione.

Sono tutte battaglie di scopo che ci aspettano e che possono realisticamente disegnare un orizzonte praticabile e non semplicemente ideale. In fondo, alle belle sconfitte, vanno sempre preferite le brutte vittorie.

Antonia Menghini: Per la mia formazione da penalista non posso che condividere quanto appena espresso da Pugiotto: sono infatti anch'io contraria all'abolizionismo penale e ritengo anzi importante richiamare e possibilmente riaffermare l'idea del diritto penale come limite imprescindibile al potere punitivo. Il diritto penale appare infatti funzionale *in primis* proprio a minimizzare la violenza e l'arbitrio punitivo. Mi permetto anche di ricordare che Pavarini non solo distingueva tra abolizionismo istituzionale e abolizionismo penale, ma nel suo scritto "Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo" ¹ proponeva, senza troppi giri di parole, un'aspra critica nei confronti degli abolizionisti *tout court*, con cui di fatto condivideva unicamente la critica antiutilitarista al modello correzionale di giustizia

penale. Ma non mancava di sottolineare – questo è il punto centrale, ripreso anche da Andrea Pugiotto – che il rischio di un orizzonte abolizionista è poi quello che l’uscita dal penale si risolva in minori garanzie per i diritti e le libertà fondamentali, perché, sottolineava appunto Pavarini, gli abolizionisti non rinnegano la necessità di una politica di controllo sociale (quella che lui definiva «l’ossessione disciplinare»).

Quindi, l’orizzonte – e in questo senso ritengo di condividere il punto di vista della maggioranza dei penalisti – non può che essere quello di un “garantismo di ritorno”, un ancoraggio forte del penale ai principi costituzionali. Primo fra tutti, un richiamo al principio di *extrema ratio* del diritto penale che, però, si scontra oggi con l’idea che il diritto penale, strumento non a caso a costo zero, sia l’unica risposta a comportamenti devianti (il diritto penale come panacea di tutti i mali), idea questa che fa il paio con il fenomeno del cosiddetto populismo penale, teso a canalizzare consenso sociale e politico anche a fini elettorali e alimentato anche da una non sempre precisa e corretta ricostruzione della realtà fornita dai mass media, che spesso contribuisce a una percezione distorta della sicurezza.

Sicuramente, un orizzonte in cui ritengo ci si possa muovere è quello ancorato alla selezione del penalmente rilevante, anche per il tramite del richiamo ai beni giuridici di rilevanza costituzionale, già teorizzato da Franco Bricola: l’idea che solo le offese più rilevanti ai beni costituzionali meritino piena rilevanza penale, con una chiara valorizzazione della funzione critica e non semplicemente classificatoria del bene giuridico.

Ma ha ragione Pugiotto quando afferma che molto si dovrebbe fare anche sul versante della revisione del catalogo delle pene principali. Qualcosa si è fatto, come diceva giustamente: l’ergastolo comune non è più una pena a vita; quanto all’ergastolo ostativo, mi permetto di esprimere tutte le mie perplessità: la riforma del 2022 ² si è adeguata solo formalmente all’ordinanza della Corte costituzionale 97/2021. Ha infatti previsto una tale congerie di elementi che debbono essere provati al fine di vincere la presunzione di pericolosità sociale da ingenerare una vera *probatio diabolica*.

Ancora molto si può fare, a mio modo di vedere, anche sui massimi di durata della reclusione. Da un lato, vi è chi ha proposto un limite massimo di pena per la reclusione pari a 15 anni; dall’altro, ad esempio, la proposta

elaborata dalla Commissione Palazzo ³ prevedeva un limite di 20 anni quale massimo, cui si associava la proposta di introdurre un minimo edittale, diverso da quello attuale (oggi fissato a 15 giorni), pari a due anni, al di sotto del quale non fosse possibile applicare la pena detentiva.

Dobbiamo, infine, uscire da quella dicotomia che purtroppo caratterizza tutt'oggi il nostro sistema sanzionatorio. Da un lato, abbiamo una pena carceraria che fa acqua da tutte le parti e ha bisogno di un ripensamento profondo e di un suo contingentamento, nell'ottica del carcere stesso come *extrema ratio*; dall'altro, una pena pecuniaria che da sempre si caratterizza per la sua sostanziale ineffettività. Vedremo se la riforma Cartabia, che è andata a modificare la disciplina della procedura esecutiva relativamente alle pene pecuniarie inevase, porterà o meno i frutti sperati.

Bisognerebbe dunque puntare sulla riforma del catalogo delle pene principali: da un lato, si potrebbero elevare le pene interdittive al rango di pene principali, non per tutti i reati, ma per alcune tipologie; dall'altro si dovrebbe puntare maggiormente sulle pene prescrittive, sul modello di quanto già avviene, ad esempio, nel Regno Unito. Particolarmente interessante è l'esperienza della *community sentence*, che rappresenta, per così dire, un contenitore vuoto che il giudice può riempire con diverse prescrizioni (*requirements*), così da rendere la risposta sanzionatoria quanto più possibile individualizzata. Sarebbe inoltre auspicabile una riforma della pena pecuniaria che faccia proprio il sistema dei cosiddetti tassi giornalieri, di modo da poter adeguatamente valorizzare in chiave equitativa le condizioni economiche del reo.

La più attenta dottrina ha però messo bene in luce come i tempi attuali non siano maturi per una riforma compiuta delle pene principali. Non è un caso, infatti, che la stessa riforma Cartabia si sia mossa in una direzione diversa: pur animata dalla volontà di perseguire il principio di *extrema ratio* del carcere, ha inteso valorizzare la discrezionalità giudiziale, puntando sulla capacità del giudice di cognizione di farsi un po' più giudice dell'uomo e non solo del fatto, anche se, su questo fronte, rilevo qualche resistenza.

Pugiotto: Ascoltando Antonia Menghini sulla necessità di abbassare i limiti massimi delle pene, mi è sopravvenuto il ricordo di un episodio accaduto in Assemblea Costituente. Ne fu protagonista Umberto Terracini (che il carcere lo conosceva perché c'era stato come antifascista), con la sua proposta di inserire in Costituzione un limite massimo di durata per la

pena detentiva, pari a 15 anni. La proposta non fu accolta, ma non venne né ridicolizzata né stigmatizzata come provocazione. Vi domando: quale trattamento verrebbe riservato oggi, in parlamento e nella sfera pubblica, sui mezzi di comunicazione e sui social, a chiunque avanzasse una proposta simile?

Colombo: Stiamo sovrapponendo tanti argomenti, anche molto diversi tra loro. Condivido pienamente quanto detto da Pugiotto e Menghini; tuttavia, tutto ciò rimane inscindibilmente legato al tema della retribuzione della pena. Parlare di pena significa, inevitabilmente, parlare di retribuzione: anche introducendo limiti massimi alla pena, si resta comunque all'interno di una logica retributiva.

Questa impostazione discende da una visione filosofica molto forte, in fondo di matrice cattolica, che tende ad avvicinare il reato al peccato. Una prospettiva laica, a mio avviso, dovrebbe sollevare interrogativi più profondi sul nesso tra il male commesso e il male attraverso cui si pretende di compensarlo. È un tema che tocca da vicino anche la mia esperienza professionale. Gran parte delle attività che svolgevo da magistrato, come ben sapete, se compiute da me come privato cittadino avrebbero costituito reato – per esempio, il sequestro di oggetti corrisponde al furto, l'imposizione a un teste di presentarsi davanti al giudice altrimenti sarà accompagnato dai carabinieri corrisponde alla violenza privata e così via. La differenza del trattamento è giustificata soltanto – come diceva Alessandro Magno riportato da sant'Agostino – dal fatto che lo Stato è istituzione, mentre chi delinque no. Ecco, credo che una riflessione seria sull'idoneità del diritto penale ad affrontare questioni di tale natura debba partire proprio da questa consapevolezza.

Pugiotto: È difficile perimetrare temi che si sovrappongono, ma posso provarci. La retribuzione è insita nel concetto di pena, questo è ovvio, ma il dato costituzionale dice qualcosa di più e di diverso. Secondo il comma 3 dell'articolo 27, «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Ora, è di tutta evidenza che la finalità rieducativa della pena non gode di ottima salute. Carcere e risocializzazione del reo sembrano addirittura incompatibili perché, come ammoniva il giurista tedesco Gustav Radbruch, «la ricetta di rendere sociale il soggetto antisociale inserendolo in un contesto asociale è efficace quanto quella di insegnare a nuotare fuori dall'acqua». Se poi consideriamo i dati del cronico sovraffollamento

carcerario, a oggi sono presenti 62.723 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 51.285, da ridursi in realtà a 46.706 effettivi (dati al 30 maggio del 2025). Cifra ancora più eloquente (e inquietante) è il numero di ricorsi – *ex artt. 35-bis e 35-ter dell'ordinamento penitenziario* – accolti dagli Uffici della magistratura di sorveglianza per violazione dei diritti di chi è recluso in carcere: 5.837 nell'anno 2024. Se a tutto ciò aggiungiamo il numeratore sempre in movimento dei troppi suicidi dietro le sbarre, dobbiamo dire che oggi i detenuti non sono *un* pericolo, semmai sono *in* pericolo.

La finalità rieducativa non gode neppure di ottima stampa. È sospettata infatti di *mistificazione* perché, sotto l'inganno, mirerebbe in realtà all'omologazione e alla neutralizzazione del condannato. È accusata di *manipolazione* della personalità del reo, la cui libertà morale sarebbe kantianamente violata nella sua autonomia. Fino alla critica di *sopravalutazione*, dato che la finalità rieducativa andrebbe circoscritta al solo piano *deontico*, perché il contenuto *ontologico* delle pene starebbe nel divieto di trattamenti contrari al senso di umanità: con la conseguenza che una pena perderebbe legittimità solo quando è inumana, non anche se priva di funzione rieducativa.

A mio parere, invece di contestarla in radice, la finalità rieducativa di cui parla la Costituzione va preservata, per almeno tre buone ragioni. Provo a illustrarle brevemente.

La prima chiama in gioco l'abc del costituzionalismo liberale e democratico, che obbliga a non confondere *regola* e *regolarità*. Il dato costituzionale (cioè la regola) ha una natura e un grado gerarchico superiore alla legge e al suo significato vivente (la regolarità). Il fatto, per quanto ripetuto, non può scalzare la norma costituzionale perché la norma costituzionale ne è il parametro di giudizio. Se, con riferimento all'articolo 27, comma 3 della Carta, rovesciamo questo approccio interpretativo, abdichiamo alla Costituzione come scudo in difesa dei diritti dei detenuti.

La seconda ragione è che – da tempo – l'articolo 27 comma 3 della Costituzione è l'epicentro di una consolidata giurisprudenza costituzionale garantista, cui è bene non rinunciare. Come ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza “di svolta”, la 313/1990, la finalità rieducativa riguarda l'intera vicenda ordinamentale della pena, da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si

estingue. Ciò significa che quella previsione costituzionale, orientando le pene alla risocializzazione del condannato, vincola *tutti*: il legislatore, nel momento in cui produce la fattispecie penale; il giudice di cognizione, nel momento in cui quantifica la pena da erogare; l'amministrazione penitenziaria e la magistratura di sorveglianza, nel momento dell'esecuzione della pena; il presidente della Repubblica, la Camera e il Senato nell'esercizio dei loro poteri di clemenza, individuale e collettiva. Accantonare la finalità rieducativa significa scardinare alla base una giurisprudenza costituzionale che, fino ad oggi, ha funzionato come limite al potere punitivo dello Stato.

Non è un caso – è la terza ragione che volevo illustrare – che da alcune legislature si ripresenti il tentativo di modificare l'articolo 27 comma 3. Nell'attuale XIX legislatura, accade con le proposte di legge costituzionale, entrambe targate Fratelli d'Italia, depositate alla Camera (n. 285, primo firmatario Cirielli) e al Senato (n. 426, primo firmatario Iannone). Era già accaduto nella scorsa XVIII legislatura, anche per iniziativa dell'onorevole Giorgia Meloni, prima firmataria di una proposta di modifica all'articolo 27 Cost., in materia di funzione della pena (alla Camera, n. 3154). Le due più recenti proposte di revisione attribuiscono alla legge ordinaria, cioè alla maggioranza parlamentare, il compito di «stabilire i limiti della finalità rieducativa in rapporto con le altre finalità e con le esigenze di difesa sociale». Nelle loro identiche relazioni illustrative si dichiarano espressamente gli obiettivi della riforma proposta: tornare alla polifunzionalità della pena, ridimensionando la centralità della finalità rieducativa; garantire la certezza della pena intesa come condanna da scontare in detenzione fino all'ultimo giorno; consentire ai giudici la possibilità di erogare pene «esemplari» (testuale). Le critiche illuminate e illuministe all'attuale articolo 27, comma 3 della Costituzione rischiano – preterintenzionalmente – di aprire la strada a progetti come questi, che pure rappresenterebbero una «de-costituzionalizzazione» della Carta (come ha scritto Marco Ruotolo ⁴, con il quale concordo). La finalità rieducativa delle pene, fortunatamente, è stata scolpita in Costituzione: teniamocela stretta.

Menghini: Mi trovo pienamente d'accordo con quanto è stato appena detto. Ritengo, inoltre, che sia eccessivamente semplicistico liquidare il tema della compatibilità tra principio rieducativo e pena detentiva sulla base del fallimento attuale del carcere. Mi preoccupa profondamente che

ciò abbia contribuito a gettare discredito sulla validità dell'ideale rieducativo, poiché quelle proposte di modifica dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione mi paiono pericolose e, in un certo senso, sovversive: il principio rieducativo rappresenta infatti, a mio avviso, un argine irrinunciabile contro preoccupanti derive punitiviste.

Condivido l'idea che il dato costituzionale sia imprescindibile e debba rappresentare il punto di partenza per definire una pena che sia dignitosa. Pur sapendo che l'attuale ordine dei principi contenuti nell'articolo 27, comma 3, della Costituzione è frutto di un emendamento dell'ultima ora di Leone e Bettiol, legato ad altre motivazioni, credo che oggi tale ordine vada valorizzato. Esso, infatti, consente di leggere il concetto di umanità della pena in combinato disposto con gli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione, rinviando così al principio della dignità della persona. Questo concetto richiama quel nucleo di diritti fondamentali che non possono mai essere negati, neppure a chi si trova in stato di detenzione.

Il riconoscimento e la tutela di tali diritti costituiscono, a loro volta, la *condicio sine qua non* perché la finalità rieducativa possa anche solo potenzialmente esplicarsi. Riconoscere i diritti e garantire l'umanità della pena significa, da un lato, creare le condizioni per un'effettiva offerta trattamentale e, dall'altro, riconoscere che nessuno – e dunque neppure il detenuto – potrà mai predisporre a un cammino rieducativo se non si percepisce riconosciuto nella propria individualità e nella propria dignità di persona.

Questa visione presuppone una concezione della rieducazione lontana dall'idea coercitiva e impositiva, e corrispondente invece a quella delineata dalla sentenza 313/1990, secondo cui il consenso del detenuto diventa elemento centrale. Come ha ribadito la Corte costituzionale nel 2013, la dignità non è soltanto presupposto della rieducazione, ma – citando Giovanni Maria Flick ⁵ – è proprio la dignità della persona, postulando il principio personalistico, a esigere che la pena si legittimi attraverso la finalità rieducativa.

Se, dunque, consideriamo la rieducazione come un vero e proprio diritto soggettivo del condannato, possiamo concepirla come un “caleidoscopio di diritti”: basti pensare all'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario che, pur utilizzando un termine terribile, quello di «trattamento», rinvia ad altrettanti diritti che debbono essere riconosciuti alle persone detenute. In questa prospettiva, l'affermazione e l'esercizio dei diritti non risultano

affatto incompatibili con l'orizzonte rieducativo, ma ne costituiscono anzi la condizione necessaria. L'educazione alla legalità in carcere è possibile solo nella misura in cui vengano effettivamente garantiti i diritti dei detenuti. Come ricordava anche Colombo, occorre fare tutto il possibile affinché questi diritti siano riconosciuti e concretamente tutelati: è l'unico modo per superare il paradosso – più volte denunciato – di un carcere che dovrebbe educare alla libertà in un luogo dove essa, di fatto, è negata. Tuttavia, se la rieducazione viene intesa nei termini che ho cercato di delineare, quel paradosso si dissolve, perché cambia la prospettiva stessa della pena.

Dal mio punto di vista, l'orizzonte special-preventivo positivo resta il riferimento essenziale e irrinunciabile. Tuttavia, da penalista, non posso negare che l'idea retributiva della pena conservi una funzione fondante. Credo però che sia necessario depurare il concetto di retribuzione dalle stratificazioni filosofiche ed etiche che storicamente lo hanno condizionato. Mi riferisco ad esempio al limite della giusta proporzione legato al livello di imputazione soggettiva del fatto, come previsto dall'articolo 133 comma 1 n. 3 del codice penale in materia di commisurazione della pena, dove si fa riferimento all'intensità del dolo o al grado della colpa. In questo caso la colpevolezza per il fatto diventa non solo fondamento della responsabilità penale ma anche il suo limite. In tal senso, la retribuzione svolge un ruolo di limite garantistico: la pena deve cioè riflettere la gravità del fatto e potrà poi essere eventualmente solo ridotta alla luce della valorizzazione dell'istanza rieducativa. Una retribuzione interpretata in chiave garantista può dunque essere ricondotta coerentemente al sistema costituzionale.

Consentitemi, in conclusione, una breve digressione. Si è fatto riferimento alle carceri della Norvegia; personalmente ho visitato quelle della Spagna e della Finlandia. Devo dire che quest'ultima esperienza è stata, sotto molti aspetti, deludente: al di fuori delle sezioni dei cosiddetti "lavoranti" – che percepiscono un compenso di circa cinque euro al giorno –, le persone detenute trascorrono fino a 23 ore al giorno chiuse nella propria stanza, con i blindi serrati. Ben diversa e più incoraggiante mi è sembrata, invece, l'esperienza delle cosiddette "prigioni aperte" a cui si ricorre per la parte finale della pena. Si tratta di strutture simili a campus universitari, composte da piccole abitazioni all'interno di aree delimitate non da recinzioni, ma da semplici steccati, con cancelli aperti e l'impiego di

braccialetti elettronici per il controllo dei movimenti. Questa esperienza dimostra che modelli alternativi di detenzione sono possibili e possono rappresentare un punto di partenza concreto per una riflessione riformatrice anche nel nostro ordinamento.

Colombo: Io invece ho avuto la fortuna di vedere da vicino il sistema carcerario norvegese. Ho visitato due carceri in Norvegia. Il primo è quello di Halden, molto simile a quello che Menghini ha appena descritto. È un enorme complesso – parliamo di 157 mila metri quadrati – per un massimo di circa 400 detenuti, che vivono in blocchi da 20 persone ciascuno. Al pianterreno c'è la zona dove trascorrono la giornata, aperta su un piccolo giardino recintato che fa parte di un'area verde più ampia. Intorno ci sono i blocchi di lavoro, la palestra e persino una sala di registrazione, dove tra l'altro hanno messo in piedi una radio. Le trasmissioni vanno in onda in differita, dopo che il contenuto è stato controllato. Il secondo carcere che ho visitato è, invece, quello di Oslo, che è la copia esatta del carcere di San Vittore, identico a livello di struttura architettonica. La differenza, però, sta nella vita quotidiana. Lì la giornata si svolge nel corridoio, che però è organizzato come una casa: c'è una palestra, piccola ma ben attrezzata, una bella cucina, una zona relax con poltrone, un maxischermo, una biblioteca. Tutto curato, accogliente. Questo è il loro modo di intendere la funzione rieducativa. Là si cerca, per quanto è possibile, di evitare gli aspetti più marcatamente caratterizzanti la vita del carcere. L'educazione serve ad abilitare le persone a vivere con gli altri. Negli ultimi periodi della pena, i detenuti non vedono più divise. Anche gli operatori lavorano in borghese, proprio per abituarli a un contesto in cui la divisa è un'eccezione e, come nella vita quotidiana, si incontrano di rado poliziotti. E non a caso, secondo i dati riferitimi dal dirigente del sistema carcerario del luogo, in Norvegia la recidiva è molto più bassa che in Italia.

C'è però un aspetto del sistema norvegese che mi inquieta: da quel che ho capito, all'inizio della detenzione c'è un periodo di isolamento, non brevissimo, che sembra fatto apposta per dire: "Ecco cosa succede se non partecipi ai corsi o non lavori". Poi, però, la vita dentro è tranquilla, organizzata, serena. Hanno una regola molto rigorosa: le camere di pernottamento sono singole. Solo raramente vengono assegnate a due persone. E per rispettare questa regola – la mia conoscenza riguarda qualche anno fa – la Norvegia ha perfino affittato camere in Olanda.

Ricordo che, girando per le carceri, si trovavano cartelli quasi promozionali: “Vuoi più colloqui con la famiglia? Vuoi mangiare meglio? Chiedi di essere trasferito in Olanda”. Era una sorta di pubblicità del sistema. Ai tempi, parliamo di una decina d’anni fa, quando c’erano gli Stati Generali sull’esecuzione penale, la Norvegia spendeva circa 500 euro al giorno per ogni cella affittata in Olanda.

In più circostanze, per esempio in occasione di una Commissione sull’architettura penitenziaria cui ho preso parte, ho proposto di chiedere al governo norvegese il progetto esecutivo dei lavori di trasformazione del carcere di Oslo, per applicarlo a San Vittore. Non è successo nulla.

Vorrei aggiungere una breve riflessione sul termine “rieducazione”, per uscire da un equivoco di fondo. Non si tratta di “rieducare” qualcuno, ma di continuare un percorso educativo che dovrebbe iniziare a scuola: l’educazione alla convivenza. Menghini citava Flick a proposito del riconoscimento della dignità della persona. Ecco, se la dignità è il fondamento della nostra Costituzione, anche dentro il carcere bisogna agire in coerenza. La dignità dell’altro deve restare il fondamento del rapporto con chiunque, anche con la persona detenuta.

Però ci sono problemi notevoli. In Norvegia, per esempio, la pena massima è di 22 anni. E ovviamente ci sono casi in cui si pone il problema, come per esempio quello di Anders Breivik, che nel 2011 uccise 72 ragazzi e ancora oggi è convinto di aver fatto bene. Scaduti i 22 anni, cosa succede? Scatta una misura di sicurezza, che di fatto non cambia molto rispetto al regime precedente. Quando, interrogato, Breivik dice: “La prima cosa che farò, una volta libero, sarà procurarmi un’arma per uccidere altri giovani socialdemocratici”, gli rispondono semplicemente: “Allora resti altri cinque anni. Se tra cinque anni avrai cambiato idea, potrai uscire, altrimenti rimarrai qui”. Breivik vive ancora adesso in un piccolo trilocale: stanze di otto, nove metri quadri ciascuna, ha una stanza per dormire, una per cucinare e trascorrere il tempo e una per “lavorare” o distrarsi, ha il suo computer...

Menghini: È riuscito a fare ricorso a Strasburgo per trattamenti disumani e degradanti legati alle condizioni detentive applicate durante il regime di massima sicurezza.

Colombo: In Norvegia in primo grado la Corte distrettuale di Oslo aveva condannato lo Stato per aver sottoposto Breivik a un regime che violava l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani, decisione poi

riformata nei gradi successivi. Breivik ha fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, che gli ha dato torto. Comunque, capite com'è diverso il contesto? Lì, nelle carceri norvegesi, Breivik aveva a disposizione tre locali, e non ci sono le sbarre alle finestre. Ci sono vetri antisfondamento, certo, ma se Breivik guarda fuori dalla sua finestra vede un giardino, non le mura alte come da noi. In Italia, in molti istituti, ci sono ancora le cosiddette "bocche di lupo". Vedo difficile, oggi, immaginare una strada davvero riformatrice, una strada che persegua obiettivi concreti e specifici. Sarebbe già qualcosa, certo, fare piccoli passi in tal senso.

Poi però penso ai disegni di legge che spesso vanno in direzione completamente opposta, sempre più repressivi, i provvedimenti amministrativi sempre più limitanti, e mi piacerebbe ragionare anche sul rapporto tra questo crescente ricorso alla repressione e l'aumento dei reati. È un po' come la questione dell'uovo e della gallina: cosa viene prima? Io, personalmente, credo che venga prima la gallina, se la gallina è la legislazione repressiva. Cioè, più si irrigidisce il sistema, più si alimentano le condizioni perché i reati aumentino. Detto questo, io sono piuttosto pessimista su quello che succederà sul breve periodo. Mi sento sempre più "vichiano": credo che, storicamente, ci stiamo avvicinando a una fase di crisi profonda. E sommando un po' di segnali, temo che arriveremo a un sistema in cui si cercherà di prevenire i comportamenti devianti utilizzando l'intelligenza artificiale. Un sistema basato su algoritmi che, però, sono costruiti da noi. E poiché succede che si abbiano tanti pregiudizi, inevitabilmente anche gli algoritmi li ereditano. Ma Vico ci insegna anche che, una volta toccato il fondo, si può risalire. Sembra un atto di fede, ma la storia lo conferma: dopo ogni ciclo negativo ne inizia uno positivo. Certo, oggi viviamo una rivoluzione – digitale, tecnologica, culturale – che rende il paragone con il passato difficile. L'intelligenza artificiale ci mette davvero in una dimensione nuova, fuori fase rispetto a tutto ciò che abbiamo conosciuto. Spero, però, che una volta toccato il fondo, si possa risalire. A meno che, stavolta, il fondo non coincida con la distruzione del genere umano. In quel caso, forse, l'universo se ne farebbe una ragione... noi personalmente molto meno.

Pugiotto: Vorrei tentare di gettare un ponte tibetano fra le riflessioni appena ascoltate sulle carceri e la finalità rieducativa delle pene. Provo a dirlo così: fondamentalmente, che cosa ci chiede la Costituzione con l'articolo 27 comma 3? Di punire qualcuno per averlo poi indietro

possibilmente cambiato. Cambiato non perché la finalità rieducativa pretenda un'emenda morale o una manipolazione dell'identità o una conversione interiore: ciò che la Costituzione esige è una rieducazione alla legalità, creando durante la detenzione le condizioni perché un soggetto possa essere recuperato al consorzio sociale. La domanda è se tutto questo si possa fare dentro il carcere.

Per rispondere, guardiamo alla storia del nostro ordinamento penitenziario. Introdotto nel 1975, la sua prima riforma importante interviene nel 1986 con la legge Gozzini che "apre" le porte del carcere: introduce, infatti, misure alternative alla detenzione fino ad allora sconosciute, come l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione anticipata e i permessi premio. Qual è la *ratio* di quella legge? Ridurre lo spazio e il tempo della detenzione, nella convinzione che la risocializzazione del reo si faccia meglio fuori dal carcere che dentro. Nel 1998 la legge Simeone-Saraceni stabilizza le scelte della Gozzini, confermandone l'ispirazione: per recuperare alla società un reo, è necessario che gli spazi extramurari siano progressivamente sempre più ampi, lungo un percorso trattamentale individualizzato e flessibile. *Per incidens*, ricordo che Alberto Simeone era un deputato di Alleanza nazionale mentre Luigi Saraceni apparteneva al gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra. La loro legge nasceva da una convergenza parlamentare tra forze politiche di opposti schieramenti. Oggi, accordi simili si registrano solo in chiave "panpenalista", con l'inserimento di un ennesimo nuovo reato, quello di femminicidio, punito con l'ergastolo⁶.

Torno al punto centrale. Ampliare le opportunità extramurarie risponde alla logica costituzionale dell'articolo 27, comma 3: parlando di «pene» al plurale, quell'articolo immagina un sistema gradualmente differenziato di misure sanzionatorie; la Costituzione non è "carcerocentrica". Migliorare le condizioni materiali di chi vive in detenzione non è solo necessario: è doveroso. Senza però dimenticare che l'aumento dei posti in carcere, oltre che rinviare al tempo del mai la soluzione al problema del sovraffollamento, ne è una concausa. È il paradosso del Grande raccordo anulare di Roma: costruito per deflazionare il traffico, è diventato un ingorgo permanente di automobili. Più crei spazio, più crei domanda di carcerazione e più riempi gli istituti di pena. Fermo restando che sarebbe preferibile avere carceri di tipo scandinavo, continuo a pensare che la vera

posta in gioco sia abbandonare il modello carcerocentrico, a favore di misure sanzionatorie alternative. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie potrebbero aiutare a individuare e sperimentare soluzioni detentive extramurarie sicure.

Menghini: L'attenzione riportata sulle misure alternative, storicamente massima espressione dell'ideale rieducativo, è importantissima. Mi permetto di sottolineare la necessità di un recupero di quello che è appunto l'antico DNA delle misure alternative, che invece nel tempo sono state utilizzate troppo spesso – mi riferisco in particolare alla detenzione domiciliare – in chiave deflattiva delle presenze. Invece, le misure alternative sono esse stesse un segmento fondamentale nel percorso di reinserimento sociale. A questo proposito, devo dire che talune volte mi è capitato di vedere associato il giudizio prognostico di rieducabilità, per esempio riferito all'affidamento in prova al servizio sociale, alla necessità di una compiuta rieducazione, quando invece la stessa espressione evoca solo la necessità di provare un certo livello di “revisione critica”, che nulla ha a che vedere né con il pentimento né con l'ammissione della responsabilità per il fatto: la misura alternativa si innesta nel cammino di rieducazione, ne è un tratto fondamentale, non è il suo esito finale.

Chiudo solo ricordando che noi insegniamo che la pena detentiva si consustanzia in una certa limitazione della libertà personale, in particolare della libertà di movimento; ma poi vediamo che, nella sua declinazione reale, la pena detentiva si riempie di tutta una serie di ulteriori limitazioni ai diritti riconosciuti alle persone detenute e alla stessa libertà declinata nella sua accezione più ampia. E questo evidentemente è possibile alla luce di un deficit di determinatezza dei contenuti della pena detentiva stessa che, in ultima istanza, si riflette anche – diciamocelo – in una disuguaglianza abissale della pena e delle sue modalità esecutive, che variano da carcere a carcere a seconda delle più diverse variabili.

Certo, l'ordinamento penitenziario del 1975, dal punto di vista del recupero sul versante della riserva di legge, ha segnato un passo avanti importantissimo rispetto al regio decreto 787/1931, ma ancora ci troviamo a fronteggiare in materia penitenziaria uno strapotere delle circolari. Quindi un vuoto di diritto, un vuoto normativo, in cui la Corte costituzionale non può entrare. E troppe volte si tratta di circolari che, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito (e questo è, a mio modo di vedere, uno dei problemi principali del carcere), vanno a incidere

ulteriormente, restringendoli e contingentandoli, sui diritti delle persone detenute.

Pugiotto: Siamo stati interrogati, all’inizio di questa conversazione, sulla possibilità di un orizzonte abolizionista: le nostre risposte sono state differenti, a tratti divergenti. Eppure, sono certo dell’esistenza tra noi di una comune aspirazione, che ciascuno coltiva come sa e come può. Quale? Che, un giorno, si possa dire per il carcere ciò che il teologo von Balthasar sosteneva per l’inferno: esiste, ma è vuoto. Nessuno può essere per sempre ciò che è stato una volta. Cambiare, infatti, è una possibilità che non può essere negata a nessuno.

¹ Massimo Pavarini, “Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo”, *Dei delitti e delle pene*, n. 3/1985, pp. 525-526.

² Cfr. il decreto legge 162/2022, convertito in legge 199/2022, di modifica dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, intervenuto a fronte dell’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale che aveva riconosciuto ma non dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo.

³ Maggiori informazioni sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link: bit.ly/4416TIg.

⁴ Marco Ruotolo, “Per una cultura costituzionale della pena”, *Federalismi.it*, n. 24, 2023.

⁵ Giovanni Maria Flick, “I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale”, *Diritto e Società*, n. 1, 2012.

⁶ Sul tema si veda il dialogo tra Paola Di Nicola Travaglini e Giorgia Serughetti in questo volume, *n.d.r.*

il sasso nello stagno

IL CARCERE: UN'ABOLIZIONE POSSIBILE

L'abolizionismo assume che vi siano istituzioni strutturalmente orientate alla produzione di disuguaglianza e violenza e che la loro riforma rischi di raffinarne il funzionamento più di quanto lo disinnesci. La domanda centrale diventa allora politica: è possibile riformare il carcere oppure la sua abolizione è l'unica opzione in grado di interrompere la produzione istituzionale di scarto? E quali sono le condizioni alle quali l'abolizione del carcere è concretamente pensabile?

VALERIA VERDOLINI

Di cosa parliamo quando parliamo di abolire?

Abolire è un verbo antico e scomodo, deriva dal latino *abolere*: letteralmente significa eliminare alla radice ciò che è stato istituito. Nel diritto romano l'*abolitio* era l'atto formale con cui si estingueva una norma o veniva meno un'accusa. L'azione dell'*abolitio* cancellava un testo, revocava un procedimento, sospendeva un potere. Come suggerisce il sociologo francese Pierre Bourdieu ¹, l'efficacia del diritto non risiede solo nella norma scritta, ma nella disponibilità collettiva a riconoscere quell'ordine come naturale e legittimo. È su questo piano che il diritto

incontra il potere simbolico. Per estensione, ciò che per il sociologo Luciano Gallino si presenta come «un complesso normativo di qualunque genere che struttura durevolmente un campo d'azione sociale»² viene definito istituzione.

Tale circoscrizione del perimetro definitorio non risolve però le difficili questioni riguardanti la relazione tra istituzioni e potere, e sulla base di quali relazioni si struttura (o si è strutturato durevolmente) il campo di azione sociale. La sociologa Ota de Leonardis sostiene che «se vogliamo mettere a fuoco che cosa sono le istituzioni e come operano, dobbiamo guardar dentro questa loro versione estrema: dalle istituzioni la vita in società non può prescindere, né tanto meno i singoli attori che noi siamo, ma fa differenza se esse sono dei beni o dei mali comuni»³. A partire da questa distinzione, il problema non è tanto stabilire un giudizio morale sulle istituzioni, quanto interrogare i loro effetti: in che modo producono consenso o obbedienza, inclusione o esclusione.

Questo saggio⁴ parte da tali assunti per ragionare su una specifica istituzione, ossia quella carceraria e più in generale sulla normatività penale. Come ha sostenuto il criminologo norvegese Thomas Mathiesen, «l'ideologia che illustra quel che si fa nel carcere, come se fosse concepito per riportare il detenuto alla funzionalità, è antica come il carcere»⁵. Fin dalle sue origini, la prigione si è presentata infatti come un laboratorio morale e produttivo, fondato su una concezione riabilitativa della pena condensata nelle parole chiave «lavoro, scuola, influsso morale e disciplina»⁶.

Qui sta il nodo più difficile da sciogliere: non il domandarsi se un'istituzione «funziona» o meno, ma per chi funziona, per quali soggetti e qual è il suo costo sociale. Il lessico della riforma tende a misurare l'efficienza, al contrario il lessico dell'abolizione insegna a misurare le forme e le pratiche della legittimità. Allora, se tali istituzioni non sono riformabili, si possono forse abolire? E se sì, come? Possiamo oggi pensare e, per esteso, immaginare di abolire il carcere?

Perché abolire: del difficile rapporto tra istituzioni e violenza

Il presupposto principale per ragionare di abolizioni è considerare il carcere come «un male comune», sgombrando il campo dalla presunta

bontà delle sue funzioni democratizzanti. In particolare, la funzione rieducativa viene spesso assunta come orizzonte normativo, ma si scontra con un tasso di recidiva stimato attorno al 70%. Ciò che resta, allora, sono le funzioni che il carcere effettivamente svolge: la funzione neutralizzante e di incapacitazione, e quella simbolica.

Proprio da questa matrice originaria David Garland fa discendere la cosiddetta «reinvenzione del carcere» degli ultimi decenni: una trasformazione che ne accentua la funzione neutralizzante e contenitiva, più che correttiva o rieducativa ⁷. Questa svolta appare come un esito coerente di un dispositivo la cui legittimazione è storicamente ambivalente.

In Italia e in Europa, i percorsi storici sono stati diversi, ma la convergenza degli esiti è evidente. Le istituzioni del controllo – carcere, polizia, confini – separano sistematicamente chi ha potere da chi non ne ha. La funzione dichiarata è quella di proteggere la società, garantire sicurezza, punire in modo proporzionato; la funzione latente è quella di riprodurre la disuguaglianza, gestire l'eccedenza sociale, mantenere netta la linea tra cittadini “pieni” e soggetti non paradigmatici, collocati in spazi di marginalità controllata.

Se un'istituzione è progettata per separare, selezionare, produrre scarto, “perfezionarla” significa spesso renderla più efficiente nel perseguire tale funzione.

Questo nesso genealogico consente di leggere la trasformazione del carcere come una riorganizzazione coerente di un dispositivo antico.

Lo studioso pacifista Johan Galtung ⁸ ha mostrato come la violenza non si esaurisca nelle forme dirette e visibili. Le figure dell’“immigrato irregolare”, del “tossicodipendente”, del “delinquente abituale”, così come la categoria indifferenziata della “devianza”, sono prodotti simbolici che razionalizzano la violenza strutturale che colpisce alcune persone e non altre.

In questo quadro, disuguaglianza, ingiustizia e oppressione appaiono come momenti di uno stesso processo di distribuzione asimmetrica di risorse, diritti e voce politica. La società punitiva, a sua volta, è la forma che un certo assetto sociale assume quando decide di gestire i propri scarti attraverso apparati di controllo e segregazione.

Il razzismo, il sessismo e il classismo sono sistemi di significato che organizzano ciò che appare naturale e immutabile ⁹. Anche l'idea del

carcere come “risposta normale al crimine” rientra in questa struttura epistemica, ed è funzionale alla sua riproduzione. In altre parole, il carcere opera da sempre entro queste strutture e, per usare le parole dei coniugi Basaglia, si manifesta come una delle «istituzioni della violenza» ¹⁰.

Di fronte a questo quadro, il conflitto tra riformismo e abolizionismo assume un significato preciso. Il riformismo si muove nell’orizzonte della correzione: presuppone che le istituzioni siano, in linea di principio, legittime ma mal funzionanti, e che necessitino di interventi mirati. Il compito politico consisterebbe allora nel ridurre gli eccessi, correggere gli abusi, limitare l’arbitrarietà, umanizzare le condizioni di vita, garantire l’esigibilità dei diritti. In questo scenario, la pena detentiva continuerebbe a rappresentare il fulcro del sistema, pur potendo essere resa più razionale, proporzionata e conforme al dettato costituzionale.

L’abolizionismo, al contrario, assume che vi siano istituzioni strutturalmente orientate alla produzione di disuguaglianza e violenza, e che la loro riforma rischi di raffinarne il funzionamento più di quanto lo disinnesci. La domanda centrale diventa allora politica: è possibile riformare il carcere, oppure la sua abolizione è l’unica opzione in grado di interrompere la produzione istituzionale di scarto?

L’accademica e attivista statunitense Angela Davis non ha dubbi a riguardo: «Le istituzioni penali non risolvono il problema della violenza; lo perpetuano attraverso una rete di disuguaglianze storiche e sociali» ¹¹.

Il punto centrale riguarda perciò il ragionamento sull’inutilità della prigione, sulla sua profonda ingiustizia, non solo per la selettività esistente rispetto agli autori di reato, ma anche nei confronti delle vittime, poiché la capacità di ricomposizione sociale svolta attualmente dal carcere è minima, al massimo produce un surrogato simbolico, spesso tardivo e spesso inutile.

In questo scenario, l’abolizionismo rappresenta prima di tutto un cambio di lente. Significa guardare carcere, polizia, frontiere, istituzioni totali come dispositivi storici, non naturali e soprattutto come tecnologie della disuguaglianza. Significa perciò interrogarsi su che cosa producono gli strumenti con cui diciamo di punire.

Per capire cosa sia l’abolizionismo oggi occorre però allargare la prospettiva. La disuguaglianza è il prodotto di processi lunghi, selettivi, strutturali. Si fabbrica nella distribuzione di reddito, istruzione e salute, ma anche nel modo in cui organizziamo paura, colpa, castigo.

Abolizionismi europei...

Le istituzioni della violenza funzionano, ma funzionano per scopi che non possiamo più considerare legittimi: riprodurre la disuguaglianza, governare l'eccedenza umana, amministrare l'esclusione. Le riforme cosmetiche recenti, quali l'introduzione e l'uso della *bodycam*, i corsi sulla *diversity*, la retorica delle "carceri accoglienti", l'implementazione dei confini "intelligenti", rischiano di abbellire apparati che restano orientati alla selezione dei corpi sacrificabili.

Nel campo penale, "abolizionismo" non indica una sola posizione. Il criminologo Massimo Pavarini ¹² lo ricostruisce come un ventaglio di prospettive: dai movimenti contro la pena di morte e la tortura alle critiche radicali all'ergastolo e alla pena detentiva, fino alle posizioni che chiedono l'abolizione integrale del sistema della giustizia criminale. Lo studioso critico del potere Vincenzo Ruggiero propone perciò di definire l'abolizionismo come prospettiva analitica: «Per abolizionismo non si intende un programma per l'eliminazione immediata della pena e del sistema della giustizia criminale, ma una specifica scelta analitica al cospetto della questione criminale e della risposta istituzionale. Abolizionista è, quindi, una prospettiva dalla quale si osserva il crimine, una maniera altra di guardare alla legge, e una concezione non corriva di concepire la pena e i suoi effetti. Se riteniamo l'abolizionismo una prospettiva analitica, scopriamo che questa scuola di pensiero si trova a suo perfetto agio con alcune idee chiave e con diversi aspetti significativi della sensibilità e della civiltà occidentali» ¹³. Abolizionismo è perciò un punto di vista da cui osservare il crimine, la legge e la pena in modo non complice.

Definire l'abolizionismo come prospettiva analitica o come metodo consente anche di affrontare un nodo che spesso viene eluso nel dibattito pubblico: quello della violenza grave, reiterata, intenzionale. L'abolizionismo mette in discussione la delega automatica al sistema penale e alla pena detentiva come risposta privilegiata e quasi esclusiva e prova a indagare le cause sistemiche della violenza stessa che non viene per forza messa in discussione. La questione non è se la violenza esista, ma quali forme di risposta istituzionale siano in grado di contenerla senza riprodurla, di riconoscerla senza amministrarla attraverso dispositivi che

producono ulteriore danno, e come lavorare davvero sulla sua prevenzione e sul suo smantellamento.

Dentro questa costellazione, è utile distinguere tre assi principali.

Il primo è rappresentato dal riduzionismo penale: tale corrente prevede di restringere l'area del punibile, di ridurre drasticamente la detenzione, di espandere le misure alternative, e soprattutto di rafforzare le garanzie. È una linea pragmatica, spesso legata a figure di giuristi, garanti, operatori, terzo settore. Non sempre si definisce abolizionista, ma lavora sulla medesima questione, ossia rendere il carcere un'eccezione e non la regola.

Il secondo asse è quello dell'abolizionismo istituzionale europeo: si tratta di una critica del carcere come istituzione totale e del sistema penale come macchina di produzione di disegualianza. Qui entrano in campo gli autori che hanno smontato l'idea di pena come bene pubblico e hanno insistito sulla dimensione sociale della punizione, ossia sul ragionare su come la società decide chi è scarto, da chi si deve separare.

Il terzo asse è infine l'abolizionismo come metodo politico-culturale: prevede di trasformare il modo in cui una comunità pensa più in generale il conflitto sociale, la responsabilità e la riparazione. In Europa questa linea dialoga spesso con esperienze "extra-penali" come la deistituzionalizzazione psichiatrica: non perché carcere e manicomio siano la stessa cosa, ma perché entrambi mostrano come un'istituzione totale si legittimi producendo paura e promettendo protezione.

Il welfare novecentesco, le tradizioni giusgarantiste e il peso dei diritti sociali hanno reso meno immediata l'affermazione di un abolizionismo radicale in contesti in cui i diritti hanno arginato – dove e come hanno potuto – la violenza istituzionale.

Per queste ragioni, si è affermata una costellazione di posizioni intermedie, che si muovono dalla critica garantista delle istituzioni penitenziarie alla riflessione sulla riduzione del danno, a seguito dell'esplosione delle tossicodipendenze. Sono traiettorie che ricadono nel recinto ampio del riduzionismo penale, solo in tempi recenti il dibattito è arrivato a ipotizzare meccanismi più radicali di trasformazione, come quelli abolizionisti. Tra i fautori delle posizioni più garantiste si annovera Luigi Ferrajoli, che indica con il diritto penale minimo una via intermedia: contenere il potere punitivo, limitarlo con garanzie rigorose, impedire derive autoritarie ¹⁴. In ambito scandinavo, il sociologo Nils Christie è uno dei riferimenti più chiari dell'abolizionismo radicale: rifiuta l'idea che lo

Stato possa amministrare il dolore come se fosse una risorsa pubblica da distribuire, e rivendica il conflitto come spazio da restituire alle parti coinvolte ¹⁵. A differenza di Christie, l'olandese Louk Hulsman lavora sul lessico ed estende l'abolizionismo dall'abolizionismo penitenziario a quello penale *tout court*. Hulsman propone infatti una rivoluzione culturale che sostituisca la parola "reato" con espressioni come "atto spiacevole" o "comportamento indesiderabile", per disinnescare quella carica ontologica che fa scattare automaticamente il dispositivo penale. Se parliamo di reato, attiviamo giudici, carabinieri, carceri; se parliamo di conflitto, apriamo la possibilità di riparazione, negoziazione, responsabilità condivisa ¹⁶.

Al tempo stesso, l'esperienza dei movimenti per "liberarsi dalla necessità del carcere" ha tradotto in italiano l'abolizionismo istituzionale: critica al carcere come istituzione totale, attenzione alle pene alternative, riduzione dell'area del punibile, lotta al sovraffollamento, portata avanti tra gli altri da Luigi Manconi ¹⁷, Stefano Anastasia ¹⁸, Livio Ferrari ¹⁹, Beppe Mosconi ²⁰, Massimo Pavarini ²¹. Accanto a questo "abolizionismo penale radicale" che prevede in varia forma l'abolizione penitenziaria e poi l'abolizione penale, Pavarini distingue tra l'"abolizionismo istituzionale", che concentra la critica e l'azione sulla sola prigione e sulle istituzioni segregative affini, e il "riduzionismo penale", che mira a restringere drasticamente l'area del diritto penale pur considerandolo in parte necessario.

È a questo punto che diventa necessaria una distinzione analitica tra abolizionismo penitenziario e abolizionismo penale. Il primo concentra la critica all'istituzione carceraria come forma estrema di segregazione e produzione di scarto sociale; il secondo investe l'intero apparato concettuale e simbolico del diritto penale, mettendo in discussione le categorie stesse di reato, colpa e punizione. Tra questi due poli si collocano posizioni intermedie – riduzioniste o istituzionali – che mirano a restringere drasticamente l'area del punibile senza rinunciare del tutto al penale come strumento residuale.

... e statunitensi

Nell'ambito statunitense l'abolizionismo si sviluppa come critica materiale del potere, fortemente radicata nell'analisi delle relazioni tra capitalismo, razza e istituzioni penali.

La tradizione abolizionista statunitense, radicata nelle lotte antischiaviste, antirazziste e antimperialiste, considera la prigione come una continuazione della piantagione con altri mezzi, e affonda le radici nei movimenti di liberazione nera e nelle lotte contro il complesso carcerario-industriale.

La geografa Ruth Wilson Gilmore²² mostra come nuove prigioni sorgano là dove il capitale abbandona territori, creando crisi occupazionali e surplus di forza lavoro; l'attivista Mariame Kaba²³ insiste sul carattere processuale dell'abolizionismo, inteso con un insieme di pratiche quotidiane orientate alla riduzione del danno, alla prevenzione della violenza e alla costruzione di forme di responsabilità non punitive. Angela Davis²⁴ colloca il sistema carcerario all'interno di una continuità storica che lega schiavitù, segregazione razziale e incarcerazione di massa. La prigione non rappresenta una deviazione patologica della democrazia liberale, bensì uno dei suoi ordinari strumenti di regolazione delle gerarchie razziali e sociali. In questa lettura, l'abolizionismo non è una negazione del problema della violenza, ma una messa in questione della pretesa del penale di rappresentarne la soluzione.

Ruth Wilson Gilmore mostra che l'abolizionismo non coincide con la sola chiusura delle carceri, ma con la produzione di luoghi di libertà: un principio geografico che oppone le geografie dell'abolizione alle geografie carcerarie. In *Forgotten Places and the Seeds of Grassroots Planning*²⁵ analizza come comunità marginalizzate elaborino forme di pianificazione dal basso capaci di resistere all'*organized abandonment*, la sostituzione strutturale della cura con il confinamento. «Freedom is a place», ripete Gilmore: la libertà è una costruzione collettiva e situata, che prende forma nei territori sottratti alla logica punitiva.

In questa prospettiva, l'abolizionismo diventa un'ecologia politica radicale: è verde, perché denuncia le violenze ambientali che colpiscono le comunità carcerizzate; è rosso, perché mette al centro redistribuzione e giustizia economica; ed è internazionalista, perché intreccia carceralità, migrazione e imperialismo. Questo meccanismo è ciò che Gilmore definisce *prison fix*: un aggiustamento spaziale che rattoppa le

contraddizioni del capitalismo globale. Non a caso, il tasso di criminalità era già in calo quando la California avviò la più massiccia espansione penitenziaria della sua storia: invece di redistribuire ricchezza per ridurre la povertà, lo Stato ha investito nella costruzione di gabbie per contenere i poveri.

Una parte rilevante della riflessione abolizionista statunitense insiste inoltre sul ruolo delle vittime come soggetti politici, e non come figure simboliche mobilitate a sostegno dell'inasprimento punitivo. Numerose ricerche ed esperienze mostrano come molte vittime chiedano riconoscimento, protezione materiale, accesso a risorse e possibilità di sottrarsi a dispositivi giudiziari che spesso producono una seconda vittimizzazione. In questa prospettiva, la critica abolizionista non rimuove le vittime, ma contesta l'uso strumentale che il sistema penale fa della loro sofferenza.

Questa distanza tra “reati” e “carcere” è evidente nel contesto statunitense, ma non solo. In più ordinamenti europei, quando si sono ridotti i flussi in entrata (depenalizzazioni mirate, misure non detentive come norma per bassa/media offensività), la popolazione detenuta è calata solo dove, simultaneamente, si è investito in servizi territoriali stabili (centri di gestione delle tossicodipendenze, investimento sulla cura della salute mentale, soluzioni abitative, centri per l'impiego e sostegno al reddito).

Mariame Kaba lo ripete con fermezza: il carcere non ripara, non previene, non restituisce giustizia, ma gestisce in modo burocratico la sofferenza sociale e la ricolloca sul mercato come eccedenza disciplinata. Angela Davis e le autrici di *Abolizionismo, femminismo, adesso* ²⁶ precisano che senza un femminismo abolizionista le donne continuano a morire di violenza domestica e sessuale, mentre lo Stato rivendica di proteggerle con lo stesso apparato punitivo che alimenta brutalità, abusi polizieschi e impunità per chi dovrebbe garantire sicurezza. Giulia De Rocco ²⁷, osservando da vicino le misure alternative, svela che trasferire la pena dal carcere alla casa o alla comunità, senza cambiare le condizioni materiali di chi ha commesso un reato, equivale a perpetuare isolamento e stigma.

Abolire il carcere è da intendersi come una più diffusa e profonda pratica di vita, non un vuoto di potere: è smettere di credere che lo Stato disciplini per amore della giustizia quando, in verità, punisce per tenere intatti i propri privilegi. È l'invito a farci carico, collettivamente, di ciò che la

prigione nasconde: la nostra responsabilità di restituire alla parola “sicurezza” il senso di una casa comune, senza muri né sbarre.

Una storia da recuperare senza cadere nella monumentalizzazione

Una strada per farlo è imparare dalle abolizioni riuscite, o in gran parte riuscite. Sebbene nessuno dei fautori di quelle lotte abbia mai parlato di abolizionismo *tout court*, l’esperienza basagliana a Trieste, e la sua traduzione nella legge 180/1978 rappresenta, nel secondo Novecento europeo, il più radicale esperimento di abolizione istituzionale riuscita. Con *L’istituzione negata* Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia non si limitano a denunciare abusi o carenze strutturali del manicomio: nominano l’ospedale psichiatrico come «istituzione della violenza» e ne smontano la logica. La netta divisione tra chi ha potere e chi non ce l’ha, tra chi può decidere e chi è ridotto a oggetto di decisione, produce una forma di violenza costante, spesso legalizzata.

Il concetto chiave elaborato a Trieste è quello di rovesciamento. Non basta umanizzare le pratiche, aprire qualche reparto, moltiplicare gli specialisti: occorre spostare il baricentro di potere e senso. Il rovesciamento significa riportare le istituzioni alla loro funzione dichiarata – curare, proteggere, accompagnare – e, quando questa pretesa funzione si rivela in contraddizione strutturale con le pratiche, negarne la legittimità. Il manicomio viene allora visto non come luogo “naturale” di cura, ma come strumento di segregazione della devianza psichiatrica, funzionale alla riproduzione di un certo ordine sociale.

Il processo triestino si articola su più piani. C’è un piano giuridico-normativo, che sfocia nella legge 180 del 1978 e abolisce il manicomio come istituzione separata, sostituendolo con servizi territoriali diffusi. C’è un piano organizzativo, che trasforma la gerarchia verticale del reparto in comunità terapeutica, responsabilizzando pazienti e operatori, rompendo i ruoli rigidi di custodia. C’è un piano simbolico, forse il più importante: la nomina pubblica della violenza istituzionale, la costruzione di alleanze con movimenti, sindacati, amministrazioni locali, la restituzione di parola e cittadinanza alle persone internate.

Il rovesciamento, in questa prospettiva, è una pratica di accorciamento delle distanze: si riducono le asimmetrie tra chi decide e chi subisce, si

trasformano le geografie della responsabilità, si ricolloca al centro ciò che era stato confinato ai margini. Basaglia e i suoi non parlano di abolizionismo, ma di deistituzionalizzazione. Di fatto, però, l'operazione è abolizionista: un'istituzione totale viene smontata e sostituita con una costellazione di servizi e relazioni che tentano di fare il lavoro che l'ospedale diceva di fare e non faceva.

Questa esperienza offre almeno tre lezioni decisive. La prima: nessuna abolizione istituzionale è possibile senza alternative credibili. Chiudere il manicomio senza costruire un sistema territoriale di cura avrebbe significato e in parte ha significato nelle fasi di reflusso e di neo-istituzionalizzazione semplicemente spostare la violenza altrove. La seconda: la trasformazione non è solo normativa, ma culturale. Richiede una revisione profonda delle categorie con cui pensiamo follia, pericolo, cittadinanza, responsabilità. La terza: il rovesciamento è un lavoro quotidiano di nominazione, denuncia, conflitto, costruzione di alleanze. Non si risolve in un atto simbolico o in una legge, ma trova in quella legge il suo momento di cristallizzazione.

La lezione basagliana non va monumentalizzata, ma studiata come un laboratorio concreto su cosa significa destituire un'istituzione totale.

Il manicomio non è stato "riformato" fino a diventare un buon manicomio. È stato rovesciato nella sua legittimità: la segregazione non è stata considerata un prezzo inevitabile della cura, ma una violenza che impediva la cura. Il potere dell'istituzione non stava nei muri, ma nello statuto che autorizzava diagnosi, internamento, cancellazione di diritti e deumanizzazione dei pazienti. Quando quella cornice è stata rovesciata e la cura è stata ridefinita come pratica territoriale, relazionale, comunitaria, il manicomio come edificio ha smesso di reggersi.

Ma la lezione più utile, per il carcere, è anche la più scomoda: abolire un'istituzione non abolisce automaticamente le strutture culturali che la rendevano plausibile. Dopo la chiusura dei manicomi, stigma, esclusione e gestione violenta della sofferenza psichica non sono spariti; si sono spostati. Significa che destituire un apparato richiede contemporaneamente costruzione di alternative e lavoro culturale: nuovi servizi, nuove pratiche, nuove categorie con cui nominare il problema.

È qui che il carcere va letto con la stessa lucidità. Se lo smontiamo senza alternative, la violenza migra: in strada, nelle famiglie, nei confini, nelle altre istituzioni e dispositivi amministrativi, nella polizia. Se lo

riformiamo senza cambiare paradigma, la violenza resta e si raffina. Se lo superiamo costruendo alternative, la violenza perde una delle sue principali tecnologie di routine.

L'abolizione come metodo e il lavoro culturale

In questa prospettiva, l'abolizionismo significa un ritorno alla realtà che il penale rimuove. Si tratta di una postura e di un metodo che guarda al mondo come spazio conflittuale ma in cui la società trova nuove forme di gestione della devianza, della sofferenza, della povertà. È un invito scomodo: smettere di trattare il carcere, il confine, il manicomio, la polizia come “male necessario” e cominciare a considerarli per ciò che sono, ossia istituzioni storiche, contingenti, e quindi criticabili, revocabili e infine abolibili.

Alcune strutture possono essere formalmente abolite attraverso atti legislativi: il manicomio, la schiavitù legale, specifiche forme di pena o di misure di sicurezza, configurazioni concrete di polizia o di confine. Altre come il patriarcato, il razzismo, il suprematismo bianco, il capitalismo estrattivo, non possono essere cancellate con una norma poiché sono strutture epistemiche e materiali. La forma e la stratificazione culturale e di saperi che le caratterizzano richiedono processi di lungo periodo, conflitti, trasformazioni profonde e decostruzioni capaci di metterne in discussione i paradigmi. L'abolizionismo deve tenere insieme questi due livelli: la destituzione di apparati concreti da un lato e il necessario rovesciamento dei paradigmi che li hanno resi plausibili.

Se teniamo insieme le traiettorie fin qui richiamate, l'abolizionismo emerge perciò come metodo. Un metodo che si sviluppa lungo alcune linee.

La prima è la nominazione dei dispositivi. Chiamare “Stato penale” ciò che viene raccontato come sicurezza; “istituzione totale” ciò che si presenta come cura; “*organized abandonment*” ciò che viene archiviato come degrado inevitabile; “necropolitica” ciò che si traveste da gestione neutrale delle frontiere tra vite degne e vite sacrificabili. Senza questa operazione di svelamento, la violenza strutturale resta invisibile, o peggio presentata come risposta necessaria alla violenza altrui.

La seconda è il lavoro sulla memoria e sulla *rememory* ²⁸: riportare alla coscienza storica esperienze di abolizione riuscita (la fine della schiavitù legale, la chiusura dei manicomi, la decolonizzazione parziale) per mostrare che ciò che appare “naturale” è in realtà storicamente determinato. Se il manicomio è caduto, se la schiavitù legale è stata abolita, allora anche altre istituzioni oggi considerate “inevitabili” possono essere rimesse in discussione.

La terza è il rovesciamento istituzionale ²⁹. Abolire non significa semplicemente distruggere un’istituzione; significa sostituire una logica con un’altra, alternativa. Dal castigo alla prevenzione, dalla segregazione all’infrastruttura di vita (casa, reddito, salute, istruzione, mobilità), dalla neutralizzazione del “problema” alla responsabilizzazione collettiva. Ogni disinnescamento va accompagnato da strumenti alternativi più efficaci della funzione che dicono di rimpiazzare, altrimenti il vecchio apparato uscito dalla porta rischia di rientrare dalla finestra.

La quarta è la definizione di limiti esterni alla violenza legale. Se accettiamo che ogni società esercita una quota di coercizione, l’abolizionismo non finge di poterla azzerare, chiede però che quella violenza sia ridotta al minimo necessario, circoscritta, controllata, sindacata da poteri indipendenti, trasparente, valutabile secondo criteri pubblici di efficacia e giustizia.

La quinta linea è il lavoro culturale. Per attuare l’abolizione delle strutture di dominio serve un’ecologia di attori e pratiche: dai movimenti sociali agli operatori, dai ricercatori ai giornalisti, dagli artisti agli insegnanti, fino agli amministratori locali. Proprio perché tali strutture sono il prodotto di stratificazioni culturali e politiche, è necessario un lessico condiviso che renda dicibile ciò che oggi è percepito solo come disagio o fatalità. Per perseguire tali obiettivi è necessaria una produzione culturale che sottragga fascino alle istituzioni della violenza – il carcere come “castigo giusto”, la frontiera come “porta di casa”, la polizia come unica risposta possibile al conflitto – e apra immaginari praticabili di cura, responsabilità, tutela, sicurezza non armata.

Dire no, come ricordava Mathiesen, non basta a cambiare il mondo. Ma senza quel no – senza il rifiuto di perfezionare l’ingiustizia – nessun sì alternativo diventa pensabile. L’abolizionismo come metodo è esattamente questo: un dispositivo di pensiero e d’azione che prova a rendere praticabile l’idea, scandalosa ma necessaria, di un ordine sociale che non

si regga sulla minaccia di relegare alcune vite in luoghi orribili per salvare, simbolicamente, tutte le altre.

Se l'abolizionismo è più di un "no", per non passare da "vuoto" a "vuoto" è necessario un repertorio di alternative a cui attingere, alternative sia già presenti sia da immaginare. Due piste sono già state messe in campo in tempi recenti, ossia la giustizia riparativa e la giustizia trasformativa.

La giustizia riparativa nasce con l'idea di rispondere al danno ricomponendo una frattura sociale: tra autore e vittima, tra soggetto e comunità, tra sicurezza e responsabilità. In molte versioni pratiche include mediazione, incontri facilitati, accordi di riparazione, percorsi di riconoscimento e restituzione. La sua ambizione è spostare l'asse dalla pena alla responsabilità. Il rischio, però, è doppio: può diventare ancillare e accessoria rispetto ai meccanismi del sistema penale (una procedura "in più" che non riduce la gabbia), oppure può essere idealizzata come soluzione universale anche dove non funziona (reati con forte asimmetria di potere o di classe, violenze seriali, contesti di pericolo immediato).

La giustizia trasformativa è più radicale e più esigente poiché non mira solo a riparare il danno, ma a trasformare le condizioni che lo rendono probabile. È una giustizia che lavora sui contesti: potere, dipendenze, patriarcato, povertà, isolamento, cultura della violenza. Tale traiettoria non vuole sostituire automaticamente lo Stato con la comunità (che può essere oppressiva quanto lo Stato); ma cercare piuttosto di costruire infrastrutture sociali capaci di prevenire e gestire conflitti senza ricorrere sistematicamente alla coercizione.

Se non c'è alternativa, il carcere torna sempre, perché offre una scorciatoia: "togliere il problema dalla vista". Se le alternative esistono ma restano sottofinanziate o se diventano semplici rituali, rischiano di produrre nuove violenze. Il rischio attuale è di responsabilizzare senza proteggere, di mediare senza riequilibrare le strutture di potere, di "ricomporre" senza riconoscere l'asimmetria.

Il punto realistico è questo: un progetto abolizionista serio riduce l'area del punibile, disinnesca la detenzione come risposta standard, costruisce risposte differenziate ai conflitti, investe massicciamente in prevenzione sociale, senza eliminare immediatamente ogni forma di coercizione. E soprattutto: rende la punizione una risorsa residuale.

Necessario è partire da un abolizionismo praticabile: ossia una riduzione drastica dell'uso della detenzione e dell'area del punibile; un'espansione

reale delle misure non detentive; depenalizzazione mirata dei reati che intercettano marginalità più che violenza grave; investimento stabile in servizi territoriali che oggi vengono chiamati “sociali” come se non fossero sicurezza. È abolizionismo perché riduce la gabbia fino a renderla eccezione residuale, e perché sposta risorse dall’apparato punitivo all’infrastruttura di vita.

Nel frattempo è necessario immaginare anche un abolizionismo di lungo periodo, ossia il necessario lavoro culturale e politico sulle strutture epistemiche che rendono il carcere desiderabile. Qui entrano i tre dispositivi più ostinati: l’idea che la punizione equivalga a giustizia; l’idea che la segregazione equivalga a sicurezza; l’idea che certe vite siano sacrificabili. È un lavoro su immaginari, media, linguaggi, scuola, politiche urbane che si costruisce attraverso le pratiche del conflitto e il lavoro culturale.

Imparare dal manicomio significa accettare una verità: abolire significa ragionare sul cambio radicale delle architetture sociali.

¹ Pierre Bourdieu, *Forme di capitale* [1986], trad. it. di Barbara Grüning, Armando Editore, 2015.

² Luciano Gallino, *Dizionario di sociologia*, Utet, 1983, p. 405.

³ Ota de Leonardis, *Le istituzioni. Come e perché parlarne*, Carocci, 2001, p. 82.

⁴ Per una riflessione molto più ampia rimando al mio *Abolire l'impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà*, Add Editore, 2025.

⁵ Thomas Mathiesen, *Perché il carcere?* [1987], trad. it. di Enrico Pasini e Maria Grazia Terzi, Edizioni Gruppo Abele, 1996, p. 58. Sempre dello stesso autore si rimanda anche al fondamentale *The Politics of Abolition*, Wiley, 1974 e, più recentemente, a *The Politics of Abolition Revisited*, Routledge, 2015.

⁶ Ivi, p. 60.

⁷ David Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella società contemporanea* [2001], trad. it. di Adolfo Ceretti e Francesca Gibellini, il Saggiatore, 2004.

⁸ Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research”, *Journal of Peace Research*, vol. 6, n. 3, 1969.

⁹ Richard Delgado e Jean Stefancic hanno parlato di «strutture epistemiche di dominio» per indicare quei dispositivi di sapere che impediscono di immaginare alternative significative alle condizioni di ingiustizia esistenti. Cfr. Richard Delgado, Jean Stefancic, “Critical Race Theory: An Introduction” (vol. 87), New York University Press, 2023.

- ¹⁰ Franco Basaglia, (a cura di), *L'istituzione negata*, Einaudi, 1968, p. 115.
- ¹¹ Angela Davis, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, trad. it. di Giuliana Lupi, minimum fax, 2005.
- ¹² Si rimanda a Massimo Pavarini, “‘Farla finita in carcere’ e il limite storico-culturale della pena privativa della libertà”, *Critica del diritto*, nn. 1-4, 2009; Id., *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, 2014; Id., Prefazione e capitolo “Manifesto ‘No prison’” (unitamente a Livio Ferrari), in Livio Ferrari, *No prison. Ovvero il fallimento del carcere*, Rubbettino Editore, 2015, pp. 142.
- ¹³ Vincenzo Ruggiero, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, Edizioni Gruppo Abele, 2011.
- ¹⁴ Si rimanda a Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989; Id., *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Einaudi, 2024.
- ¹⁵ Nils Christie, *Limits to Pain*, Martin Robertson, 1981; e ancora *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, trad. it. di Stefano Carducci e Alessandro Fambrini, Elèuthera, 1996.
- ¹⁶ Si rimanda a Louk Hulsman, “Abolire il sistema penale?”, *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, n. 1, 1983; Louk Hulsman, Jacqueline Bernat de Célis, *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione* [1982], trad. it. di Vincenzo Guagliardo, Edizioni Colibrì, 2001.
- ¹⁷ Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, 2022.
- ¹⁸ Stefano Anastasia, *Le pene e il carcere*, Mondadori, 2022.
- ¹⁹ Livio Ferrari, Giuseppe Mosconi, *Perché abolire il carcere. Le ragioni di “No Prison”*, Apogeo Editore, 2021.
- ²⁰ Giuseppe Mosconi, *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Meltemi, 2024.
- ²¹ *Ibidem*.
- ²² La riflessione accompagna tutti i suoi principali lavori: Ruth Wilson Gilmore, *Golden Gulag. Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California*, University of California Press, 2007; Id., *Abolition Geography. Essays Toward Liberation*, Verso, 2022; Id., *Change Everything. Racial Capitalism and the Case for Abolition*, Haymarket Books, 2023.
- ²³ Mariame Kaba, *We Do This 'Til We Free Us. Abolitionist Organizing and Transforming Justice*, Haymarket Books, 2021.
- ²⁴ Si rimanda a: Angela Davis, *Abolition Democracy: Beyond Empire, Prisons, and Torture*, Seven Stories Press, 2005; Id., *La libertà è una lotta costante* [2015], trad. it. di Valentina Salvati, Ponte alle Grazie, 2018; Id., *Aboliamo le prigioni?*, cit.
- ²⁵ Ruth Wilson Gilmore, “Forgotten Places and the Seeds of Grassroots Planning”, in Charles R. Hale (a cura di), *Engaging Contradictions*, University of California Press, 2008.

²⁶ Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners, Beth E. Richie, *Abolizionismo. Femminismo. Adesso* [2022], trad. it. di Assunta Martinese, Edizioni Alegre, 2023.

²⁷ Giulia De Rocco, *Aboliamo il carcere. Immaginiamo un futuro senza prigionieri*, Eris Edizioni, 2025.

²⁸ Il riferimento è qui esplicito al concetto di *rememory* descritto da Toni Morrison nel romanzo *Amatissima*.

²⁹ Franco Basaglia, *op. cit.*

a più voci

DEI DELITTI E DELLE PENE NEL XXI SECOLO

In questa sezione abbiamo raccolto le voci di intellettuali, giuristi, avvocati, esperti a cui abbiamo chiesto di ragionare attorno al tema del reato e della pena. Abbiamo inviato loro il questionario che trovate qui di seguito, invitandoli a usarlo come meglio credevano: rispondendo alle singole domande oppure con un testo unico che da esse prendesse solo spunto, aggiungendo temi o ancora scegliendo di rispondere solo ad alcuni quesiti.

1. Che cos'è un "reato"? In una società democratica, quali comportamenti meritano davvero di essere definiti "reati", e dunque di cadere nella sfera del penale? Il reato è una violazione di tanti beni: dell'incolumità personale della vittima, di beni privati o collettivi, dell'ordine pubblico, del patto sociale che sta a fondamento della società eccetera. Quali di questi (o altri) aspetti sono/devono essere più rilevanti in uno Stato democratico di diritto? In un tempo in cui le destre al governo tendono ad ampliare l'area del penalmente rilevante fino a criminalizzare povertà, dissenso o migrazione, come possiamo difendere un'idea razionale e "giusta" di reato?

2. Le condizioni socio-economiche influiscono fortemente sulla probabilità di compiere certi tipi di reati: lo mostra chiaramente la composizione della popolazione carceraria. Come tenere insieme il ruolo di questi condizionamenti con il principio della responsabilità individuale? Esiste

una via d'uscita che, da un lato, non neghi l'influenza delle condizioni socioeconomiche – come se le persone compissero le loro scelte nel vuoto – e, dall'altro, non ignori la responsabilità individuale, che ha sempre comunque un ruolo nelle nostre scelte?

3. Qual è – o quale dovrebbe essere – il senso della pena in una società democratica? Qual è il nesso fra il concetto di “pena” e quello di “punizione”? Infliggiamo pene per punire? Per difenderci? Per rieducare? Per scoraggiare altri dal compiere quel reato? Per ristabilire un ordine? Per affermare un giudizio morale? La pena inflitta dallo Stato è qualcosa di radicalmente diverso dalla vendetta privata, oppure ne è una forma sublimata e istituzionalizzata?

4. La funzione retributiva della pena – ossia l'idea che al male commesso debba corrispondere un “male” a esso proporzionato – ha ancora senso nelle società democratiche moderne? Ossia chi commette un reato va punito a prescindere dal suo eventuale pentimento (posto che sia possibile accertarne la sincerità) e dal concreto rischio che reiteri il reato perché punire serve comunque a risarcire (anche simbolicamente) di un danno fatto? E questo eventuale “risarcimento” è dovuto a chi? Alla vittima? Alla collettività? Allo Stato?

5. Quale ruolo è giusto riconoscere all'ira, al dolore o al desiderio di giustizia (e talvolta di vendetta) della vittima? Quale spazio è giusto concedere al desiderio di riparazione che può avere quest'ultima e che può collidere con altre funzioni della pena più rilevanti sul piano pubblico, come la funzione retributiva e la funzione deterrente?

6. Al di là delle inaccettabili condizioni concrete in cui i detenuti si trovano a scontarla, la pena detentiva in sé (anche nelle migliori condizioni possibili) è compatibile con lo Stato di diritto e con i diritti umani? Ed è davvero uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi cui deve tendere in uno Stato democratico? Esistono alternative più giuste, più umane, ma anche forse più efficaci?

7. Abbiamo abolito la pena di morte perché ritenuta inaccettabile: ma l'ergastolo – soprattutto quello ostativo – non è forse una pena di morte differita? È compatibile con l'articolo 27 della Costituzione che stabilisce

che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»?

PUNIRE I POVERI E IL DISSENSO LA PARABOLA DEL DIRITTO PENALE E DELLA DEMOCRAZIA

**SILVIA ALBANO
RICCARDO DE VITO**

Il reato tra realtà e propaganda

Gettare lo sguardo dentro il carcere, analizzarne la composizione sociale, osservare i volti delle detenute e dei detenuti e decifrarne le storie sono pratiche che la politica ha rimosso dal suo spettro d'azione. Guai a mostrarsi *soft on crime*, perché la città chiede sicurezza e prigione. Eppure, a coltivare quelle esperienze, ci sarebbe molto da imparare sulle angoscianti parabole delle democrazie occidentali, precipitate di nuovo sull'orlo della degenerazione in sistemi illiberali.

Basta entrare in un carcere per vedere come in esso si scontano non solo reati, ma anni di politiche sociali fallite: la tossicodipendenza criminalizzata e abbandonata, la sofferenza psichiatrica trattata come disturbo dell'ordine pubblico, la marginalità economica spinta sulla strada della devianza, i migranti costretti all'illegalità. Quando lo Stato si ritira dalle politiche solidaristiche, quando la democrazia abbandona la vita delle persone, il vuoto è occupato dal carcere: «Perché se io rubo una mela, lo Stato mi può giudicare, mentre se ho fame, non è più lo Stato che giudica me, ma sono io che giudico lo Stato. E lo giudico colpevole di farmi morire di fame o di spingermi a rubare la mela. Perciò lo Stato farà il possibile e l'impossibile per nascondere la mia fame e portarmi in tribunale come ladro» ¹. Parole belle e terribili che non sono solo visione di artista. La logica impietosa dei numeri è lì a confermarle.

L'ultimo rapporto dell'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione costituisce la fotografia più autentica dell'universo penitenziario italiano. Un documento di fondamentale importanza, soprattutto a fronte del silenzio in cui, dal 2024, si è chiuso – o è stato chiuso – il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (l'ultima relazione al parlamento, elaborata dal precedente Collegio presieduto da Mauro Palma, risale a giugno 2023).

Nello sfogliare il rapporto, balza subito agli occhi un dato: al 31 dicembre 2024, oltre la metà (il 51,2%) delle 46.232 persone in carcere con una condanna definitiva (al 30 novembre 2025 i detenuti complessivi sono arrivati a 63.868) aveva meno di tre anni di pena residua da scontare. Proviamo a far parlare questi numeri. In Italia, avere un residuo di pena inferiore a tre anni significa poter essere ammessi a misure alternative alla detenzione carceraria. Il fatto che questo non avvenga, per un così alto numero di persone detenute, può spiegarsi solo in piccola parte con ragioni strettamente normative (i condannati per crimini gravi, ad esempio, salvo casi rari, non possono espiare fuori dal carcere). La vera causa di questo rimanere in prigione anche per gli ultimi brevi periodi di pena – nei quali una sperimentazione all'esterno sarebbe assai utile sotto il profilo del reingresso controllato e graduale in società – è da ricercarsi da altre parti e, per essere chiari, nello stretto rapporto di gran parte di quei detenuti *cum domina paupertate*. Nessun tetto, nessuna famiglia, nessun lavoro ad accoglierli fuori. Un deserto di relazioni che hanno già sperimentato “prima” del carcere e che ritrovano “dopo”, magari negli stessi centri urbani costruiti (anche con denaro pubblico) come oasi di lusso per pochi ricchi “rispettabili”.

Che la spiegazione appena offerta non sia una scusa, un velo di retorica buonista dietro il quale nascondere la non meritevolezza dei benefici penitenziari, è avvalorato da altri numeri, sui cui bisogna avera la pazienza di soffermarsi ancora un po'.

Sempre alla fine del 2024, erano 1.373 le persone che si trovavano in carcere per una condanna inferiore a un anno (non per un redisuo di pena inferiore a un anno); 7.988, poi, le persone in carcere per eseguire condanne superiori a un anno, ma inferiori a tre anni. Cosa significhino queste cifre è presto detto. A pene di minima o modesta entità corrispondono in genere reati di bassa gravità e scarso allarme sociale; se quella pena la sconti in carcere, nonostante i tanti meccanismi che

potrebbero impedirlo (dalla sospensione condizionale alle pene sostitutive), significa che non hai uno straccio di niente, che sei un recidivo, magari tossicodipendente o psichicamente fragile – senza dubbio economicamente fragile – e la tua vita è solo un intervallo tra ripetuti ingressi in carcere. Sono storie che, come giudici, sentiamo raccontare nelle aule, nel corso degli interrogatori o delle audizioni in sede civile. Sono esperienze che apprendiamo nei colloqui in carcere. Troppe volte un bisogno primario insoddisfatto si trasforma in reato, dal furto di alimenti all'occupazione delle case e, al dunque, in condanna a mesi e anni di carcere; troppo spesso l'isolamento sociale del tossicodipendente e del sofferente mentale – abbandonati da strutture di prevenzione paralizzate dal definanziamento – diventa un problema di ordine pubblico, da risolvere con il trattamento sanitario obbligatorio quando va bene, con l'internamento e il carcere quando va male. Prima ancora, nelle strade, con il *taser*.

La penalità si abbatte in gran parte sui poveri. Cosa esprime questa tendenza? Cosa racconta l'effettività del diritto penale a proposito delle funzioni della pena?

La prima cosa che un giurista (e un giudice) è costretto ad apprendere, con un certo grado di disillusione, è che le giustificazioni classiche della pena – prevenzione generale (dissuasione della collettività dal commettere reati), prevenzione speciale positiva (rieducazione/risocializzazione del singolo condannato) – reggono soltanto in astratto. Filano bene quando la pena è minaccia uguale per tutti, quando nei codici è prevista come conseguenza necessaria e inevitabile di condotte che, proprio in ragione di quella minaccia, diventano reati.

Il passaggio dalle promesse astratte della legge ai fatti costringe a un risveglio brusco, perché la minaccia uguale per tutti tende a diventare galera solo per i poveracci. Per mille motivi. Accanto a quelli già detti, vale a dire l'assenza di risorse che consentano l'accesso a circuiti alternativi al carcere, ve ne sono altri a monte: le classi subalterne sono maggiormente sorvegliate e, di conseguenza, i reati sono più visibili, agli occhi delle agenzie di polizia come a quelli della collettività; le condotte criminose seguono schemi relativamente semplici (ho fame, rubo; non ho

casa, occupo; ho una dipendenza, spaccio) e sono più rapidamente accertabili e più perseguite. C'è poi l'enorme questione della vulnerabilità processuale: chi ha meno soldi ha difese peggiori; chi è marginale è più spesso recidivo e, dunque, perde rapidamente stima sociale e credibilità giudiziaria. Arrivati all'imbuto del processo, vi è poi il dramma di una macchina giudiziaria burocratizzata e aziendalizzata, in cui conta smaltire il gran numero di fascicoli che il panpenalismo produce, senza soffermarsi troppo sulla comprensione dei fenomeni e delle vite delle persone.

Insomma, non soltanto la povertà può fornire occasioni per delinquere, ma i delinquenti poveri vengono anche inesorabilmente arrestati e condannati. Il diritto penale parte come un torrente che promette di travolgere chiunque si metta di traverso ai suoi precetti – grandi e piccoli, poveri e ricchi –, ma arriva al mare del carcere come un fiume che scarica in gran parte detriti sociali.

Questa funzione estrinseca di criminalizzazione selettiva della povertà induce a due riflessioni.

La prima riguarda da vicino la giurisdizione. Al banco del giudice, come ovvio, non ce la si può cavare con la lucida provocazione di De André: «Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame». Non è una risposta legittima e non è giusta per l'altra metà del cielo, quella delle vittime, spesso altrettanto marginali. Neppure sarebbe un buon servizio alla soggettività individuale e collettiva dei gruppi sociali subalterni, che non può essere ridotta a mero costrutto deterministico del disagio. Il “diritto libero”, creato dai giudici a tutela delle classi deboli, pertanto, è un mito pericoloso; per fortuna fittizio e strumentale.

Il problema con cui l'aula di giustizia deve fare i conti, piuttosto, è quello di temperare l'influenza innegabile delle condizioni economico-sociali sulla decisione di commettere il reato e il principio di autonomia personale, che da quelle condizioni, salvo rari casi (che pure esistono), mai è annientata del tutto.

Sotto questo profilo è inconfutabile che l'avanzamento culturale di giurisdizione e legislazione, spesso reciprocamente propiziato, ha dato frutti maturi. La legge penale non è più quella pietra che, tornando a De André, non può essere scalfita «dal cuore degli inglesi» o dallo «scettro

del re». Lo strumento punitivo si è fatto variegato, flessibile, individualizzato, calibrato. Nel ventaglio di risposte si passa dal proscioglimento per cause di giustificazione (stato di necessità) a quello per inoffensività di una condotta che, pur riconosciuta come reato, appare priva di concreta idoneità lesiva di un bene della vita.

Esiste poi la messa alla prova, che è forse il dispositivo più sofisticato, idoneo a spostare il baricentro dalla colpa alla responsabilizzazione attiva: un percorso fatto di lavori socialmente utili, strumenti terapeutici, ricostruzioni di legami che, anziché al processo e al carcere, può condurre all'estinzione del reato. A tutto questo, in ultimo, si affiancano le pene sostitutive, che permettono di evitare il carcere e di punire senza spezzare la continuità di una vita quotidiana dalla quale può partire il riscatto.

Insomma, non si tratta di attenuare la colpa in ragione della povertà, ma di riconoscere che il disagio incide sulla capacità di scelta, sul numero di opportunità legali a disposizione, sul senso stesso del rischio. Non abolire l'autonomia dell'imputato, ma misurarne la portata: disinnescare la rigidità punitiva quando il reato è frutto anche di fragilità significa ricucire l'uguaglianza sostanziale, principio fondamentale della Costituzione repubblicana, senza cedimenti al paternalismo e a derive etiche.

La seconda considerazione, provocata dall'accanimento del sistema penale sugli scarti sociali, chiama in causa direttamente la politica. La demolizione del welfare e di tutte le camere di compensazione sociale delle asimmetrie economiche si è retta sul paradigma neoliberista che fosse sufficiente favorire i ricchi e i meritevoli, sostenere chi muove l'economia. Dal tetto della società, prima o poi, gli effetti benefici sarebbero sgocciolati fino ai piani bassi, per migliorare complessivamente il livello di benessere di tutte e tutti. Di questa ideologia, il carcere ha finito per essere stampella materiale e simbolica: materiale, perché i tanti tagliati fuori dallo Stato sociale, prima o poi, dovevano essere espulsi e incapacitati; simbolica, perché man mano che le promesse dell'effetto sgocciolamento non si realizzavano, occorreva sterilizzare il conflitto sociale, deflettendolo verso capri espiatori additati come cause dell'insicurezza e dell'infelicità – i nemici della società da chiudere in carcere o nei centri per migranti –, anziché lasciarlo lievitare contro le scelte politiche e le ideologie che le sorreggono.

Ora, però, quel ruolo ancillare del carcere e del diritto penale sembra essere mutato. Negli anni delle destre al governo, in Italia come in gran parte di quello che siamo abituati a chiamare Occidente, si assiste a un salto di qualità. Da strumento di gestione dei marginali secondo modalità consone all'ordine dominante, il diritto penale è diventato direttamente strumento di criminalizzazione della protesta e del dissenso contro quell'ordine. Se negli Stati Uniti il passaggio si è verificato in maniera brutale, senza neppure ricorrere al filtro della legge e della giurisdizione – arresti, sparizioni ed espulsioni realizzati da forze speciali nelle grandi città –, in Italia lo schermo della legge rimane. Non più a proteggere le persone contro gli abusi di potere, ma a tutelare il potere *contro* le persone.

L'esempio plastico di questa trasformazione è costituito dal decreto legge sicurezza 48 del 2025. Una rapida panoramica delle disposizioni introdotte – dai reati di blocco stradale e occupazione di immobili sino alle aggravanti previste per fatti commessi contro agenti di pubblica sicurezza o sulle infrastrutture pubbliche (leggi Tav e Ponte) – consente di farsi un'idea. Una norma di quel decreto, tuttavia, assume il sapore di una confessione, di un manifesto: iscrive nel codice penale il nuovo articolo 415 bis, che colpisce chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipi a una rivolta anche mediante atti di resistenza passiva che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio (stessa previsione se i fatti sono commessi dai migranti nei centri per i rimpatri). L'incriminazione è rivolta direttamente contro il dissenso pacifico, realizzato mediante condotte non violente (questo significa resistenza passiva), e anche quando posto in essere contro ordini illegittimi.

Il breve accenno a queste norme, al di là dei tecnicismi, consente di toccare con mano il cambiamento della concezione del reato, considerato non più come offesa di beni costituzionalmente rilevanti, ma come lesione del principio di autorità, come affronto al sovrano. Quel verso univoco contro i marginali del funzionamento della pena, viene ora (ri)assunto dal diritto penale già a livello di previsione astratta delle condotte. In una direzione assai simile, sembra di poter dire, a quella indicata da Michel Foucault nelle lezioni al Collège de France del 1972-73, raccolte nel celebre

La società punitiva: la scelta di criminalizzare condotte non risponde più a esigenze di protezione di beni fondamentali, ma alla necessità di ordinare gli individui secondo la loro propensione ad assecondare l'ordine ideologico, economico e simbolico del mondo o a distanziarsene; a obbedire o a disobbedire; a integrarsi o a rifiutarsi. Chi preferisce di no, come il Bartleby di Melville, sappia cosa rischia.

È un rovesciamento in parte silenzioso (inizia ancora una volta dai meno visibili: detenuti e migranti), ma strutturale del diritto penale di impronta costituzionale, accompagnato da un'estensione del controllo e della sorveglianza del dissenso mediante strumenti amministrativi e di polizia (misure di sicurezza, spazi urbani e quant'altro).

La distanza tra la validità astratta di un precetto penale equanime (perché posto a protezione di beni di tutte e tutti) e l'effettività di una pena che colpisce in larga parte solo i poveri, viene ora riannodata: invece di migliorare, umanizzare e rendere ugualitaria la reazione punitiva, a diventare diseguale e costituzionalmente arbitrario è il diritto stesso. È un mutamento genetico, come detto in premessa, che tocca direttamente e aggrava la crisi della democrazia. È bene che giuristi, giudici – con le loro armi, tra cui la questione di legittimità costituzionale –, intellettuali e opinione pubblica inizino a farci i conti.

P.S. Sappiamo bene, da magistrati, che le carceri sono abitate anche da chi ha commesso crimini gravi. Di quelle persone e dei loro reati vorremmo occuparci, concentrando lì le pochissime energie e risorse (dagli educatori nelle carceri ai cancellieri nei tribunali) che, allo stato, sono disperse nella miriade dei processi contro marginali e disertori dell'obbedienza. Ricordiamolo, ogni volta che qualcuno intona spensierato e sicuro l'inno alla chiave da buttare.

¹ Ascanio Celestini, *Pro patria*, Einaudi, 2012.

PER UNA DEMOCRAZIA PENALE DEL LIMITE

IACOPO BENEVIERI

Il nuovo diritto psico-penale

Partiamo dall'etimo, che dischiude sempre un abisso: reato discende dal latino *reatus*, cioè la condizione di chi deve rispondere di una *res*, un fatto concreto ¹. Vi si riflette dunque un'idea incarnata della giustizia, per la quale il reato non è astrazione ideologica ma densità materiale. Questa gravità terragna, lo Stato di diritto dovrebbe saperla conservare. Oggi tuttavia la nostra società si è ammalata di paure e nei momenti di smarrimento collettivo la legislazione penale sceglie la comoda via del diritto penale massimo, che indossa la maschera del guaritore. È il “diritto psico-penale”, cioè il diritto terapeutico contro l'angoscia, che ruota attorno a due feticci: sicurezza e corpo.

La parola “sicurezza” è divenuta il mantra dei paesi moderni e impauriti ². Come ha mostrato Foucault nelle lezioni al Collège de France ³, la sicurezza pre-vede, organizza l'incerto, gerarchizza il possibile, addestra i corpi a percepire l'altro come portatore di rischio. Pan-penalizzare in nome della sicurezza significa educare alla paura, costruire una semiotica del perenne pericolo. Anche il linguaggio istituzionale si fa clinico: il governo rilascia “pacchetti sicurezza”, come dosi d'urgenza contro l'ansia collettiva. Ma la sicurezza non è una *res*, bensì una percezione. Poiché nessun ordinamento può garantirla, si giunge a punire la possibilità del male anziché il male stesso.

Questa retorica della sicurezza si accompagna con la seconda parola-totemica: il corpo. Il diritto psico-penale ha bisogno di corpi da espellere. Il mendico, il migrante, il manifestante diventano reato vivente. Il diritto psico-penale contemporaneo si fonda su questa metamorfosi: il passaggio dal punire ciò che il corpo fa al punire ciò che il corpo è o rappresenta, appunto in termini di “rischio per la sicurezza”. Si pensi al nuovo articolo 415-bis del codice penale: punisce la “rivolta” negli istituti penitenziari

includendo in questa nozione la resistenza passiva. Qui il diritto penale si fa lessicografo del potere e muta il significato delle parole per mutare appunto la percezione della realtà: così la “resistenza passiva”, che per Gandhi era la forma più luminosa della libertà nonviolenta, diventa ufficialmente un atto di “rivolta” criminale. Lo ricordava Victor Klemperer: «Le parole possono essere come minime dosi di arsenico: ingerite senza saperlo sembrano non avere effetto, ma dopo un certo tempo l'effetto tossico si manifesta» ⁴ .

Il diritto penale, da razionale barriera contro l'arbitrio, si trasforma in dispositivo psichico collettivo: è un diritto che non difende più i beni, ma le percezioni; non protegge i cittadini, ma rassicura i loro fantasmi. D'altronde storicamente le più radicali astrazioni dei beni giuridici si ebbero nella Germania degli anni Trenta, con la scuola di Kiel: il reato non era più offesa a un bene concreto, ma disobbedienza ai valori dello Stato etico, che si proclamava fonte di una nuova moralità, subito tradotta in norma e in sanzione penale ⁵ .

Proprio per questo, la forma democratica dello Stato esige – e si riconosce – solo in un diritto penale minimo ⁶ : sobrio e proporzionato, che accetti la propria finitudine, che non pretenda di guarire ogni disordine sociale, ma resti confine e misura e in questo gesto di razionalità affermi la più alta civiltà giuridica. È quel diritto che sa che la vera prevenzione non è nel punire, ma nel rimuovere disuguaglianze e povertà ⁷ , estirpando così le radici stesse della devianza.

Innanzitutto il diritto penale minimo punisce solo ciò che produce una lesione di un bene giuridico primario tutelato dalla Costituzione e solo quando nessun'altra sanzione offra tutela più adeguata. La selezione delle condotte penalmente rilevanti deve quindi rispondere a un doppio criterio: la lesività concreta a un bene e l'*extrema ratio* della sanzione. Come ricorda il filosofo del diritto Douglas Husak ⁸ , un ordinamento che, al contrario, punisce tutto finisce per non proteggere nulla: l'eccesso di penale è la forma contemporanea dell'arbitrio assolutista e inefficiente. Occorre allora restringere il catalogo delle condotte punibili solo a quelle che ledono i beni protetti dalla Costituzione (vita, libertà, dignità, integrità...), lasciando che “decoro”, “quiete” e “moralità” trovino semmai protezione in sanzioni civili o amministrative: il penale non è custode dell'estetica né della morale sociale. La ragione è coeva alla

nascita delle Costituzioni moderne: la pena è sempre un atto di violazione dei beni supremi della persona poiché incide sulla dignità e, in modo diretto o mediato, sulla sua libertà, beni questi di rango costituzionale. Perché essa possa dirsi legittima, non basta che sia proporzionata al disvalore del fatto, ma deve mostrarsi anche necessaria e funzionale alla salvaguardia di beni giuridici di pari rango costituzionale ⁹.

Il senso della pena e del carcere: restituire il male?

La pena è la zona d'ombra del diritto: un male legittimato per contenere il male. Ma in ogni gesto punitivo sopravvive un residuo sacrale, la tentazione di assicurare la comunità più che di comprendere le cause della colpa ¹⁰.

Accade così che il legislatore cerchi nel surplus punitivo, in più carcere, più anni, più pena, una sorta di redenzione simbolica, come se questa contabilità afflittiva possa bilanciare la ferita sociale. Tuttavia, come si vedrà più avanti, proprio la risposta carceraria, nel suo automatismo punitivo, si rivela la più fallimentare per la tutela delle vittime e per la “sicurezza” della collettività.

È vero il contrario: la risposta non risiede nell'estensione aritmetica della pena, ma nella capacità dello Stato di investire a monte, in più sostegno economico, più reti sociali, più istruzione. Queste sono spese che si traducono in risparmio, rappresentato da meno costi per l'assistenza psicologica e sanitaria alle vittime e per i danni materiali e morali provocati dal reato. Studi empirici lo confermano: per esempio, un incremento dell'istruzione riduce del 10-15% i tassi di arresto ¹¹, una maggiore diffusione dei sistemi di sostegno sociale abbassa la criminalità e la recidiva ¹². Là dove lo Stato investe in welfare, il carcere retrocede.

La politica penale di una democrazia è una politica sociale. Contrasta la devianza con la rimozione delle sue cause, non moltiplicando le celle ma le possibilità. Parallelamente, la funzione pubblica della pena è quella di resistere alla seduzione della compensazione e proiettarsi in prospettiva diacronica: rispetto al passato, riconoscere l'offesa del fatto e proporzionarne la misura della sanzione; nel presente della espiazione, favorire la dignità e la risocializzazione; nel futuro, rimuovere le cause del crimine.

Superare la pena detentiva (a partire da un anagramma)

Nel carcere di Pavia l'ennesimo detenuto, giovane, è stato trovato in cella sospeso tra ferro e aria ¹³. Questa morte minuta e immensa è il referto della nostra civiltà giuridica. Eppure, il Ministero della Giustizia poco tempo prima si era affrettato a negare "l'allarme suicidi", rifugiandosi nella statistica come in un alibi numerico ¹⁴ e ignorando come in carcere l'unico numero tollerabile sia lo zero. Il suicidio non è fatalità: è un evento annunciato da crepe visibili ma ignorate come sovraffollamento, solitudine, assenza di ascolto, disagio psichico, depersonalizzazione. La politica continua a rispondere promettendo più cemento, più mura, più spazio per più corpi, nella dispercezione che il calcestruzzo possa arginare quelle morti.

Provoca dunque una amara nostalgia rileggere gli interventi pronunciati all'Assemblea costituente il 25 gennaio 1947. Quel giorno Giovanni Leone propose di scrivere nell'articolo 27 che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». Scelta lessicale decisiva: non "diritti umani", ma "senso di umanità", cioè quel DNA antropico precedente a leggi e convenzioni. In quella parola c'era la storia comune di donne e uomini costituenti che avevano conosciuto l'esilio e il carcere e ben sapevano che la giustizia deve fermarsi un passo prima della vendetta. Quella scelta lessicale richiama proprio l'anagramma di "carcere", che è "cercare".

Per le/i Costituenti, e per la potenza semantica delle parole, il carcere doveva custodire questo verbo incoativo, che non conclude ma apre, che si oppone alla chiusura e invita al movimento. "Cercare" è un andare attorno, un muoversi *in circum*, come chi tenta di ritrovare ciò che ha smarrito ma ancora gli è vicino. Solo questa è la grammatica segreta della pena.

Tuttavia oggi, se si sottrae per un istante lo sguardo dall'evidenza oscena del sovraffollamento, dell'igiene impossibile, delle esistenze stipate, resta la domanda più cruda: la pena detentiva, in sé, anche ipoteticamente depurata da ogni degrado, è ancora compatibile con lo Stato di diritto, con il "senso di umanità" e con la finalità di risocializzazione? Le cifre, quando non vengono usate come ornamento del discorso securitario, raccontano una storia opposta a quella ufficiale. I dati parlano chiaro: secondo le stime più attendibili la recidiva tocca il 70% per chi sconta tutta la pena in carcere. Scende sotto il 20% per chi accede a misure

alternative e crolla al 2% tra chi lavora ¹⁵ . È una proporzione quasi imbarazzante, che rovescia la retorica del carcere come presidio di sicurezza: la prigione, lungi dal redimere, spesso riproduce il reato; le pene decarcerizzate – lavoro, comunità, formazione – realizzano invece pienamente l’articolo 27 della Costituzione, poiché trasformano la sanzione in una concreta possibilità di ritorno alla società e in una prevenzione da futuri crimini.

Ma la rieducazione richiede porosità, relazioni, responsabilità progressive, tutto ciò che la vita penitenziaria comprime ¹⁶ . Invece, nello spazio del carcere la dimensione della violenza è ovunque: quella strutturale nei muri che separano, quella simbolica nella riduzione della persona a fascicolo, quella quotidiana che corrode la percezione di sé, esercitata nei gesti minimi ¹⁷ . Tutto converge verso una ferrea pedagogia dell’umiliazione che consuma la dignità in una sopravvivenza amministrata. Inoltre, il carcere diventa un laboratorio di *language deprivation*, innesca cioè una sindrome di desertificazione linguistica con effetti regressivi e di infantilizzazione ¹⁸ . Al contrario, l’ampliamento delle relazioni sociali, delle esperienze formative alimenta il capitale espressivo, che è ricchezza cognitiva ed è il più potente fattore di decriminalizzazione ¹⁹ . In questo quadro le pene non detentive non sono una gentile appendice “umanitaria”, ma il centro della penalità costituzionale e democratica. Il persistere delle attuali pulsioni carcerocentriche sembra solo dovuto alla forza simbolica della cella, vista come sacrario del pentimento, come spazio di esclusione, come strumento di rassicurazione della comunità e di un fittizio efficientismo della politica.

L’eternità come pena: brevi riflessioni sull’ergastolo ostativo

Abbiamo espulso la pena di morte dal nostro ordinamento: prima, con la legge 589/1994, poi con la legge costituzionale 1/2007 che ha cancellato dall’articolo 27 della Costituzione ogni residuo di pena capitale. Tuttavia un suo fantasma continua a circolare nella legislazione penale: è quello dell’ergastolo ostativo ²⁰ . È la forma di ergastolo che, per alcune tipologie di reati, esclude quasi assolutamente l’accesso ai benefici penitenziari, salvo che il detenuto collabori con la giustizia.

L'istituto, nato per incrinare l'omertà mafiosa, ha trasformato la collaborazione da mezzo investigativo a condizione esistenziale ²¹. Dapprima la Corte europea dei diritti dell'uomo ²² e poi la Consulta ²³ hanno dichiarato incostituzionale quel divieto automatico di accesso ai benefici, affermando che esso svuota di significato la funzione rieducativa della pena.

La riforma del 2022 ²⁴ ha salvato questa norma, sostituendo l'automatismo con un nuovo onere probatorio: il condannato che non collabora deve comunque fornire la prova "diabolica" di un'assenza, cioè la rescissione dei legami con la criminalità, altrimenti non avrà alcuna particella di libertà. Così, l'ergastolo ostativo continua a sospendere il tempo della pena, trasformando il condannato in dannato e quel "tendere" in un infinito senza oggetto, un arco spezzato che non raggiunge mai la sua destinazione: la speranza.

Non più epilogo ma prologo

«Ogni tanto uno si chiede come farà a passar l'agosto, se ci arriva...». Questo scriveva dal carcere Cesare Pavese alla sorella ²⁵ e in queste righe emerge tutta l'essenza della pena, che è la sospensione del tempo della vita.

L'epilogo di ogni riflessione sulla giustizia penale non può dunque che cominciare da quella fatica del vivere sospesi, da quella immobilità che è la vera condanna. Eppure, una democrazia autentica è tale solo se sa convertire ciò che appare uno stop in un nuovo movimento, se riconosce al condannato la possibilità di un ritorno. Come ha scritto Norberto Bobbio: «La democrazia, più di ogni altro regime, è fondata sull'idea che gli uomini possano imparare dagli errori, correggersi, migliorarsi. È un sistema che non presume la perfezione dell'uomo, ma la sua perfettibilità» ²⁶.

All'articolo 27 la Costituzione, con quel "tendere" proteso verso il futuro, ci ha lasciato un compito ineludibile: fare della pena una soglia da transitare, non una dimora dell'immobilità. Inoltre l'articolo 3, comma 2 ci ricorda che lo Stato è tenuto a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona: dunque anche la pena deve trasformarsi in un laboratorio di rinascita civile, di ricominciamento. Se questa cultura

dell'inizio troverà spazio nella legge e nella politica, allora la sanzione penale non sarà più un epilogo ma un prologo. E forse anche questo nostro epilogo potrà dirsi soltanto provvisorio, sospeso nell'attesa di tempi più giusti e di riflessioni più felici.

¹ Federigo Bambi, *L'italiano. Conoscere e usare una lingua formidabile. 12. Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Accademia della Crusca – La Repubblica, 2016, pp. 46-47.

² Norberto Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Feltrinelli, 1965, p. 81.

³ Michel Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, trad. it. di Paolo Napoli, Feltrinelli, 2005.

⁴ Victor Klemperer, *LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo* [1947], trad. it. di Paola Buscaglione, Giuntina, 2008, p. 32.

⁵ Ferrando Mantovani, *Diritto Penale, Parte generale*, Cedam, 1992.

⁶ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989.

⁷ Gli ostacoli di ordine economico e sociale indicati nell'art. 3, comma 2, della Costituzione.

⁸ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, 2007.

⁹ Franco Bricola, "Teoria generale del reato e bene giuridico", in Stefano Canestrari, Alessandro Melchionda (a cura di), *Scritti di diritto penale*, vol. 1, Giuffrè, 2000.

¹⁰ Émile Durkheim, *La divisione del lavoro sociale* [1893], trad. it. di Fulvia Airoidi Namer, Edizioni di Comunità, 1999, pp. 126 ss.

¹¹ Steven Lochner, Enrico Moretti, "The Effect of Education on Crime", *Quarterly Journal of Economics*, vol. 119, n. 2, 2004.

¹² James Heckman, Seong Hyeok Moon, Rodrigo Pinto, Peter Savelyev, Adam Yavitz, "The Rate of Return to the High Scope Perry Preschool Program", *Journal of Public Economics*, vol. 94, n. 1-2, 2010.

¹³ "Ragazzo di 21 anni si suicida in carcere: trovato morto dagli agenti, era lì da pochi giorni", *MilanoToday*, 28 settembre 2025.

¹⁴ Irene Famà, "Suicidi in carcere, bufera su Nordio: 'Nessun allarme, siamo sotto la media'", *La Stampa*, 12 agosto 2025.

¹⁵ Denis Yuhnenko, Leen Farouki, Seena Fazel, "Criminal recidivism rates globally: A 6-year systematic review update", *Journal of Criminal Justice*, vol. 88, 2023; "Le carceri scoppiano", *Antigone*, 2024; Nicola Cocco, "Mal di sbarre. La salute (im)possibile nelle carceri italiane", *Epidemiologia & Prevenzione*, vol. 49, n. 2-3, marzo-giugno 2025.

¹⁶ La Corte costituzionale, dalla sentenza 282/1989 fino alle più recenti sentenze 149/2018, 84/2024 e 139/2025, indica nell'articolo 27 la necessità di rendere la detenzione una *extrema*

ratio, valorizzando misure alternative più aderenti alla funzione rieducativa.

¹⁷ Valeria Verdolini, *L'istituzione reietta. Sociologia del carcere e della punizione*, Mimesis, 2022.

¹⁸ Stefano Anastasia, Luigi Manconi, *Che cosa c'è dietro l'infantilizzazione del linguaggio in carcere*, [Treccani.it](https://www.treccani.it), 18 novembre 2024.

¹⁹ Cathryn A. Chappell, "Post-secondary correctional education and recidivism: A meta-analysis of research conducted 1990-1999", *Journal of Correctional Education*, vol. 55, n. 2, 2004.

²⁰ Art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 354 del 26 luglio 1975).

²¹ Giovanni Fiandaca, *La pena e la speranza*, Giappichelli, 2020; Raffaele Bartoli, "Ergastolo ostativo e diritto alla speranza? Sì, però...", *Processo Penale e Giustizia*, 3/2020.

²² Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16.

²³ Corte costituzionale, sentenza 253/2019.

²⁴ D.l. n. 162/2022 convertito nella legge 199/2022.

²⁵ Cesare Pavese, *Lettere 1926-1950*, vol. 1, Einaudi, 1968.

²⁶ Norberto Bobbio, *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Einaudi, 1984, p. 85.

APRIRE IL CARCERE ALLA CITTÀ

CARLA CIAVARELLA

Con il termine reato indichiamo qualunque fatto/azione che il nostro codice penale definisce violativo di un bene che lo Stato ritiene meritevole di tutela e per il quale è prevista una sanzione, che può essere quella della privazione della libertà.

Secondo i principi sovranazionali dettati dalle Convenzioni Onu e dalle Regole penitenziarie europee, la privazione della libertà, e quindi la sanzione della pena detentiva, dovrebbe essere una scelta estrema adottata solo e quando la gravità della condotta, la pericolosità sociale dell'individuo e il rischio di reiterazione dell'azione criminale la giustificano.

Nonostante il dettato costituzionale di cui all'articolo 27, il codice penale del nostro paese, non avendo nella sostanza modificato la sua struttura originaria risalente al 1930, non riesce a superare la sua natura sanzionatoria/punitiva a favore di una prospettiva rieducativo-riparativa.

Negli ultimi anni, l'introduzione di nuove fattispecie di reato (se ne contano circa 41 introdotte negli ultimi tre anni), un consistente aumento della durata delle pene edittali, l'ampliamento delle ipotesi di custodia cautelare, oggi applicabile anche nei confronti delle donne incinte e con prole minore di tre anni, hanno prodotto solo una crescita esponenziale della presenza di persone in carcere, a fronte di una tendenziale diminuzione del numero di reati commessi e una accresciuta percezione di insicurezza tra la popolazione. La pena detentiva, da sempre e sempre di più, è considerata l'unico strumento in grado di rispondere alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

A fronte di una ponderata visione, sostenuta da autorevoli contributi di dottrina, in tema di diritto penale minimo, si preferisce (forse perché più semplice, più popolare e quindi più di successo?) sposare l'orientamento panpenalistico: il diritto penale come risposta unica, la sola in grado di tutelare la collettività dai comportamenti delittuosi e quindi di assolvere alla richiesta di sicurezza sociale invocata. Tutto questo comporta una

“fioritura di fattispecie criminose” alla ricerca di tipizzazione di quelle condotte che vengono progressivamente considerate pericolose e pertanto da inserire nel nostro codice penale.

Le storie che ho ascoltato negli anni di lavoro negli istituti penitenziari mi hanno fatto capire che sono la deprivazione, il profondo disagio sociale, l'assenza di riferimenti positivi a condurre alla devianza, alla violazione delle regole. Quindi i poveri, gli immigrati, inclusi i minori non accompagnati, i disoccupati, i senza fissa dimora, i tossico e alcool dipendenti, le persone con disagio mentale rischiano con maggiori probabilità di infrangere la legge e perciò di entrare in carcere.

Ed è paradossale e doloroso dover spesso constatare che per queste persone il carcere rappresenta il primo luogo nel quale vengono riconosciuti come persone, dove effettuano una visita medica, dove possono ottenere il codice fiscale per potere essere assunti come lavoratori all'interno degli istituti, ricevere un salario e una copertura assicurativa per il lavoro che svolgono... Seppure in condizioni disumane, questi detenuti emergono dall'anonimato con una loro identità *grazie* al carcere.

Ma questa emersione non è sufficiente per poter vedere assicurato un percorso di emancipazione che consenta, una volta scontata la pena, di tornare in libertà e trovare una collocazione sociale umana e dignitosa.

Il lavoro in carcere a fronte del mandato costituzionale così forte e ben definito potrebbe essere svolto con maggiore efficacia se fosse rivolto a un numero inferiore di utenza. Con investimenti adeguati potrebbe produrre risultati migliori di lunga durata con effetti positivi in termini di recupero, inclusione, benessere e sicurezza sociale.

La popolazione detenuta è costituita anche da persone che appartengono alla criminalità organizzata. Ma è una presenza residuale. In Italia, a fronte dei circa 64 mila detenuti presenti oggi nei 189 istituti penitenziari sparsi sul territorio, sono non più di 10 mila i detenuti per reati legati al crimine organizzato (che nel nostro paese sono ospitati nei circuiti detentivi destinati all'alta sicurezza). La lunga pena detentiva comminata alle persone condannate per reati di associazione ex articolo 416 bis codice penale produce effetti proficui in molti di loro: il tempo della pena, se bene organizzato, può produrre cambiamenti in positivo. Certo non per

tutti e non al 100% ma credo, e lo affermo per esperienza diretta, che il tempo e un programma trattamentale che tenga conto dei bisogni e delle aspirazioni profonde (quasi inconfessate) di queste persone (dall'istruzione scolastica e universitaria allo sviluppo e sperimentazione di attività artistiche e creative, artigianali, agricole e di lavoro) possano costituire validi fattori di spinta per rivedere il proprio percorso criminale. Per contro le disposizioni relative all'ergastolo ostativo costituiscono impedimento per una progettazione del proprio futuro alternativo alle scelte di vita del passato, in ragione della tortuosa via scelta dal legislatore per concedere l'accesso a misure premiali.

Il tempo della pena può consentire, a fronte di un serio e coerente percorso trattamentale, la possibilità di uscita dal carcere con progetti progressivi che consentano di costruire una diversa identità orientata al recupero sociale. La pena dovrebbe essere un tempo dedicato alla riprogettazione di sé, per ricostruire responsabilmente una nuova identità, oltre il reato, che preveda diversi passaggi connotati da una progressiva emancipazione dalla detenzione. Finalità è arrivare, scontata la pena, a maturare la consapevolezza di avere operato una scelta altra, diversa, propositiva per il proprio futuro.

Il trattamento rieducativo dovrebbe poi essere realizzato in un contesto detentivo dignitoso dove le condizioni igieniche e sanitarie, l'agibilità degli spazi, l'attenzione, la cura il rispetto per gli altri (compagni di detenzione, operatori, volontari) siano le condizioni indispensabili per qualificare positivamente le relazioni quotidiane e quindi favorire un clima organizzativo propositivo per i detenuti e per il personale.

Tutto questo oggi non è possibile. Le strutture detentive inadeguate e sovraffollate, il numero limitato di personale, la difficoltà di assicurare spazi per le attività comuni, le limitazioni all'accesso della comunità esterna e il difficile coinvolgimento e ingaggio delle istituzioni locali nei progetti di reinserimento sociale, insieme alla resistenza e alle scarse competenze di comuni e regioni all'utilizzo dei fondi di coesione rendono il lavoro all'interno del carcere una missione impossibile.

Le misure alternative e di comunità con il decreto legislativo 150/2022 sono aumentate nel numero delle persone che ne fruiscono. Oggi il numero complessivo, che include messa alla prova, pene sostitutive, misure di comunità e misure alternative è di 101.423 ¹ . Un numero certamente confortante e coerente con il trend registrato negli altri paesi europei ² che

tuttavia non ha soddisfatto le aspettative di quanti (legislatore compreso) speravano di vedere progressivamente ridursi il numero delle presenze in carcere.

Il carcere resta il luogo degli ultimi, dove i più fragili, deboli e poveri vedono ridotte, se non negate, le possibilità di accedere a opportunità diverse dal carcere per scontare la pena. Non solo, molto spesso le domande di misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali) vengono rifiutate perché mancanti dei requisiti previsti: riferimenti familiari sul territorio, domicilio e anche per l'esiguità, nel numero, di comunità disponibili all'accoglienza.

A fronte di un'azione compulsiva di produzione normativa penale, attraverso la decretazione d'urgenza, che introduce nuove fattispecie di reato e quindi aumenta il bacino delle pene detentive, sarebbe importante guardare e analizzare i problemi sociali adottando la cultura della riconciliazione, della riparazione riducendo la visione sanzionatoria che passa troppo spesso per il tribunale e poi per il carcere.

Il decreto legislativo 150/2022 ha introdotto la disciplina organica in materia di giustizia ripartiva dando seguito a una direttiva del parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 25 ottobre 2012 e tenendo conto della raccomandazione del Consiglio d'Europa 8/2018.

La giustizia riparativa, traduzione italiana del termine inglese *restorative justice*, rappresenta un passo importante verso una diversa, più matura e consapevole amministrazione della giustizia.

Howard Zehr, criminologo statunitense tra i primi a fornire le cornici teoriche della *restorative justice*, afferma che questa propone una sorta di equazione per la quale «il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l'obbligo principale è quello di rimediare ai torti commessi» ³.

Mentre l'impostazione formalistica del diritto penale contemporaneo pone le persone coinvolte nel fatto reato sullo sfondo, marginali e molto spesso spettatrici del procedimento penale che invece le riguarda, la giustizia riparativa offre un nuovo paradigma che pone al centro la persona, le sue esperienze e le relazioni interpersonali che ne connotano l'esistenza.

Una giustizia delle persone che si occupa delle relazioni, dei vissuti di ciascuno consentendo a tutti gli attori di poter esprimere liberamente, in uno spazio riservato e protetto, i propri sentimenti relativamente a un fatto che ha causato una frattura (un danno) nel loro sistema delle relazioni familiari, sociali, lavorative.

L'obiettivo è quello di riparare il danno attraverso un procedimento informale nel quale vittima e autore e altri partecipanti, in diversa misura offesi dal reato (inclusi i membri della comunità coinvolta), volontariamente e attivamente si impegnano in una riflessione sul fatto occorso, sull'impatto che il fatto ha causato, per giungere a un accordo su come quel danno possa essere riparato e come prevenire che fatti simili accadano nel futuro, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale.

Spesso infatti all'esito di un processo penale che si è concluso con una sentenza di condanna per il responsabile del reato, la vittima, i suoi familiari, si dichiarano comunque non soddisfatti, come se il pronunciamento del giudice non fosse sufficiente per lenire il dolore, per comprendere il perché del danno subito e gli effetti che si sono prodotti. Succede anche che il riconoscimento del danno, in chiave economica, sia vissuto spesso come "un'amara" consolazione.

Nel decreto legislativo 150/2022 la disciplina organica in tema di giustizia riparativa prevede che il procedimento possa intervenire in qualunque stato e grado del processo e che possa riguardare tutte le fattispecie di reato purché il procedimento sia attivato sulla scorta di un consenso volontario e informato da parte della vittima e dell'autore di reato.

Stabilisce altresì che, a fronte di un autore di reato che ha partecipato al programma di giustizia riparativa con esiti soddisfacenti (valutati come tali da tutte le parti coinvolte), il magistrato possa, in sede di irrogazione della pena, ridurre l'entità o comminare misure sostitutive. In caso di percorso riparativo, intervenuto successivamente in fase di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza potrà considerare favorevolmente gli esiti del programma riparativo per concedere lavoro all'esterno, misure premiali e alternative.

Tuttavia il principio riparativo originario che rintracciamo nella raccomandazione europea 8/2018, evidenzia che il risultato, l'esito degli incontri, non deve necessariamente includere risultati tangibili. «Le parti sono libere di concordare che il dialogo ha soddisfatto sufficientemente i

loro bisogni e interessi» – cfr. regola 51 della raccomandazione 8/2018 – senza che questo implichi alcun cambiamento nei termini dell'accertamento delle responsabilità e nella sentenza.

Certamente il percorso è appena iniziato e il tragitto appare lungo e complesso (a tre anni dalla emanazione del decreto legislativo 150/2022 non si registra nei tribunali italiani un grande ricorso ai procedimenti riparativi), ma i prossimi dieci anni potrebbero essere ben spesi nel consolidamento progressivo del procedimento riparativo all'interno del sistema penale.

Nella mia esperienza professionale negli istituti penitenziari e negli uffici che ho diretto ⁴ ho sperimentato e attuato “pratiche riparative”, intervenendo nella gestione di quei conflitti che inevitabilmente accadono quando si lavora insieme a tante persone tra loro diverse per età, cultura e compiti svolti. Con un po' di fatica, progressivamente, il clima all'interno della comunità penitenziaria diventava più disteso, i detenuti più sereni, le tensioni ridotte al minimo nonostante le limitazioni che il carcere produce. L'ascolto e l'attenzione sono stati adottati anche e soprattutto con la popolazione detenuta con la quale abbiamo sperimentato la somministrazione ogni sei mesi di un questionario, al fine di raccogliere le valutazioni circa la qualità dei servizi erogati. Si trattava di una semplice scheda dove erano elencati i servizi (dal cibo alla posta, dai pacchi ai colloqui fino alle attività trattamentali proposte) e accanto a ciascuno una scala di valutazione (da 0 a 5) e la richiesta di un breve commento/suggerimento.

È facile intuire come questa modalità di ascolto sia stata accolta dalla popolazione detenuta e quale possa essere stato l'impatto sul clima all'interno del carcere. Ed è quel clima che ha consentito di avviare un programma di giustizia riparativa che aveva l'obiettivo di far avvicinare l'istituto alla città. Programma che ancora viene svolto in stretta collaborazione con il Comune di Tempio Pausania e il team delle pratiche di giustizia riparativa dell'Università degli Studi di Sassari guidato dalla professoressa Patrizia Patrizi e che coinvolge gli studenti delle scuole superiori della città e le associazioni presenti sul territorio.

Ci sono esperienze che hanno segnato il corso della storia grazie alle scelte riparative adottate.

All'indomani della sua nomina a presidente della Repubblica del Sudafrica, Nelson Mandela – preoccupato di non riuscire a contenere i focolai di violenza e tensione che attraversavano il paese dopo la fine del regime di apartheid vigente dal 1948 – istituì la Truth and Reconciliation Commission, con il mandato di raccogliere e registrare le testimonianze di coloro che si erano resi colpevoli di violazioni dei diritti umani durante il regime dell'apartheid e di coloro che erano stati vittima di tali violazioni, con la possibilità di concedere l'ammnistia ai reo confessi. La Commissione, in udienze aperte al pubblico, raccoglieva le testimonianze e sollecitava la richiesta di perdono per le azioni svolte, in modo da riconciliare realmente vittime e carnefici, oppressi e oppressori. In antitesi al paradigma della “giustizia dei vincitori”, Mandela scelse di sanare le ferite del Sudafrica attraverso la costruzione di un dialogo tra vittime e carnefici.

La storia riconosce a quella Commissione un ruolo importante nel processo di transizione del Sudafrica dal segregazionismo a una nuova organizzazione democratica con pari diritti per tutti. Al di là delle critiche, che non sono mancate, rappresenta ancora oggi un modello: la prima ma anche la più nota applicazione del concetto di giustizia riparativa.

Non sono certa di aver affrontato tutti i temi che la redazione di *MicroMega* aveva proposto alla mia attenzione. Ho provato però a fornire una riflessione sul tema dell'esecuzione penale in chiave sociale piuttosto che giuridica perché sono fermamente convinta che questo dibattito non possa e non debba consumarsi ed esaurirsi tra gli addetti ai lavori. Il tema della detenzione e della pena ci riguarda come cittadini e come persone che provano a costruire una società diversa dove la paura dell'altro non predomini e dove la solidarietà, tra i principi fondanti della nostra Costituzione (art. 2), sia la cifra distintiva delle nostre comunità. Il carcere è parte della società e qualunque cambiamento in materia di privazione della libertà deve essere oggetto di discussione e dibattito collettivo.

¹ “Adulti in area penale esterna – 31 agosto 2025 – dati provvisori”, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ministero della Giustizia, 5 settembre 2025.

² I dati europei 2024 elaborati dall’Università di Losanna per il Consiglio d’Europa mostrano, insieme a un costante aumento della popolazione detenuta in tutti i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, anche un numero crescente di persone che scontano la pena in misura alternativa. Numero maggiore rispetto a quello delle persone detenute. Ulteriori informazioni al seguente link: coe.int/en/web/prison/space.

³ Federico Reggio, “‘Restorative Justice’ bella & sfuggente”, *Studi Cattolici*, 569-570/2008, pp. 520-523.

⁴ Nel libro curato da Patrizia Patrizi *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità* (Carocci, 2024) racconto la mia esperienza alla direzione del carcere di alta sicurezza di Tempio Pausania dove, insieme al capo area trattamentale, al comandante del reparto, alle autorità locali e ai cittadini abbiamo accolto e partecipato alla proposta della professoressa Patrizi (Università di Sassari) per costruire un progetto riparativo con lo scopo di realizzare un legame tra la comunità penitenziaria e la città di Tempio che aveva accolto con preoccupante pregiudizio la presenza del nuovo istituto penitenziario con detenuti appartenenti al circuito dell’alta sicurezza. Nei tre anni di mandato, con il supporto delle istituzioni locali, siamo riusciti a creare una comunità riparativa e a Tempio Pausania i cittadini hanno imparato a dialogare con il carcere e a considerarlo parte attiva dell’intera comunità. Tempio è stata riconosciuta come la “prima città riparativa d’Italia”. Altra significativa esperienza è quella raccontata nel volume Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato (a cura di), *Libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, 2015.

DAL REATO ALLA PENA, UN NUOVO INIZIO NEL SEGNO DELLA COSTITUZIONE

ILARIA CUCCHI

Il reato tra realtà e propaganda

Viviamo in una società che è sempre più “penalizzata”, in cui cioè la pena ricopre un ruolo sempre più decisivo nel plasmare le aspettative di comportamento. Ma mi spingerei anche oltre, nel sostenere che oggi la pena arriva a definire i binari stessi su cui scorrono il pensiero individuale e quello collettivo. Dire che è una società sempre più penalizzata non significa per me esprimere un giudizio unicamente tecnico, ma anche politico nella sua complessità. Il caso italiano, che rientra in una cornice certo più ampia, è di per sé particolarmente significativo per l’aggressività con cui la pena si è imposta al centro del dibattito pubblico, o meglio è stata imposta al centro del dibattito pubblico. Le parole d’ordine della maggioranza che guida il paese da tre anni, del resto, sono proprio quelle che si trovano in cima alla lista del dizionario securitario. Con il risultato inevitabile che la politica si trova, per volontà e, diciamolo, anche per inerzia, più impegnata a combattere a parole i cosiddetti nemici dell’ordine pubblico, che a costruire le condizioni per una crescita effettiva di tutti i soggetti che concorrono al progresso materiale e spirituale della società, nel segno della Costituzione. C’è una ragione che spiega questa realtà. L’ho compresa ascoltando e riascoltando le tante dichiarazioni che, all’inizio della mia seconda vita, quella da attivista, sono state pronunciate dagli esponenti di quella destra istituzionale che nel tempo sono intervenuti sulla vicenda di mio fratello, nel losco tentativo di ostacolare la ricerca della verità.

Nelle affermazioni dell’ex senatore Giovanardi, in quelle dell’attuale vice premier Salvini e via dicendo – l’elenco, come purtroppo saprà il pubblico di *MicroMega*, è lunghissimo; invito però soprattutto i lettori più giovani a fare qualche ricerca per non disperdere la memoria civica – ritornava

sempre e costantemente uno scambio fatale per la nostra democrazia e per ogni Stato di diritto che si rispetti. Lo scambio tra il reato, inteso come fatto, e reato, inteso come etichetta. Non solo. Nella prima accezione, il reato è configurato come un fatto *umano*. Nella seconda, viceversa, il reato si appiccica (viene appiccicato) sul corpo della persona che lo ha commesso, in modo da *dis-umanizzarne* i tratti. L'esempio di Stefano è presto detto. Nelle parole degli uomini di Stato che lo hanno maltrattato una seconda volta, calpestandone la dignità e infangandone il ricordo, mio fratello non era da considerare un essere umano al pari degli altri. E questo non c'entrava niente con gli errori che poteva aver commesso. Ma perché, proprio nella sua immagine pubblica, per intenderci quella che dalle scienze sociali viene definita "deviante", costituiva, agli occhi della destra, un *ingiustificabile* a prescindere. Un soggetto contro cui l'azione dello Stato non poteva che assumere i caratteri repressivi, punitivi, autoritari. Senza porsi alcun limite.

Come si è trasformato il reato e perché

La penalizzazione della società italiana non è nata con mio fratello, ci mancherebbe. La vicenda però mi sembra significativa sia per il suo valore storico sia perché permette di interrogarci su quello che è successo in un preciso arco temporale, che per un bizzarro gancio del destino coincide con la parabola della radicalizzazione della destra su questi temi. Nel 2009, a Palazzo Chigi sedeva una maggioranza le cui ali estreme erano ben lontane dal consenso su cui contava la parte più moderata. Nel 2022, l'anno in cui si è concluso il processo che ha ricostruito le responsabilità dei carabinieri che hanno ucciso mio fratello, le forze uscite vincitrici dalle elezioni erano molto simili a quelle di allora, ma molto distanti nella rappresentanza popolare. Potremmo dire che tre anni fa a vincere il voto degli italiani è stata soprattutto la politica del pugno duro; per andare più a fondo, però, potremmo aggiungere che ha vinto il pugno duro contro un nemico specifico: i deboli, gli ultimi, quelli che stanno ai margini della società. Quelli che, pertanto, più degli altri avrebbero bisogno – non perché lo dica Ilaria Cucchi, ma perché così predica la Costituzione – di tutte quelle parole che sono gradualmente scomparse dall'agenda politica: solidarietà, accoglienza, cura. Come mio fratello nella visione della destra

non doveva essere curato ma soltanto soffocato, così le persone che popolano oggi le carceri italiane devono essere abbandonate a loro stesse, alle etichette permanenti e alle condizioni peggiori che ne devono derivare. In alcuni casi, oltretutto, a subire questa vessazione sono soggetti che non hanno neanche commesso reati, come le persone migranti segregate nei Cpr per i quali la causa della detenzione è un illecito amministrativo.

Il reato, nella propaganda di governo, si è quindi trasformato nella sua accezione più ampia. Non fatto umano, appunto, ma pretesto per “buttare via la chiave”, espressione che, voglio sottolineare, non esito a definire terrificante, sbandierata senza coscienza né raziocinio per convincere i più della sua bontà. Questo perché il reato come etichetta non si limita a decifrare un comportamento secondo i canoni della giustizia, ma racchiude un vero e proprio progetto politico. Gli esperti ci avvertono da tempo sul fatto che il “populismo penale” spesso e volentieri si accompagna a una deriva complessiva delle prerogative democratiche ¹. Tuttavia, è questo uno dei quei tanti casi in cui le finte ragioni della propaganda hanno la meglio sui veri bisogni dei cittadini, che si sentono rassicurati dal pugno duro dello Stato quando, purtroppo, lo stesso pugno duro non fa che alimentare un circolo vizioso, e con questo l’insicurezza della società. Togliere il respiro ai detenuti, come si augura qualche miope sottosegretario alla Giustizia ², va infatti a imporre solo ulteriori sofferenze, laddove sappiamo che la strada per proteggere chi è fuori è quella di proteggere anche chi è dentro. Come vedremo, offrendo la prospettiva di un riscatto personale, che passi dal sincero e reciproco impegno, tra Stato e detenuto, per un effettivo reinserimento in società. Obiettivo impossibile in un oceano di chiavi irrecuperabili.

Un’idea “giusta” di reato (da opporre alla destra)

Se la destra ha vinto questa battaglia delle idee, la colpa è anche di chi, per paura o, come già detto, per inerzia, non ha saputo giocare diversamente con le parole, nel tentativo di riempire quel termine, “reato”, con un significato diverso e maggiormente rispondente a un senso comune in linea con le premesse e gli obiettivi della democrazia. Siamo insomma orfani di una giusta idea di reato, o per meglio dire di un’idea di reato

compatibile con lo Stato di diritto e i diritti della persona, perché la sinistra, in particolar modo quella dentro le istituzioni, non è stata capace di guardare in faccia ai mutamenti culturali che la destra ha generato. Né, tantomeno, prendere di petto le loro conseguenze.

Non mi è permesso qui andare più in profondità sui modi e i motivi per cui abbiamo alzato le mani; mi limito a fare quel che a mio modesto modo di vedere troppo poco si fa, e cioè cercare un'alternativa a partire dalle condizioni nelle quali ci troviamo. Provo in questo senso a guardare al reato attraverso una prospettiva diversa da quella che più trova spazio sui mass media: adottando l'ottica di chi, per averlo commesso, viene punito. Sono le voci che ascolto nel corso delle mie ispezioni in carcere, quando provo ad abbattere quel confine che il governo vorrebbe rendere invalicabile alla società esterna ³. Voci che ho ritrovato recentemente in *Vite minori* di Raffaella Di Rosa ⁴, un affresco ricco di storie e di stimoli per capire cosa passa per la testa dei minori che oggi riempiono le celle degli istituti penali per i minorenni. Uno di questi la sera affida alla penna i suoi pensieri. A parlare nel breve passo che riporto è lui: «Voglio dimostrare che una vita può essere riscritta, che un errore non deve definirla per sempre, ma può essere l'inizio di una nuova storia. La mia storia». Il ragazzo ha 17 anni, ne ha da scontare ancora 10. Si firma con un nome di fantasia, che aiuta esso stesso a pensarsi fuori: Liberato ha in mente una cosa molto chiara, che purtroppo noi abbiamo perso di vista. Il suo modo di lottare contro quel marchio a vita è pensare a una *nuova* storia, figlia anche di quell'errore, che lo veda protagonista. Le sue parole testimoniano una lotta pacifica, in sostanza, per essere considerato come una persona che impara, e che è capace di andare oltre.

Può suonare come una provocazione. Se prendiamo ad esempio un caso di violenza sessuale, come si fa a indicare un abusante senza giungere alla conclusione che, nel commettere quell'atto terribile, la sua umanità non si sia indelebilmente macchiata? Il fatto è questo. Una persona, sia essa la vittima, il giudice, un agente di polizia penitenziaria, sarà anche libera di pensarlo, in cuor suo. Ma il giudizio individuale è ben altra cosa dalla riflessione che deve nascere in seno alle nostre istituzioni, nel momento in cui esse si confrontano con un reato A così come con un reato B. Ed è questa la chiave che rileva. Le pene sono diverse, variano per lunghezza, intensità, regime. Ma in ogni caso, lo Stato deve fare il possibile affinché

l'errore, nella storia di chi l'ha commesso, venga a coincidere con un nuovo inizio.

L'altro senso della pena in una società democratica

L'articolo 27 della Costituzione del resto recita proprio questo messaggio. Il carcere non si limita a punire, ma ad accompagnare per mano chi ha sbagliato, nel tentativo di non farlo sbagliare più. L'esatto contrario del "buttare via la chiave" che immagina la delinquenza come un tratto genetico, quando, come anticipavo qualche riga sopra, basta dare una semplice occhiata a una cella per rendersi conto che, dietro le sbarre, ci sono per la stragrande maggioranza storie di famiglie spezzate, di abusi e torture, di viaggi al confine tra la speranza e la morte.

Prendo nuovamente in prestito le parole di un libro sul carcere, *Ogni prigioniero è un'isola* di Daria Bignardi ⁵, che conosce benissimo la situazione degli istituti di pena per avere dedicato al tema tantissime ore di volontariato e lavoro. Tra le persone intervistate da Daria, la magistrata di sorveglianza Roberta Cossia riassume con una formula efficace tutto quello che c'è da capire sul filo che collega reato, detenuto e pena. «Nella rete restano impigliati quasi sempre i poveracci, i pesci piccoli che non hanno gli strumenti per difendersi. La scelta della devianza», aggiunge, «è un modo per saltare la fila, quando la vita ti ha messo in coda». Il carcere è uno degli strumenti che ti devono aiutare a recuperare terreno, rispettando i canoni della legalità. Un percorso complicato, senza dubbio, e che si rivela ancora più complicato in ragione dello stigma morale che aleggia sulle celle e su chi le popola. Ma si tratta anche di un percorso necessario, per i detenuti e per le stesse istituzioni. Non solo in via di principio. Non ci fidiamo della lungimiranza dei Costituenti che hanno messo nero su bianco l'articolo 27? Benissimo, guardiamo i dati che già abbiamo a disposizione. Bastano quelli a smontare ogni perversa battuta di governo.

Le stime cambiano leggermente a seconda del rapporto che si prende a riferimento, ma la sostanza rimane la stessa: il modo per abbattere la percentuale di chi torna a commettere reati c'è e si chiama "lavoro". La valutazione più ottimistica la fa il Cnel, secondo cui la recidiva arriva a calare fino al 2% per i detenuti accompagnati in un inserimento

professionale in carcere. Il 2%, contro il 70% stimato sull'attuale popolazione detenuta. Se non bastasse, per essere al di sopra di ogni sospetto voglio utilizzare la stessa espressione con cui commenta questo dato il presidente dell'organo, Renato Brunetta: si tratta di un «abisso» ⁶. Abisso di cui si parla troppo poco, e che purtroppo rischia di essere oscurato dagli stessi meccanismi punitivi che hanno la meglio su qualche organo di stampa quando, su singoli casi di cronaca, si innesta uno scandalo al fine di aumentare le vendite. Ma abisso rimane, e ci indica chiaramente il significato che deve avere una pena per funzionare davvero: per il detenuto, affinché non scelga più la strada della devianza; e per lo Stato, affinché garantisca la sicurezza di cui hanno bisogno tutti i cittadini. Il problema è che oggi, anche a causa delle politiche del governo Meloni, a lavorare in carcere sono davvero pochi. Soltanto un detenuto su tre è coinvolto in attività lavorative, ma non più dell'1% è impiegato presso imprese private e il 4% presso cooperative sociali. Insieme, cinque ogni cento.

Una pena democratica è la vera urgenza

Il paradosso della logica securitaria propugnata dalla destra è che, a ben vedere, di securitario non conserva nulla se non il lessico propagandistico. Dov'è la sicurezza nel rendere le carceri irrespirabili? In che modo ci sentiamo più al sicuro di fronte alla sistematica violazione dell'articolo 3 della Cedu, per cui l'Italia viene continuamente condannata in quanto le nostre celle si confermano luoghi di trattamenti inumani e degradanti? ⁷. La verità è che un carcere opprimente, un carcere punitivo-e-basta, non è un carcere che svolge bene la sua funzione. Non è un carcere che svolge bene la sua funzione quello che costringe al suo interno persone che non ci devono stare, a partire da chi ha problemi psichiatrici, e che offre solo a una piccolissima parte delle altre la possibilità di credersi fuori in futuro. Un contesto segnato da profonde contraddizioni e disuguaglianze, come rileva l'associazione Antigone, non fa che ricalcare e acuire le condizioni che hanno portato alla detenzione ⁸. In questo, ancora una volta, il carcere si dimostra uno spazio perfettamente inserito nel suo tempo: il sovraffollamento dentro e l'aumento delle persone in condizione di povertà assoluta fuori (solo per prendere uno dei dati più ricorrenti nelle

critiche all'operato del governo Meloni) sono diverse facce di una democrazia in difficoltà, che avrebbe un urgentissimo bisogno, quello di scommettere a tutti i costi non sul carcere, ma, al contrario, sul lavoro. Proprio come vuole la nostra Carta costituzionale. La leva più forte per ridurre quella maledetta fila che separa primi irraggiungibili e ultimi raggiunti dallo Stato solo al momento dell'arresto.

¹ Mario Di Vito, "Il professore Gian Luigi Gatta: 'Il populismo penale è una tendenza globale', *il manifesto*, 27 maggio 2025.

² Il riferimento è al sottosegretario Delmastro: "Polemica su Delmastro: 'Gioia nel non far respirare detenuti su auto polizia', *Sky TG24*, 15 novembre 2024.

³ Invito ad approfondire, rimandando a uno dei casi più significativi: Ilaria Dioguardi, "Carcere, verso lo stallo delle attività trattamentali", *Vita*, 13 novembre 2025.

⁴ Raffaella Di Rosa, *Vite minori. Storie vere di ragazzi dietro le sbarre*, il Millimetro, 2025.

⁵ Daria Bignardi, *Ogni prigioniero è un'isola*, Oscar Mondadori, 2024.

⁶ "Carceri. Brunetta: abbattere recidiva con lavoro e formazione", *Cnel*, 13 giugno 2024.

⁷ Parliamo di circa 4 mila ricorsi accolti ogni anno per condizioni degradanti. Si veda il Rapporto "L'emergenza è adesso" dell'Associazione Antigone (2025).

⁸ "Lavoro e formazione", XXI rapporto sulle condizioni di detenzione, Antigone, 2025.

NOTE SU PENALITÀ, DISUGUAGLIANZA E POPULISMO PENALE

ALESSANDRO DE GIORGI

Che cos'è un reato?

Il reato è comunemente definito come un'azione o un'omissione che, violando un bene giuridico tutelato dall'ordinamento, comporta l'applicazione di una sanzione penale. Questa definizione, apparentemente neutra, nasconde già la dimensione politica del potere di punire. In contesti segnati da profonde disuguaglianze economiche, razziali, culturali e di genere, l'accesso al potere di definire i beni giuridici fondamentali e di mobilitare la reazione penale non è equamente distribuito: al contrario, esso rappresenta una delle forme attraverso cui tali disuguaglianze si riproducono. La capacità di invocare il sistema penale per sanzionare i comportamenti di determinati gruppi sociali ritenuti devianti da altri ha reso storicamente l'apparato punitivo dello Stato un importante strumento di consolidamento dell'ordine sociale esistente.

È quindi fondamentale distinguere tra comportamenti devianti e processi di criminalizzazione. Esistono condotte lesive di beni giuridici fondamentali – spesso beni di natura collettiva e dunque tipicamente violati da reati a vittima indeterminata o diffusa, come i crimini dei colletti bianchi, i reati ambientali o finanziari, i crimini di Stato – che, nonostante la gravità del danno sociale arrecato, tendono a sfuggire ai processi di criminalizzazione ¹. Ciò può accadere sia perché le istituzioni preposte all'applicazione delle norme penali omettono di intervenire, sia perché gli autori di tali reati riescono a eludere la sanzione grazie al capitale economico, sociale e culturale di cui dispongono. Al contrario, vi sono comportamenti che vengono sistematicamente sanzionati pur producendo un danno sociale limitato o non universalmente riconosciuto come tale – come nel caso di alcuni reati consensuali, senza vittima, di natura politica, o anche dei cosiddetti “reati di solidarietà” (come offrire

soccorso o rifugio ai migranti irregolari) – poiché i loro autori non possiedono le risorse necessarie per sottrarsi ai processi di criminalizzazione.

Una distinzione ulteriore riguarda la discrasia, anch'essa frutto di disuguaglianze strutturali esterne al sistema penale ma capaci di condizionarne il funzionamento concreto, tra criminalizzazione *primaria* e *secondaria*. La prima definisce l'esito dei processi politico-legislativi che identificano in astratto alcuni comportamenti come "reati", mentre la seconda si riferisce al loro concreto perseguimento da parte dell'apparato giudiziario. In questo passaggio, l'ineguale distribuzione della risorsa penale si manifesta nella diversa probabilità che, a parità di reato commesso, alcuni gruppi sociali hanno di subire la sanzione rispetto ad altri. Si pensi, ad esempio, al diverso rischio di criminalizzazione in cui incorrono *pushers* e *sex workers* a seconda del contesto socioeconomico in cui operano o delle clientele a cui offrono i propri servizi. Quanto più ampie risultano queste incongruenze nel funzionamento concreto del sistema penale, tanto più iniqua appare la distribuzione della risorsa punitiva all'interno di una società.

La distanza tra la concezione liberaldemocratica del reato – inteso come comportamento che arreca un danno sociale rilevante – e la realtà dei processi di criminalizzazione – intesi come espressione di un diseguale accesso al potere di invocare o eludere l'intervento penale – si amplia proporzionalmente all'intensificazione dei conflitti economici, razziali, politici e culturali che solcano le società contemporanee. Esempio, a questo riguardo, è la crescente criminalizzazione della povertà urbana, del dissenso politico o dei movimenti migratori nelle società capitalistiche neoliberali. L'attivazione selettiva degli apparati punitivi dello Stato, soprattutto attraverso l'ampliamento dei poteri di polizia e il ricorso massiccio alla pena carceraria o a misure come la detenzione amministrativa, segnala il progressivo distacco del potere di punire dai suoi presupposti formalmente democratici e il suo ancoraggio a una funzione di pura riproduzione delle disuguaglianze materiali esistenti.

In tal senso i processi di criminalizzazione selettiva sono al contempo il riflesso di una sempre più iniqua distribuzione delle risorse e un elemento decisivo nella riproduzione di tali disuguaglianze. Come la ricerca criminologica di orientamento critico ha da tempo dimostrato, se da un lato le prigioni sono popolate in misura crescente da poveri e marginali,

dall'altro la criminalizzazione sistematica dei gruppi socialmente svantaggiati contribuisce a perpetuarne le condizioni di povertà e marginalità ².

Poveri delinquenti?

Partendo da questi presupposti, a far corso dagli anni Settanta la storiografia penale di orientamento critico ha elaborato una genealogia dell'istituzione carceraria moderna che individua quali precursori del penitenziario un insieme di istituzioni sorte in diversi paesi dell'Europa continentale agli albori del capitalismo con lo scopo di confinare i poveri per impartire loro la disciplina del lavoro salariato: dalle case di lavoro inglesi (*workhouse*) e tedesche (*Zuchthäuse*), alle case di correzione olandesi (*rasphuis*), agli ospizi di mendicizia francesi (*dépôts de mendicité*) ³. Questa continuità storica e geografica del progetto di trasformazione delle classi pericolose in classi laboriose, simboleggiato da quello che Michel Foucault ha definito il «grande internamento» dei poveri e dei reietti nell'arcipelago di istituzioni disciplinari emerse in Occidente tra il XVII e il XIX secolo, segnala una progressiva saldatura tra le istituzioni carcerarie dei moderni Stati-nazione e il consolidamento di un sistema di produzione capitalistico fondato sull'espropriazione della forza lavoro salariata.

All'ombra di questi profondi rivolgimenti sociali, la criminologia si afferma come forma di sapere ancillare al consolidamento degli apparati repressivi e di polizia dello Stato contemporaneo. A partire dal determinismo biologico di Lombroso e proseguendo lungo le diverse varianti del positivismo che hanno informato il sapere criminologico dominante nel XX secolo, la "scienza del crimine" si è incentrata in modo pressoché esclusivo sulla devianza delle classi subalterne. Tuttavia, il presunto nesso causale tra esclusione sociale e criminalità – dato per acquisito anche da chi, partendo da una prospettiva di sensibilità politica verso le contraddizioni generate dal capitalismo, ritiene che la povertà debba costituire un motivo di limitazione o persino di esclusione della responsabilità individuale dei poveri "delinquenti" – è esso stesso frutto di una diseguale distribuzione del potere di definizione della devianza e quindi di una diseguale esposizione ai processi di criminalizzazione.

Occorrerà attendere i primi decenni del Novecento, e in particolare alcuni scritti fondamentali di Edwin Sutherland ⁴, affinché il pensiero criminologico distolga per un momento lo sguardo dalle classi subalterne per rivolgerlo verso l'alto, ipotizzando che siano proprio il privilegio economico, il capitale culturale e l'elevato livello di integrazione di cui godono le classi medio-alte a favorire i comportamenti criminali delle élite del potere.

Del resto, la ricerca criminologica più recente, avvalendosi di strumenti empirici quali le inchieste di vittimizzazione e le indagini di autoconfessione – capaci di fornire una rappresentazione meno parziale della reale distribuzione dei fenomeni criminali rispetto a quella offerta dalle statistiche ufficiali – ha rivelato che il coinvolgimento criminale riguarda tutte le classi sociali, i generi, i gruppi etnici e i livelli d'istruzione. A mutare tra questi gruppi sociali sono certamente le particolari fattispecie di reato e le circostanze in cui la devianza si materializza, ma soprattutto le probabilità che a determinati comportamenti criminali conseguano o meno delle sanzioni penali. In ultima analisi, la narrazione penale dominante, fondata su una concezione astratta della responsabilità individuale che alimenta la finzione di un perfetto scambio di equivalenti tra crimine e pena, rimanda ad altre equivalenze astratte che costituiscono l'impalcatura ideologica del sistema capitalistico: l'equivalenza tra lavoro e salario, tra impegno personale e posizione sociale, tra etica del lavoro e successo economico eccetera.

In questo senso, il funzionamento selettivo del sistema penale contribuisce a perpetuare l'ideologia meritocratica neoliberale, in forza della quale in una società capitalistica ciascuno riceve né più né meno di ciò che merita, si tratti di pene o di ricompense. Il principio retributivo su cui ruota la penalità contemporanea rafforza allora l'illusione di una razionale distribuzione delle risorse materiali e simboliche (compresa la risorsa penale) nella società. Come suggerisce il titolo di un celebre volume del criminologo radicale statunitense Jeffrey Reiman, *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*: i ricchi si arricchiscono, i poveri vanno in prigione, e questo continua ad apparire come il normale stato delle cose ⁵.

La pena come violenza

Nelle società formalmente democratiche la pena non può sfuggire a un apparente paradosso: essa consiste nell'inflizione di violenza come rimedio alla violenza. A questo proposito tornano alla mente le suggestive riflessioni di Eligio Resta intorno alla pena come *pharmakon*, ossia come "antidoto e veleno", esercizio di una «violenza legittima che cerca di differenziarsi dalla violenza illegittima senza poterlo fare» ⁶.

La penologia moderna ha cercato di offrire alcune giustificazioni filosofiche per l'inflizione di questa sofferenza legale sanzionata dallo Stato. Ispirate soprattutto dal pensiero di autori come Jeremy Bentham e Cesaria Beccaria, emergono a partire dal XVIII secolo le coordinate di un pensiero penale di ispirazione illuminista che si articola intorno a due principali tipologie di legittimazione del potere di punire. Da una parte, le teorie utilitaristiche, secondo le quali la pena deve orientarsi al futuro e perseguire obiettivi ulteriori rispetto alla pura logica retributiva, come l'incapacitazione, la deterrenza individuale o generale, e la riabilitazione del reo. Dall'altra, le teorie retributive, secondo le quali la pena non ha bisogno di giustificazioni esterne a sé stessa: la pena guarda esclusivamente al passato ed è legittima in quanto necessaria conseguenza di un reato. Mediante il principio di proporzionalità, le teorie retributive offrono un criterio di commisurazione della sanzione penale alla gravità del reato, allineando ulteriormente la penalità liberale al criterio capitalistico dello scambio di equivalenti.

Nel secondo dopoguerra, diversi ordinamenti giuridici dei paesi occidentali riemersi dalle tenebre dei totalitarismi assumono lo scopo riabilitativo quale obiettivo preminente della pena detentiva, al punto da inserirlo nei rispettivi dettati costituzionali (si vedano per esempio le Costituzioni di Italia, Spagna e Portogallo, o la giurisprudenza costituzionale di paesi come la Germania, la Francia e il Belgio). Da ultimo, anche la Corte europea dei diritti umani ha sancito che gli Stati dell'Unione hanno un obbligo positivo di perseguire la riabilitazione dei detenuti quale principio guida delle rispettive politiche penali e carcerarie ⁷. La diffusione del paradigma riabilitativo segnala la progressiva adesione dei sistemi penitenziari occidentali alla più ampia ideologia welfarista che caratterizza la stagione del boom economico postbellico, dando vita a quello che David Garland ha definito come «modello penale assistenziale» ⁸.

Quella del welfarismo penale sarà tuttavia una stagione breve. A partire dalla fine degli anni Settanta, soprattutto in paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, investiti dalla rivoluzione neoliberale e neoconservatrice annunciata rispettivamente dall'elezione di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, l'ideologia riabilitativa è corrosa da una svolta punitiva che riporta la deterrenza e l'incapacitazione al centro dei sistemi penali occidentali. In particolare negli Stati Uniti, dove – soprattutto a causa della natura elettiva di gran parte dei ruoli giurisdizionali – la giustizia penale è molto più esposta a contingenti pressioni politico-elettorali di quanto non accada nei paesi dell'Europa continentale, lo scopo riabilitativo della pena viene progressivamente screditato. Anche sull'onda delle molteplici rivolte carcerarie degli anni Settanta, un attacco frontale viene sferrato all'ideologia riabilitativa tanto da posizioni criminologiche radicali, che criticano come implicitamente totalitario un sistema correzionale volto a trasformare i detenuti in soggetti docili, quanto da politici e criminologi di orientamento conservatore, i quali al contrario criticano il carcere riabilitativo per la sua presunta mitezza nei confronti dei detenuti. A seguito di alcune riforme legislative degli anni Ottanta e Novanta – si pensi alle famigerate leggi *Three Strikes and You're Out* e ad altre di simile natura che stabiliscono minimi di pena obbligatori – la pena carceraria torna ad ancorarsi a un principio puramente retributivo. Nella vulgata punitiva di quegli anni, «you do the crime, you do the time».

La svolta punitiva di quel periodo darà vita negli Stati Uniti – e in parte anche in Europa – a un vero e proprio esperimento di governo penale della povertà razzializzata, ovvero a un paradigma di gestione carceraria della miseria generata dalla convergenza tra deregolazione del mercato del lavoro, distruzione dello Stato sociale e processi di ristrutturazione capitalistica che sanciscono la crisi dell'economia industriale. Si parla allora sempre più di una *warehousing prison*, ossia di un sistema carcerario che rinuncia a qualsiasi scopo riabilitativo per diventare un puro strumento di gestione repressiva di una popolazione eccedente, di un *surplus* sociale alimentato dall'espulsione della forza lavoro (soprattutto appartenente a minoranze etniche e razziali) dal mercato del lavoro⁹.

Al di là dell'Atlantico, l'esito di questo esperimento penale è stato la costruzione di un sistema di incarcerazione di massa che ha reso gli Stati Uniti la prima *democrazia penale* del mondo, un paese in cui due milioni di individui risiedono in prigioni federali, statali o di contea, circa 3,5

milioni di persone sono soggette a qualche forma di controllo penale extracarcerario, e un totale di 79 milioni di persone (il 23% della popolazione totale) ha uno o più precedenti penali, e questo senza neanche toccare il tema della drammatica sovrarappresentazione di afroamericani e latini nel sistema penitenziario americano ¹⁰ . E se lo si osserva attraverso la lente del più vasto progetto di ristrutturazione delle gerarchie razziali e di classe messo in atto dalle élite del potere statunitensi in risposta ai movimenti sociali degli anni Sessanta e Settanta che proprio quelle gerarchie avevano fatto vacillare, si tratta di un esperimento largamente riuscito.

Vittime ideali

Nel 1977, in uno dei testi fondativi della tradizione abolizionista nordeuropea, il criminologo norvegese Nils Christie descriveva l'interazione tra autore e vittima di reato nei termini di un conflitto che il sistema penale moderno sottrae alle parti coinvolte per trasformarlo nella contesa tra una di esse (il reo) e lo Stato ¹¹ .

In questo processo, evidenziava Christie, la parte rappresentata dallo Stato – cioè la vittima – viene completamente rimossa dalla scena e ne esce doppiamente perdente: da una parte, nei confronti del reo che ne ha violato i diritti; dall'altra, nei confronti dello Stato che le sottrae qualsiasi ruolo nella risoluzione del conflitto. Dunque, la penalità statuale interrompe qualsiasi opportunità di dialogo diretto tra reo e vittima, sostituendo la prevedibilità dell'esito giudiziario – condanna o assoluzione – all'imprevedibilità di una soluzione rimessa alla dialettica tra le parti. Se da un lato questa sottrazione del conflitto alle sue parti previene il ricorso alla forza e alla vendetta privata quali mezzi di risoluzione delle controversie, dall'altro essa rende anche impossibile qualsiasi ruolo autenticamente riparatore del sistema penale, il quale non ha altro strumento che l'inflizione di sofferenza a una parte quale rimedio alla sofferenza dell'altra.

Paradossalmente, un recupero del ruolo della vittima all'interno della giurisdizione penale avverrà, soprattutto negli Stati Uniti degli anni Ottanta e Novanta, su impulso di attori sociali e politici di orientamento diametralmente opposto all'ideale abolizionista che aveva ispirato le

riflessioni di Nils Christie. In diversi Stati Usa il nuovo protagonismo delle organizzazioni per i diritti delle vittime ha assunto le sembianze di misure punitive più o meno esplicitamente ispirate a vittime “eccellenti”: si pensi alle numerose leggi che portano il nome di vittime di reato, come le *Megan’s Laws*, *Marsy’s Laws*, *Jessica’s Laws* eccetera. In altri Stati, la rinnovata centralità della vittima si è concretizzata in misure legislative che hanno attribuito alle vittime di reato il diritto di esercitare un’influenza diretta sui procedimenti penali, per esempio rilasciando in sede processuale dichiarazioni relative all’impatto del reato subito, o formulando pareri sulla congruità della sentenza comminata dal giudice o sulla concessione di misure alternative alla detenzione.

Dunque, lungi dall’ispirare metodi di risoluzione del conflitto alternativi alla criminalizzazione – quali forme di mediazione extra-penale o di giustizia riparativa – il crescente coinvolgimento delle vittime è stato funzionale a un ampliamento della sfera penale e carceraria ¹². Va anche ricordato che la centralità assegnata alla vittima nel discorso penale statunitense è stata di natura più simbolica che materiale: la retorica sulla necessità di tutelare i diritti delle vittime si è infatti dispiegata più in funzione dell’inasprimento delle sanzioni penali che non di un concreto sostegno (economico o psicologico) alle vittime di reato. In altri termini, il recupero della vittima è avvenuto all’interno di un più vasto paradigma punitivo che ha reso il conflitto tra reo e vittima un gioco a somma zero, in cui tutelare le vittime significa punire più severamente gli autori di reato. E in società profondamente stratificate lungo linee razziali e di classe, le vittime (come del resto gli autori di reato) non sono tutte uguali: non tutte soddisfano infatti quei requisiti di innocenza, purezza e meritevolezza che hanno reso solo alcune categorie di vittime il vessillo della severità penale di cui si è detto ¹³. Lo testimonia il fatto che negli Stati Uniti pressoché tutte le legislazioni punitive intitolate a vittime di reato evocano vittime bianche e di classe media, nonostante i tassi di vittimizzazione siano significativamente più alti tra i gruppi sociali svantaggiati e di minoranza.

In definitiva, la strumentalizzazione punitiva delle vittime si fonda sul presupposto, peraltro smentito dalla ricerca vittimologica, che tutte le vittime di reato ambiscano alla severità della sanzione penale come mezzo di soddisfazione indiretta del loro desiderio di vendetta, e che la punizione del reo rappresenti l’unica fonte di sollievo per la sofferenza subita. Una

mistificazione ideologica che, negli Stati Uniti come in altri paesi occidentali, ha rappresentato un elemento decisivo del populismo penale degli ultimi decenni, spesso declinato secondo il vocabolario della difesa di vittime innocenti e meritevoli da nuove classi pericolose, che si tratti dei migranti irregolari delle periferie d'Europa o dei giovani afroamericani e latini dei ghetti Usa. In questo senso la vittima, come il reo, diventa una figura archetipica attraverso cui il potere punitivo si legittima, riproducendo gerarchie morali funzionali al mantenimento dell'ordine sociale esistente.

Il carcere irrimediabile?

La pena detentiva nasce come riforma “umanitaria” rispetto alle pene corporali e agli spettacoli della punizione pubblica tipici della penality premoderna. Tuttavia, i suoi effetti disumanizzanti emersero quasi subito agli occhi di critici e osservatori: già nel 1833 Alexis de Tocqueville, di ritorno dal suo viaggio d'inchiesta sul sistema penitenziario statunitense condotto assieme a Gustave de Beaumont, denunciava come il regime di isolamento cui si ispirava lo Eastern State Penitentiary inaugurato a Philadelphia appena quattro anni prima producesse effetti distruttivi sulla psiche dei detenuti ¹⁴. Questa circostanza segnalava il carattere utopico della pena detentiva nella sua forma pura, concepita cioè come mera privazione temporanea della libertà personale. Nella realtà, come avrebbe mostrato Gresham Sykes nel suo classico *The Society of Captives* (1958), la reclusione comporta una molteplicità di sofferenze ulteriori rispetto alla limitazione della libertà, quali la perdita dell'autonomia personale, delle relazioni affettive, della sicurezza fisica e dell'accesso a beni e servizi essenziali. Ma quali sono allora i margini di riforma dell'istituzione penitenziaria?

Torna qui alla mente la famosa affermazione di Michel Foucault, secondo cui «la riforma della prigione è quasi contemporanea alla prigione stessa. Ne è come il programma» ¹⁵. Si possono individuare almeno due limiti fondamentali alla riformabilità della prigione, che possono contribuire a spiegare il sostanziale fallimento dei tentativi di umanizzazione dell'istituzione carceraria.

Un limite interno, che la prigione condivide con le altre “istituzioni totali” (quali gli ospedali psichiatrici, le caserme, i centri di detenzione eccetera), consiste nel fatto che ovunque un gruppo di individui sia posto nella condizione di esercitare un potere pressoché assoluto su un altro gruppo, si generano invariabilmente forme di abuso e disumanizzazione che vanno al di là delle intenzioni o delle caratteristiche personali degli individui coinvolti: si pensi, in questo senso, al famoso (e disastroso) esperimento di simulazione carceraria effettuato nell’estate del 1971 dallo psicologo statunitense Philip Zimbardo negli scantinati del Dipartimento di Psicologia della Stanford University ¹⁶.

Un ulteriore limite, questa volta “esterno” all’istituzione carceraria, è dato invece dal ruolo del carcere quale dispositivo disciplinare deputato a governare la marginalità sociale. Qui è il principio di *less eligibility* individuato dalla criminologia di orientamento marxista – secondo cui, affinché il carcere mantenga la propria funzione di deterrenza, le condizioni di vita di chi è punito dovranno essere in ogni caso meno desiderabili di quelle dei più poveri tra i “liberi” – a legare indissolubilmente le sorti del regime carcerario a quelle dei gruppi sociali più marginalizzati che risiedono all’esterno dell’istituzione penitenziaria. In altri termini, le condizioni di vita medie delle classi sociali più marginali rappresentano un limite invalicabile alla possibilità di riformare il regime carcerario che a quelle stesse classi di fatto si rivolge. Questo significa che la riforma del carcere non può essere concepita separatamente da quella delle altre istituzioni e pratiche di governo della povertà e della marginalità sociale, quali le politiche di welfare e quelle relative al mercato del lavoro, alla questione urbana e abitativa, alla salute pubblica, alle migrazioni eccetera.

Questo nesso strutturale emerge con particolare chiarezza negli Stati Uniti, dove – come ha lucidamente mostrato Loïc Wacquant – la transizione dallo Stato sociale allo Stato penale che si è compiuta negli ultimi quarant’anni ha reso il carcere un formidabile dispositivo di governo delle contraddizioni sociali prodotte dal capitalismo neoliberale. Ed è in questo contesto che si situa il progetto abolizionista emerso soprattutto sull’onda dei movimenti di Black Lives Matter e delle mobilitazioni scatenate dall’omicidio di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis. A partire dalla memoria storica della schiavitù, che si perpetua tuttora nell’irrisolta questione razziale statunitense, esso si

articola intorno al concetto di una *democrazia abolizionista* elaborato dal pensiero radicale nero lungo un arco temporale che va da W.E.B. Du Bois ad Angela Davis. Si tratta del progetto di una trasformazione strutturale della società, orientato a smantellare le istituzioni repressive – prime fra tutte, il carcere e la polizia – su cui si regge il capitalismo razziale contemporaneo, e a istituire pratiche di democrazia radicale improntate all’uguaglianza economica, politica e sociale.

Ma anche nel contesto europeo e italiano, il superamento del carcere nella sua forma attuale – sia attraverso l’abolizione, sia mediante riforme strutturali del regime penitenziario – non può prescindere da un radicale ripensamento dell’ordine economico e politico esistente. In ultima analisi, società che producono disuguaglianza e precarietà non possono che generare devianza e punizione: il superamento del carcere è dunque una questione di giustizia sociale, prima e più che di riforma penale.

¹ Su questi temi si veda in particolare Howard S. Becker, *Outsiders. Studi di sociologia della devianza* [1963], trad. it. di Diego Brignoli, Mauro Croce, Claire-Lise Vuadens, Meltemi, 2017.

² Si veda, tra altri, Loïc Wacquant, *Punire i poveri. Il nuovo governo dell’insicurezza sociale* [2004], trad. it. di Michèle Ménard, DeriveApprodi, 2006.

³ Per una ricostruzione in chiave marxista di questi sviluppi storici si veda Dario Melossi, Massimo Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario* [1977], il Mulino, 2018.

⁴ Edwin Sutherland, “White-Collar Criminality”, *American Sociological Review*, vol. 5, 1940.

⁵ Jeffrey Reiman, *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison: Ideology, Class, and Criminal Justice*, Routledge, 2023.

⁶ Patrizio Gonnella, “Intervista a Eligio Resta su violenza, nonviolenza e diritto”, in Stefano Anastasia, Patrizio Gonnella (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in onore di Eligio Resta*, Roma Tre-Press, 2019, p. 236.

⁷ Si veda “Murray v. the Netherlands”, Application 10511/10 (Eur. Ct. H.R. Apr. 26, 2016).

⁸ David Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella società contemporanea* [2001], trad. it. di Adolfo Ceretti, Francesca Gibellini, il Saggiatore, 2004.

⁹ Angela Davis, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, minimum fax, 2022.

¹⁰ Per i dati più recenti sulla popolazione carceraria statunitense, si veda Wendy Sawyer, Peter Wagner, “Mass Incarceration: The Whole Pie 2025”, Prison Policy Initiative, 11 marzo

2025.

¹¹ Nils Christie, “Conflicts as property”, *The British Journal of Criminology*, vol. 17, n. 1, 1977.

¹² Per un’analisi del ruolo delle organizzazioni delle vittime di reato nella costruzione dello Stato penale Usa, si veda il classico di Markus Dubber, *Victims in the War on Crime. The Use and Abuse of Victims’ Rights*, New York University Press, 2006. Sul caso italiano, Tamar Pitch, *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, 2022.

¹³ Si vedano su questo i contributi raccolti in Marian Duggan (a cura di), *Revisiting the “Ideal Victim”. Developments in Critical Victimology*, Bristol University Press, 2018.

¹⁴ Si veda Alexis de Tocqueville, *Giustizia e castigo. Scritti sul sistema penitenziario* (a cura di Lucia Re), Mimesis, 2025.

¹⁵ Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* [1975], trad. it. di Alceste Tarchetti, Einaudi, 1993, p. 255.

¹⁶ Philip Zimbardo, *L’effetto Lucifero* [2007], trad. it. di Margherita Botto, Raffaello Cortina, 2008.

LA LEGGE DEL PIÙ DEBOLE

LUIGI FERRAJOLI

1. Reato è solo ciò che è previsto dalla legge come presupposto di una pena. In Italia, uno dei paesi più sicuri del mondo, la demagogia securitaria e la decretazione penale compulsiva hanno prodotto un'inflazione incontrollata del diritto penale. Si calcola che siano previste più di trentamila figure di reato. I risultati sono disastrosi: l'inefficienza della macchina giudiziaria; il crollo delle garanzie, annullate in quelle alternative al processo che sono i patteggiamenti; la crescita dell'arbitrio giudiziario; il discredito proveniente al diritto penale dalla comune previsione come reati di illeciti lievissimi e di crimini orrendi; l'inconoscibilità di un simile caos normativo, che ha provocato la bancarotta del nostro sistema penale dichiarata dalla famosa sentenza della Corte costituzionale 364/1988 secondo cui l'ignoranza della legge penale è scusabile se è inevitabile.

Contro questa deriva ho proposto da oltre trent'anni il rafforzamento del principio di legalità penale con la trasformazione della riserva di legge in una riserva di codice: tutto il penale – reati, pene e processo – nel codice penale e in quello processuale, nulla fuori dai codici. Ne risulterebbero due codici più voluminosi degli attuali, ma conoscibili, perché vincolati alla coerenza interna, alla chiarezza e alla sistematicità. Ne verrebbe escluso tutto l'immenso diritto penale burocratico e bagatellare. Sarebbe rafforzato il principio della soggezione dei giudici alla legge. Aumenterebbe enormemente sia l'efficienza che il garantismo dell'insieme. Avremmo un diritto penale minimo, che punisce solo le offese più gravi a diritti fondamentali e ad altri beni di rilevanza costituzionale. Ma tutto questo pare impossibile. La nostra demagogia politica non sa rinunciare all'uso congiunturale del diritto penale come facile strumento per ottenere consenso alimentando la paura.

2. Per ridurre la criminalità di strada e di sussistenza non servono politiche penali, bensì politiche sociali in grado di ridurre la miseria, l'ignoranza e

l'emarginazione sulle quali prospera questo tipo di criminalità. I decreti sicurezza non servono assolutamente a nulla, anche perché le persone da essi penalizzate sono le ultime a venirne a conoscenza. Le condizioni di bisogno, che sono la vera causa di questi reati, andrebbero almeno previste come un'attenuante. Occorrerebbe inoltre rendere punibili solo a querela di parte tutti i reati non violenti contro la proprietà privata. La riduzione dell'intervento penale conseguente a tali politiche e anche alla riserva di codice di cui ho già parlato consentirebbero di destinare maggiori mezzi ed energie alla repressione dei poteri criminali e dei crimini dei potenti.

3. Il senso, lo scopo della pena è uno solo: ridurre la violenza nella società, non solo la violenza dei delitti, ma anche la violenza delle punizioni. Questo secondo scopo – la riduzione della violenza e dell'arbitrio punitivi – si raggiunge tramite le garanzie penali e processuali, che sono altrettanti limiti al potere punitivo e realizzano quello che esattamente quarant'anni fa chiamai «diritto penale minimo». Reato, pena e processo penale si giustificano come alternativa alla vendetta privata e a quella poliziesca che si produrrebbe in loro assenza. Per questo ho più volte definito il diritto penale come la legge del più debole in alternativa alla legge del più forte che vigerebbe in sua mancanza: precisamente, come la legge del più debole che nel momento del reato è la parte offesa, nel momento del processo è l'imputato e nel momento dell'esecuzione penale è il detenuto.

4. L'idea retributiva della pena è priva di senso. La vendetta non fa parte della civiltà del diritto. Sono sempre stato contrario anche alla concezione correzionalista della pena espressa dall'articolo 27, comma 3 della nostra Costituzione. È questa una concezione illiberale, che viola la dignità della persona e contrasta con il diritto del detenuto di essere privato della sola libertà personale e non anche della sua identità. Lo Stato non deve avere il potere di trasformare le persone. Del resto, la finalità rieducativa del carcere è sempre fallita. Tutto questo non toglie, naturalmente, ma al contrario implica che nelle carceri si sviluppino scuole, iniziative culturali, spettacoli e forme di socialità in grado di migliorare anziché peggiorare, come oggi accade, la personalità del detenuto.

5. La vittima ha solo il diritto di costituirsi parte civile nel processo e di chiedere il risarcimento patrimoniale dei danni subiti; anche se,

naturalmente, nessun risarcimento ripara tali danni, che del resto non sarebbero riparati neppure da eccessi punitivi. La vittima o i suoi parenti, inoltre, contrariamente a quanto accade, dovrebbero essere interessati non meno degli imputati alle garanzie del corretto processo, che non sono soltanto garanzie contro l'arbitrio, ma anche, e ancor prima, garanzie del corretto accertamento della verità. È infatti la verità che dovrebbe interessare alla vittima, e non la condanna di un possibile innocente.

6. La pena della reclusione dovrebbe essere ridotta a un massimo di 15 o 20 anni di reclusione e riservata soltanto ai reati più gravi. Dovrebbe inoltre essere privata della centralità che ha nel nostro sistema penale e sostituita da un più ampio ventaglio di pene, limitative ma non privative della libertà personale. Basterebbe trasformare in pene edittali, irrogate direttamente dal giudice al momento della condanna, le attuali misure alternative, oggi discrezionalmente disposte in sede di esecuzione della pena, e anche talune misure di prevenzione *extra-delictum*: la sorveglianza speciale, la semilibertà, l'affidamento in prova e gli arresti domiciliari, che privano solo parzialmente della libertà personale; il divieto e l'obbligo di soggiorno, che privano solo della libertà di circolazione; le pene patrimoniali come la confisca del mezzo del reato, per esempio del veicolo nei reati stradali; infine le pene interdittive, che privano o restringono determinate forme di capacità di cui il reo ha abusato – come il ritiro della patente di guida, la revoca di licenze commerciali o di abilitazioni professionali, l'interdizione dai pubblici uffici e simili – e che ben potrebbero essere tramutate da pene accessorie in pene principali.

7. L'ergastolo non è compatibile con l'articolo 27 della Costituzione. È una morte civile, palesemente contraria al senso di umanità e perciò alla nostra Costituzione. La sua previsione nell'ordinamento italiano è una vergogna, aggravata dal fatto che il numero degli ergastoli è assurdamente aumentato in questi ultimi 35 anni. Erano 408 nel 1992 e sono arrivati, alla fine del 2024, all'enorme cifra di 1.890, due terzi dei quali consistenti in ergastoli ostativi che comportano la non concessione dei benefici di pena. Penosa è stata la giurisprudenza della Corte costituzionale, pronunciata sempre contro l'incostituzionalità di questa pena perpetua con il sofisma, oltre tutto infondato, che essa non è perpetua essendo *di fatto* possibile, grazie alla legge 1634/1962, concedere dopo trent'anni la liberazione

condizionale. Come se il ruolo della Corte non fosse decidere sulle norme, ma su ciò che di fatto accade.

LA PENA TRA COLPA, REINSERIMENTO E SPERANZA

LUIGI MANCONI e FEDERICA RESTA

1. Il reato è un comportamento, intenzionale (dolo) oppure negligente o imprudente (colpa), che viola una norma penale. La formalità di questa definizione (che rinvia, per individuare le condotte punite, a ciò che stabilisce la legge) è, in realtà, una garanzia rispetto al rischio di arbitrio: il potere punitivo non può spingersi oltre quanto espressamente previsto dalle norme incriminatrici. Naturalmente, la previsione di legge non è di per sé “giusta” solo in quanto tale, ma in quanto rispondente a principi costituzionali (in particolare: tassatività, determinatezza, materialità, offensività) e a un generale criterio di proporzionalità che giustifichi la limitazione di un diritto fondamentale, quale quello alla libertà personale, per l’esigenza di proteggere beni giuridici di significativo rilievo per l’ordinamento. Quanto più la norma incriminatrice divergerà da questi principi, tanto meno sarà “giusta”. Attorno a questa possibile divergenza tra *ius quia iustum* (diritto che è tale perché giusto) e *ius quia iussum* (diritto tale per il solo fatto di essere sancito), si articola uno dei temi centrali della giustizia penale. La selezione dei beni giuridici da proteggere con la norma penale è tipica espressione, infatti, di discrezionalità legislativa: non arbitraria, certo, ma indubbiamente di difficile sindacato anche da parte della Corte costituzionale.

E siccome l’introduzione di una norma penale, soprattutto per comportamenti ritenuti (a ragione o torto) di allarme sociale non ha costi finanziari ed è, generalmente, politicamente remunerativa, vi si ricorre largamente; e non sempre con equilibrio. L’uso simbolico del diritto penale è una tentazione ricorrente: ecco perché la categoria dei reati nei sistemi penali (il nostro non fa eccezione) si estende progressivamente, dal “nucleo duro” dei crimini di sangue e di massima gravità (omicidio, strage, terrorismo, mafia) a delitti “artificiali”, che sanzionano cioè con la pena comportamenti di gravità assai minore. Basti pensare che è tuttora sanzionato con la reclusione (fino a sei anni) un atto di autolesionismo

come l'abrasione delle creste papillari, in quanto funzionale a evitare l'identificazione (che per i migranti avviene con la rilevazione delle impronte digitali).

Proprio per l'ampiezza della discrezionalità legislativa nell'individuazione delle condotte penalmente rilevanti, le dichiarazioni di incostituzionalità per violazione del principio di offensività sono rare. Si ricorda, ad esempio, quella relativa all'aggravante di clandestinità, che sembrava sconfinare davvero nell'incriminazione di una mera condizione soggettiva e non di un *fatto* illecito. Interessante anche la dichiarazione di illegittimità dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per tutti i reati per i quali non sia previsto un minimo di pena detentiva.

Più frequenti sono, però, le interpretazioni "costituzionalmente orientate" delle norme penali, che ne escludano applicazioni aberranti al punto di rischiare davvero di incriminare la mera marginalità sociale, il dissenso o altre condizioni soggettive, sconfinando dunque dal diritto penale del fatto al diritto penale d'autore.

Con le parole di Goethe, bisogna dunque evitare di far «diventare il povero colpevole», perché la giustizia penale non «infligge ciecamente destino» (Walter Benjamin), ma una sanzione, auspicabilmente giusta e volta al reinserimento sociale.

2. Alcune interpretazioni giurisprudenziali di norme penali hanno consentito di evitare effetti profondamente distorsivi nei confronti di coloro per i quali, per condizioni di particolare fragilità sociale, il comportamento conforme alla norma non poteva ritenersi "esigibile". Così, ad esempio, la Cassazione ha ammesso l'assoluzione dal reato di inosservanza dell'ordine di espulsione per giustificato motivo derivante, tuttavia, non da mero disagio economico ma da assoluta assenza di risorse di qualunque natura, previo esperimento di contatti con gli uffici consolari. Così, per quanto riguarda i cosiddetti reati di sussistenza, la giurisprudenza non ritiene sufficiente, a fini scriminanti, il mero disagio, richiedendo invece la dimostrazione non solo dell'assoluta indigenza ma anche della ricerca di soluzioni alternative lecite.

Si tratta di posizioni molto rigorose, che dovrebbero invece contemplare una maggiore apertura verso comportamenti formalmente illeciti ma sostanzialmente bagatellari, dettati effettivamente da condizioni di vita

incompatibili con quel rispetto della dignità che lo Stato deve poter garantire a tutti.

3. La sanzione penale ha e ha avuto, storicamente, molte funzioni: quella deterrente, quella retributiva (intesa nei sistemi democratici come limite e criterio di proporzionalità tra gravità del fatto ed entità della pena), quella di reinserimento sociale (rieducativa). L'articolo 27 della Costituzione individua quest'ultima quale fine della pena. La Corte costituzionale ha chiarito ormai da decenni che la funzione rieducativa permea di sé l'intero corso della punibilità: nel suo «contenuto ontologico, l'accompagna [...] da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza 313/1990).

La finalità rieducativa connota dunque non solo le modalità di esecuzione della pena concretamente irrogata (che devono favorire il più possibile il reinserimento sociale del condannato), ma anche la scelta della sanzione da parte del giudice (che deve ricorrere a quella limitativa della libertà solo ove ogni altra prevista dalla legge sia inadeguata) e via via, a ritroso, la stessa definizione legislativa della tipologia di sanzioni previste per i vari reati, privilegiando il più possibile quelle che diano la possibilità concreta di poter rifiutare, consapevolmente e responsabilmente, l'illegalità.

4. La componente retributiva trova spazio, nella concezione moderna della pena (e in quella costituzionale) nella sua funzione di limite alla punibilità. Nessuno, in altri termini, può essere punito oltre e più della misura della sua colpevolezza. La retribuzione rileva, dunque, oggi, nella commisurazione della pena, in termini di proporzionalità: è un vincolo alla responsabilità per il fatto commesso, che non consente alcuna strumentalizzazione della pena per fini "monitori", di prevenzione generale. La declinazione "risarcitoria" della retribuzione permea alcuni istituti come il lavoro di pubblica utilità o, ancor più, il diverso paradigma della giustizia riparativa (o ristorativa). Esso, la "giustizia dell'ago e del filo", tenta di valorizzare le istanze della vittima dandole spazio e visibilità anzitutto processuale, attraverso la ritessitura di una relazione con l'autore del reato. In tal modo si consente di porre rimedio alle conseguenze del reato (così soddisfacendo anche le esigenze della vittima) e di acquisire consapevolezza e rispetto per i principi fondativi della

società. Seguendo questo modello, dovremmo, auspicabilmente, iniziare a pensare – come sostiene Angela Davis ¹ – il “reato” come un “torto” e il “reo” come un debitore, il cui dovere umano e giuridico sia assumersi l’onere della riparazione e del rispetto delle regole che si è data la comunità.

Questo indirizzo deve sostenere una concezione abolizionista della pena; in cui il suo superamento possa intendersi – al di là dei tempi, magari lunghissimi, della sua realizzabilità – come punto di riferimento fondamentale, prospettiva ideale e quadro teorico, rispetto ai quali misurare tutti i provvedimenti che riformano e “migliorano” la situazione presente.

5. Negli attuali sistemi penali, gli istituti che maggiormente e più correttamente danno voce alle istanze delle vittime sono quelli della giustizia riparativa: una forma di giurisdizione capace di abbandonare i tre simboli tradizionali della spada, della benda e della bilancia ² . Essa, infatti, non lacera ma ritesse, cerca il riconoscimento dell’altro prima che il giudizio, ricompone prima di misurare, muovendo da un’idea di giustizia come inesauribile fiducia dell’essere umano nell’essere umano e nella sua intrinseca capacità di cambiamento. Idea che sostanzia il significato profondo dell’articolo 27 della Costituzione, laddove vincola la legittimità della pena al suo «tendere alla rieducazione» del condannato. Il tratto caratterizzante la giustizia riparativa risiede, infatti, nel valorizzare la posizione della persona offesa non *contro il*, ma *assieme all’*autore, non concependone il rapporto come a somma zero.

L’attenzione alla vittima non viene, in altri termini, declinata in chiave retributiva o comunque general-preventiva, con l’ulteriore inasprimento delle politiche criminali, ma rimodulando la reazione ordinamentale in modo da favorire soluzioni di confronto, utili tanto al riconoscimento delle istanze della persona offesa, quanto al vero e proprio reinserimento sociale dell’autore.

6. Già due anni prima del suo messaggio alle Camere sull’urgenza della questione carceraria (la cui risoluzione era definita «un imperativo morale», oltre che giuridico e politico), il presidente Napolitano aveva notato – era il 2011 – come il carcere, nelle condizioni di sovraffollamento

che lo caratterizzavano, fosse una realtà non giustificabile neppure «in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita» ³.

E al di là della patologia (sovraffollamento, degrado, assenza di attività formative) dei nostri penitenziari oggi – oggetto delle considerazioni del presidente Napolitano – dobbiamo più radicalmente chiederci se non sia strutturalmente incompatibile con la finalità rieducativa una misura, come il carcere, che si svolge deresponsabilizzando del tutto il condannato, separandolo da quel contesto sociale in cui dovrebbe essere reinserito e degradando quella soggettività che dovrebbe evolvere tanto da condividere principi opposti rispetto a quelli che l’hanno indotta a delinquere.

Non è, forse, l’esatto opposto della risocializzazione la reclusione in luoghi definiti “se-cretae”, separati cioè dal resto del mondo, oltre che sottratti a ogni tipo di tutela e controllo esterno? «È del tutto illusorio pensare a una risocializzazione attuata senza o contro l’intervento diretto e concreto dei consociati, o almeno della grande maggioranza di essi e degli enti locali», scriveva Giancarlo Zappa nel 1984 ⁴, cogliendo il punto di forza delle *community sanctions*, che nei paesi anglosassoni hanno dato ottima prova di sé.

Non solo così come appare oggi (il contenitore della marginalità sociale e del disagio psichico) ma come strutturalmente è, il carcere non garantisce nessuno. Le vittime restano sempre più sullo sfondo (dal processo all’esecuzione); la sicurezza collettiva non ne trae vantaggio; il condannato, quand’anche non acuisca, in quel degrado, la sua avversione alla legalità, ne esce deresponsabilizzato e incapace, nella stragrande maggioranza dei casi, di intraprendere un sia pur minimo percorso di reinserimento sociale.

Per questo il carcere andrebbe sostituito non solo nei fatti ma anche “sulla carta”, prevedendo quel «qualcosa di meglio del diritto penale» (e certamente del carcere) cui alludeva Gustav Radbruch ⁵, nel bel saggio sull’ingiustizia legale.

7. La condanna al carcere a vita, da cui solo la morte può liberare, rappresenta un vero e proprio paradosso. Se la Costituzione legittima la pena in quanto “tenda” alla rieducazione, una pena perpetua, senza tempo e senza soluzione, quale appunto l’ergastolo, non può che essere incompatibile con la finalità rieducativa della pena, funzionale al reinserimento sociale del condannato. Per questo la Consulta ha ritenuto

ammissibile la pena perpetua solo in quanto non sia effettivamente tale, ma ammetta almeno una possibilità di reingresso nella collettività, con la liberazione condizionale (dopo 26 anni di detenzione e prova di sicuro ravvedimento: sentenza 264/1974).

Agli ergastolani condannati per reati “ostativi” e non collaboranti è, tuttavia, preclusa persino tale possibilità e, quindi, quel diritto alla speranza spesso evocato, in materia penitenziaria, dalla Cedu. E non si tratta di una sparuta minoranza (il che del resto, se anche fosse, non renderebbe certo la loro condizione meno illegittima).

La Corte costituzionale, nelle pronunce sull’ergastolo ostativo, ha toccato il punto nevralgico della questione penale: il rapporto tra pena e speranza e quell’incomprimibile possibilità di recupero in cui – riprendendo il pensiero del cardinal Martini ⁶ – si esprime la dignità umana.

Quest’idea ha sostenuto un’ampia giurisprudenza volta a superare gli automatismi preclusivi, valorizzando l’esigenza di responsabilizzazione del detenuto rispetto alla sua “sorte penitenziaria” e la rilevanza del vaglio del giudice sulla sua attuale, effettiva pericolosità, al di là di astratte presunzioni normative.

Determinante, in questo senso, la sentenza 235/2019 della Corte costituzionale, il cui effetto è la delegittimazione di pene totalmente deresponsabilizzanti, tali cioè da rendere irrilevante ogni progresso compiuto dal detenuto, che invece non deve mai perdere la speranza di poter cambiare il proprio futuro. Questo vale, naturalmente, per l’ergastolo, che se realmente ostativo diviene davvero una pena senza speranza, ma vale più in generale per ogni tipo di pena. Se, infatti, la detenzione è essenzialmente spoliamento (di libertà, di affetti, di relazioni, di possibilità), essa non può degenerare in un processo di reificazione, contrario a quella tensione rieducativa imposta dalla Costituzione, che rifiuta ogni visione deterministica in favore di un’irrinunciabile scommessa razionale sull’essere umano.*

¹ Angela Davis, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, minimum fax, 2022.

² Umberto Curi, *Il colore dell’inferno*, Bollati Boringhieri, 2019, p. 205.

³ Intervento del presidente Giorgio Napolitano al convegno “Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano”, 28 luglio 2011.

⁴ Giancarlo Zappa (a cura di), *Carcere, ente locale, opinione pubblica*, Editrice Clueb, 1984.

⁵ Gustav Radbruch, “Ingiustizia legale e diritto sovralegale”, trad. it. di E. Fittipaldi, in Amedeo Giovanni Conte, Paolo Di Lucia, Luigi Ferrajoli, Mario Jori (a cura di), *Filosofia del diritto*, Raffaello Cortina, 2013, pp. 162-173.

⁶ Carlo Maria Martini, *Farsi prossimo*, Bompiani, 2021, pp. 635 ss.

* Le affermazioni contenute in questo contributo riflettono in modo esclusivo la personale opinione dell'autrice e non impegnano in alcun modo l'amministrazione di appartenenza.

OLTRE IL MURO DELLA NON VISIBILITÀ

MAURO PALMA

1. Come sappiamo, è reato un fatto offensivo, denotato da una legge anteriore alla sua commissione come presupposto di una pena: è la previsione punitiva a qualificare un illecito come reato. Questa definizione ci interroga, quindi, su cosa debba essere punito nel contesto di una società democratica, su quali comportamenti illeciti determinino una effettiva lesione del tessuto che tiene insieme la collettività e come tali richiedano la sanzione penale. Successivamente occorre chiederci per quali reati sia necessaria, proporzionata e utile la privazione della libertà personale: bene inviolabile della persona – così la definisce la nostra Costituzione – la cui perdita, seppure temporanea, dovrebbe essere limitata e al più corrispondere a reati che aggrediscono beni costituzionalmente tutelati.

È di fatto, quindi, il legislatore – e non certo un qualche principio etico – a definire cosa sia punibile e a caratterizzare conseguentemente lo schema dei reati. Conta in tale selezione la cultura entro cui matura la definizione delle norme penali: una situazione ancora più evidente in questi ultimi anni con la continua produzione di nuove fattispecie penali e con la ridefinizione aggravata di altre già previste nel codice. La produzione di norme penali, che ormai hanno raggiunto un numero abnorme tale da renderle inconoscibili nella loro complessità, sembra inseguire l'umore timoroso della collettività e non certo l'effettiva espansione di illeciti gravi. L'informazione, soprattutto nelle forme più recenti, gioca un ruolo determinante nel costruire tale percezione di aumento di crimini, mentre quelli più gravi, per esempio gli omicidi, sono fortemente diminuiti negli ultimi decenni. Simmetricamente, l'abbandono da parte dell'azione politica della sua funzione di evoluzione della consapevolezza democratica e il suo progressivo limitarsi all'inseguimento delle percezioni di una collettività timorosa determinano la prevalenza del ricorso al penale come fattore di supposta rassicurazione.

Così cresce la previsione di reati anche in settori ben distanti dalla necessità di tutela di beni fondamentali e cresce, parallelamente, il rischio

di ineffettività della norma penale, che diviene meramente enunciativa, senza effetti visibili, così finendo col retroagire verso la richiesta di ulteriore e più aspra penalità. Il diritto penale da strumento sussidiario rispetto a interventi di carattere sociale volti alla ricomposizione di conflitti, certamente ineludibili in una società complessa ma che spesso richiederebbero altre risposte, diviene l'opzione centrale e al contempo simbolica.

2. Il fenomeno dell'estensione onnivora del penale trova il suo punto di caduta proprio nella connessione con le condizioni materiali dei destinatari, connotati più sociologicamente che penalmente. Basta guardare rapidamente la composizione della popolazione detenuta per rendersi conto dell'alto numero di persone che sono in carcere per scontare pene brevissime. Attualmente quasi 1.400 persone sono in carcere perché condannate a meno di un anno e altre 3 mila circa per condanne da uno a due anni: pur fermandosi a questi due primi livelli e ricordando che non si tratta di residui di pene più lunghe bensì di effettive condanne di tale dimensione temporale, ci si interroga sul perché della presenza di queste persone in carcere.

La risposta rinvia alle loro condizioni soggettive, alla loro connotazione di minorità sociale che si esplica spesso nell'essere senza fissa dimora o nel non avere una collocazione che consenta al magistrato di sorveglianza di applicare una di quelle misure alternative che l'ordinamento prevede. Altre volte si tratta della mancanza di una difesa effettiva, spesso dell'assenza di comprensione del sistema stesso in cui si è precipitati, ancor più per persone straniere. In sintesi, sono un'immagine plastica della povertà, non solo materiale. La loro presenza in carcere venne definita da Alessandro Margara «detenzione sociale» e non detenzione penale. I reati di cui rispondono sono certamente minori, data l'entità della pena inflitta, anche se altrettanto certamente fastidiosi per la quotidianità esterna che legge tali piccoli gesti come segnale di una complessiva insicurezza. Ma la destinazione al penale e ancor più al carcere è l'opposto della garanzia di una sicurezza ricompositiva: altre strutture intermedie avrebbero dovuto intervenire prima della commissione di tali reati. Questa valutazione non deve certamente far venir meno la rilevanza della responsabilità personale di ogni gesto e di ogni azione illecita, ma la contestualizza e soprattutto rivela altre assenze: quelle di un territorio le

cui strutture dovrebbero essere di sostegno e controllo prima che si giunga alla commissione di reati. L'unica auspicabile via d'uscita risiede nell'investimento in strutture sociali territoriali, anche se questa non sembra essere la tendenza attuale.

Accanto a questa necessità "a monte" occorrerebbe intervenire "a valle" per distinguere questa detenzione che è risultato prioritariamente di condizioni sociali da quella più generale, affidandola a strutture minori di grande impatto di supporto e controllo e soprattutto di responsabilità locale.

3. Il diritto penale non nasce e non si sviluppa in continuità con la pratica della vendetta, quasi depurandola dalla cruenta soggettiva e affidandola alla neutralità dello Stato. No, nasce in opposizione a essa. Questo implica che il fondamento della doverosa reazione alla commissione di un reato risiede nella duplice funzione affermativa e ricompositiva. Affermativa, nel senso di dichiarare pubblicamente che quanto avvenuto costituisce una lesione personale e collettiva e di riconoscere il diritto di chi ne è stato vittima a veder stabilito il disvalore di quanto subito e accertata la responsabilità di chi ciò ha commesso. Questo è il valore del sentenziare, non certo, come invece è sempre più percepito, la risposta alla domanda su come comportarsi con il colpevole. Perché una sentenza deve aprire a una via ricompositiva rispetto a tutti gli attori dell'evento e questi non sono mai soltanto due – la vittima e il colpevole – perché ce n'è sempre un terzo ed è il tessuto sociale a cui il reato ha inevitabilmente prodotto una lesione. L'imperativo che si pone è, quindi, come ricomporre tale lacerazione e come evitare la sua riproposizione.

Nella risposta a questa difficile tensione si gioca il ruolo che assegniamo alla sanzione penale: mera punizione del male con un male simmetrico o progettualità verso un'utilità sociale complessiva che si compone di responsabilizzazione per quanto commesso, di prevenzione del suo riproporsi, di reinserimento graduale nel contesto sociale dopo un periodo, talvolta inevitabile, di separazione da esso. Purtroppo spesso tale gradualità positiva non è colta nella sua intrinseca convenienza anche in termini di sicurezza della collettività esterna perché, soprattutto recentemente, si punta invece all'esemplarità della punizione, come meritato castigo, e indirettamente al soddisfacimento di quel residuo di desiderio di supplizio del reo – rubo l'immagine ad alcuni tratti delineati

da Michel Foucault – che ancora vive nelle nostre società ed è da taluni ben caldeggiato.

4. La nostra Costituzione ha assegnato una finalità tendenziale a tutte le pene e l’ha indicata con il termine “rieducazione” da leggere nel suo significato laico, non competendo certamente allo Stato una funzione rieducativa di tipo etico che attiene all’intima soggettività delle persone. Non si tratta di “pentimento” – altro elemento soggettivo imperscrutabile – bensì di volontà di ripartenza su un’altra lunghezza d’onda.

Per molto tempo si è discusso sulla finalità delle pene, della pena detentiva in particolare, e l’ipotesi strettamente retributiva è ancora presente in taluni ordinamenti senza che tale presenza sia garanzia della riduzione della commissione di reati; bensì il contrario. Nella realtà italiana troviamo un punto fermo in una sentenza del 1990 della Corte costituzionale che, riprendendo pronunce precedenti, indica la finalità rieducativa, quantunque tendenziale, come cardine di ogni pena e non come elemento aggiuntivo o parziale di una pena sostanzialmente polifunzionale. La pronuncia del 1990 – la numero 313 di quell’anno – fu redatta da Ettore Gallo e può essere importante riportarne un breve tratto. Così scrive la Corte, dopo aver considerato i possibili caratteri delle pene, retributivo, afflittivo, deterrente:

Se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l’esemplarità della sanzione. È per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena. [...] La necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue.

Parole definitive, quindi. Eppure l’attuale esecuzione penale non risponde né al criterio retributivo, se non si vuole cadere in desiderio di infliggere sofferenza senza minimamente sanare quella subita, né a quello rieducativo, configurandosi più come porzioni di vita sottratta che scorrono in un tempo fermo e vuoto, né a quello preventivo, data l’alta

percentuale di recidiva. Da qui la crisi di un sistema, prima ancora della crisi oggettiva delle condizioni materiali, spesso denunciate da più parti, della realtà in cui la pena detentiva si esegue.

6. Non ho dubbi circa la possibilità in uno Stato di diritto, nel contesto delle garanzie che l'ordinamento prevede e degli obblighi imposti dal suo impianto costituzionale e convenzionale, di privare una persona della libertà personale come sanzione penale. Il contenuto della sanzione deve però essere proprio tale privazione della libertà e null'altro. In sintesi, secondo uno schema più volte utilizzato: si va in carcere *perché* si è puniti e non *per essere* puniti. Un'affermazione apparentemente semplice, ma che contrasta con la realtà attuale fatta di condizioni degradanti e spesso offensive della dignità della persona ristretta. Un'affermazione che il Costituente ha implicitamente ribadito con l'unica norma di carattere "penale" inserita nella Carta, al suo articolo 13 in cui si afferma che «è punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

Diversa è la questione dell'efficacia e, quindi, della rispondenza a quel principio che vuole ogni pena finalizzata a una complessiva utilità. Difficile affermare che la pena detentiva in sé, senza un'ulteriore qualificazione, risponda a tale principio, perché è indubbio che la privazione della libertà in funzione del ritorno al contesto esterno presenti una chiara aporia: si desocializza una persona, peraltro portatrice di un vissuto difficile o perché autore seriale di reati o perché colpito dalla sua prima commissione e dalle relative conseguenze, in funzione di una sua possibile risocializzazione. L'esclusione in funzione di una nuova inclusione non è mai un paradigma funzionante. Perché consolida l'elemento soggettivo di alterità, affermata o subita.

Sono soprattutto due caratteristiche della detenzione a mettere a serio rischio la sua efficacia. La prima riguarda l'asincronia tra il tempo interno al carcere e il tempo esterno: l'uno ciclico e ripetitivo, spesso caratterizzato dal vuoto, il secondo in accelerata trasformazione, soprattutto negli anni più recenti. La distanza tra i due rischia di essere insanabile e di non permettere, quindi, quel reintegro nel contesto esterno che dovrebbe essere l'esito della detenzione.

La seconda caratteristica della detenzione che mette a duro rischio la sua efficacia è la prevalenza di una impostazione che considera la persona

quale “ricettore” di interventi cosiddetti “trattamentali”, definiti per lui o lei da altri, e non protagonista della sua giornata. Questo modello, assolutamente prevalente in Italia, determina un’implicita infantilizzazione della persona detenuta che è invece adulta e che dovrebbe essere orientata verso una crescente responsabilizzazione nella sua quotidianità, come attore della propria giornata, inclusi gli eventuali errori, perché questa è la premessa anche per la riconsiderazione del proprio agito e della propria responsabilità. Invece anche le esperienze condotte con apparente successo in alcune carceri rischiano di essere sovrapposte, seppure con intento positivo, alla volontà della persona detenuta, così non costruendo o non potenziando la capacità personale di conduzione di una vita esterna autonoma, consapevole e non reiterativa di precedenti comportamenti.

Il recupero del significato del tempo recluso nel suo possibile allineamento con i mutamenti esterni e il recupero della responsabilità anche nel programmare la propria giornata, pur nel necessario orientamento e controllo, sono premesse dell’efficacia possibile. Difficile da ottenere, soprattutto se la detenzione non è guidata dal principio di maggiore somiglianza possibile tra la vita all’interno del mondo recluso e quella al di qua di quei muri.

7. L’ergastolo è il residuo arcaico di un codice quasi centenario che, dopo l’abolizione della pena di morte, distingue per i delitti, nel suo articolo 17, solo tre diverse pene: l’ergastolo, la reclusione, la multa. Questa secca e povera distinzione ci dice subito due cose: la prima è la centralità della pena privativa della libertà personale. Non sono previste *pene* diverse dalla detenzione e, infatti, sono state inserite nell’ordinamento, soprattutto dopo l’adozione della cosiddetta “legge Gozzini”, le *misure* alternative alla detenzione per attenuare l’assolutezza della reclusione e costruire le tappe di un percorso che dovrebbe gradualmente accompagnare verso la fine dell’esecuzione della sanzione. Più recentemente, sono state introdotte le pene “sostitutive”, tuttora in fase di avvio e che, proprio nel loro aggettivo connotante, confermano la centralità della detenzione come unica pena.

La seconda osservazione è che l’ergastolo è una pena qualitativamente “altra” rispetto alla reclusione e non già la sua estensione temporale lungo l’arco della vita. È pena “altra” perché accompagnata da preclusioni

accessorie tendenti alla sostanziale eliminazione dalla vita civile del condannato all'ergastolo. A lungo si è dibattuto sulla coerenza di tale previsione penale il cui esito è la morte con la finalità costituzionale delle pene. La risposta è rimasta dubbia almeno fino al 1962, quando la legge 1634 di quell'anno diede la possibilità agli ergastolani di essere valutati per la liberazione condizionale dopo 26 anni di detenzione. A partire da questa possibilità la Corte costituzionale, con la sua sentenza numero 264 del 1974, dichiarò la non illegittimità costituzionale dell'ergastolo, proprio perché la pena perpetua poteva dunque non essere perpetua.

La questione si è riaperta a seguito dell'introduzione dell'ergastolo "ostativo" che precludeva, tra altre misure, l'accesso alla liberazione condizionale per le persone condannate non collaboranti con la giustizia a norma dell'articolo 58 dell'ordinamento penitenziario. Questa unica esimente è stata oggetto di un nuovo ricorso alla Corte costituzionale, anche sulla linea della parallela giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Questa Corte, infatti, si è progressivamente orientata a ritenere che l'inesistenza nelle norme di un elemento di "speranza" per una persona che sconta la pena dell'ergastolo, costituisca la violazione di quell'inderogabile articolo 3 della Convenzione che vieta trattamenti o pene inumani o degradanti. La domanda era allora se la sola ipotesi di collaborazione potesse costituire quell'elemento di speranza che renda non assoluta la condanna alla detenzione a vita.

Come è noto, sulla base della richiesta indirizzata al legislatore dalla Corte costituzionale di rimuovere quell'unicità del comportamento atto a permettere l'accesso a benefici e alla liberazione condizionale, il parlamento ha adottato un provvedimento che prevede ora un percorso più articolato e complesso per determinare la non sussistenza dell'attualità di collegamenti con le organizzazioni criminali. Un percorso piuttosto arduo, con qualche tratto di difficoltà probatoria, ma che comunque ha fatto venir meno l'assolutezza della sola collaborazione con la giustizia.

Resta comunque il fatto che l'irrogazione della pena dell'ergastolo nel nostro paese è andata aumentando considerevolmente, nonostante la secca diminuzione degli omicidi a cui tale pena è prevalentemente destinata.

In un convegno di 35 anni fa tenuto presso la Camera dei deputati dal titolo "Fine pena: mai", venne fornito ai partecipanti il numero degli ergastolani a quella data: 409. Oggi sono 1.903 (dati di settembre 2025). Parallelamente, nell'anno precedente a quel convegno gli omicidi erano

stati 1.916, nel 2024 sono stati 319. Ma l'ergastolo ha una sorta di valore evocativo per una società che non vuole riconoscere che anche il male è parte del suo corpo e preferisce relegarlo definitivamente oltre il muro della non visibilità: un improvvido referendum abrogativo di quarant'anni fa ebbe come esito la forte riconferma di tale pena, sostanzialmente pre-moderna.

DIRITTO PENALE MINIMO: PROGETTO UTOPISTICO, ORIZZONTE NECESSARIO

TAMAR PITCH

«Rigore è quando arbitro fischia». Io non so se adesso, con il Var (Video Assistant Referee), le cose siano cambiate, ma la frasetta attribuita a Vujadin Boškov dice ancora l'essenziale: non esistono reati "naturali", perché è reato solo ciò che la legge definisce come tale. E la legge definisce come reati una serie di atti e comportamenti disparati, il cui unico denominatore comune è, appunto, la legge che li definisce (criminalizzazione primaria, in gergo). Rendersi conto di questa tautologia è fondamentale. Essa, infatti, pone la seguente domanda cruciale: quando, come, perché e da chi certi beni vengano ritenuti meritevoli di tutela penale (e viceversa).

Che non ci siano reati "naturali" lo dimostra proprio quello che tutti ritengono un male in sé, prima ancora che un male proibito: l'uccisione volontaria di un altro essere umano. Omicidio in tempo di pace, sanzionato severamente, comportamento dovuto e richiesto in guerra, talvolta premiato con onorificenze. Anche in tempo di pace, però, non tutte le uccisioni di esseri umani sono così sanzionate. A parte la legittima difesa, ricordiamo che in Italia fino al 1981 vigeva la scusante dell'onore: chi ammazzava un altro o un'altra per motivi di "onore" veniva considerato molto meno "criminale" di chi uccideva per altri motivi. Si potrebbe poi fare l'esempio del consumo di sostanze psicotrope, la cui criminalizzazione varia nel tempo, nello spazio e a seconda della sostanza considerata. O l'omosessualità, decriminalizzata nel Regno Unito solo nel 1963, e ancora punita con la morte in alcuni paesi.

Altrettanto importante è il versante di ciò che chiamiamo criminalizzazione secondaria: chi, come, perché, quando viene "selezionato" dalle agenzie della giustizia penale (forze dell'ordine, magistratura) come "criminale". Non basta infrangere una legge penale

per essere selezionati come meritevoli di una sanzione: bisogna che qualcuno se ne accorga, che si venga denunciati e perseguiti, che un processo ci condanni a una pena. Sappiamo che alcuni hanno maggiori probabilità di altri, a parità di infrazione, non solo di essere denunciati e così via, ma anche di essere considerati “criminali”.

Lo stereotipo del criminale ¹ è diverso a seconda delle società e del momento storico, ma si può tranquillamente affermare che è costruito a misura dei maschi appartenenti agli strati sociali più bassi e alle etnie minoritarie: basta dare un’occhiata a chi finisce in carcere, sempre più o meno gli stessi da quando esistono statistiche consultabili in materia. Perché, soprattutto, i maschi? Si direbbe che le donne siano controllate e disciplinate soprattutto attraverso il controllo sociale primario (agito in famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari, nei media), la medicalizzazione e la patologizzazione delle loro eventuali “devianze” e, *last but not least*, mediante ciò che adesso si nomina come violenza di genere. La socializzazione delle bambine e delle ragazze prevede inoltre ancora che si limiti la loro libertà ben più di quella dei bambini e i ragazzi, attraverso, per esempio, l’interiorizzazione del timore di essere aggredite sessualmente ², timore sempre rafforzato dalle molestie in strada, a scuola, sul lavoro. Violenza nei contesti di intimità, stupri, femminicidi parlano della persistenza, anche da “noi”, di un potere maschile ancora vivo e vegeto, benché, da “noi”, messo in crisi dalla sempre maggiore sottrazione di consenso da parte femminile. Senza dimenticare, tuttavia, che molte donne vengono criminalizzate, e sono, di nuovo, le appartenenti agli strati sociali più disagiati, nonché razzializzati ³.

Se i reati non sono “naturalisti”, ma esito di decisioni politiche (il cosiddetto legislatore), i decisori politici possono dunque dichiarare reato qualsiasi comportamento o azione a loro sgradita? In Italia, dove abbiamo una Costituzione rigida, no (anche se spesso lo fanno o cercano di farlo). Dice Luigi Ferrajoli che le Costituzioni rigide delineano un’area su cui la politica non può intervenire, e una in cui invece è obbligata a farlo. Sono i diritti fondamentali a delineare le due aree. E dunque, per esempio, non si può (potrebbe) proibire ciò che non reca danno a terzi: non si può proibire di portare o non portare il velo sulla testa, di bere vino o farsi una canna.

Si possono, ovviamente, scoraggiare queste cose, come si fa con il tabacco, ma proibirle, farne dei reati, magari solo a scopo simbolico/pedagogico/ideologico, non solo contravviene a princìpi e diritti fondamentali, ma ha anche, sociologicamente parlando, conseguenze perverse, ossia contrarie alle intenzioni esplicite del “legislatore”. Conseguenze spesso pesanti sia per coloro che, presumibilmente, queste leggi dovrebbero tutelare sia per la cittadinanza tutta. Il caso della proibizione delle cosiddette droghe è tra gli esempi più eclatanti e conosciuti: tanti piccoli spacciatori/tossicodipendenti in carcere, miliardi alla criminalità organizzata. La “guerra alla droga” via diritto penale è una catastrofe senza fine e spesso, come in Brasile e in Venezuela, una guerra vera e propria. Di esempi simili se ne possono fare molti, troppi, a riprova che il diritto penale va utilizzato con la massima parsimonia.

Cosa che, come si è visto in questi anni, specialmente gli ultimi, non si fa. Viceversa abbiamo avuto un’alluvione di nuovi reati, ben 54, secondo chi li ha contati, a cominciare con il decreto rave e a finire con il nuovo pacchetto sicurezza. Criminalizzare non vuol dire solo aggiungere qualche nuovo comportamento alla lista dei reati esistenti, significa riconfigurarli, ossia dargli un significato diverso: se ciò che fino a ieri era lecito oggi è illecito, allora lo guardiamo e esaminiamo in modo diverso da prima.

È una delle ragioni che muovono le cosiddette crociate morali: rendere “deviante” (e dunque visibile) qualcosa che fino ad allora era considerato ovvio, nell’ordine delle cose, in una parola “normale”. Le crociate morali hanno anche un altro risultato: legittimare i loro imprenditori come interlocutori politici. Naturalmente non tutte le crociate morali chiedono la criminalizzazione. Alcune, per esempio, hanno come obiettivo la patologizzazione, ossia l’attribuzione di “malattia” o “disagio” a situazioni o comportamenti prima ritenuti “normali” (che so, il deficit di attenzione, la disgrafia eccetera). Scrivevo molti anni fa ⁴ che è la soluzione proposta che configura il problema, e questo molto ha a che fare con lo status di chi promuove le mobilitazioni. Ma tutte queste crociate o mobilitazioni producono insieme nuovi “problemi” (nuovi modi di guardare alle cose) e nuovi soggetti.

La criminalizzazione ricostruisce qualcosa che prima era normale come abuso o ingiustizia, ciò che la rende attraente anche per movimenti sociali e politici il cui obiettivo è l’ottenimento di nuovi diritti o l’estensione dei diritti esistenti a gruppi sociali prima non riconosciuti come tali: da qui,

ciò che ho chiamato “femminismo punitivo” ⁵ . Tuttavia, essa è in realtà utilizzata soprattutto da forze politiche e governi in cerca di consenso a buon mercato. Letteralmente, perché criminalizzare non costa niente, mentre le politiche sociali costano.

Criminalizzazione primaria e criminalizzazione secondaria convergono dunque nel selezionare come clienti della giustizia penale persone che provengono dagli strati più disagiati della società. Ciò, ovviamente, non significa che siano quelli e quelle che commettono più reati: significa, da un lato, che le azioni dannose che commettono sono criminalizzate, mentre quelle che commettono le persone di strati sociali più alti spesso non lo sono. E, dall'altro lato, che i processi che selezionano, tra tutti quelli che queste azioni potrebbero averle commesse, chi finisce imputato e condannato, convergono nell'individuazione dei più esposti all'attenzione delle forze dell'ordine, di chi non può permettersi una difesa decente, di quelli e quelle che meglio corrispondono allo stereotipo del delinquente. Diceva Anatole France: la legge è uguale per tutti, punisce infatti chiunque dorma sotto i ponti ⁶ .

E dunque, la giustizia penale che conosciamo è una giustizia classista, razzista e sessista. Da quando abbiamo statistiche in materia, è sempre stato così. Cambiano le caratteristiche personali, non l'appartenenza alle classi sociali più basse. Piccoli spacciatori, borseggiatori, ladruncoli in carcere, grandi riciclatori di denaro sporco, grandi evasori fiscali, grandi inquinatori (continuare a piacere) ai vertici del potere economico e, spesso, politico.

Da più di quarant'anni non si fa che agitare lo spettro della sicurezza, intendendo con questo termine la messa al riparo dal rischio di diventare vittime di reati o inciviltà. Durante i cosiddetti Trenta gloriosi, ossia l'epoca di espansione del welfare universalistico, in Italia culminati nel 1978 con l'introduzione del Servizio sanitario nazionale, si parlava piuttosto di sicurezza *sociale*, ossia della messa al riparo dai rischi della vita (disoccupazione, malattia, vecchiaia).

La crisi del welfare, la contrazione delle risorse destinategli, l'ascesa dell'egemonia neoliberale vedono viceversa l'imporsi di una declinazione di “sicurezza” come immunità personale rispetto alla criminalità comune,

in risposta a una insicurezza crescente dovuta in realtà alla precarizzazione del lavoro, al mutamento dello scenario urbano, alla disoccupazione strutturale, ai bassi salari e così via. Insomma, la trasformazione traumatica del mondo della produzione, la concomitante crisi dello Stato sociale e dunque dei sistemi di previdenza, assistenza, sicurezza sociale con cui le nostre società hanno vissuto (quale più quale meno) per quasi settant'anni, uno sviluppo delle tecnologie percepito non più solo come "progresso" ma anche, e insieme, come produttore di "rischi" ⁷, i processi di globalizzazione e delocalizzazione che erodono la sovranità degli Stati nazionali, le grandi migrazioni, le sanguinose guerre con cui anche in Europa si è chiuso e aperto il millennio sono alcuni di quei processi che danno luogo a ciò che Giddens ⁸ chiama uno stato di detradizionalizzazione e dunque di "insicurezza ontologica" pervasivo delle nostre società. Se la società del welfare aveva come obiettivo la protezione dei più deboli dai rischi attraverso la distribuzione dei beni materiali, la "società del rischio" si caratterizza per una logica negativa, la distribuzione non più dei beni, ma dei "mali", ossia dei rischi ⁹, e politica e discorso pubblico ruotano attorno alla gestione e al controllo di questi ultimi.

In questo scenario, la promozione da parte dei governi e la richiesta da parte dei cittadini di (questo tipo) di sicurezza è, per i politici, un modo per cercare e trovare consensi. Per i cittadini, è un'illusione o un inganno: si alzano muri, si dispiega polizia per la strada, si mettono telecamere ovunque, si mandano via migranti, senzatetto, mendicanti, prostitute, ma l'insicurezza rimane o addirittura aumenta.

In Italia il clima giustizialista può essere fatto risalire (anche) alla stagione di Tangentopoli. L'operazione Mani Pulite (1992) non ha avuto come conseguenza soltanto lo sfaldarsi della cosiddetta prima Repubblica, con il discredito e la scomparsa dei partiti che l'avevano costruita e mantenuta, la Dc e il Psi (il Pci si era già dissolto con la svolta di Occhetto l'anno precedente), ma, complementariamente, l'emergere di un diffuso sentimento per cui l'operare della giustizia penale diventa il rimedio sia alle ruberie di politici e imprenditori sia, più in generale, all'immoralità e alle ingiustizie *tout court*. Ciò di cui si sono servite alcune forze politiche nuove, come la Lega e, in seguito, il Movimento 5 Stelle, per ottenere e consolidare il proprio consenso. "Roma ladrona" e "Onestà onestà" sono gli slogan con cui queste forze politiche hanno contrapposto la

“partitocrazia” alla “società civile” e, poi, al “popolo” e, adesso, alla “nazione”. Le dicotomie onesti-malfattori, élite corrotte-popolo ingannato, criminali-vittime, perbene-permale hanno finito così per sostituire oppressori-oppressi, sfruttatori-sfruttati, in linea perfetta con il processo di appiattimento e depoliticizzazione dei conflitti inaugurato dalla razionalità neoliberale.

I dati, invece, ci dicono che la criminalità comune, lungi dall’aumentare, diminuisce costantemente. Resta però un meraviglioso capro espiatorio cui imputare l’insicurezza diffusa, cui si risponde con più repressione, anche amministrativa (daspo e simili ¹⁰), e più carcere: dalle politiche sociali alle politiche penali, insomma ¹¹ .

Il mantra della sicurezza così intesa accomuna un po’ tutte le forze politiche. Anzi, periodicamente c’è qualcuno o qualcuna che dall’area di centro-sinistra si alza e ammonisce che “ahimè, la sinistra non si occupa del tema” (magari! Se ne è occupata anche troppo, basta ricordare tra le molte nefandezze il pacchetto sicurezza Minniti/Gentiloni), che “la sicurezza non è né di destra né di sinistra” eccetera. Laddove è evidente che da sempre le campagne legge e ordine sono appannaggio delle destre e che quando le “sinistre” le fanno proprie per raccattare consensi perdono rovinosamente: meglio l’originale che la copia.

Diceva Benjamin Franklin: «Chi è pronto a rinunciare alle proprie libertà fondamentali per acquistare un po’ di temporanea sicurezza, non merita né la libertà né la sicurezza». Da noi, a quanto sembra, siamo pronti a rinunciare alle libertà fondamentali di coloro che, di volta in volta, vengono additati come pericolosi (oggi, per esempio, i giovani di seconda generazione che un’ordinanza prefettizia milanese indica, con chiara profilazione razziale, come tali), senza renderci conto non solo che non aumentiamo la nostra “sicurezza”, ma mettiamo a rischio anche la nostra, di libertà («Prima vennero a prendere» eccetera). L’attuale invadenza governativa sulle nostre città, con “zone rosse” decise dai prefetti, costituisce un preoccupante salto di qualità della già miserevole storia delle retoriche e delle politiche securitarie nel nostro paese. Trump, l’Ice e la guardia nazionale mandata nelle città a guida democratica diventeranno un esempio da seguire come, almeno a parole, lo è stata la scellerata tolleranza zero di Giuliani a New York? ¹²

Tra l’altro, è curioso che nessuno faccia mai due domande: quanto sicuri devono essere una città o un paese per essere considerati tali? E alla

sicurezza di chi ci si riferisce? Le politiche e le retoriche di sicurezza urbana, per esempio, se davvero implementate, porterebbero a una sterilizzazione del territorio urbano, ripulito dai poveri, dai migranti, dai venditori ambulanti, dai mendicanti, da chi vende sesso (come prevedono le centinaia di ordinanze di sindaci di tutti i colori promulgate in questi anni), che ben poco aumenterebbero la sicurezza di metà della popolazione, le donne, minacciate dentro le sicure mura di casa, nei luoghi di studio e di lavoro, da uomini conosciuti e familiari, con molta più frequenza che negli angoli bui delle strade da sconosciuti scuri di pelle. Abbiamo un tasso di omicidi che è tra i più bassi del mondo, e circa un terzo sono femminicidi. Dunque, per tutelare le donne, se seguissimo la logica delle politiche di sicurezza, dovremmo cacciare tutti gli uomini dalle città, dai paesi, dal mondo intero? Si dice anche: magari la realtà è questa, ma la percezione è un'altra, e la percezione va presa sul serio. Sono d'accordo, a patto che cerchiamo di capire i perché di questa percezione.

In una ricerca di molti anni fa, condotta in tre città dell'Emilia Romagna, sulla percezione di in/sicurezza delle donne, scoprivamo qualcosa di molto banale: le donne che attraversavano la città con agio erano quelle che disponevano di maggiori risorse economiche, sociali, culturali ¹³. Ciò significa, a mio parere, che sia per ridurre la percezione di insicurezza sia per ridurre i reati di sussistenza, dovremmo perseguire politiche di sicurezza *sociale*, incrementare e non diminuire le risorse destinate al welfare (e dare la cittadinanza ai e alle giovani di seconda generazione). E, per ciò che riguarda le città, invertire i processi di iperturistificazione e gentrificazione che hanno ridotto i nostri centri storici a mangifici e vetrine, intervenire sul degrado delle periferie, impedire la ghettizzazione e l'autoghetizzazione: una città liberamente attraversata e abitata dai suoi e (soprattutto) dalle sue cittadine (sono cittadini e cittadine, ossia abitanti della città anche i poveri, i migranti, i mendicanti, i lavavetri, le prostitute) è una città più sicura per tutti e tutte. A cui si può aggiungere che anni e anni di propaganda sui pericoli della criminalità comune, oggi anche sui social media, non possono non aver lasciato il segno.

Se la giustizia penale che conosciamo è classista, razzista, sessista, dobbiamo (possiamo) farne a meno? Possiamo certamente, e dobbiamo, fare a meno di certe pene. Non solo l'ergastolo, che, qualsiasi cosa abbia detto e continui a dire la Corte costituzionale, è pena che contravviene all'articolo 27 della Costituzione, laddove si dice che la pena deve tendere alla rieducazione ¹⁴. Senza parlare dell'obbrobrio del cosiddetto ergastolo ostativo. Potremmo, dovremmo, abolire la pena del carcere, così come abbiamo chiuso i manicomi. Nella Costituzione, del resto, si parla di pena, non di carcere.

La storia delle pene è una storia terribile, molto peggiore della storia dei delitti così che, quando il carcere è diventato, da luogo di custodia temporanea, una pena vera e propria, anzi la principale, l'innovazione poteva ben essere salutata come un passo verso l'attenuazione della ferocia delle pene fino allora vigenti. Non solo, in quanto pena semplicemente privativa di un quantum di libertà poteva essere salutata come egualitaria, a fronte della precedente differenziazione sulla base dello status del condannato. Ma il carcere non è mai stato solo questo, tanto che proposte di riforma sono state avanzate fin da subito ¹⁵.

Se potremmo, dovremmo, fare a meno del carcere, potremmo e dovremmo fare a meno delle pene legali? Ossia, esiste qualcosa di meglio del diritto penale, come, secondo Martinazzoli, disse una volta Aldo Moro? Sulla tendenziale abolizione delle pene legali, ritenute violente comunque in quanto pene, molto hanno scritto i cosiddetti abolizionisti, cui oggi si aggiunge chi promuove la cosiddetta giustizia trasformativa ¹⁶. Ecco, io penso che non solo finora questo meglio non si è trovato, ma che gli abolizionisti, non del carcere, ma del diritto penale sembrano ignorare che liberarsi delle pene legali non vuol dire liberarsi delle punizioni. E che le punizioni informali potrebbero essere peggiori di quelle legali. Dopotutto il diritto penale moderno, diciamo da Beccaria in poi, ambiva ad abolire e sostituire non solo l'arbitrarietà, la ferocia e la disuguaglianza delle pene vigenti all'epoca, ma anche le vendette private, le faide.

Però io qui mi riferisco anche ad altro: ci si dimentica che le norme giuridiche sono solo una piccolissima parte dell'universo normativo in cui siamo immersi/e. Tutte le nostre interazioni e relazioni sono orientate da norme, sociali e culturali, di cui siamo perlopiù inconsapevoli. Ce ne rendiamo conto, magari, quando le infrangiamo e incorriamo in una reazione negativa, una sanzione. Ciò che in sociologia chiamiamo

controllo sociale primario comprende il processo di socializzazione, attraverso cui diventiamo umani, in un particolare contesto storico, sociale, culturale. Si tratta di introiettare le norme sociali e culturali che ci permettono di essere accolti e riconosciuti dal nostro gruppo di riferimento. È un processo che si avvale di un meccanismo fatto di “premi” e “punizioni”, diversi gli uni e le altre a seconda del contesto storico, della situazione e via dicendo. Anche i premi e le punizioni possono essere dati non consapevolmente: un sorriso, un abbraccio, un brava!, una smorfia di disappunto, un ritrarsi dall’abbraccio, un (anche amorevole) rimprovero. Dunque, le punizioni, come le norme, variano nel tempo e nello spazio. Non è più considerato appropriato, da noi, dare una sberla, chiudere nello stanzino buio, mandare a letto senza cena, ma si trovano sempre modi di esternare il disappunto per qualcosa che il pargolo, secondo noi, non avrebbe dovuto fare. Nel gruppo dei pari, a scuola, tra gli amici, al lavoro capita spesso di essere “puniti” per qualcosa che viene percepito come infrazione alle regole, magari implicite, che vigono in quella situazione. Insomma, la punizione può non essere violenta, nell’accezione che oggi diamo a questa parola, ma non credo possa essere eliminata. È ciò invece che sembrano pensare gli abolizionisti e chi propone una “giustizia trasformativa”. L’abolizione delle pene legali, insomma, non abolisce le sanzioni sociali. Le seconde possono essere, e talvolta sono, più afflittive delle prime, anche senza pensare alle vendette e alle faide, e sono date arbitrariamente, senza garanzie per chi le riceve. Altra cosa è la giustizia riparativa, definizione che include molte esperienze diverse, a cominciare dalla più famosa, la commissione per la verità e la giustizia istituita nel Sudafrica di Nelson Mandela per agevolare una transizione non violenta dopo il regime di apartheid. In Italia, un’esperienza significativa di giustizia riparativa è quella che ha coinvolto alcuni ex terroristi rossi e i parenti delle loro vittime, raccontata nel volume *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto* ¹⁷ . Si parla di giustizia riparativa, però, anche a proposito della mediazione penale, istituto introdotto da noi prima nel processo penale minorile e adesso, con la riforma Cartabia, anche in quello per gli adulti.

Mentre i due esempi precedenti mi sembrano indicare una strada utile e interessante per la ricomposizione di conflitti sociali (ma vedasi le perplessità di Mahmood Mamdani sulla commissione sudafricana ¹⁸) e

interpersonali, sulla mediazione penale ho alcune riserve. Certo, è troppo presto, in Italia, per una valutazione di questo strumento. La sua introduzione nel nostro ordinamento, tuttavia, mi sembra indicare un processo di privatizzazione, individualizzazione e moralizzazione dell'intervento giudiziario penale coerente con quel protagonismo delle "vittime" da molti chiamato paradigma vittimario ¹⁹ e altresì in linea con l'egemonia neoliberale, laddove costruisce uno scenario piatto, orizzontale, in cui si confrontano solo buoni e cattivi, delinquenti (potenziali) e vittime potenziali, ossia tutti noi (scrivevo della sostituzione del paradigma dell'oppressione con quello della vittimizzazione già nel 1989). Un appiattimento ben visibile nelle retoriche sulla sicurezza di cui sopra. Le vittime di reati e offese hanno certo diritto all'ascolto e alla presa in carico ma, a parte che non siamo "tutti noi", senza ledere i diritti e le garanzie dovute all'imputato, in linea di principio la parte debole nel processo penale.

A questo serve il diritto penale, a questo servono le pene legali, come sostiene Ferrajoli ²⁰ : non solo a scoraggiare dal commettere reati, ma (soprattutto, aggiungo io) a tutelare chi li commette (in prospettiva, tutti noi) dalle ingiuste punizioni, dalle punizioni arbitrarie, dalle vendette, dalle faide. Non abolizione del diritto penale, dunque, ma diritto penale minimo ²¹ : drastica riduzione dei reati, tendenziale abolizione del carcere, assieme ad adeguate politiche sociali e culturali. Progetto utopistico, ma orizzonte necessario.

¹ Dennis Chapman, *Lo stereotipo del criminale* [1968], trad. it. di Raffaele Palminteri. Einaudi, 1971.

² Tamar Pitch, Carmine Ventimiglia, *Che genere di sicurezza*, Franco Angeli, 2001; Caterina Peroni, *Violenza di genere: il genere della violenza*, in Tamar Pitch (a cura di), *Devianza e questione criminale*, Carocci, 2022.

³ Sul carcere femminile e le detenute in Italia, ricordo la relazione prodotta per il Tavolo 3 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, 2016, e rimando a: Giulia Fabini, "Quale genere di detenzione?", XIII Rapporto Antigone, 2017; Dario Di Cecca, "La detenzione femminile in Italia", XIV Rapporto Antigone, 2018; Lucia Re, "Criminalità e criminalizzazione: selettività sociale, discriminazione razziale, disuguaglianza di genere", in Tamar Pitch (a cura di), *Devianza e questione criminale*, cit.; Susanna Ronconi, Grazia Zuffa, *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Futura Editrice, 2023.

- ⁴ Tamar Pitch, *Responsabilità limitate*, Feltrinelli, 1989.
- ⁵ Id., *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, 2021.
- ⁶ Si veda anche Vincenzo Ruggiero, “La criminalità dei potenti”, in Tamar Pitch (a cura di), *Devianza e questione criminale*, cit.
- ⁷ Ulrich Beck, *La società del rischio: verso una nuova modernità* [1986], Carocci, 2000; Mary Douglas, *Come percepiamo il pericolo*, trad. it. di Silvia Nono, Feltrinelli, 1991.
- ⁸ Anthony Giddens, *Le conseguenze della modernità* [1990], trad. it. di Marco Guani, il Mulino, 1994.
- ⁹ Ulrich Beck, *op. cit.*
- ¹⁰ Federica Borlizzi, “Daspo urbano. I rischi di un’amministrativizzazione del diritto penale”, Tesi di laurea in Giurisprudenza, Università di Roma Tre, 2021.
- ¹¹ Stefano Anastasia, Manuel Anselmi, Daniela, Falcinelli, *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Wolters-Kluwer, 2020.
- ¹² Alessandro De Giorgi, *Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, 2000; Loïc Wacquant, *Parola d’ordine: tolleranza zero* [1999], trad. it. di Massimiliano Guareschi, Feltrinelli, 2000.
- ¹³ Tamar Pitch, Carmine Ventimiglia, *op. cit.*
- ¹⁴ Stefano Anastasia, Franco Corleone (a cura di), *Contro l’ergastolo*, Ediesse, 2009.
- ¹⁵ Si veda il classico Dario Melossi, Massimo Pavarini, *Carcere e fabbrica*, il Mulino, 1977, e Francesca Vianello, “Il carcere come istituzione sociale: lo sguardo criminologico critico sulla pena detentiva”, in Tamar Pitch (a cura di), *Devianza e questione criminale*, cit. Non mi dilungo, rimandando al testo di Anastasia in questo volume e anche a Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta, *Abolire il carcere*, Chiarelettere, 2015.
- ¹⁶ Nils Christie, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale* [1981], trad. it. di Gina Urzì, Edizioni Gruppo Abele, 1985; Giuseppe Mosconi, *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Meltemi, 2024; Giusi Palomba, *La trama alternativa*, minimum fax, 2023.
- ¹⁷ Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato (a cura di), *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, 2015.
- ¹⁸ Mahmood Mamdani, *Né coloni né nativi* [2020], trad. it. di Claudio Feliziani, Meltemi, 2023.
- ¹⁹ Tamar Pitch, *Il malinteso della vittima*, cit.; Ota de Leonardis, Tamar Pitch, “Un mundo horizontal. Las rétoricas y las practicas contemporaneas de la mediacion”, in Máximo Sozzo (a cura di), *Per una sociologia critica del control social*, Editores Del Puerto, 2011.
- ²⁰ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione*, Laterza, 1989.
- ²¹ *Ibidem*.

LA MISURA DELLA PENA

FABIO ROIA

1. La legge penale dovrebbe intervenire quando una condotta viene avvertita come illecita in relazione ai fattori di condanna che il sentire sociale percepisce. Ritengo che il processo di trasformazione di una condotta in un crimine debba sempre avvenire con molta cautela e riducendo al minimo l'intervento. La teorizzazione di un diritto penale minimo è ancora assolutamente attuale anche per un discorso di politica giudiziaria seria. In un sistema che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale il continuo aumento di reati porta a una saturazione dei meccanismi processuali, che rischiano la paralisi. Si assiste invece a un continuo processo inverso basato su considerazioni di natura elementare. La "penalizzazione" di una condotta non costa nulla, offre una risposta di apparente sicurezza, protegge un sistema di eventuale intervento amministrativo che storicamente in Italia non ha sempre funzionato nel migliore dei modi. Si dovrebbe intervenire invece con una cautela maggiore o comunque quando la norma penale può avere un effetto di sensibilizzazione culturale, come è il caso del recente intervento per l'introduzione del delitto di "femminicidio". In questo caso infatti l'individuazione di un delitto descritto può avere un effetto di traino sulla sensibilizzazione dei consociati.

2. Alcuni fattori spingono ovviamente alla consumazione di certi reati soprattutto di tipo predatorio o di sussistenza. Penso al tema dei delitti contro il patrimonio commessi da cittadini extracomunitari non integrati socialmente. Il fattore non può mai essere una scusante però si dovrebbe comprendere che o si attuano politiche serie di inclusione o di integrazione oppure il mantenere delle persone in un limbo può creare una sorta di fattore criminogeno che agisce come leva per la consumazione di reati di accumulazione patrimoniale per la sussistenza. Ripeto nessuna scusante ma comprensione della dinamica sociale.

3. La Costituzione ci impone una punizione che serva alla rieducazione del condannato. In molti casi accade proprio questo soprattutto quando primariamente c'è una volontà di reinserimento, anche faticoso, da parte del condannato, che può trovare accoglimento in condizioni esterne che favoriscano integrazione e occupazione. Non bisogna sottovalutare una certa tendenza diffusa alla pena come semplice retribuzione, in applicazione di una sorta di risposta statuale doverosamente forte e non perdonistica. Credo che le istituzioni dovrebbero svolgere un'attività di sensibilizzazione su queste tematiche cercando di praticare una politica che sia anche un po' educativa rispetto ai legittimi sentimenti di una popolazione che a volte vive nella insicurezza e aspira a metodi di reazioni dell'ordinamento molto forti. Per esempio, viene poco compreso lo spirito premiale dell'ordinamento penitenziario che tende a ridurre i periodi di detenzione quando il condannato evidenzia segnali reali di risocializzazione.

4. Il vero problema è la comprensione del pentimento che per essere tale deve essere sincero, continuo, effettivo, certamente non manipolatorio e soprattutto realizzato attraverso condotte che provino una inversione di tendenza. Credo che il pentimento debba essere valorizzato sul piano del singolo percorso carcerario ma che una pena adeguata debba comunque essere scontata. È la teoria social-preventiva della pena: la punizione rieducativa interviene anche per far comprendere ai consociati che la consumazione di un reato è sempre una rottura del patto di legalità e di rispetto diffuso.

5. Il ruolo della vittima nel processo deve essere sempre di più valorizzato e rispettato con la possibilità di una interlocuzione processuale sempre più diffusa. Ritengo che una presenza attiva nel processo possa servire da un lato a riconoscere la lesione del patto di legalità subito, dall'altro ad attenuare la sofferenza, soprattutto in situazioni obiettivamente devastanti. Abbiamo tutta la sfera della giustizia riparativa da esplorare con una visione alternativa del conflitto sociale che si è determinato, visione che proprio non riesce a essere accettata e che pertanto non decolla, almeno per i reati avvertiti come più gravi. Ci dobbiamo provare sempre tenendo in considerazione il massimo rispetto per chi ha provato sofferenza a causa di un comportamento anti-giuridico.

6. Credo molto nelle sanzioni alternative alla detenzione soprattutto in relazione a tipologie di reato che non vengano avvertite come gravi o che non abbiano legami con associazioni criminali soprattutto mafiose. Se sanzionare vuol dire rieducare allora dobbiamo rieducare cercando i modelli più adatti per realizzare quel percorso di recupero. Il carcere molte volte è solo isolamento sociale e abbruttimento della persona che, in queste condizioni, tende a peggiorare sul piano della disponibilità e del rispetto verso gli altri. La violenza viene eliminata non con una risposta violenta ma, sempre in relazione alla soggettività e alla tipologia del reato commesso, con una proposta di alternativa di vita.

7. Ci sono periodi storici nei quali è possibile pensare all'abolizione dell'ergastolo. Ritengo che oggi non ci siano le condizioni per poterlo fare. Ci sono spinte molto forti per pene fortemente retributive e crimini – come i femminicidi – che meritano particolare attenzione sul piano sanzionatorio. È vero che non si dovrebbe tenere conto della volontà – soprattutto se fortemente emotiva – della popolazione, ma la caratura sociale di un tempo è sempre un fattore che deve orientare scelte obiettivamente difficili.

LA PENA NEL VUOTO DELL'INDIVIDUALISMO NARCISISTA

CLAUDIO SARZOTTI

Per rispondere alla domanda “che cos’è un reato?” si dovrebbe partire da una definizione di più di un secolo fa elaborata da Émile Durkheim: è crimine «ogni atto che, a un qualche livello, determina contro il suo autore quella reazione caratteristica che chiamiamo pena» e dunque «non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo» ¹. Una definizione che richiama immediatamente il concetto di coscienza comune o collettiva, ovvero quell’insieme di valori nei quali una società si riconosce e che ritiene fondamentali per il persistere dell’ordine sociale. Quella dimensione normativa così difficile da determinare che siamo soliti chiamare morale e che riusciamo a osservare empiricamente solo nella reazione sociale provocata da alcune condotte che provocano sdegno, riprovazione, paura. Emozioni e passioni così intense da sfociare spesso nella violenza brutta, anche quando sono state addomesticate da lungo tempo dai processi di civilizzazione.

La grande attualità del pensiero durkheimiano sta proprio nell’aver intuito che alla radice della penalità ci sono energie psichiche che muovono le condotte di *Homo sapiens* al di là di ogni processo educativo, anche se certamente tali forze possono essere incanalate e sottoposte a processi di razionalizzazione attraverso strategie pedagogiche che lo stesso Durkheim ha elaborato nella sua opera *Educazione della morale* ².

La pena di per sé ha un’efficacia piuttosto deludente dal punto di vista della deterrenza. Molto spesso non corregge il criminale, né intimorisce i suoi possibili imitatori. E questo vale in generale per tutte le pene, ma forse ancor di più per il carcere disciplinare che sin dai suoi inizi, come ha

ben sottolineato Michel Foucault, ha dichiarato il suo fallimento. Due soli grandi esempi per tutti.

Cesare Lombroso già nel 1891 conclude così la sua ricerca sugli effetti prodotti dalla detenzione sulla personalità delle persone recluse attraverso lo studio dei loro graffiti sugli orci in terracotta, sulle mura delle celle, sui margini dei libri presi in prestito: «Una parte dei recidivi è stata istruita nel carcere e deve il mutamento della propria criminalità all'istruzione carceraria, la quale non ha fatto che acuirlo nel crimine e darne un nuovo indirizzo più pericoloso. [...] Ora vale la pena che il Governo [...] spenda per ottenere questo bello scopo?»³.

Ma prima ancora, Tocqueville reduce dal viaggio negli Stati Uniti per esaminare e riferire del nuovo sistema penitenziario statunitense, aveva scritto: «Le teorie della riforma dei detenuti sono vaghe ed incerte. Non si sa ancora fino a qual punto il malvagio può essere rigenerato, e attraverso quali mezzi questa rigenerazione può essere conseguita: ma se si ignora l'efficacia della prigione nel rendere i detenuti migliori, si è coscienti, perché l'esperienza ce l'ha fatta conoscere, della sua capacità di renderli peggiori. [...] E fino al momento in cui non si trovi una prigione la cui disciplina sia veramente rigeneratrice, forse ci sarà permesso dire che la migliore prigione è quella che non corrompe»⁴.

Come spiegare dunque la lunga permanenza del carcere disciplinare che ancora oggi gode ottima salute in tutto il mondo occidentale dal punto di vista della quantità delle persone recluse? La risposta più convincente la troviamo ancora nel pensiero di Michel Foucault attraverso la nozione di differenziazione degli illegalismi e il conseguente paradosso dell'efficacia inversa della pena⁵. Si puniscono con il carcere quelle illegalità tipiche dei gruppi sociali marginali o comunque più deboli, mentre nella maggior parte dei casi gli illegalismi dei gruppi sociali egemoni vengono puniti, eventualmente, con altre forme sanzionatorie. È sufficiente entrare in un qualunque istituto penitenziario per rendersene conto. E questo nonostante sia provato come la pena detentiva avrebbe un'efficacia deterrente ben superiore nel caso della criminalità dei colletti bianchi rispetto a quella cosiddetta comune. Del resto, che il carcere disciplinare sia stato pensato sin dalla sua origine come un'istituzione totale per determinati individui è dimostrato da come la scienza penitenziaria ottocentesca ha concepito le strategie rieducative: lavoro, scuola e pratiche religiose erano infatti per individui oziosi, analfabeti e riluttanti alla morale clericale. Se escludiamo

quest'ultima, sono ancora oggi i perni scardinati su cui ruota il cosiddetto trattamento penitenziario.

Dunque l'efficacia della pena in generale, e di quella detentiva in particolare, si è dipanata nella dimensione simbolica, in quella narrazione collettiva che rende visibili e definibili attraverso il linguaggio i valori presenti nella coscienza comune di una determinata società. E quando oggi definiamo una condotta o un individuo come criminale è perché per quella condotta è prevista la sanzione detentiva, è perché quell'individuo è stato marchiato con lo stigma del carcere. La pena in tale prospettiva è anche un potente dispositivo di gerarchizzazione sociale ⁶, in quanto attraverso la scelta di ciò che definiamo criminale penalizziamo condotte tipiche di certi gruppi sociali a discapito di altri, a prescindere dall'effettivo danno sociale prodotto da quelle condotte (quanti furti e ricattazioni occorre commettere per pareggiare il danno sociale prodotto anche da una sola bancarotta fraudolenta?). La coscienza collettiva è quindi, al di là di quanto pensasse lo stesso Durkheim, tutt'altro che una dimensione normativa in cui si riconoscono tutti i consociati, ma è invece la risultante di un incessante conflitto tra i valori propri di ciascun gruppo sociale, un conflitto in ultima analisi politico.

La pena è andata incontro a profonde trasformazioni da quando Durkheim elaborava la sua teoria al tramonto del XIX secolo. Per un verso, la crisi delle democrazie occidentali prodotta dalle politiche neoliberiste del globalismo post-Guerra fredda e il conseguente avvento del populismo penale ⁷ ha reso il tema della penalità spendibile sul mercato elettorale molto di più di quanto fosse possibile nei Trenta gloriosi. Per altro verso, occorre riflettere sul profilo assunto dalla coscienza collettiva in società post-democratiche come le nostre ⁸, che Gilles Lipovetsky ha chiamato «l'era del vuoto», segnata da un iper individualismo e da forme di radicale narcisismo.

Sotto il primo aspetto, abbiamo assistito al venir meno della concezione della pena come strumento di reinserimento sociale. La stessa pena carceraria ha di fatto perso i suoi connotati rieducativi. La diffusione dello scetticismo sulle sue capacità riabilitative non ha condotto verso altre forme sanzionatorie, ma piuttosto a un uso smodato del carcere in

funzione meramente neutralizzativa e segregante di quella massa eccedente di individui che l'economia post-fordista non ha più saputo integrare nel mercato del lavoro legale. O come strumento di pressione per far accettare a tali eccedenze condizioni di lavoro che spesso non garantiscono più la soglia minima di una esistenza dignitosa (il fenomeno dei cosiddetti *working poors*). Una deriva che aveva già individuato, sul finire degli anni Novanta, Zygmunt Bauman nell'analisi del carcere californiano di Pelikan Bay quando aveva osservato che in esso «non viene svolto alcun lavoro produttivo. Né alcun addestramento al lavoro. [...] Pelican Bay è la scuola del nulla [...] ciò che i reclusi fanno nelle loro celle solitarie non conta. Ciò che conta e che stiano lì. La prigione di Pelikan Bay non è stata progettata come un luogo di disciplina o di lavoro organizzato, ma come un luogo di esclusione, per persone abituate al loro stato di esclusi» ⁹ . Tale deriva ha preso avvio negli Stati Uniti, ma è giunta da tempo anche in Europa, al di là di una retorica trattamentale ormai per certi versi grottesca quando lo slogan sul carcere che sembra aver maggior presa sull'emozione pubblica è “marcire in galera”.

Nella prospettiva del populismo penale, la penalità ha perso le sue caratteristiche razionali di intervento sui problemi sociali parallelo e non alternativo alle politiche del Welfare State. Mano a mano che la politica degli Stati nazionali ha perso la sua centralità decisionale in favore delle dinamiche economiche globaliste, la penalità si è andata a collocare quasi esclusivamente nella dimensione comunicativa del circuito mediatico-politico. Conclusa l'epoca storica della speranza si è aperta l'epoca della paura. «La paura della criminalità ha iniziato a essere concepita come un problema in sé, indipendentemente dai tassi effettivi di criminalità, a tal punto che si sono sviluppate politiche dirette a ridurre specificatamente i livelli di paura, anziché il numero dei reati» ¹⁰ . In altri casi, al contrario, si sono sviluppate campagne di panico morale tese a incrementare tale sentimento di allarme sociale, al fine non di governare la paura, ma di governare «attraverso l'uso della paura» ¹¹ . E per certi aspetti tale tendenza ha influenzato tutto il sistema politico, se solo pensiamo al fatto che le pochissime leggi che oggi hanno la possibilità di essere approvate attraverso accordi bipartisan sono quelle che prevedono l'introduzione di nuove fattispecie penali nel nostro ordinamento.

In tale prospettiva, il criminale non è più concepito come un cittadino che ha commesso un'azione riprovevole per mancanza di senso morale, o che

è stato condotto sulla strada del crimine per carenze di integrazione del sistema sociale o ancora perché ha scelto razionalmente di preferire i benefici ottenuti con il crimine rispetto al rischio di subire l'afflizione della condanna penale. Si è diffuso un modo di concepire la penalità che è stata definita da Günther Jacobs «il diritto penale del nemico»¹². Il reo, in tale prospettiva, è un nemico che dimostra col suo comportamento di non essere affidabile socialmente, una non-persona, per utilizzare l'espressione coniata da Alessandro Dal Lago¹³. Tale inaffidabilità si può evincere dalla recidiva, dall'abitudine al crimine, dall'appartenenza a organizzazioni criminali e/o terroristiche, ma, per estensione, anche dalla condizione di clandestino, di profugo, di disoccupato cronico.

Verso queste persone tutte le garanzie che lo Stato di diritto ha creato per i cittadini "perbene" sono di fatto di molto attenuate. La logica sottostante è bellica: la cattura e la neutralizzazione del nemico prigioniero. La dottrina Pelican Bay che vediamo attuata in modo ancor più evidente nei centri di detenzione per migranti dove non si punisce una condotta, ma una condizione. Non-luoghi in cui gli internati non hanno alcuna colpa da farsi perdonare, nulla per cui debbano essere riabilitati. Sono semplicemente lì in attesa di essere "smaltiti" al più presto e il più lontano possibile. La tradizionale selettività dei processi di criminalizzazione che nel campo moderno della penalità era celata sotto il principio giuridico dell'uguaglianza formale dei cittadini davanti alla legge si toglie la maschera. Parafrasando La Rochefoucauld: il vizio non ha più bisogno di omaggiare la virtù neanche sotto forma di ipocrisia.

Al di là del cinismo imperante, talvolta la narrazione collettiva sulla penalità si ammantava ancora di una veste morale attraverso la concezione retributiva della pena. Ma nell'era dell'individualismo che spesso trascende nel vero e proprio narcisismo, la coscienza collettiva perde progressivamente quest'ultimo attributo per sciogliersi in una miriade di micro-sensibilità legate a interessi di gruppi specifici. Questo fenomeno è stato chiamato da Lipovetsky «narcisismo collettivo» nel senso che l'individuo contemporaneo tende a unirsi in collettivi miniaturizzati che spesso si mobilitano e trovano la loro principale ragione di esistenza intorno al loro ruolo di vittime di specifiche condotte e alla richiesta che

queste ultime siano criminalizzate. «Da un lato, la contrazione delle aspirazioni universali in confronto al militantismo ideologico e politico di un tempo e, dall'altro, il desiderio di ritrovarsi tra simili, con persone che condividono le medesime preoccupazioni immediate e circoscritte» ¹⁴, conducono tali micro-gruppi a trovare nel diritto penale uno strumento di rassicurazione e appagamento emotivo. Se ho perso un figlio in un incidente stradale non chiederò al mio partito politico come militante che si batta per ridurre le cause strutturali che producono migliaia di morti sulle strade (produzione di automobili meno veloci, maggiori investimenti sulla sicurezza infrastrutturale eccetera), ma formerò, magari via social, un gruppo di persone che hanno vissuto la mia tragica esperienza che avrà come principale obiettivo quello di introdurre nell'ordinamento giuridico l'omicidio stradale. E questo senza minimamente prendere in considerazione gli effetti indesiderati che inevitabilmente lo strumento penale produce quando interviene su fenomeni di questo tipo (ad esempio, una maggiore propensione a omettere il soccorso per il timore di incappare nel carcere, compiendo in tal modo un altro reato).

Una coscienza collettiva di questo tipo perde i connotati valoriali universali che dovrebbero costituire i confini morali di una società democratica, per disperdersi in una miriade di micro-rivendicazioni repressive che tendono a rilegittimare il diritto penale come strumento di vendetta privata o, al meglio, quando l'approccio politico è di matrice progressista e la prospettiva è quella della giustizia riparativa, come ricostituzione del rapporto individuale tra vittima e reo leso dal reato.

Se questo è "lo spirito del tempo" emergono alcune domande nodali. Quali sono oggi i valori autenticamente collettivi che riteniamo fondamentali per una società democratica e quali i comportamenti che li minacciano? Come conciliare la responsabilità individuale per tali comportamenti e la consapevolezza che la pena è efficace nello stigmatizzarli simbolicamente, ma quasi per nulla nel rendere migliore chi li ha adottati? E ancora: come superare l'antica obiezione abolizionista a cui giunge il protagonista del romanzo *Resurrezione* di Tolstoj, il principe Nekhljudov, «che la società e l'ordine sociale esistono ancora non per merito dei delinquenti legalizzati che giudicano e puniscono i loro simili, ma soltanto

perché, a dispetto di tale corruzione, gli uomini fra di loro si compatiscono e si amano»? ¹⁵

L'ispirazione per trovare una risposta a queste domande forse la potremmo cercare ancora una volta in una riflessione del "vecchio" Durkheim. «Perché una grande nazione come la nostra¹⁶ sia veramente in stato di salute morale non basta che la generalità dei suoi membri abbia un sufficiente distacco per gli attentati più grossolani, per gli omicidi, i furti, le frodi d'ogni genere. [...] Occorre in più che essa abbia *davanti a sé un ideale a cui tendere*. Occorre che essa abbia *qualcosa da fare, qualche bene da realizzare*, qualche contributo originale da recare al patrimonio morale dell'umanità. [...] Quando le forze morali di una società rimangono inattive, quando non si impegnano *in qualche opera da svolgere*, deviano nel senso morale e si esplicano in maniera nociva e patologica»¹⁷. Occorre, in altri termini, riempire quel vuoto che l'era dell'individualismo narcisista ha prodotto all'interno delle nostre spossate post-democrazie con nuove speranze, con «nuove opere da svolgere» che indirizzino le energie psichiche soprattutto delle nuove generazioni verso valori collettivi per cui sia degno dedicare la propria esistenza.

¹ Émile Durkheim, *La divisione del lavoro sociale* [1893], trad. it. di Fulvia Airoidi Namer, Edizioni di Comunità, 1999, p. 102.

² Id., *Il suicidio. L'educazione morale* [1902-1903], trad. it. di Maria-José Cambieri Tosi, Utet, 1969.

³ Cesare Lombroso, *Palimsesti del carcere. Raccolta unicamente destinata agli uomini di scienza*, F.lli Bocca, 1891, p. 319.

⁴ Citato in Emilio Santoro (a cura di), *Carcere e società liberale*, 2^a edizione, Giappichelli, 2004, p. 166.

⁵ Cfr. Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* [1975], trad. it. di Alceste Tarchetti, Einaudi, 1976, pp. 298 ss.

⁶ Cfr. Didier Fassin, *Punire. Una passione contemporanea* [2017], trad. it. di Lorenzo Alunni, Feltrinelli, 2018, pp. 113 ss.

⁷ Cfr. John Pratt, *Penal Populism*, Routledge, 2007.

⁸ Cfr. Colin Crouch, *Postdemocrazia*, trad. it. di Cristiana Paternò, Laterza, 2003.

⁹ Zygmunt Bauman, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone* [1998], trad. it. di Oliviero Pesce, Laterza, 1999, p. 123.

¹⁰ David Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo* [2001], a cura di Adolfo Ceretti, il Saggiatore, 2004, p. 69.

¹¹ Cfr. Jonathan Simon, *Il Governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America* [2007], a cura di Alessandro De Giorgi, Raffaello Cortina, 2008.

¹² Günther Jacobs, *La pena statale. Significato e finalità*, trad. it. di Dante Valitutti, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 107 ss.

¹³ Cfr. Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 1999.

¹⁴ Gilles Lipovetsky, *L'era del vuoto. Saggi sull'individualismo contemporaneo* [1983], trad. it. di Paolo Peroni, Luni Editrice, 1995, p. 17.

¹⁵ Lev Tolstoj, *Resurrezione* [1899], trad. it. di Clara Terzi Pizzorno, Rizzoli, 1952, p. 494.

¹⁶ Il riferimento è ovviamente alla Francia, ma vale in generale per tutte le nazioni che vogliano considerarsi grandi.

¹⁷ Émile Durkheim, *Il suicidio*, cit., p. 475 (corsivi miei).

QUANDO IL CARCERE È NECESSARIO

LUCA TESCAROLI

1. Il reato è un fatto storico, posto in essere da esseri umani, che prevede un comando imperativo rivolto ai cittadini dallo Stato, che proibisce determinati comportamenti ritenuti riprovevoli (l'omicidio, la violenza sessuale, il furto...) o ne prescrive altri (ad esempio la denuncia tempestiva da parte del pubblico ufficiale alle autorità competenti di determinate condotte quando ne abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni) e che prevede una determinata sanzione, vale a dire la pena. Reato è tutto ciò e solo ciò che è previsto dalla legge come tale.

Il vigente codice penale italiano ha distinto i reati in due tipi: i delitti, per i quali sono comminate le pene dell'ergastolo, della reclusione o della multa; le contravvenzioni, punite con l'arresto e l'ammenda.

Il ricorso alla sanzione penale per antonomasia, vale a dire la pena detentiva, risulta in una serie di casi ancor oggi inevitabile per scoraggiare le azioni dannose di coloro i quali non avvertirebbero – perché “possono permettersi tutto” o, viceversa, perché “non posseggono nulla” – l'effetto di sanzioni pecuniarie come il risarcimento del danno e simili.

L'impiego del reato in uno Stato democratico di diritto dovrebbe essere il più possibile ponderato e circoscritto alla salvaguardia dei beni fondamentali della vita in comune e il fine dovrebbe consistere nella conservazione, nell'impedire la messa in pericolo e lo sviluppo di una società organizzata, posto che le pene incidono sul bene supremo dell'individuo: la libertà personale. Il reato dovrebbe, dunque, costituire un male intollerabile per la sopravvivenza della società e l'autore del reato, un soggetto portatore di valori insopprimibili, un soggetto che scardina con il suo agire i valori primari sulla quale la stessa società si fonda. La selezione dei beni e interessi non dovrebbe essere rimessa alle mutevoli sensibilità delle élite del potere che si susseguono nel tempo.

I beni essenziali che giustificano una pena dovrebbero essere, quindi, la vita, l'integrità fisica e la dignità umana, l'uguaglianza, la libertà

personale e la compromissione delle sue estrinsecazioni (libertà di pensiero, di comunicazione, sessuale, di movimento, di domicilio, di riunione, di manifestare la propria fede religiosa, di intraprendere iniziative economiche), l'incolumità, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il lavoro, lo Stato nelle sue fondamentali articolazioni, la tutela della riscossione delle imposte sulla base della capacità contributiva, la violazione dei doveri di probità e dell'adempimento del dovere dei pubblici ufficiali e dei funzionari, la proprietà pubblica e privata.

Si tratta di valori e interessi che costituiscono il patrimonio comune della moderna civiltà umana e che sono alla base della Costituzione repubblicana, individuati all'indomani della dittatura fascista come espressione di principi condivisi da tutte le forze politiche, in ragione della loro importanza per la difesa della democrazia. Dovrebbero, pertanto, essere ritenuti meritevoli di protezione giuridico-penale. E tali valori e interessi sono capaci di svolgere una reale funzione selettiva dei comportamenti da individuare come idonei a integrare comportamenti penalmente rilevanti. Criminalizzare il dissenso e la correlata capacità critica degli individui, posto che le donne e gli uomini sono e debbono essere soggetti liberi, o la migrazione in quanto tale, ove non impattino, con azioni concrete, sui predetti beni e interessi, compromette la democrazia di un paese. Questo non significa, però, che la migrazione non debba essere regolamentata e possa avvenire in modo indiscriminato. È necessario, infatti, consentire un'integrazione economica, sociale e giuridica nel nostro paese dei cittadini stranieri che vi affluiscono, che devono essere posti nella condizione di accedere al lavoro, e, al contempo, occorre impedire o, comunque, ostacolare la formazione da parte loro di gruppi criminali o la realizzazione di reati predatori per poter permettere loro di sopravvivere.

2. Se le condizioni socio-economiche incidono fortemente sulla probabilità di compiere certi tipi di reati, tuttavia le stesse non possono condurre a legittimare la commissione di reati da parte di coloro che versano in precarie condizioni sotto tale profilo.

La responsabilità individuale – e, conseguentemente, le connesse scelte compiute da ciascuno – è un caposaldo del diritto penale e il principio di eguaglianza dovrebbe esserne la precondizione.

La Costituzione attribuisce infatti alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Uno dei percorsi, sul piano politico, che può essere compiuto in modo più efficace rispetto al passato, è quello che ruota attorno alla creazione delle condizioni per aumentare l'accesso al lavoro, contrastare la disoccupazione e sostenere chi si trova ai margini della società per migliorarne le condizioni, contrastare le sacche di povertà e ridurre le differenze nella piramide sociale.

C'è bisogno di politiche socio-economiche appropriate che impediscano che molti migranti vivano in strada e commettano reati, spesso per sopravvivere. Gli emarginati e i disperati diventano facile preda di criminali di maggiore spessore.

Deve essere chiaro, però, che la composizione della popolazione carceraria è influenzata da plurimi fattori, fra i quali, il sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente, che fa sì che chi commette delitti correlati all'esercizio del potere difficilmente varcherà le porte del carcere una volta condannato in via definitiva per i reati commessi.

3. La sanzione, e cioè la conseguenza giuridica che deriva dalla violazione del precetto penale, implica la minaccia di un male: la pena, che mira a raggiungere plurimi obiettivi.

Deve, innanzitutto, se vuole raggiungere le funzioni che sono proprie della stessa, essere applicata con certezza e con rapidità rispetto al fatto commesso (una volta che l'imputato sia condannato con una sentenza definitiva).

La sanzione penale contiene una componente punitiva, retributiva rispetto al male commesso, vale a dire il reato, che implica l'espiazione. Correlativamente, la previsione e la minaccia della sanzione penale dovrebbero tendere a distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati e la concreta inflizione della pena dovrebbe mirare a impedire che il singolo autore del reato torni a delinquere, svolgendo così una funzione preventiva generale e speciale. Come scrisse Cesare Beccaria a conclusione della sua opera immortale *Dei delitti e delle pene*: «Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti,

dettata dalle leggi». Un pensiero più che bicentenario che conserva modernità e attualità.

L'evoluzione della sensibilità dei Costituenti ha attribuito ulteriori funzioni alla pena. È stato, infatti, previsto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbano tendere alla rieducazione del condannato, come ha stabilito il terzo comma dell'articolo 27 della Carta costituzionale.

Dunque, la pena inflitta dallo Stato ha un significato profondamente diverso da quello della vendetta privata.

4. La funzione retributiva ha ancora un senso nelle società democratiche. La punizione è, infatti, uno strumento utile ai fini della rieducazione nonché una riaffermazione della presenza dello Stato, che mostra alle persone offese di essere in grado di tutelarle neutralizzando l'azione di chi delinque ai loro danni. La punizione si rivolge anche all'intera società rafforzando la percezione dei cittadini circa la capacità dello Stato di assicurare la fruizione delle garanzie collettive della sicurezza e di esercizio dei diritti fondamentali. L'idea retributiva implica, però, una proporzione tra gravità dell'offesa arrecata ed entità della sanzione. Tale proporzione consente che il responsabile di un reato avverta la pena come giusta e che, pertanto, possa assumere un atteggiamento di maggiore disponibilità sotto il profilo psicologico rispetto al trattamento rieducativo. Non si tratta dunque di un bisogno emotivo di punizione esemplare e terroristico scatenato dal delitto che si disinteressa del singolo delinquente. La finalità rieducativa della pena pone lo Stato in una condizione di superiorità morale rispetto a chi ha commesso reati.

Invero, il fenomeno del punire è una realtà complessa e va valutato soprattutto alla stregua della situazione e della minaccia criminale che deve contrastare. In questa prospettiva, il cosiddetto "pentimento" e il proposito collaborativo costituiscono elementi fondamentali per perseguire finalità politico-criminali funzionali a disarticolare le plurime strutture criminali, anche mafiose, presenti sul territorio e che legittimano dunque la mancata punizione e/o l'affievolimento sanzionatorio da abbinare, per converso, a un rigoroso trattamento sanzionatorio per i mafiosi cosiddetti irriducibili. Si tratta di una soluzione che nel suo complesso legittima la funzione retributiva nella pena e la privazione del bene per eccellenza degli individui nell'epoca in cui viviamo.

5. La vittima dovrebbe avere un ruolo centrale nel sistema penale. I sentimenti d'ira, di dolore o il comprensibile desiderio di giustizia (e talvolta di vendetta) della vittima non possono essere ignorati. Lo si può comprendere se per un istante si entra nella mente di genitori che hanno visto stuprata e ridotta in fin di vita la loro figlia o assassinato il loro unico figlio innocente, solo per citare alcuni casi drammatici che la realtà ci consegna.

Questo non significa, però, ammettere che i cittadini possano operare facendosi giustizia privatamente, o che si debba ritenere il diritto penale strumento di vendetta. Le funzioni della pena sono altre come si è già detto (di prevenzione generale e sociale, rieducativa, di orientamento culturale e di difesa sociale). La pena dovrebbe essere soprattutto certa e vicina ai fatti commessi (contrariamente a quanto avviene nella realtà) per conservare ed espletare le proprie funzioni (in particolare, la sua efficacia deterrente verso la collettività) e per poter rieducare.

La presenza dello Stato e delle sue articolazioni (una magistratura indipendente e autonoma dagli altri poteri e le forze dell'ordine), una volta accertate le responsabilità, offrono la garanzia che la pena commisurata alla gravità dei fatti prevista dalla legge venga applicata e persegua le finalità che le sono proprie.

Il desiderio di riparazione della persona offesa viene compromesso dalla perdita di certezza della pena inflitta in sede di condanna. La possibilità offerta al giudice dell'esecuzione di modificare in varia misura le pene stabilite dal giudice della cognizione fa sì che la sanzione stessa si trasformi in un'entità sempre più teorica, flessibile e incerta, con conseguente indebolimento delle sue funzioni preventiva generale e speciale, rieducativa e di difesa sociale.

6. La pena detentiva in astratto può apparire incompatibile con la salvaguardia dei diritti umani in un mondo ideale privo di criminalità e seri dubbi possono sussistere se si considerano le condizioni di vita dei detenuti e la circostanza per cui più strutture detentive si sono trasformate in agenzie del crimine.

Chiedere o disporre che un essere umano vada in prigione significa incidere sul bene supremo di cui dispone: la libertà. Sono dunque scelte che debbono essere attentamente soppesate e che incidono in profondità sulla coscienza di chi è chiamato a farlo.

Nell'attuale fase della civiltà, l'estrema pericolosità della criminalità autoctona e straniera (soprattutto cinese, albanese, nigeriana) radicata nel nostro paese impone il ricorso a tale tipologia di pena, sia pure quale estrema *ratio*.

La detenzione continua a essere indispensabile strumento per contrastare il tasso e la gravità della criminalità esistente che assume sempre più dimensioni transnazionali e che ha dato prova di saper elaborare strategie terroristico-eversive capaci di colpire al cuore lo Stato e i suoi funzionari più impegnati nell'azione di contrasto.

Credo, peraltro, che per i comportamenti delittuosi meno gravi esistano alternative più giuste, più umane, ma anche forse più efficaci, come le forme di giustizia riparativa.

Cinquant'anni fa, con la legge 345/1975, è stato introdotto l'ordinamento penitenziario con lo scopo principale di garantire il rispetto della dignità umana dei detenuti, il trattamento rieducativo e il loro reinserimento sociale. Pur avendo contribuito a migliorare la situazione carceraria nel cinquantennio di applicazione, credo sia giunto il momento di rivedere quell'impianto, armonizzandolo con il mutamento della realtà carceraria del paese, il rispetto autentico della dignità del detenuto e la tutela delle garanzie collettive dei cittadini.

E così si potrebbe iniziare a ragionare sulla previsione di istituti da applicare dopo l'espiazione della pena per dare concretezza alla sua funzione di rieducazione, che per essere effettivamente tale deve conservare una valenza punitiva e retributiva, sempre con riferimento ai comportamenti delittuosi più gravi, e sull'applicazione delle misure premiali in un momento più avanzato del percorso di espiazione della pena, nel quadro di una selezione più attenta dei delitti ai quali applicare il carcere.

La previsione per i condannati di piani di lavoro personalizzati, secondo le attitudini individuali, di programmi di lavoro, con previsione di posti riservati all'interno di pubbliche amministrazioni, sgravi tributari più consistenti di quelli già previsti per le imprese che assumono lavoratori che hanno espiaato la pena e che sono ritornati in libertà, e la rimodulazione di istituti come la liberazione anticipata, che costituisce di fatto un *bonus* di riduzione della pena durante l'espiazione concessa con criteri automatici e sostanzialmente disancorata dall'effettiva

rieducazione, dovrebbero costituire elementi idonei per generare percorsi concreti di risocializzazione.

Più in generale, il percorso di rieducazione, che non può tradursi in mere interlocuzioni con personale specializzato, ma nella verifica delle condotte concretamente poste in essere dal detenuto nel corso di un apprezzabile periodo di tempo, non può essere ricondotto e valutato esclusivamente alla stregua del principio di rieducazione della pena, perché le condotte criminose incidono e potrebbero continuare a incidere direttamente o indirettamente su un'amplessissima gamma di principi e diritti di rango costituzionale.

7. Sebbene l'ergastolo sia astrattamente previsto come sanzione dal nostro ordinamento, di fatto il regime dell'esecuzione della pena rimuove la convinzione che sussista un carcere a vita. La perpetuità dell'ergastolo, infatti, non è assoluta: l'ergastolano può essere ammesso al lavoro all'aperto e alla liberazione condizionale della pena quando abbia scontato almeno 26 anni, se ha tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento. La sanzione è ulteriormente riducibile, a seguito dell'applicazione dell'istituto penitenziario della liberazione anticipata, che consente di detrarre 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, se il detenuto partecipa all'opera di rieducazione. Ma non solo. Il rigore della pena può essere affievolito dalla concessione di permessi premio (per non più di 45 giorni all'anno, dopo dieci anni di detenzione, periodo che può essere ridotto di un quarto per effetto dell'applicazione della liberazione anticipata) e dalla semilibertà (con il limite dell'espiazione di almeno vent'anni). A ciò si aggiunga che l'ergastolo è stato ritenuto dalla Consulta incostituzionale per i minorenni, nei cui confronti non potrà mai essere applicato.

Non si può, dunque, equiparare l'ergastolo a una pena di morte differita, posto che un ergastolano non minorenne al momento del compimento del fatto dopo un ventennio di pena detentiva può essere liberato condizionalmente, avendo già usufruito di ben oltre 400 giorni di permesso.

Quanto all'ergastolo cosiddetto ostativo (regime penitenziario che vieta la liberazione condizionale per i condannati di mafia e altri reati gravi che non abbiano mai collaborato con la giustizia), va evidenziato che la Corte costituzionale ha individuato i presupposti per ammettere i mafiosi e i

terroristi ergastolani che non collaborano con la giustizia al beneficio della liberazione condizionale, una volta espiati trent'anni di reclusione (a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 162/2022, convertito con modifiche dalla legge 199/2022), decurtati di 45 giorni ogni semestre di pena scontato, in virtù dell'applicazione della liberazione anticipata, e dunque dopo circa un ventennio, mutando la valutazione operata con la sentenza 135 del 24 aprile 2003 e aderendo a quanto stabilito nel 2019 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (nella pronuncia "Viola c. Italia"), muovendosi nel solco della precedente sentenza della Corte nazionale 253-2019, che li ha ammessi alla possibilità di fruire dei permessi premio.

In tal modo, pur essendo plurimi i sodalizi mafiosi tuttora vivi e vegeti, la Corte ha proseguito nell'opera di progressiva erosione della normativa antimafia, che ha il suo fulcro nel regime dell'ergastolo ostativo (art. 4 bis, c. 1 e 58 ter ordinamento penitenziario) e della disciplina sul carcere dettata dall'articolo 41 bis ordinamento penitenziario nonché nella legge sui collaboratori di giustizia, 416 bis codice penale e nei sequestri e nelle confische di prevenzione. Normativa, questa, che ha consentito di ottenere imponenti risultati nell'attività repressiva delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Il giudice delle leggi ha infatti stabilito che la ben nota disciplina "ostativa" contenuta nell'articolo 4 bis comma 1, approvata all'indomani delle stragi di mafia dei primi anni Novanta del secolo scorso entra in tensione con il principio costituzionale di rieducazione della pena, perché, non consentendo ai mafiosi che non collaborano utilmente con lo Stato di avere accesso al beneficio della liberazione, introduce una presunzione assoluta «di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata» non superabile se non per effetto della stessa collaborazione, impedendo che le richieste del detenuto condannato all'ergastolo siano «oggetto di un vaglio in concreto da parte del giudice di sorveglianza».

La Consulta ha, inoltre, chiarito che tale presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora deve poter essere superata anche in base a fattori diversi dalla collaborazione, indicativi del percorso di risocializzazione dell'interessato, che non possono essere costituiti da «una sola condotta carceraria», o dalla «mera partecipazione al percorso rieducativo», o da «una soltanto dichiarata dissociazione» e che non possono sussistere in costanza di «assoggettamento» al regime di

cui all'articolo 41 bis ordinamento penitenziario (cosiddetto carcere duro) di per sé incompatibile con l'accesso ai benefici penitenziari e con il «sicuro ravvedimento», ex articolo 176 codice penale, presupposto della concessione della liberazione condizionale.

Credo che occorra chiedersi se tutti i criminali e i mafiosi, in particolare, siano rieducabili. Pensiamo agli uomini che hanno compiuto i delitti più efferati e che persino durante la detenzione, intercettati, hanno manifestato propositi di proseguire nel commettere stragi e massacri. Solo per citare a titolo esemplificativo alcuni casi ben presenti nell'immaginario collettivo: era rieducabile un boss come Salvatore Riina? È rieducabile Leoluca Bagarella?

Gli appartenenti alle secolari strutture mafiose (come quelle denominate cosa nostra e 'ndrangheta), ben radicate in una parte significativa del territorio nazionale, giurano fedeltà perpetua all'organizzazione e il loro *status* è per sempre.

L'esperienza investigativa dell'ultimo cinquantennio e gli studi provano che si può fuoriuscire dal sodalizio solo con la morte o con la collaborazione, perché anche se “posati” (temporaneamente allontanati per colpe non così gravi da essere sanzionate con la morte) possono essere chiamati a operare.

Una scelta concreta che può certamente essere il frutto di una iniziativa utilitaristica, ma che, ove sia effettiva, impone necessariamente e concretamente il sicuro ravvedimento e, in ogni caso, l'impossibilità di riallacciare i contatti con l'associazione di appartenenza.

La punizione del mafioso ergastolano irriducibile (che commette omicidi, stragi, estorsioni, usure e altri gravissimi reati) e il suo percorso di rieducazione non possono essere ricondotti e valutati esclusivamente alla stregua del principio di rieducazione della pena, perché la sua condotta ha inciso e potrebbe continuare a incidere direttamente o indirettamente su di una amplissima gamma di principi e diritti di rango costituzionale che le norme penali dovrebbero tutelare.

Di più. La criminalità mafiosa si ingerisce ancor oggi progressivamente e surrettiziamente nella gestione delle imprese attraverso l'erogazione di prestiti e la successiva appropriazione delle imprese stesse a fronte dell'incapacità di onorare i debiti. Alimenta il suo agire nel settore economico con risorse illecite ed è proiettata al controllo degli appalti e all'instaurazione di rapporti privilegiati con esponenti politici. Trasforma

l'imprenditore vittima in un colluso, imponendogli servizi e forniture. Condiziona la libera concorrenza vulnerando l'uguaglianza tra tutti gli operatori economici (chi accetta la collusione dispone di denaro fuori dalle logiche di mercato drenando e riciclando risorse illecite).

Inoltre, esponenti di "cosa nostra" sono giunti ad attuare attacchi terroristico-eversivi al cuore dello Stato, ponendo in essere otto stragi (due in Sicilia e sei nel continente) nel triennio '92-'94, con la prospettiva di ricattare esponenti delle istituzioni (abolire l'ergastolo, eliminare il 41 bis e la legge sui collaboratori di giustizia in cambio della cessazione delle stragi) e di condizionare l'indirizzo politico del governo e la funzione legislativa del parlamento.

Invero, Cosa nostra ha mostrato di agire con una finalità non solo di terrorismo politico, ma anche di eversione dell'ordine democratico per destabilizzare e compromettere la funzione propria dello Stato nella sua essenza unitaria, di ingenerare disordine e panico in tutta la nazione al punto che nessuno poteva ritenersi sicuro nemmeno di notte all'interno delle proprie case, come è accaduto ai componenti della famiglia Nencioni e al giovane studente Dario Capolicchio, assassinati il 27 maggio 1993 nella strage di via dei Georgofili nella città di Firenze.

Alla luce di tutto questo possiamo davvero ritenere che la pena dell'ergastolo "mitigato", così come esiste nel nostro ordinamento, costituisca un trattamento contrario al senso di umanità?

Da ogni fiume a ogni mare



I confini non hanno nulla di «naturale». Sono una costruzione storica e artificiale, dettata da rapporti di forza e dispositivi di potere che stabiliscono chi è dentro e chi è fuori. Producono guerre, diseguaglianze e colonizzazioni. Il caso più emblematico dell'arbitrarietà dei confini è la Palestina, con il genocidio a Gaza ha distrutto lo stesso diritto internazionale nato dopo la Seconda guerra mondiale. Ma i movimenti delle persone, per mare e per terra, possono ridisegnare le mappe di un nuovo diritto.



con i contributi di:
Marco Aime, Francesca Albanese, Chiara Cruciani, Behrouz Boochani, Enrica Rigo, Tatiana Montella, Dario Gentili, Christian Elia, Mohsen Mahdawi, Shawn Fain, Bhaskar Sunkara.



jacobinitalia.it

@jacobinitalia



**DAL 5 DICEMBRE
IN LIBRERIA IL N. 29
DI JACOBIN ITALIA**

Una copia: 13 euro - Abbonamento annuale 4 numeri: Cartaceo+digitale: 39 euro - Digitale: 26 euro

dialogo 2

CHE COS'È UN CRIMINE E PERCHÉ LO PUNIAMO

Che cosa rende un comportamento un crimine e perché decidiamo di punirlo? In dialogo con Gloria Origgi, Andrei Poama ripercorre i mutamenti storici e normativi della nozione di reato, tra torto pubblico, responsabilità individuale e contesto sociale. Dalla criminalizzazione della povertà alla giustizia riparativa, fino ai rischi dell'uso dell'intelligenza artificiale nella determinazione della pena, a emergere sono i limiti e le aporie della punizione nelle democrazie contemporanee.

ANDREI POAMA
in conversazione con
GLORIA ORIGGI

Cominciamo con una domanda filosofica, molto generica: che cos'è un crimine? In particolare, che cos'è un crimine oggi? Che cosa dovremmo punire? Che cosa è pericoloso per una società, in particolare per una società democratica? Quali comportamenti meritano davvero di essere definiti crimini? C'è stata una qualche evoluzione semantica di questo termine nel corso dei secoli? Oppure esiste una definizione chiara? Qual è la tua opinione al riguardo?

Ho riflettuto molto su queste domande filosofiche, sulla definizione stessa di crimine. È importante distinguere tra la sua definizione giuridica e la sua definizione filosofica o normativa. Non conosco i dettagli del codice penale italiano, ma so qualcosa sui codici penali degli Stati Uniti, della Francia e di un paio di altri paesi europei. Se apriamo quei testi, non troveremo una definizione giuridica di reato. Il codice, la legge, il diritto penale non dicono in senso giuridico cosa sia un reato. O, nella migliore delle ipotesi – e questo è qualcosa di cui Foucault si prendeva gioco negli anni Settanta in uno dei suoi corsi – il “reato” o il concetto di reato è definito (o lo era nei codici di allora) come quell’atto punibile con una sanzione e la sanzione come la punizione per quel reato. Una definizione quindi perfettamente circolare e inutile.

Sul piano filosofico o, più in generale, normativo i filosofi del diritto penale sono in disaccordo tra loro rispetto alla definizione di reato, come del resto su quasi tutte le questioni. L’unica definizione di cui sono abbastanza convinto è quella che ruota attorno all’idea che un reato sia un torto pubblico. Ma cosa significa “torto pubblico”? Probabilmente la prima cosa che viene in mente è qualcosa di orribile che danneggia il pubblico. Questa è una definizione avanzata da alcuni filosofi, in particolare Antony Duff e Sandra Marshall ¹. Per torto pubblico essi intendono un torto così grave, così orrendo, così abominevole che dovrebbe diventare affare pubblico. Quindi non così grave da danneggiare o ledere direttamente il pubblico, qualunque esso sia, ma così grave che il pubblico dovrebbe prenderlo in considerazione e occuparsene, perché compromette i principi fondamentali di una società: integrità, proprietà, vita eccetera.

Un altro modo per dirlo è che l’obiettivo del danno è sempre la vittima. Il danno si misura in rapporto alla vittima. Quindi, se pensiamo ai reati sessuali, agli omicidi, ai furti eccetera abbiamo sempre in mente una vittima particolare, un individuo o un gruppo. Ma poiché la violazione dei diritti della vittima – integrità fisica, vita, proprietà eccetera – è così grave, così orribile, allora il pubblico si interessa o dovrebbe interessarsi alla questione. Quindi, in questo senso, si tratta di un torto pubblico. Direi che si tratta di una violazione dei diritti fondamentali, se pensiamo all’integrità fisica, alla proprietà, alla vita eccetera come diritti fondamentali che hanno questa dimensione pubblica. E tale dimensione si può rinvenire anche nella pratica giudiziaria. Pensiamo a quando un

sospettato viene portato in tribunale come imputato, esiste il diritto a un processo pubblico, giusto? Ciò significa che il pubblico, in linea di principio, ha l'opportunità di assistere, partecipare e, in senso molto ampio, contribuire al modo in cui viene trattato quel crimine. Quel torto è così grave che non possiamo ignorarlo, non possiamo disinteressarci, perché tocca tutti noi, i nostri principi fondamentali.

Esiste rispetto ai reati una sorta di “finestra di Overton”, come dicono i sociologi? Nel senso che ciò che è percepito come reato in una determinata società cambia nel tempo e ci sono negoziazioni su ciò che deve essere considerato reato o ciò che non deve più essere considerato tale?

Sì, certo: ci sono variazioni nel tempo e ci sono variazioni nello spazio. Ci sono cose che vengono punite in Qatar che non vengono punite nei Paesi Bassi o in Italia, e viceversa. Esistono differenze perché esistono differenze nel modo in cui concepiamo ciò che costituisce un danno, la gravità di tali danni e così via. E queste differenze non riguardano solo la definizione di reato e ciò che è considerato criminale, ma anche molti altri aspetti del sistema di giustizia penale: Ad esempio, quanto peso ha una testimonianza in un processo penale: in Qatar, per legge, la testimonianza di una donna vale la metà di quella di un uomo.

Quindi ci sono variazioni positive e negative. Ad esempio, in Italia la legislazione riguardante il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata più volte modificata, e recentemente inasprita. In Francia le leggi sul “crimine di solidarietà” – per cui chi aiuta gli immigrati clandestini commette un reato – sono state modificate più volte in un senso o nell'altro.

Questo è un grande dibattito in corso nei Paesi Bassi dove è stata proposta una nuova legge sull'asilo. L'idea è quella di introdurre ciò che in Francia chiamano appunto *crime de solidarité*. Cioè, se aiuti qualcuno che si trova in una situazione di immigrazione irregolare, sei passibile di responsabilità penale.

È molto interessante, soprattutto se si pensa ai funzionari pubblici e ai burocrati di base il cui lavoro consiste proprio in questo, o alle persone che fanno parte di ong umanitarie, il cui lavoro, con questa legge, diventerebbe reato.

Prendiamo ancora la criminalizzazione degli atti omosessuali o dell'uso di droghe e così via: sono questioni in merito alle quali le legislazioni variano molto. E questo ha anche a che fare con il fatto che il diritto penale è stato storicamente un "luogo" in cui esprimere, in mancanza di un termine migliore, opinioni religiose su cose che consideriamo disgustose e promiscue. Quale modo migliore per esprimere la propria opposizione, il proprio giudizio e la propria condanna se non criminalizzando quell'atto? Questo spiega in parte le variazioni. A volte invece gli Stati procedono alla depenalizzazione di un reato per motivi economici, perché non è redditizio. Perché è difficile far rispettare la legge, richiede molte risorse. Quindi non solo sulla base di ragioni "moralì".

Un altro aspetto interessante dell'idea stessa di crimine è la tensione tra le condizioni socio-economiche che influenzano fortemente la probabilità di commettere determinati tipi di crimini e il principio della responsabilità individuale. Come valutare queste due dimensioni?

Si tratta di un dibattito molto vivace, interessante e filosoficamente sofisticato. Jennifer Lackey lavora su queste questioni dal punto di vista della giustizia epistemica². Recentemente, insieme a Mojca Plesnicar, ho scritto sulla giustizia epistemica nella determinazione della pena³. Abbiamo esaminato le pratiche di determinazione della pena epistemicamente ingiuste quando si tratta di autori di reati svantaggiati dal punto di vista socio-economico. Abbiamo esaminato le forme di ingiustizia testimoniale, ma anche l'ingiustizia ermeneutica. Vi faccio un esempio: in molti sistemi, il pentimento è utilizzato come fattore attenuante, qualcosa che può ridurre la pena. Nei sistemi di *common law*, la decisione in merito alla pena da infliggere avviene spesso in un momento separato, dopo il processo, chiamato udienza di condanna. Durante l'udienza di condanna, all'imputato condannato viene chiesto: ti penti? Provi rimorso per le azioni che hai commesso? Se l'imputato condannato dichiara di essersi pentito è probabile che la sua pena venga ridotta. In alcune giurisdizioni, il rimorso non è solo un fattore attenuante, ma può essere un fattore aggravante, perché se provi rimorso, se ti penti, ammetti la tua colpevolezza. Può quindi aumentare la durata o la severità della pena. Ora, i giudici, come tutti gli esseri umani, sono incapaci di interpretare il rimorso e di distinguere tra rimorso falso e rimorso sincero. E sono ancora meno in grado di farlo quando si tratta di persone che

appartengono a gruppi diversi dal loro, dal punto di vista socio-economico, etnico eccetera. È la ricetta perfetta per un disastro nella determinazione della pena. Significa che sbagliamo la pena e che tendiamo a sbagliare ancora di più quando si tratta di criminali svantaggiati dal punto di vista socio-economico. In questo modo, l'ingiustizia socio-economica alimenta l'ingiustizia penale attraverso pratiche epistemiche errate.

Ma c'è altro da dire sul tema. C'è per esempio un dibattito crescente e una sofisticata letteratura filosofica sulla legittimità della punizione e sull'ingiustizia sociale strutturale. Il filosofo politico statunitense Tommie Shelby, ad esempio, ha scritto brillantemente su questo argomento ⁴. Si tratta di un dibattito vivo che distingue tra l'aumento dell'incidenza della criminalità, che può verificarsi, e il fatto che il sistema di giustizia penale incarcererà persone socialmente ed economicamente svantaggiate, cosa che accade spesso, data la loro vulnerabilità e le scarse risorse di cui dispongono per difendersi.

Altrettanto importante nella filosofia politica e giuridica è la questione della responsabilità penale. La responsabilità di un trasgressore diminuisce se si trova in una situazione di svantaggio o di povertà? A questo proposito, la mia opinione è che possiamo considerare la povertà o lo svantaggio socio-economico come una *situazione sociale*. La povertà e lo svantaggio sono una situazione in cui ci si trova, non qualcosa che si è. Ecco perché penso che sia più appropriato parlare di persone che *vivono in povertà*: questo rende meglio l'idea che ci si trova in una situazione socio-economica, come se ci si trovasse in uno spazio che presenta alcune difficoltà, sfide, mancanze di opportunità eccetera. Non è una caratteristica di un individuo, è una situazione in cui l'individuo si trova. E se la pensiamo in questo modo, allora possiamo riflettere su come questi fattori influiscono su motivi e modi in cui viene commesso il reato. Possiamo iniziare a riflettere su questo in termini di *justification* ed *excuse*, concetti penali previsti dalla legge.

Una *justification*, ad esempio, è la necessità. Pensiamo ai cosiddetti "crimini di Jean Valjean", dal celebre personaggio del romanzo di Victor Hugo, *I miserabili*: o rubi il pane o muori. Siamo di fronte a un crimine di necessità, che fornisce ai trasgressori una *justification*. Questo può trasmettere in modo più preciso l'idea del perché o di come un crimine possa essere giustificato se ci si trova in una situazione di svantaggio

socio-economico in modo strutturale per un lungo periodo di tempo e così via.

Oppure si può pensare alla povertà e allo svantaggio come motivi di *excuse*, piuttosto che di *justification*. Recentemente ho pubblicato un articolo ⁵ in cui sostengo che possiamo pensare ad altri tipi di crimini che le persone socialmente ed economicamente svantaggiate o spinte in una situazione di povertà commettono come reazione alla mancanza di rispetto che ricevono dalle istituzioni statali.

Ad esempio, il film *Daniel Blake* di Ken Loach racconta la storia di un crimine provocato dallo Stato. C'è una persona, il Daniel Blake del titolo, che ha lavorato duramente per tutta la vita. Viene spinto in una situazione di svantaggio cronico. Non può davvero sfuggirvi. E mentre si trova in quella situazione, viene pesantemente maltrattato e umiliato dai servizi sociali. In quella situazione disperata, scrive sul muro dell'edificio dei servizi sociali: "Io, Daniel Blake, rivendico i miei diritti eccetera". Si tratta di vandalismo, ed è un atto criminale. Secondo la dottrina della provocazione ⁶ o altre dottrine simili a essa, possiamo pensare a una *excuse* che dovrebbe essere disponibile per la persona che si trova in condizioni di povertà, nella misura in cui il reato che ha commesso è stato provocato dalla sua reazione (spesso emotiva, come la disperazione, la rabbia o la paura) al trattamento ricevuto dallo Stato.

Più in generale, ci sono tutte queste *excuses* nel diritto penale cui, a mio avviso, anche i difensori degli imputati che sono svantaggiati dal punto di vista socio-economico dovrebbero fare maggiore ricorso. Questo è uno dei progetti a cui sto lavorando in questo momento. Come si può rendere la difesa penale più amichevole o più ospitale nei confronti delle richieste provenienti dai trasgressori svantaggiati? Come ho detto, queste richieste spesso non vengono ascoltate a causa di preoccupazioni di ingiustizia epistemica. Perché c'è un pregiudizio nei confronti del linguaggio dei trasgressori svantaggiati o del loro modo di parlare. Ci sono studi che dimostrano che, se si parla un inglese raffinato, è più probabile ottenere una sentenza più favorevole rispetto a chi parla un inglese basilare. Persino le parole che si usano possono influire sulla sentenza.

Quello che dici è molto interessante. Nessuno per esempio pensa che il protagonista di Breaking Bad sia un criminale, perché ha il cancro e non

può permettersi le cure. C'è molta empatia nei suoi confronti. È la società a essere ingiusta.

È solo che resistiamo all'idea che la povertà possa essere un fattore che ci spinge ad avere motivazioni, emozioni, pensieri eccetera che scusano o giustificano il crimine. Quello che dovremmo fare come filosofi è prendere quelle dottrine di difesa del diritto penale – *excuse* e *justification* – e rielaborarle in modo da renderle utilizzabili da persone che si trovano in situazioni di svantaggio.

I filosofi politici e i filosofi del diritto hanno trascorso decenni cercando di costruire una difesa, una difesa penale, che coprisse tutte le situazioni di povertà. Questa difesa è talvolta chiamata “difesa del contesto sociale degradato” o “difesa della povertà”. Questa difesa generica non funziona. E non funziona semplicemente perché la povertà non è una cosa sola. È molte cose. Corrisponde a diversi tipi di situazioni.

Un'altra questione che immagino sia oggetto di dibattito è quale sia o quale dovrebbe essere lo scopo della punizione in una società democratica.

Perché puniamo? È una questione che si trova nei libri introduttivi al diritto penale o nelle prime lezioni di filosofia del diritto penale. In senso giuridico, molte democrazie liberali o cosiddette tali affermano esistere alcuni obiettivi o scopi ufficiali della punizione. E questi tendono a essere la prevenzione o la deterrenza. Si vuole prevenire il crimine, sia in termini di crimini che possono essere commessi dallo stesso criminale che si sta punendo, sia in termini di crimini che possono essere commessi da altri potenziali criminali così spaventati dalla punizione da non commetterli.

Ora, è molto difficile dire se la punizione abbia o meno questo effetto. In alcuni casi abbiamo sanzioni penali o forme di punizione che non solo non prevengono il crimine o sono neutre in questo senso, ma si rivelano addirittura criminogene.

Questo è un argomento che ho trattato in un articolo sugli effetti iatrogeni della punizione nei casi di svantaggio socio-economico ⁷. Iatrogeno è un termine preso dalle scienze mediche e si riferisce a forme di trattamento medico o a farmaci che, anziché curare o alleviare la malattia o la condizione di cui si soffre, la peggiorano. Per esempio, si va in ospedale e si contrae un'altra malattia che non si aveva. Oppure si riceve un trattamento che peggiora la situazione. Ecco, penso che abbiamo molte

punizioni iatrogene. Che anziché curare o raggiungere uno scopo significativo della punizione, peggiorano le cose, nel senso che creano più criminalità. La prigione ne è un esempio, soprattutto in caso di sovraffollamento, come accade in molti paesi europei. È il caso dell'Italia ma anche del Belgio, dove i detenuti dormono sul pavimento perché non c'è abbastanza spazio.

La mia opinione è che la giustizia riparativa sia una risposta migliore. Vale a dire riparare il torto in quel caso particolare tenendo conto delle externalità, degli effetti più ampi che la pratica della giustizia penale potrebbe avere sulla società, sia in termini finanziari sia in termini di percezione e così via. L'idea è quella di riportare la vittima, per quanto possibile, alla situazione in cui si trovava prima della commissione del reato.

Per quanto riguarda la punizione, penso che possa significare cose molto diverse. Negli anni Settanta John Cottingham ha pubblicato un articolo che elencava nove varietà di teorie punitive retributive ⁸. Oggi ce ne sono ancora di più. La punizione può assumere significati molto diversi. Può essere improntata alla proporzionalità della pena, per cui puniamo più severamente i reati più gravi. Ma può anche consistere nella meritata sofferenza dei criminali colpevoli.

C'è molto da dire a favore di questa teoria in termini di eleganza della sua struttura, ma c'è anche molto da dire contro di essa in termini di contenuto. I giudizi, le opinioni o le intuizioni delle persone sulla giustizia retributiva – secondo cui l'unica cosa che conta in una punizione giusta è che faccia soffrire il colpevole – tendono a non persistere nel tempo. Ho lavorato un po' su questo argomento e ho rilevato come, una volta inflitta la punizione, le convinzioni retributive delle persone diventino meno granitiche o si attenuino.

E il danno inflitto alla vittima, che porta a desiderare una sorta di punizione? Come affrontiamo questo aspetto?

È importante distinguere tra la sofferenza pura, la sofferenza fine a se stessa, e la sofferenza che porta a qualcos'altro, ovvero all'assunzione di responsabilità da parte del colpevole. Esistono riflessioni interessanti di psicologia morale e psicologia sociale in materia. Friederike Funk, dell'Università di Monaco, ha condotto numerosi studi su questo tema ⁹. Ha scoperto che ciò che le persone vogliono realmente è la sofferenza che

porta all'assunzione di responsabilità e non la sofferenza fine a se stessa. Se si ottiene solo la sofferenza, ma non c'è il riconoscimento dell'errore, del danno che è stato commesso, se non c'è, come dicevamo prima, rimorso, pentimento, rimpianto, o almeno senso di colpa, allora non si ottiene nulla.

Per quanto riguarda la vittima, si tratta di una questione più ampia, ovvero: fino a che punto la vittima deve essere coinvolta nel processo penale? Si tratta di una questione molto complessa, rispetto alla quale ho alcune opinioni, ma non credo siano definitive. C'è un articolo interessante che parla del ruolo o del posto della vittima nel processo penale, a cui penso sempre. Si tratta di un meraviglioso testo scritto alla fine degli anni Settanta da un filosofo norvegese, Nils Christie ¹⁰. L'articolo critica lo stato del sistema penale di allora, che è anche quello di oggi, in cui la vittima è in qualche modo emarginata nel processo penale. Non ha davvero voce in capitolo. Christie dice che il problema del nostro sistema di giustizia penale è che il conflitto viene sottratto alla vittima e interviene la società. E sostiene il diritto delle vittime di partecipare al processo penale. Il che non significa che la vittima abbia il diritto di dire "imponete questa o quella pena". Penso però che la vittima dovrebbe avere il diritto di dire, per esempio, "non imponete la pena capitale".

Ma si può anche pensare alle vittime come titolari di doveri che acquisiscono in virtù del loro essere vittime. È una questione complicata perché significa che dovrebbero parlare, dovrebbero fornire informazioni su ciò che è accaduto. C'è questa visione difesa in letteratura secondo cui le vittime hanno un privilegio epistemico riguardo ai torti che hanno subito. E poiché hanno questo privilegio epistemico, dovrebbero dividerlo per almeno due motivi: per prevenire la vittimizzazione di altre persone in futuro e per educare il sistema di giustizia penale stesso, per fornire a giudici, agenti di polizia e funzionari penitenziari informazioni su cosa significhi essere soggetti a un crimine come quello che hanno subito e cosa ne consegue.

Pertanto, ritengo che i nostri sistemi di giustizia penale potrebbero fare di meglio nel formalizzare o istituzionalizzare tale privilegio epistemico di cui godono sia le vittime sia i trasgressori, in modo da evitare, ad esempio, quella che chiamiamo vittimizzazione secondaria, ovvero il fatto di sottoporre nuovamente la vittima al trauma, e in modo tale da tutelare

anche i diritti dei trasgressori. Si tratta di fonti di conoscenza che non sono sufficientemente sfruttate.

Vorrei tornare su un punto che hai solo accennato: la giustizia riparativa.

L'idea della giustizia riparativa è nata in paesi come l'Australia e il Canada come reazione all'idea di punire per infliggere sofferenza. Si tratta però anche di una risposta al fatto che l'attuale sistema di giustizia penale allontana il conflitto da colpevole e vittima. È un'idea che risale agli anni Settanta e Ottanta e che è ancora viva oggi. I criminologi se ne interessano attivamente, con l'idea di progettare pratiche di mediazione o circoli comunitari che mettano le vittime o la comunità che ha subito un reato in contatto diretto, in conversazione con il colpevole, al fine di consentire loro di riparare il rapporto che è stato spezzato dal reato.

Ci sono diversi modi per farlo: piccole sessioni di mediazione; circoli comunitari in cui è presente l'intera comunità, sia le persone legate al colpevole, sia le persone legate alla vittima e altre terze parti rilevanti. L'idea è quella di impegnarsi in questo confronto con lo scopo di ripristinare il rapporto interrotto piuttosto che limitarsi a far soffrire l'autore del reato. Perché, in fin dei conti, non è questo che vogliono le vittime: vogliono un'assunzione di responsabilità, vogliono che venga riconosciuto il danno commesso.

Se dovessi esprimere un giudizio, direi che queste forme di giustizia richiedono nuove competenze. Non solo avvocati, ma anche mediatori qualificati. Abbiamo molti assistenti sociali che fanno parte o dovrebbero far parte del sistema di giustizia penale e che in linea di principio possiedono almeno alcune delle competenze necessarie per mediare. Ma si tratta effettivamente di un nuovo insieme di competenze.

Sono percorsi la cui realizzazione dipende, in primo luogo, dal fatto che sia la vittima sia l'autore del reato siano disposti a farlo. Non si può imporre. È un percorso su base volontaria. Si tratta di pratiche che possono dare potere alla vittima e aiutare il colpevole nel suo percorso verso un pentimento sincero.

Questo tipo di micro-interventi o innovazioni possono fare un'enorme differenza nel modo in cui puniamo.

Qual è lo status di questi strumenti?

Le pratiche di giustizia riparativa sono emerse e si sono sviluppate e diffuse ai margini del sistema di giustizia penale. Ma ora, sempre più spesso, poiché funzionano, ne entrano a far parte. Possiamo quindi parlare di forme più istituzionalizzate. La questione delicata risiede nel combinare il processo formale con queste pratiche. Uno dei problemi sta nel fatto che non si vuole introdurre troppo presto queste pratiche perché potrebbero influenzare aspetti che hanno a che fare con l'accuratezza della condanna. Se il colpevole decide di partecipare a percorsi di giustizia riparativa può essere interpretato come un'ammissione di colpa e questo potrebbe avere un impatto sulla condanna. Mentre se le si introduce troppo tardi, dopo la condanna, potrebbero essere considerate insincere.

In Francia, Robert Badinter è stato elevato al rango di eroe nazionale, anche per aver abolito la pena capitale nel 1981. Qual è l'impatto dell'abolizione della pena capitale sulla democrazia? Ci sono cittadini che ritengono che l'ergastolo sia in qualche modo crudele quasi quanto la pena di morte. Come si misura la "crudeltà" o l'"immoralità" di una pena?

L'ergastolo "vero" – senza possibilità di liberazione condizionale – si traduce nel fatto che il condannato morirà in prigione. Questo tipo di punizione, quando è una punizione penale in senso giuridico e non un trattamento psichiatrico a tempo indeterminato, a volte è altrettanto grave, se non peggiore, della pena di morte. Penso che in molti casi si ponga in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti.

A riguardo, mi viene spesso in mente una lettera aperta scritta nel 2006 da un gruppo di detenuti della centrale di Clairvaux, un carcere molto duro in Francia, destinati a rimanere in prigione fino alla fine dei loro giorni. In essa chiedevano alle autorità francesi di reintrodurre la pena di morte. Preferivano essere giustiziati piuttosto che scontare l'ergastolo: «Noi, prigionieri murati vivi a vita nel penitenziario più sicuro di Francia [...] chiediamo l'effettivo ripristino della pena di morte per noi» ¹¹.

Quindi l'idea è: quale punizione è più crudele? La pena di morte o l'ergastolo? E penso che ci siano buone ragioni per ritenere che siano entrambe ugualmente gravi. E in alcuni casi, che l'ergastolo sia peggiore. Questo era un dibattito molto vivo negli anni Ottanta in Francia, quando fu

abolita la pena capitale. Robert Badinter ne fu l'artefice. Ma all'epoca Michel Foucault pubblicò un testo intitolato *Contre les peines de substitution* ¹² [Contro le pene sostitutive] in cui metteva in guardia dal pericolo di sostituire la pena di morte con una punizione altrettanto grave e orribile. E quella era l'ergastolo.

In chiusura, un'ultima questione: in che modo l'intelligenza artificiale influenzerà la giustizia penale? So che è una questione sulla quale stai lavorando.

Tutti parlano dell'uso dell'intelligenza artificiale generativa, e penso che ci siano cose interessanti da dire in merito alla sicurezza giuridica e al fatto che l'intelligenza artificiale generativa non sia in grado di ragionare, almeno non nel senso giuridico di cui abbiamo bisogno per fare bene il nostro lavoro quando si tratta di testimonianze, fornitura di prove eccetera. Esistono anche lavori filosofici e giuridici sulla progettazione di sistemi di raccomandazione delle sentenze penali. Si tratta di sistemi di consulenza basati sull'intelligenza artificiale che aiuterebbero i giudici a infliggere sentenze migliori. Una questione su cui sto lavorando in questo momento, nel contesto di molte incongruenze o disparità, è se e in che misura tali sistemi di raccomandazione siano giustificati o utili.

Fondamentalmente, l'idea è quella di immaginare un sistema che, nel suo input, abbia molte decisioni prese in passato. Quindi, quando si presenta un caso, è sufficiente premere un pulsante e chiedere al sistema quale sarebbe la sentenza che la maggior parte dei giudici imporrebbe in quel caso. E apparentemente è una buona cosa, giusto? Se progettati bene, è molto probabile che questi sistemi diano buoni consigli. Inoltre, è possibile definire regole che affrontino questioni come i pregiudizi sessisti o razzisti. Se lo strumento è progettato bene, in linea di principio potrebbe essere più efficace nell'approssimarsi a una sentenza migliore, a una sentenza più adeguata. Lo strumento si basa ovviamente anche sulla qualità dei dati inseriti. Quindi se i giudici si prendono il tempo di inserire dati di buona qualità e se molti giudici lo fanno, allora ci sono buone possibilità che la raccomandazione sia valida. Quindi lo strumento è in sé un'ottima idea. L'unico problema è che al momento non è indicato utilizzarlo, perché l'idea è che lo strumento si aggiorni anche sulla base di sentenze emesse che vengono reimmesse nel sistema. Quindi, ciò che accade è che, poiché le decisioni dipenderebbero in larga misura dalle

raccomandazioni, col tempo la qualità dello strumento si azzererebbe. Analizzo questo aspetto in termini di *free riding* epistemico. Ancora una volta, in un certo senso, questioni di giustizia epistemica e di condanna. Come possiamo garantire o rendere più probabile che il sistema di giustizia penale – e con questo intendo gli agenti di polizia, gli assistenti sociali, gli agenti di libertà vigilata eccetera – sia improntato a pratiche e istituzioni che consentano di valutare adeguatamente le richieste avanzate dalle persone che sono soggette a queste stesse istituzioni, ovvero i trasgressori, le vittime e così via? Perché siamo riusciti a progettare un sistema che è epistemicamente molto instabile, per usare un eufemismo. Un'udienza di condanna dura 15 minuti, durante i quali si dovrebbe valutare se il rimorso dell'imputato condannato è sincero o meno. Quindi in pochi minuti si può prendere una decisione del genere, che può significare cinque anni in più di carcere, in molti casi basandosi su convinzioni estremamente inaffidabili.

Questa è quindi una sorta di epistemologia, se vogliamo, della giustizia penale. E l'intelligenza artificiale la mette in primo piano.

Vedi anche il rischio di una sorta di congelamento dei risultati? Voglio dire, tutti avranno lo stesso risultato...

Questo tipo di conformismo è effettivamente un po' spaventoso. Il fatto è che da un lato anche la natura dei crimini che vengono commessi cambia, e dall'altro penso che se abbiamo imparato qualcosa dalla storia della punizione è che i sistemi di giustizia penale che cercano di punire in modo più umano hanno semplicemente sbagliato tutto. Quindi, se la storia delle punizioni ci insegna qualcosa, è quanto siamo fallibili nell'applicare le punizioni, nell'identificare il tipo giusto di pena, le pene che funzionano e così via. Questo è un ambito politico in cui dovremmo muoverci con molta cautela. Il rischio di rimanere bloccati in un punto subottimale quando si tratta di condanne penali è molto grande.

Il rischio di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale in modo tale da congelare le pratiche di condanna è considerevole. Abbiamo quindi bisogno di un sistema dinamico che non si congeli. Come farlo? Non ne ho idea. È qualcosa su cui riflettere seriamente nei prossimi anni.

¹ Antony Duff, Sandra Marshall, "Public and Private Wrongs", in James Chalmers, Fiona Leverick, Lindsay Farmer, *Essays in Criminal Law in Honour of Sir Gerald Gordon*,

Edinburgh University Press, 2010.

² Jennifer Lackey, *Criminal Testimonial Injustice*, Oxford University Press, 2023.

³ Andrei Poama, Mojca Plesničar, “Epistemic injustice, state misconduct and sentence mitigation”, in Leo Zaibert, Julian V Roberts, Jesper Ryberg, *Responding to the culpable state: Is sentence mitigation appropriate?*, Hart Publishing, 2025.

⁴ Tommie Shelby, *The Idea of Prison Abolition*, Princeton University Press, 2022.

⁵ Andrei Poama, “Poverty, Provocation, and Punishment”, *Criminal Law and Philosophy*, vol. 19, 2025.

⁶ Nel diritto anglosassone si tratta di una vera e propria dottrina che sostiene che un crimine può avere delle attenuanti se è stato provocato.

⁷ Andrei Poama, “Social injustice, disadvantaged offenders, and the state’s authority to punish”, *Journal of Political Philosophy*, vol. 29, n. 1, 2021.

⁸ John Cottingham, “Varieties of Retribution”, *The Philosophical Quarterly*, vol. 29, n. 116, luglio 1979.

⁹ Cfr. Stefanie Hechler, Friederike Funk, Thomas Kessler, “Not revenge, but change is sweet: Experimental evidence of how offender change and punishment play independent roles in victims’ sense of justice”, *British Journal of Social Psychology*, vol. 62, n. 2, aprile 2023; Friederike Funk, Victoria McGeer, “Moral communication”, in Bertram Malle, Philip Robbins (a cura di), *Cambridge Handbook of Moral Psychology*, Cambridge University Press, 2025.

¹⁰ Nils Christie, “Conflicts as Property”, *The British Journal of Criminology*, vol. 17, n. 1, gennaio 1977.

¹¹ “Des détenus réclament le rétablissement de la peine de mort face au désespoir des longues peines”, *Le Monde*, 25 gennaio 2006.

¹² Testo apparso su *Libération* il 18 settembre 1981.

saggio 2

TRA CONFINE E CONFINAMENTO L'APPARATO DELLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA IN ITALIA

La detenzione amministrativa ha un ruolo centrale nelle politiche di controllo delle persone migranti. Dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico, i luoghi e le funzioni del trattenimento si sono moltiplicati. La storia e l'evoluzione di questo istituto mostrano come, ben al di là delle finalità esplicite, la detenzione sia un dispositivo di disciplinamento delle persone migranti e di selezione della mobilità.

**ANNAPAOLA AMMIRATI
ADELAIDE MASSIMI**

La nascita della detenzione amministrativa in Italia

Il decreto legislativo 286 del 1998 ha introdotto per la prima volta la possibilità di detenere le persone straniere per il tempo strettamente necessario alle esigenze di «soccorso» o per identificare la persona o completare le procedure per il rimpatrio¹.

Tale previsione inaugura la storia di un istituto in cui la tutela della libertà personale è stata progressivamente erosa da processi di razzializzazione tanto profondi da garantirne la sopravvivenza per quasi trent'anni. L'istituzione dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) avviene in un clima politico segnato dalla retorica securitaria e da un'attenzione crescente ai reati attribuiti agli stranieri, in cui la sinistra parlamentare contribuisce a normalizzare misure restrittive. Parallelamente, il decennio è attraversato dalle mobilitazioni antirazziste che, dopo l'assassinio di Jerry Masslo, portano a rivendicare diritti e riconoscimento politico².

Nonostante anni di denunce da parte della società civile, il sistema non viene ridimensionato: al contrario si amplia e diversifica. Ai Cpr si affiancano *hotspot*, zone di transito, "luoghi idonei"; aumentano i soggetti detenibili e aumenta – in un andamento a fisarmonica – la durata massima del trattenimento, che dai 30 giorni iniziali arriva oggi a 12 e 18 mesi rispettivamente per le persone richiedenti asilo e per le persone soggette ad allontanamento. Un aumento che non ha avuto alcun impatto sul tasso di rimpatri effettivamente eseguiti³ ma rivela la funzione disciplinare del sistema che iscrive «nella vita migrante una multiforme precarietà costitutiva, alimentando una condizione permanente di esponibilità alla violenza e al rimpatrio»⁴.

Attualmente sono dieci le strutture operative come Cpr sul territorio italiano: Torino, Gradisca d'Isonzo (Gorizia), Ponte Galeria (Roma), Bari, Brindisi Restinco, Macomer (Nuoro), Milano, Palazzo San Gervasio (Potenza), Caltanissetta e Trapani Milo, a cui si aggiunge il centro di Gjadër in Albania. Per quanto riguarda il numero di persone trattenute nel 2024, secondo i dati raccolti dal progetto "Trattenuti: Una radiografia del sistema detentivo per stranieri" di ActionAid Italia, 6.077 uomini hanno fatto ingresso in un centro di detenzione e 2.570 sono stati rimpatriati. Per quanto riguarda le donne, detenute presso il Cpr di Ponte Galeria – unico spazio ad avere una sezione femminile – nel 2024 sono state soggette a detenzione 87 persone, di cui sei effettivamente rimpatriate, una liberata per decorso dei termini e 65 per mancata convalida.

Le condizioni di chi viene recluso nei Cpr parlano della razionalità che li informa. Spesso si tratta di persone che hanno già scontato pene detentive in carcere, dove avrebbero potuto essere identificate e avrebbero potuto essere avviate le procedure per l'esecuzione dell'allontanamento; di persone recentemente sbarcate e categorizzate come irregolari a seguito di

procedimenti sommari e arbitrari. Rimane nelle mani dell'amministrazione un ampio potere discrezionale su chi detenere e spesso finisce nei Cpr chi ha maggiori vulnerabilità di tipo economico e sociale, chi è considerato meno "integrabile", e prioritariamente chi è «considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica»⁵.

Le criticità che informano la logica detentiva fanno strutturalmente parte della sua razionalità: ne costituiscono la sua matrice profonda. Per questa ragione, l'idea di *migliorare* il sistema dei Cpr è del tutto impensabile. Al contrario, la messa a fuoco dei suoi caratteri di fondo è un invito a immaginare la sua radicale abolizione.

La fragilità delle garanzie giurisdizionali è un tratto costante. Nonostante le tutele previste dall'articolo 13 della Costituzione, la libertà delle persone migranti è affidata a un controllo ridotto: dal 2004 la convalida del trattenimento compete al giudice di pace, un magistrato onorario con funzioni limitate, tradizionalmente chiamato a occuparsi di questioni di minore rilevanza. È ciò che l'Osservatorio sulla giurisprudenza del giudice di pace di Torino⁶ definisce una «giurisdizione apparente»: udienze rapide, istruttorie inesistenti, convalide ripetitive⁷.

In "Gorgo Cpr" Luca Rondi e Lorenzo Figoni raccontano dell'esperienza di un giovane avvocato che si trova a difendere una persona trattenuta nel Cpr di Gorizia⁸. Entrato nell'aula delle udienze, si accorge con sconcerto che accanto al giudice di pace è seduto il funzionario della Polizia di Stato responsabile dell'Ufficio immigrazione, in una rappresentazione plastica dell'assenza di terzietà di tale giurisdizione. I dati confermano questa impressione: nell'83% dei decreti di convalida e nel 78% di quelli di prima proroga, il giudice si limita ad accogliere la richiesta della Questura senza offrire alcuna argomentazione. È evidente che un controllo giurisdizionale così fragile non può garantire la legalità di una misura che incide in modo tanto profondo sulla libertà personale.

Non va meglio sul fronte delle tutele sanitarie: la visita di "idoneità" richiesta per l'ingresso nel centro dovrebbe escludere le persone con condizioni incompatibili con la detenzione, tra cui disturbi psichiatrici o malattie croniche o degenerative⁹. In realtà le visite sono spesso superficiali, senza mediazione culturale e senza una reale valutazione delle cure disponibili nel centro. La certificazione diventa così un elemento cosmetico che legittima la detenzione delle persone, anche

quando vulnerabilità e patologie impedirebbero la privazione della libertà ¹⁰.

Le condizioni all'interno dei Cpr, lo stato di abbandono, la difficoltà ad accedere a qualunque bene o forma di assistenza anche primaria, i luoghi degradati e inadatti a lunghe permanenze, unitamente con il senso di ingiustizia e la difficoltà di comprendere il senso di una misura coercitiva tanto radicale, costituiscono parte integrante della violenza agita dal sistema detentivo rendendo tali luoghi patogeni. A dimostrarlo sono i numerosi atti di autolesionismo, i tentativi di suicidio, l'abuso di psicofarmaci e le morti che ne hanno puntellato la storia. Come racconta Yasmine Accardo, attivista di Mem.Med e della campagna LasciateCIEntrare, le proteste individuali assumono la forma di «atti autolesionistici di vario tipo: tagliarsi con lamette o frammenti di plexiglas, ingerire pile, saponi o candeggina, procurarsi ustioni, tentare il suicidio con “la corda”, fratturarsi arti o ferirsi la testa. Sono azioni che raccontano dell'afflizione e della tortura psicologica subita da chi è costretto in una detenzione insopportabile» ¹¹.

L'ampio ricorso agli psicofarmaci, denunciato dalle testimonianze e dai dati raccolti dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) e dal Naga, rivela ulteriormente la natura di questi luoghi ¹². Il fenomeno si spiega con la detenzione, tra l'altro vietata dalla normativa, di persone con fragilità psichiatriche; con l'effetto patogeno dell'ambiente detentivo o con l'uso dei farmaci come strumento di sedazione e controllo. Le tre dimensioni convivono e si rafforzano a vicenda, mostrando uno scarto profondo tra le motivazioni dichiarate del trattenimento e la logica reale su cui si regge l'intero sistema.

Le condizioni di vita all'interno dei Cpr richiamano da vicino dinamiche di tipo manicomiale ¹³. Questa ambivalenza rende più opaca la natura del trattenimento, che opera come dispositivo di disciplinamento sotto il velo di finalità amministrative. A questa logica si aggiunge una costante: la mancanza di informazioni. Per molte persone detenute è impossibile sapere i motivi della detenzione, quali diritti possiedono, quanto durerà la loro reclusione. Questa opacità non è neutrale. Indebolisce la capacità di orientarsi, limita ogni possibilità di autodifesa e diventa essa stessa un mezzo di controllo, contribuendo a strutturare lo spazio del confinamento.

L'isolamento imposto nei Cpr riproduce i confini esterni e struttura lo spazio dei luoghi detentivi: il tentativo di rompere i legami relazionali consente un controllo più stretto sulla vita delle persone e sulla loro libertà. L'abbandono, che Maurizio Veglio definisce la «strategia del disinteresse»¹⁴ da parte di enti gestori, istituzioni e autorità di polizia, è un'altra forma di violenza a cui sono esposte le persone nel sistema di identificazione e detenzione, laddove le pratiche detentive configurano un dispositivo complesso di violenza istituzionale, controllo sociale e biopolitico attuate in luoghi finalizzati «all'eliminazione permanente dei corpi “di scarto”»¹⁵.

Anche l'impianto amministrativo contribuisce a questa deriva. La gestione dei Cpr è affidata attraverso bandi delle Prefetture a enti privati, che dovrebbero organizzare le attività sulla base del capitolato di appalto garantendo una serie di servizi. Numerose inchieste hanno rivelato convenzioni fittizie, servizi mai erogati e condizioni materiali ridotte all'osso¹⁶. Non a caso, il Consiglio di Stato ha recentemente rilevato carenze profonde nello schema di capitolato di gara di appalto approvato con decreto del Ministero dell'Interno nel marzo 2024, soprattutto rispetto alla tutela della salute e alla prevenzione del rischio suicidario, arrivando a disporre il parziale annullamento¹⁷.

Nel luglio 2025, la sentenza 96 della Corte costituzionale ha ulteriormente messo in luce l'ambiguità giuridica in cui operano i Cpr. Il giudice di pace di Roma aveva denunciato come le modalità del trattenimento non fossero disciplinate da una legge chiara di rango primario, ma da atti amministrativi, in violazione dell'articolo 13, comma 2, della Costituzione. Aveva inoltre segnalato l'assenza di garanzie minime, creando una disparità evidente rispetto alle persone detenute nelle carceri dell'ordinamento penitenziario. La Corte ha riconosciuto la violazione della riserva di legge e la necessità di prevedere strumenti efficaci per la tutela dei diritti delle persone trattenute¹⁸. Tuttavia, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, precisando che non spetta alla Corte colmare i vuoti legislativi e che la detenzione nei Cpr non può essere regolata come quella penale. Pur senza effetti immediati, la Corte ha invitato il legislatore a introdurre una normativa capace di definire finalmente le modalità del trattenimento e garantire i diritti delle persone trattenute.

Oltre i Cpr: una mappatura della detenzione

Accanto ai Cpr si è sviluppato in Italia un sistema più ampio di contenimento della libertà personale. È un mosaico di luoghi eterogenei – hotspot, zone di transito, “strutture analoghe”, luoghi “idonei” – che compongono quello che Maurizio Veglio ha definito «la bestia tentacolare»¹⁹. Uno spazio detentivo diffuso, in cui si esercitano pratiche di controllo e selezione che non si limitano al momento dell’ingresso, ma producono gerarchie e differenze lungo tutta l’esperienza migratoria. L’osservazione delle frontiere ci dà la cifra di come viene prodotta e gestita la migrazione provando a depoliticizzare le persone coinvolte.

I diversi spazi del regime securitario e contenitivo di frontiera si configurano come spazi segnati da emarginazione e forme di violenza strutturale che si manifestano oltre i limiti e le definizioni imposte dall’apparato giuridico. Sono luoghi caratterizzati da un elevato grado di invisibilità e isolamento, alternato a momenti di spettacolarizzazione di determinati eventi che vi avvengono. Si pensi al silenziamento delle proteste organizzate all’interno dei Cpr e alla eco mediatica degli sbarchi o all’esibizione dei trasferimenti in Albania di persone deportate in manette.

Hotspot e zone di transito: l’ingranaggio della selezione rapida. L’obiettivo dell’approccio *hotspot* è selezionare e classificare le persone migranti in frontiera in tempi estremamente rapidi. È stato introdotto per far fronte alla cosiddetta crisi del 2015 con lo scopo di assicurare l’identificazione e la determinazione della condizione giuridica di tutte le persone in arrivo sulle coste italiane e greche ed evitare che persone non identificate si spostassero all’interno dell’area Schengen. Con il termine *hotspot* si intendono sia dei veri e propri centri, sia un modello di gestione degli arrivi e di collaborazione tra entità nazionali ed europee. Le procedure *hotspot* comprendono la pre-identificazione della persona, uno screening medico, il fotosegnalamento e la definizione dello status giuridico, ovvero se la persona è richiedente asilo o per altro motivo non espellibile o se può essere incanalata nelle procedure di allontanamento. Una selezione realizzata nella pratica attraverso procedure sommarie e spesso arbitrarie.

Sebbene diversamente configurati e aventi ufficialmente funzioni diverse, *hotspot* e Cpr sono strettamente connessi e parte del medesimo sistema detentivo e di controllo della frontiera. Il meccanismo selettivo dell'*hotspot* è funzionale al regime espulsivo e il Cpr, quando utilizzato come diretta estensione dell'*hotspot*, si pone in continuità con i dispositivi di confinamento utilizzati nelle fasi precedenti e attuati in frontiera, promuovendo una continuità tra procedure di protezione internazionale e di deportazione, in una «circolarità perpetua», tra immobilità e mobilità forzata²⁰.

Solo a due anni dalla loro attivazione l'articolo 10 ter del decreto legislativo 286/98, ha introdotto una prima menzione degli *hotspot* nel sistema normativo, senza però definirne la natura giuridica e l'organizzazione. L'*hotspot* può infatti essere definito un «ambiente degiurisdizionalizzato»²¹ poiché la sua esistenza si inserisce in un'ambiguità giuridica, soprattutto con riferimento alla privazione della libertà personale.

Al di là delle ipotesi di detenzione del richiedente asilo introdotte dalla riforma del 2018 al fine di «determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza» – che non ha mai trovato attuazione concreta –, e dalla riforma del 2023²², tale approccio è sempre stato caratterizzato da prassi informali di trattenimento delle persone in arrivo. La privazione della libertà personale in *hotspot* ha sistematicamente riguardato la prima fase delle procedure di identificazione e differenziazione tra richiedenti asilo e migranti economici, sebbene la detenzione in questa fase non sia disciplinata e sia dunque, ancora oggi, arbitraria. Questa misura viene abitualmente messa in atto in assenza di un provvedimento formale di detenzione e di un controllo di un giudice, senza alcuna indicazione delle garanzie a disposizione delle persone trattenute, e in alcuni casi e contesti anche nelle fasi successive alla determinazione della condizione giuridica. Si tratta di prassi di coercizione che, fino ad oggi, sono state ignorate dalla giurisprudenza nazionale e censurate della giurisprudenza europea²³.

Negli ultimi anni, alcuni *hotspot* sono stati utilizzati anche per attuare le “procedure di frontiera” rivolte ai richiedenti asilo, caratterizzate da tempi accelerati e garanzie ridotte. In questi contesti la detenzione amministrativa in frontiera coesiste con pratiche di detenzione informale²⁴. Le strutture di Pozzallo-Modica e Porto Empedocle²⁵,

istituite nel 2023 e 2024, ne sono un esempio: nate per trattenere persone richiedenti protezione durante l'iter di frontiera, hanno mostrato gravi criticità e sono state di fatto sospese in seguito a ripetute mancate convalide da parte dei tribunali ²⁶. Potrebbero, però, tornare operative con l'entrata in vigore del nuovo Patto europeo su migrazioni e asilo nel 2026.

Le zone di transito: spazi “fuori dal territorio”. Al di là degli *hotspot*, le finalità che caratterizzano questi centri hanno determinato pratiche lesive dei diritti delle persone migranti anche in altri luoghi. Tra questi, le zone di transito di porti e aeroporti, trattate come spazi “fuori” dal territorio dello Stato, per consentire il passaggio di passeggeri e merci senza che sia necessario svolgere tutte le formalità per l'ingresso. Queste aree sono teatro di procedure informali e discrezionali di gestione degli ingressi assimilabili all'approccio *hotspot*: confinamento, detenzione, limitazione nell'accesso alle informazioni e al diritto di asilo e una generale razzializzazione del diritto di ingresso in Italia. In questi luoghi un numero consistente di persone ²⁷ viene fermato nell'ambito di controlli di frontiera, trattenuto in locali assolutamente inadeguati anche per diversi giorni, e poi respinto. Il tutto come se non fossero mai entrate sul territorio italiano, in una finzione giuridica “di non ingresso”.

Nonostante il riconoscimento dell'illegittimità della detenzione nelle zone di transito da parte dell'autorità giurisdizionale ²⁸, questa continua a essere applicata generalmente impunemente ²⁹.

Una detenzione esternalizzata: il laboratorio Albania. Con il Protocollo sottoscritto il 6 novembre 2023 dai governi di Italia e Albania e ratificato con la legge 14/2024, si esternalizzano l'approccio *hotspot* e il sistema dei Cpr dando luogo a «una forma di colonia detentiva extraterritoriale» ³⁰. Inizialmente il centro albanese era pensato esclusivamente per le persone migranti «imbarcate» su mezzi delle autorità italiane in acque extraterritoriali a seguito di operazioni di soccorso, che sarebbero quindi state condotte direttamente in Albania per accertare la sussistenza dei requisiti per l'ingresso in Italia. Le strutture detentive sono state realizzate in aree di proprietà demaniale albanese ma equiparate alle zone di frontiera o di transito del territorio italiano, nelle quali le persone migranti rimangono confinate «al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o

di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea»³¹. Il Protocollo, quindi, ha previsto la realizzazione di strutture sottoposte alla gestione, alla legge e alla giurisdizione italiana proponendo una delocalizzazione dei luoghi di detenzione.

Una struttura nell'area portuale di Shëngjin è destinata allo svolgimento della funzione *hotspot* (identificazione e procedure di ingresso), una seconda struttura nei pressi di Gjadër è destinata alle procedure di asilo accelerate di frontiera sempre svolte in detenzione. Una sezione del centro è inoltre destinata a Cpr e un'altra alla custodia cautelare nei confronti di cittadini stranieri arrestati o sottoposti a fermo.

L'implementazione del Protocollo Italia-Albania pur mantenendosi in continuità rispetto alle esigenze di confinamento delle politiche precedenti, ne ha modificato la narrazione, spettacolarizzando la violenza del confinamento fuori dal territorio nazionale. L'avvio operativo risale al 16 ottobre 2024, quando 16 richiedenti asilo egiziani e bangladesi sono stati trasferiti in Albania a bordo della nave militare italiana. Questa prima fase, si è interrotta a seguito dell'intervento della giurisprudenza italiana ed europea, in particolare relativamente alla questione dei criteri di designazione di un paese come sicuro. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la pronuncia "Alace e Canpelli" del 1° agosto 2025, ha chiarito che, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo, gli Stati membri non possono attribuire a un paese terzo la qualifica di "paese di origine sicuro" se non assicura condizioni di sicurezza all'intera popolazione.

Il governo non si è dato per vinto e con la legge 75/2025 ha introdotto la possibilità di trasferire nel Cpr di Gjadër anche le persone destinarie di un provvedimento di allontanamento già detenute presso i Cpr sul territorio italiano. Una misura che solleva forti dubbi sulla compatibilità della norma con il diritto dell'Unione europea e importanti questioni di legittimità costituzionale oltre ad apparire assolutamente illogica e vessatoria. A giugno del 2025 la Corte di Cassazione si è espressa³² interrogandosi sulla compatibilità del trasferimento e del trattenimento attuato in Albania con la normativa europea e sottoponendo due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Ue (Cgue). Tuttavia, come evidenziato dal progetto "Trattenuti", «i trasferimenti verso il Cpr di

Gjadër sono continuati, seppur senza clamore mediatico e con modalità meno trasparenti e meno evidenti agli occhi della società civile»³³.

La strategia dei luoghi “idonei” alla detenzione. Nel 2018, una riforma normativa ispirata al principio del decentramento e della moltiplicazione dei luoghi del “trattenimento” ha previsto la possibilità, in caso di indisponibilità di posti in Cpr, di “trattenere” le persone in attesa della convalida dell’accompagnamento alla frontiera presso “strutture idonee” nella disponibilità delle autorità di pubblica sicurezza diverse dai Cpr³⁴. Nei fatti, si tratta di spazi posti generalmente nei locali delle Questure. Come sottolineato dall’avvocata Martina Stefanile del progetto In Limine di Asgi, «l’invisibilizzazione del cittadino straniero trattenuto in questi luoghi è una costante anche per la tipologia di trattenimento e per la poca trasparenza amministrativa sull’ubicazione e gestione di questi luoghi»³⁵. La legge prevede che siano rispettati determinati standard igienico-sanitari e abitativi, assicurando informazione, assistenza e il pieno rispetto della dignità in una parità di trattamento con le persone detenute all’interno del Cpr. Tuttavia, come sottolineato da Stefanile, «la materiale gestione di questi luoghi “idonei” pregiudica la possibilità di rendere effettiva questa garanzia di eguaglianza perché mentre all’interno del Cpr abbiamo un regolamento, una gara d’appalto che rende chiari e visibili quelli che sono i diritti delle persone trattenute, e dunque le loro violazioni, rispetto al luogo idoneo non è chiaro chi si occupi, ad esempio, della fornitura dei pasti, dell’assistenza legale, dell’assistenza sanitaria. Il trattenimento, infatti, nonostante sia limitato a 48-72 ore, è comunque sempre una limitazione della libertà personale che non può mai pregiudicare una serie di diritti, quali il diritto alla salute o all’unità familiare». Come messo in evidenza dall’avvocata Stefanile, «l’idoneità è un concetto indefinito e mutabile, che andrebbe valutato sotto due profili. Un profilo oggettivo, che investe le condizioni materiali del locale e un profilo soggettivo strettamente connesso alla persona: ad esempio, un locale pure ben strutturato, risulta idoneo per il trattenimento di una persona che è in una terapia farmacologica, che è ipovedente, che ha crisi di epilessia?». Il giudice di pace, che autorizza la detenzione dovrebbe essere l’autorità incaricata di valutare l’idoneità, tuttavia non opera un’analisi delle condizioni.

A rendere ancora più critici i luoghi “idonei” è la loro invisibilità. Pur essendo questi luoghi pienamente operativi, non esiste un elenco pubblico e completo di locali individuati come “idonei” sebbene arrivino a contemplare spazi predisposti all’interno di strutture già detentive come il Cpr di Ponte Galeria ³⁶. In questo quadro, può accadere che il percorso verso la deportazione si attivi direttamente dall’abitazione o nell’ambito di interventi casuali o controlli per strada, ad esempio nelle “zone rosse” ³⁷ sul territorio, da parte delle forze dell’ordine. Ma può succedere anche che la persona si rechi in Questura, ad esempio, per un rinnovo del permesso di soggiorno, e diventi immediatamente *deportabile e detenibile* ³⁸ senza alcun passaggio in spazi sottoposti a controllo pubblico, accentuando l’opacità e la discrezionalità delle decisioni statali. I luoghi “idonei” si configurano come strumento estremamente flessibile che nelle intenzioni del legislatore dovrebbero permettere di evitare il ricorso ai Cpr. Tuttavia, anche rispetto a queste strutture già altamente problematiche, essi finiscono per offrire un livello di garanzie ancora più ridotto, confermando una dinamica complessiva al ribasso, in cui la tutela dei confini prevale sul dovere di tutela della persona. Il risultato è l’esposizione delle persone a un potere amministrativo pressoché permanente, rendendo la libertà un elemento mutevole e revocabile.

“Ce lo chiede l’Europa”: tra orientamenti normativi e prospettive future

Riprendendo la logica dell’approccio *hotspot* il Patto europeo su migrazione e asilo cristallizza le sperimentazioni di gestione delle frontiere attraverso forme di confinamento e selezione rapida delle persone in arrivo attuate in Italia e in Grecia, e le rende norme uniformi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri ³⁹.

La riforma del sistema europeo di asilo (Common European Asylum System-Ceas), che sarà pienamente applicata a partire da giugno 2026, immagina un apparato a tenuta stagna, che permetta di svolgere tutte le procedure di identificazione e categorizzazione delle persone in arrivo e di eventuale rimpatrio direttamente in frontiera, presumibilmente in una situazione di fatto di detenzione o comunque di controllo generalizzato e di fortissimo isolamento. Nel corso della permanenza forzata in frontiera si considera che le persone non abbiano fatto ingresso nel paese, poiché

tutte le procedure che hanno luogo in frontiera si svolgono all'interno della finzione di non ingresso, una costruzione giuridica che ha come conseguenza «di aumentare la “detenibilità” dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari e di rendere il trattenimento uno strumento ordinario di gestione dei flussi migratori»⁴⁰.

La frontiera, in questo nuovo modello, è sempre più diffusa e pensata come escissa dal territorio statale dove, come è avvenuto negli ultimi dieci anni negli *hotspot*, troveranno attuazione pratiche di disciplinamento e selezione violente e ingiuste in un processo di istituzionalizzazione e normalizzazione della detenzione operata in via di fatto in *hotspot* nelle intenzioni di un aumento esponenziale delle capacità detentive e selettive dell'intero sistema.

A fronte dell'espansione del sistema confinario, sembra sempre più necessario sperimentare forme di connessione con i luoghi di frontiera e di detenzione e di alleanza con le persone soggette a tali regimi per immaginare strategie di resistenza a un potere che trova in questi luoghi una delle massime espressioni del suo arbitrio. Interrogare le categorie giuridiche e sociali che orientano le politiche migratorie può aiutare a mettere in luce il loro ruolo nella produzione di asimmetrie di potere, riconoscendo le soggettività delle persone migranti come produttrici di saperi e pratiche che possono mettere in crisi tali regimi di potere e non esclusivamente come persone soggette a violenza sistemica⁴¹. È necessario immaginare insieme, come suggerito dal sociologo Omid Firouzi Tabar, «nuove relazioni umane e politiche»⁴², capaci di ribaltare l'attuale modello. Come ci ricorda Yasmine Accardo «le pratiche concrete per una lotta comune restano il mantenere quotidianamente i contatti con l'interno, garantire che la voce esca come chi denuncia e non come chi subisce soltanto. I Cpr continuano a esistere perché nel sentire comune continua a esserci una gerarchia tra le persone, è questo il punto su cui lavorare ed agire nel concreto».

La detenzione non è un incidente della politica migratoria: ne è il cuore. Dove lo Stato tenta di produrre a seconda degli obiettivi invisibilità o viceversa esibizione, emergono storie, corpi, parole che resistono. Ed è da queste che possiamo ripartire per immaginare un altro modello di convivenza e rimettere in discussione la gerarchia tra vite che oggi struttura le politiche europee.

Perché, in definitiva, la questione non è la politica migratoria, ma che tipo di società desideriamo e riusciamo a immaginare.

¹ Precedentemente, nel 1995, il cosiddetto decreto Dini aveva previsto la privazione della libertà su base amministrativa di durata massima di 30 giorni all'interno di strutture indicate dal Ministero dell'Interno per gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione.

² Jerry Essan Masslo, rifugiato politico sudafricano che si guadagnava da vivere come bracciante, fu ucciso nella notte tra il 24 e il 25 agosto del 1989 a Villa Literno da quattro giovani che volevano rapinare i lavoratori stranieri stagionali. Per approfondimenti si veda Michele Colucci, “23-24 agosto 1989: l'omicidio di Jerry Masslo”, *il Mulino*, 23 agosto 2019.

³ Si veda l'utile tabella inclusa nel Report “Buchi Neri. La detenzione senza reato nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)”, gennaio 2020-luglio 2021, a cura di Federica Borlizzi e Gennaro Santoro, Coalizione italiana libertà e diritti civili, 2021.

⁴ Francesco Ferri, Omid Firouzi Tabar, “Architetture del confinamento: il trattenimento come infrastruttura”, *Controfuoco*, n. 2, giugno 2025, MeltingPot.

⁵ Art. 14 Testo unico immigrazione.

⁶ L'Osservatorio è curato da docenti e studenti universitari e da avvocate/i dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) ed è attivo dal 2014. Il progetto coinvolge la clinica legale Human Rights and Migration Law Clinic, progetto sviluppato in collaborazione tra l'International University College di Torino, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, e in cooperazione con l'Asgi.

⁷ Il rapporto è consultabile sul sito dell'Asgi al seguente link: bit.ly/4aMD5TM.

⁸ Lorenzo Figoni, Luca Rondi, “Gorgo Cpr”, *Altreconomia*, 2024.

⁹ Direttiva recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, c.d. direttiva Lamorgese, consultabile sul sito del Ministero dell'Interno al seguente link: bit.ly/458MSzT.

¹⁰ Negli ultimi anni la Società italiana di medicina delle migrazioni si è mobilitata lanciando insieme all'Asgi un appello per una campagna di presa di coscienza dei medici sulla certificazione di idoneità delle persone migranti alla vita nei Cpr; maggiori informazioni al seguente link: bit.ly/44qvqGS. Si veda inoltre “Addressing the health challenges in immigration detention, and alternatives to detention: a country implementation guide”, World Health Organization, Regional Office for Europe, 2022.

¹¹ Intervista nostra del 28 novembre.

¹² Si veda l'inchiesta di Luca Rondi e Lorenzo Figoni “Rinchiusi e sedati: l'abuso quotidiano di psicofarmaci nei Cpr italiani”, *Altreconomia*, 1° aprile 2023.

¹³ Si veda European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Cpt), Report to the Italian Government on the visit to Italy, 13

dicembre 2024.

¹⁴ Maurizio Veglio, *La malapena. Sulla crisi della giustizia al tempo dei centri di trattenimento degli stranieri*, Edizioni Seb27, 2020, pp. 26-28.

¹⁵ Shahram Khosravi, *Io sono confine*, Eleuthera, 2023, p. 174.

¹⁶ Si veda la segnalazione all'Anac da parte dell'Asgi e i riscontri ottenuti: "Anac conferma il mancato controllo della Prefettura di Milano sul Cpr di via Corelli. L'esito della segnalazione di Asgi", Asgi, 16 settembre 2024.

¹⁷ Si veda il commento alla sentenza di Gennaro Santoro, "Il Consiglio di Stato annulla parzialmente lo schema capitolato CPR per carenze relative alla tutela della salute e della prevenzione del rischio suicidario", *Questione Giustizia*, 5 novembre 2025.

¹⁸ Si veda il comunicato "Trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri: la disciplina vigente non rispetta la riserva di legge in materia di libertà personale, ma spetta al legislatore integrarla", Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, 3 luglio 2025.

¹⁹ Si veda Maurizio Veglio, "La bestia tentacolare: Forme, tempi e luoghi del trattenimento degli stranieri in Italia", *Questione Giustizia* n. 3/2023.

²⁰ Shahram Khosravi, *op. cit.*, p. 8.

²¹ Camille Schmoll, *Le dannate del mare. Donne e frontiere nel Mediterraneo*, Astarte Edizioni, 2022, p. 38.

²² Rispettivamente decreto legge 4 ottobre 2028, n. 113, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modifiche dalla legge 5 maggio 2023, n. 50.

²³ Sentenze Corte europea dei diritti umani, "J.A. e altri c. Italia", 30 marzo 2023; "A.B. c. Italia", "A.M. c. Italia" e "A. S. c. Italia", 19 ottobre 2023.

²⁴ "Morire e Bruciare per le frontiere: rapporto su procedure di frontiera e hotspot di Porto Empedocle. Il monitoraggio di Asgi e Maldusa", Asgi, 3 febbraio 2025.

²⁵ Si veda Tavolo asilo e immigrazione, "Report da Pozzallo e Cifali", Asgi, 12 ottobre 2023.

²⁶ Per approfondimenti si veda Chiara Denaro, "I nuovi centri di detenzione per i richiedenti asilo. Genealogia di un fallimento governativo", *Controfuoco*, n. 2, giugno 2025, MeltingPot.

²⁷ Si veda "I respingimenti da Fiumicino e Malpensa: dati e motivazioni della pubblica amministrazione", Asgi, 8 maggio 2025.

²⁸ Si veda "Risarcimento del danno per illegittima detenzione informale presso l'aeroporto di Roma Fiumicino", Asgi, 2 dicembre 2024.

²⁹ Si veda Martina Stefanile, "Il confine come gabbia. Storia di due migranti rinchiusi in un container nel porto di Napoli", *Napoli Monitor*, 28 novembre 2025.

³⁰ Luca Masera, "Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia ed Albania in materia di immigrazione: analisi del progetto e questioni di legittimità", *Sistema penale*, 28 dicembre 2023.

³¹ Art. 4, c. 3, del Protocollo.

³² Cassazione penale, Sez. I, ordinanza 23105/2025.

³³ “Il costo dell’eccezione. I centri in Albania”, ActionAid Italia, 10 novembre 2025.

³⁴ Legge 132/2018 che ha modificato il testo dell’art. 13, co. 5-bis, d.lgs. 268/1998.

³⁵ Intervista nostra del 28 novembre.

³⁶ Si veda “Il Cpr di Roma – Ponte Galeria. Report della visita del 27 maggio 2025” al seguente link: bit.ly/4j6prNx.

³⁷ Si tratta di zone delle città ritenute problematiche in termini di sicurezza e da cui una direttiva del Ministero dell’Interno di dicembre 2024 autorizza i prefetti ad allontanare soggetti ritenuti pericolosi o molesti anche sulla base di semplici segnalazioni.

³⁸ Nicholas De Genova, “Detention, Deportation, and Waiting: Toward a Theory of Migrant Detainability”, Global Detention Project Working Paper n. 18, novembre 2016. Si veda anche Rachel Lewis, “Deportable Subjects: Lesbians and Political Asylum”, *Feminist Formations*, vol. 25, n. 2, 2013, pp. 174-94.

³⁹ Giuseppe Campesi, “Regulating mobility through detention: Understanding the new geography of control and containment at the Southern European border”, *Theoretical Criminology*, vol. 28, n. 4, 2024, pp. 554-576

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Si veda Deanna Dadusc, Jasmine Iozzelli, “(In)visibilizzare la violenza. Bianchezza e rappresentazioni nelle strutture in solidarietà con le persone in movimento”, *Melting Pot*, 2 aprile 2025.

⁴² Omid Firouzi Tabar, “I richiedenti asilo, la trappola dell’accoglienza e l’accoglienza negata”, *Controfuoco*, n. 1, giugno 2024, MeltingPot.

nostra patria è il mondo intero

STATI UNITI: LA FABBRICA DEI DETENUTI

Le ragioni dell'esplosione del sistema carcerario statunitense – al punto che si parla, a ragion veduta, di incarcerazione di massa – sono individuabili facendo riferimento a tre piani diversi, ma fra loro strettamente interconnessi: il piano politico, quello giuridico e (soprattutto) quello economico. Tutti insieme hanno lavorato e tuttora lavorano ai danni dei soggetti socialmente più deboli, nell'interesse del capitale e in particolare delle grandi corporation.

ELISABETTA GRANDE

Gli Stati Uniti e il primato del numero di detenuti

Uno dei più tristi primati “vantati” dagli Stati Uniti, la cui celebrazione – parafrasando il Candide di Voltaire – come il migliore dei mondi possibile è solo di recente stata incrinata dall'avvento del secondo Trump, riguarda la questione carceraria. Il fenomeno tutto statunitense, noto come incarcerazione di massa, mette infatti ancora oggi gli Usa sul podio dei paesi con il più alto tasso di carcerazione al mondo. Sotto questo profilo la distanza rispetto a qualunque sistema europeo appare siderale: 614 individui incarcerati ogni 100 mila abitanti nel 2024 negli Stati Uniti sono

una mostruosità rispetto ai nostri 105 o ai 146 del Regno Unito e ancora il doppio rispetto ai 300 della Federazione Russa ¹. Senza contare che vi sono Stati all'interno degli Usa in cui quel tasso raggiunge livelli davvero inimmaginabili per una società che si dichiara civile, come la Louisiana dove le persone detenute sono addirittura 1.067 ogni 100 mila, seconda a livello mondiale solo a El Salvador, con i suoi 1.086 incarcerati per lo stesso numero di abitanti, nelle cui prigioni – note per i trattamenti inumani – gli Stati Uniti hanno peraltro di recente deportato qualche centinaio fra venezuelani e salvadoregni senza consentire loro quel giusto processo cui per Costituzione avrebbero avuto diritto.

La carcerazione di massa non ha però sempre contraddistinto la società statunitense. Si tratta, infatti, di un fenomeno relativamente recente che – sebbene abbia avuto negli ultimissimi anni un andamento più altalenante – a partire dai primi anni Settanta del secolo scorso, e con una grande accelerazione a cominciare dagli anni Ottanta, ha visto una crescita esponenziale della popolazione carceraria, senza che ciò trovasse giustificazione né nell'aumento del numero dei reati – che anzi a partire dal 1991 ha registrato una drastica diminuzione (salvo una minima recentissima recrudescenza in relazione agli omicidi, peraltro subito rientrata, durante il periodo Covid) ² – né nella maggior efferatezza o gravità degli stessi.

Come spiegare dunque l'aumento della popolazione carceraria da circa 360 mila detenuti dei primi anni Settanta del secolo scorso ³ fino all'astronomico numero di più di 2 milioni e 300 mila nel 2008 ⁴, sia pur ridotto dopo il 2009 agli attuali meno di due milioni detenuti, cifra comunque sproporzionata rispetto al tasso di criminalità del paese e comunque più di sei volte maggiore rispetto agli anni Settanta? Senza contare l'aumento esagerato del numero di coloro che, pur liberi, sono sotto sorveglianza penale (in *parole* o *probation* ⁵), passati da poco più di 1 milione e 338 mila nel 1980 ⁶ agli attuali quasi 4 milioni (3.772.000 per l'esattezza) ⁷, numeri che – insieme a quelli sui detenuti – si traducono nella sottoposizione a controllo penale di ben uno statunitense adulto ogni 48!

Le ragioni dell'esplosione carceraria

Le ragioni di una simile esplosione sono individuabili facendo riferimento a tre piani diversi, ma fra loro strettamente interconnessi: il piano politico, quello giuridico e (soprattutto) quello economico. Tutti insieme hanno lavorato e tuttora lavorano ai danni dei soggetti socialmente più deboli, nell'interesse del capitale e in particolare delle grandi corporation.

Non è certo una novità che siano i più poveri (e in questo specifico caso, quindi, in grande misura i neri d'America) a riempire gli istituti di pena o a essere sottoposti a sorveglianza penale. La particolarità della *mass incarceration* statunitense è tuttavia la concomitanza del suo avvio con il momento in cui le politiche legislative relative al lavoro, allo Stato sociale e al fisco si incaricavano di realizzare una ripartizione profondamente iniqua delle risorse del paese, dando inizio a quell'inversione nella distribuzione della ricchezza nazionale ben fotografata dai dati della Federal Reserve, che non solo indicano un crescente aumento della fetta spettante all'1% (e in particolare allo 0,1%) più ricco della popolazione Usa a fronte di una costante diminuzione della fetta di cui gode il 50% più povero di essa ⁸, ma che addirittura ci dicono che fra il 1989 e il 2018 quell'1% si è arricchito di 21 trilioni, mentre il 50% meno fortunato si è impoverito di 900 milioni ⁹.

Derubati da chi ha portato via una parte della loro già misera fetta e per questo spesso ormai troppo poveri per essere dei buoni consumatori quando liberi ¹⁰, la massa degli impoveriti finisce negli ingranaggi del sistema sanzionatorio penale, in modo da continuare a consumare – in grande misura a spese dello Stato, ma spesso anche costringendo i propri cari a spremere le proprie poche risorse come altrimenti non farebbero – quando detenuti. E ciò proprio nell'interesse di quel capitale *corporate* di cui coloro che li hanno derubati sono espressione.

Ben note sono le vie attraverso cui la politica, asservita al potere economico (non solo *military industrial complex*, secondo la nota messa in guardia del presidente Eisenhower nel 1961, ma ora –fra l'altro – anche *prison industrial complex*), crea allarme sociale e invia messaggi di insicurezza collettiva, giustificando così un'inversione di rotta nella finalità della pena, non più intesa come strumento di riabilitazione – neppure a livello teorico – ma al contrario come mezzo di pura difesa sociale nei confronti di chi è individuato come socialmente pericoloso, da incarcerare quindi il più a lungo possibile. Via via una simile etichetta finisce per essere applicata a chiunque: recidivi, al di là della banalità

degli illeciti commessi; bambini, classificati come super predatori; consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto se si tratta di crack; e via elencando. Le leggi dei minimi di pena obbligatori – altissimi – per un lungo elenco di fatti criminosi; quelle del terzo strike che prevedono l’ergastolo per il terzo reato per cui si è condannati; la possibilità o l’obbligo per l’accusa di chiedere per i minori – perfino di 13 anni – una pena da adulti, spesso da espiarsi negli istituti carcerari per adulti e con adulti, secondo il principio *adult crime, adult time*; la cancellazione di qualunque rilascio anticipato sull’onda della garanzia di certezza della pena, così detta *truth in sentencing*; le norme che prevedono sanzioni detentive esorbitanti per i reati di droga, sono conseguenze del nuovo orientamento sanzionatorio – in grande misura, occorre dirlo, sostenuto anche da democratici come Clinton e Biden ¹¹ e in parte pure da Obama ¹² – che produce in breve tempo la carcerazione di massa.

Le carceri che vengono costruite, addirittura una a settimana fra il 1985 e il 1995, non bastano mai e più se ne costruiscono più si riempiono. Ad abitarle – in un contesto in cui, come è stato efficacemente osservato, esse diventano il più vasto progetto di edilizia popolare ¹³ – sono, come si diceva, i soggetti più poveri. Questo perché il sistema processual-penalistico – in cui l’accusa è pura avversaria di un imputato che, se economicamente debole, non ha adeguati strumenti per opporvisi (e sarà bene tenerlo presente quando andremo a votare per la separazione delle carriere!) – penalizza durante tutto il suo percorso l’indigente che, oggetto di indagini selettive e discriminatorie, spesso finisce per dichiararsi colpevole prima del dibattimento accettando una pena ridotta – pur se magari comunque lunghissima – anche se innocente ¹⁴. Oppure perché le pene sono molto più pesanti per il meno abbiente: si pensi alla detenzione e allo spaccio di crack, puniti per molto tempo in maniera esageratamente più severa rispetto al caso in cui la sostanza – usata dai più abbienti – sia la cocaina. O ancora perché – ed è questo forse un aspetto meno conosciuto – vengono create fattispecie criminosi che solo gli indigenti possono realizzare: reati solo per poveri, insomma!

Reati per poveri

Non si tratta solamente di prevedere una sanzione penale per i poveri di strada, quando dormono sotto un ponte o nella propria macchina, come ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte suprema statunitense nel 2024 ¹⁵, secondo una politica da ultimo incoraggiata da un ordine esecutivo con cui Trump promette aiuti federali ai comuni che “risolvano” così il problema dei senzatetto, sempre più numerosi negli Stati Uniti a causa del progressivo impoverimento della popolazione cui si è parlato più sopra ¹⁶.

Né si tratta soltanto di incarcerare i padri poveri, divorziati o separati, che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, laddove la somma dovuta è troppo spesso determinata dal giudice in misura eccessivamente elevata rispetto alle capacità economiche dell’indigente (anche perché quest’ultimo non ha diritto all’assistenza legale gratuita nell’udienza in cui viene stabilita). «Lo Urban Institute», scrive Peter Edelman ¹⁷, «studiò nove Stati nel 2007 e trovò che il 70% dei debiti di mantenimento nei confronti dei figli minori ricadeva sulle spalle di padri con redditi inferiori a 10 mila dollari. In molti Stati però la somma dovuta si basa sull’assunto che il padre abbia un lavoro a tempo pieno al minimo salariale o addirittura remunerato con un salario mediano. Il risultato è che padri che hanno un basso reddito dovrebbero pagare di mantenimento l’83% del loro introito». Se a ciò si aggiunge il dato che in molti Stati la carcerazione non blocca l’incremento mensile del debito, il quadro finale di un sistema, che invece di aiutare i padri economicamente deboli li incarcera, risulta completo. D’altronde punire i padri spesso significa punire anche i figli. Negli Stati Uniti un bambino ogni 28, e se afroamericano addirittura uno su nove, ha un genitore in carcere e la pratica di sanzionare pesantemente i padri troppo poveri non fa che contribuire a peggiorare le condizioni di tutta la famiglia.

Il diritto penale del povero si concretizza altresì nella criminalizzazione di chi si avvantaggia dei pochi aiuti di Stato rimasti per i più deboli. Rischia infatti di essere condannata per frode la mamma che, vivendo soltanto di buoni alimentari pubblici e di un sussidio di disabilità per la figlia o il figlio, decida – senza dirlo allo Stato – di vendere il proprio plasma per arrotondare il proprio misero reddito e tentare di sopravvivere; oppure la madre single che, ricevendo l’aiuto pubblico, non denuncia un regalo in soldi avuto da un amico oppure conviva con qualcuno ¹⁸.

Anche la gestione delle problematiche studentesche, attuata a partire dall'epoca clintoniana attraverso lo strumento penale, con tanto di nuovi poliziotti assegnati alle scuole frequentate dai più indigenti, poliziotti ai quali è conferita l'autorità di arrestare e denunciare gli studenti indisciplinati di fronte al tribunale per minori – e a volte persino di fronte a quello degli adulti, come accade in Texas – contribuisce a definire il quadro della povertà carceraria. Ai minori (che in certi casi possono avere anche 10 anni) che portino un coltellino per tagliare una mela, litighino con un compagno, creino disturbo o interruzione delle lezioni, si comportino in modo disordinato o risultino reiteratamente assenti ingiustificati (*truancy*), può essere applicata una sanzione pecuniaria, che diventa molto consistente laddove si cumulino più condanne. Se la pena pecuniaria, cui si aggiungono anche i costi per l'uso della Corte, non viene pagata il bambino è sottoposto a *probation*, la cui supervisione è a spese della famiglia, e all'età di 17 anni, in Stati come il Texas, se non paga il suo debito o non rispetta le prescrizioni del *probation* può essere incarcerato ¹⁹.

Giustizia a pagamento e prigione per debiti

A dare appieno il senso di cosa significa un diritto penale costruito per colpire i più deboli sono, però, senza ombra di dubbio i tanti casi in cui sanzioni pecuniarie per comportamenti privi di qualsiasi serio disvalore sociale si trasformano in pene detentive per chi non ha il denaro sufficiente ad affrontarne il costo.

Spinti dalla necessità di autofinanziamento, i Comuni – che negli Stati Uniti possono emanare norme penali – hanno infatti incrementato notevolmente le pene pecuniarie corrispondenti a fatti bagatellari, che in Italia a stento costituirebbero degli illeciti amministrativi.

Non solo le classiche multe per violazioni del codice della strada (cosiddette *moving violation*), fra cui per esempio non fermarsi completamente allo stop (*rolling stop*), ma anche avere i fari rotti della macchina o la prova del pagamento della tassa di circolazione mal posizionata sulla propria vettura, o non poter provare di aver pagato l'assicurazione, o non aver tagliato l'erba del proprio giardino o andare in bicicletta senza mani o attraversare a piedi in modo irresponsabile, o

ancora bruciare senza permesso le sterpaglie, sono diventate condotte attivamente (e spesso troppo selettivamente a scapito dei più deboli) perseguite dalla polizia.

Chi le pone in essere e non può pagare cifre che possono raggiungere 531 dollari per non aver tagliato l'erba del proprio giardino, come a Ferguson, Missouri, è sovente arrestato. Alla sanzione pecuniaria si aggiungono, allora, i costi della giustizia che comprendono le voci di spesa più varie, come un contributo per il mantenimento della palestra o della biblioteca della Corte o dello stabile all'interno dell'edificio dove essa opera, per un suo fondo spese, per i test anti-droga e via dicendo.

Una violazione del traffico può così raggiungere facilmente cifre impossibili per chi è già in difficoltà economiche e un loro eventuale cumulo decreta l'intrappolamento infinito del responsabile all'interno del sistema di controllo penale. Il povero entra dunque in una spirale per debiti verso l'amministrazione giudiziaria che lo rende eterno debitore e ospite abituale delle patrie galere.

Se, infatti, come di solito accade all'indigente, egli non può pagare subito tutta la somma, negli Stati in cui è ammessa la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, il giudice di norma non incarcerava immediatamente il condannato, ma lo mette in *probation* (cosiddetto *pay-only probation*), affinché paghi a rate il suo debito, comprensivo della multa e dei costi aggiunti per la giustizia.

Ovviamente in tal caso, però, il debito cresce per via degli interessi e delle spese per il *probation service* (spesso demandato a compagnie private), ossia del servizio che consiste nella sola riscossione debito. Quando poi il debitore salta una rata, il *probation* viene almeno temporaneamente revocato ed egli viene incarcerato (cosiddetto *pay or stay*), cosa che comporta un nuovo aumento del debito anche a causa delle somme dovute per la detenzione (cosiddetto *pay to stay*).

È certamente vero che teoricamente, in forza di una nota decisione della Corte suprema federale (*Bearden v. Georgia*, 461 U.S. 660, 1983), il povero non dovrebbe vedersi convertire la propria pena pecuniaria in pena detentiva. Tuttavia, l'interpretazione da parte dei giudici di merito di quella decisione, che nel 1983 aveva stabilito che l'indigente non può essere incarcerato per la sua inabilità a pagare una multa a meno che abbia «volontariamente rifiutato di pagarla pur avendo i mezzi per farlo», è stata tale da vanificarne ogni seria applicazione. Tranne che si verifichi la rara

eventualità che l'indigente possa fare affidamento su un avvocato competente, assai difficilmente infatti i giudici accertano la situazione economica del condannato: di solito per decretare la sua capacità di pagare la multa e i costi aggiunti si accontentano di constatare che fuma o ha dei tatuaggi. Non per nulla in una contea come quella di Tulsa in Oklahoma, per esempio, ben 6.900 persone all'anno finiscono in carcere per debiti ²⁰. D'altronde le cose non vanno diversamente negli Stati in cui la conversione della pena pecuniaria in detentiva non è ammessa. Anche qui il debito non pagato subito e *in toto* viene rateizzato dal giudice e il mancato pagamento di una rata comporta la condanna per *criminal contempt of court* (oltraggio alla Corte), reato che comporta di per sé la sanzione della detenzione.

Così, fra un po' di carcerazione ogni tanto e il conseguente aumento del debito (per via degli interessi determinati dal mancato pagamento delle rate, del costo ulteriore della giustizia, cui si aggiunge la percentuale che prende l'agenzia di riscossione crediti, che infine viene incaricata di recuperare le somme dovute), difficilmente i violatori indigenti di regole, in buona parte inventate per far cassa, escono dalla spirale perversa del sistema penale in cui cadono.

Tanto più che alla prima inottemperanza al piano di pagamento della somma dovuta, al debitore moroso viene sovente sospesa la patente. Spesso, tuttavia, chi deve ripagare il proprio debito ha la scelta fra andare a lavorare in macchina o risultare nuovamente moroso alla prima scadenza rateale. Entrambe le vie lo riporteranno però in carcere, giacché la guida senza patente, specialmente se reiterata, è in molti Stati punita con la pena detentiva.

Per quanto volto a colpire i più poveri, il sistema di perseguire i colpevoli di fatti bagatellari, spremerli per soldi e incarcerarli, raggiunge un ottimo risultato dal punto di vista degli incassi ottenuti. Nel 2014 in Virginia i crediti riscossi ammontavano a 258,6 milioni ²¹; nel 2012 in Georgia le sole compagnie private hanno recuperato quasi 100 milioni a favore delle Corti (e fanno decine di milioni di profitti per sé) ²², mentre in Tennessee una sola società privata di supervisione del *probation*, la Pcc Inc., fra il 2009 e il 2014 ha riscosso in una sola contea 17 milioni da 32.200 condannati ²³.

Ciò che la carcerazione di massa nasconde: i grandi profitti per le corporation

Quanto appena descritto permette già di intravedere cosa la carcerazione di massa statunitense nasconde. Si tratta di far soldi a spese dei più deboli. Sono vantaggi economici ottenuti, nei modi su esposti, anche dal pubblico locale (Comuni, Corti di giustizia o scuole, allorquando a queste vada una quota delle pene pecuniarie pagate dagli allievi indisciplinati), ma sono soprattutto grandi profitti conseguiti dalle società private di capitali, grazie al trasferimento nelle loro tasche da un canto del denaro dei contribuenti e dall'altro di quello dei parenti dei detenuti o dei detenuti stessi, le cui misere risorse vengono spremute al di là dell'immaginabile. I poveri insomma, nonostante la loro indigenza, quando posti sotto il controllo penale riescono a trasformarsi in fonti di reddito per chi ha già molto.

Il trasferimento di soldi pubblici in tasche private non passa solo attraverso la gestione delle prigioni da parte di grandi corporation operanti a livello globale (quali la Corrections Corporation of America-Cca o la Wackenhut Corrections Corporation poi divenute rispettivamente CoreCivic e Geo Group). Nonostante colpisca fortemente l'immaginario collettivo, la gestione carceraria privata rappresenta in realtà solamente una parte minima dei profitti realizzati dalle grandi società di capitali ²⁴. La vera privatizzazione delle carceri passa, infatti, attraverso la loro costruzione e poi la fornitura alle stesse di beni e servizi, che riguardano non solo l'“arredamento”, per così dire, delle nuove carceri, ma anche e soprattutto la somministrazione di luce, acqua e gas, l'assunzione in appalto delle mense o delle cure mediche per i detenuti (troppo spesso con il risultato di offrire servizi di qualità pessima ai danni dei carcerati ²⁵), o della manutenzione dei penitenziari, o del verde degli stessi, e via dicendo. Si tratta di attività che si traducono in cifre ingentissime, di svariati miliardi l'anno, ben documentate da chi ha cercato di capire quanto i contribuenti finanzino le compagnie private che sulla pelle dei carcerati realizzano i loro guadagni ²⁶.

Accanto a quelle vie però, le corporation si avvantaggiano della trasformazione del povero da poco redditizio quando libero in fonte di guadagno per loro quando incarcerato, anche spremendo direttamente il

povero stesso e la sua famiglia – con l’ovvio risultato di aumentarne a dismisura l’indigenza.

È questo il caso delle migliaia di società di *bondsmen* che negli Stati Uniti, per un interesse del 10%, prestano ogni anno 14,5 miliardi di dollari agli arrestati, al fine di consentire loro di non rimanere in carcerazione preventiva. In molti casi infatti i profitti della cauzione, che ammontano quindi a ben 1,4 miliardi l’anno, sono ottenuti a discapito di chi a stento, con l’aiuto di amici e famiglie o nei modi più rocamboleschi, racimola le somme che gli permetteranno di non cadere nella spirale perversa del sistema penale ²⁷.

Le corporation guadagnano dal povero condannato anche nel caso quest’ultimo sia sottoposto a *parole* o *probation*, giacché spesso per la supervisione di quelle misure alternative all’incarcerazione dovrà pagare le compagnie private cui viene appaltato il servizio, pena la sua incarcerazione.

Le compagnie private spremono poi i condannati poveri e le loro famiglie, spesso accordandosi per una percentuale che devolvono all’istituto carcerario, quando ottengono da quest’ultimo l’appalto per gestire le telefonate dei detenuti a spese del ricevente (*collect calls*) che costano molto di più di quanto avviene nel mondo libero. Al mercato delle telefonate si è di recente affiancato quello delle video chiamate e dei messaggi e-mail, che per i carcerati e le loro famiglie – a differenza di ciò che accade nel mondo dei liberi – sono servizi a pagamento e fruttano lauti introiti alle società che li dispensano. Corporation come Jpay, che vendono o regalano computer ai detenuti, ottengono poi che attraverso l’online passino – a pagamento e per prezzi diversi a seconda dei momenti più o meno caldi del mercato – tutti i rapporti con le loro famiglie, lettere e visite comprese, laddove la giustificazione addotta dall’amministrazione carceraria, che pure ne trae un guadagno, è la maggior sicurezza così raggiunta.

Un sistema analogo di affari ai danni dei più deboli regge, d’altronde, il meccanismo dell’appalto degli spacci privati nelle carceri, le cui altissime percentuali di profitto vengono in parte divise con l’istituto carcerario appaltante, che peraltro foraggia se stesso e la corporation che gestisce lo spaccio interno, imponendo ai detenuti di comprarsi il dentifricio, la carta igienica e ogni altro bene indispensabile alla propria igiene.

Anche attraverso il frequente appalto della mensa del carcere ai privati si ottiene il risultato di aumentare i vantaggi economici di tutti salvo che dei detenuti, i quali saranno spinti dalla pessima qualità e dalla ridotta quantità del cibo loro offerto a comprarlo proprio negli spacci interni. I soldi che i detenuti usano per fare i propri acquisti sono poi tassati all'origine, giacché – a differenza di un tempo – in moltissimi casi le famiglie sono oggi obbligate a fare uso di intermediari finanziari a pagamento per trasferire il denaro ai loro cari in carcere.

Perfino quando escono dal carcere i detenuti (per la stragrande maggioranza poveri) subiscono un ulteriore scippo da parte delle grandi corporation. Sempre più spesso, infatti, i soldi ricevuti dai propri cari, o posseduti all'entrata o guadagnati durante la permanenza, vengono loro restituiti dagli istituti penitenziari su carte prepagate che comportano commissioni bancarie per ogni operazione, anche nel caso si voglia solo controllare la somma a disposizione ²⁸.

Carcere e profitti privati rappresentano insomma un binomio indissolubile, che si rinsalda attraverso vie sempre nuove e sorprendenti. È un binomio che spiega a un tempo tanto la carcerazione di massa dei più deboli, dai quali i poteri forti estraggono quantità di denaro altrimenti non predabili, quanto l'aumento della loro povertà, che nel determinare una sempre maggiore disuguaglianza sociale garantisce altresì il bacino di provvigione per la carcerazione di massa, secondo un meccanismo circolare che avvantaggia chi ha a danno di chi non ha.

Conclusioni

Nel 2009 la crisi *subprime*, causando recessione e quindi una minor entrata fiscale, aveva determinato la necessità di una riduzione carceraria, per raggiungere la quale alcune delle misure legislative adottate per far crescere il numero dei detenuti si erano affievolite comportando per la prima volta, da più di trent'anni, un suo calo ²⁹. Dieci anni dopo, a ciò si è aggiunta la pandemia e la corrispondente esigenza di riduzione del numero dei carcerati. Tutto ciò però non solo non è bastato a evitare che ancora oggi gli Stati Uniti primeggino nel mondo per il loro esagerato tasso di detenzione, ma a partire dal 2022 i dati indicano una nuova recrudescenza del fenomeno ³⁰. Il minor numero di detenuti sembra poi oggi destinato a

essere rapidamente compensato dall'ondata anti-immigratoria che ha caratterizzato la seconda presidenza Trump... naturalmente a tutto vantaggio delle solite corporation. Se il Big Beautiful Bill del luglio 2025 ha, infatti, stanziato le impressionanti cifre di 45 miliardi per la sola costruzione e gestione di nuove prigioni per migranti e di 30 miliardi destinati alla formazione degli agenti preposti alla loro cattura e ai trasporti connessi, sono le due multinazionali della carcerazione, le già citate CoreCivic e Geo Group, ad aver già stipulato i contratti che attribuiranno loro i relativi compiti edilizi, gestionali e perfino di trasporto. L'attesa detenzione per la fine dell'anno di ben 107 mila migranti (bambini inclusi) in condizioni che si fanno inumane, laddove a settembre 2024 i migranti reclusi erano 37.395, dà la misura degli affari che per quelle compagnie si prospettano e che vanno ad aggiungersi alle centinaia di milioni finora già incassati grazie alla terrorizzante caccia al migrante inaugurata con Trump ³¹.

Così fra bambini che vengono messi in carcere con gli adulti o in isolamento e madri in gravidanza detenute per reati lievissimi, che per mancanza di adeguate attenzioni mediche perdono i figli per un'infezione non curata, seguire il denaro sembra l'unico modo per comprendere davvero l'universo carcerario statunitense. E purtroppo non solo quello.

¹ Si vedano i dati completi al seguente link: prisonpolicy.org/global/2024.html.

² "Crime Keeps Falling. Here's Why", *The New York Times*, 14 agosto 2025.

³ "Mass Incarceration Trends", The Sentencing Project, 21 maggio 2024.

⁴ Prison Inmates at Midyear 2008 – Statistical Tables and Jail Inmates at Midyear – Statistical Tables, Bureau of Justice Statistics, 31 marzo 2009.

⁵ Istituti traducibili rispettivamente come libertà vigilata e messa alla prova, anche se il *probation* non è esattamente né un affidamento in prova, che da noi viene applicato in esecuzione della pena detentiva, mentre in Usa è pena principale applicata già dal giudice di cognizione, né una vera messa alla prova, che da noi è applicata con sospensione del processo, mentre in Usa si è condannati a rispettare certe prescrizioni, la cui violazione comporta di regola la carcerazione.

⁶ Si veda nota 3.

⁷ Shaun Gann, Danielle Kaebler, "Correctional Populations in the United States, 2023 – Statistical Tables", Bureau of Justice Statistics, settembre 2025.

⁸ Distribution of Household Wealth in the U.S. since 1989, Board of Governors of the Federal Reserve System.

⁹ Dati del Federal Reserve Board (disponibili al seguente link <https://bit.ly/4iDdSgD>) così come elaborati tenendo presente un calcolo al netto dell'inflazione da parte del People Policy Project: Matt Bruenig, "Top 1% Up \$21 Trillion. Bottom 50% Down \$900 Billion", 14 giugno 2019.

¹⁰ Eloquente è il dato che nel 2024 ben il 52% degli statunitensi era in condizioni economiche critiche e faceva fatica ad arrivare alla fine del mese. Si veda l'analisi fornita dal New Urban Institute nel 2024: "New Urban Institute Report on True Cost of Economic Security in America Finds More Than Half of All People in U.S. Lack Economic Security", 19 novembre 2024.

¹¹ Cosiddetto 1994 Crime Bill.

¹² Nonostante un serio tentativo di riforma del settore alla fine del suo mandato, anche durante la presidenza Obama il governo federale ha continuato a sostenere finanziariamente, attraverso programmi quali il Byrne JAG, la repressione statale dello spaccio di droga, contribuendo così alla crescita dello Stato carcerario. Si veda Lauren Brooke-Eisen, "The Federal Funding that Fuels Mass Incarceration", Brennan Center for Justice, 7 giugno 2021.

¹³ Alessandro Portelli, "Tra i dannati di Supermax", *il manifesto*, 25 maggio 2001; Loïc Wacquant, *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Duke University Press, 2009.

¹⁴ Il dato del quasi 99% dei patteggiamenti negli Stati Uniti è in merito più che eloquente.

¹⁵ *City of Grants Pass v. Johnson*, 603 U.S. 520 (2024).

¹⁶ L'ordine esecutivo "Ending Crime and Disorder On America's Streets" del 24 luglio 2025 è disponibile al seguente link: bit.ly/4ixvyu9.

¹⁷ Peter Edelman, *Not a Crime to Be Poor. The Criminalization of Poverty in America*, The New Press, 2017, p. 85.

¹⁸ *Ivi*, p. 91.

¹⁹ Nel 2014, nella sola Harris County, una fra le più povere contee del Texas, circa 850 ragazzi sono stati messi in prigione per *truancy-related cases*. Si veda Deborah Fowler *et al.*, "Class, Not Court. Reconsidering Texas' Criminalization of Truancy", *Texas Appleseed*, 2015.

²⁰ Si veda Peter Edelman, *op. cit.*, p. 9.

²¹ Amanda Whiting, "75 Percent of All Suspended Drivers in Virginia Are in a Debtor's Prison Scenario", *Washingtonian*, 21 luglio 2016.

²² Human Rights Watch, "Profiting from Probation. America's 'Offender-Funded' Probation Industry", febbraio 2014.

²³ Alysia Santo, "How to fight Modern-Day Debtors' Prisons? Sue the Courts", *The Marshall Project*, 10 gennaio 2015. Per tutti i dati di questo paragrafo si veda poi Edelman,

op. cit., cap. 1 e 2.

²⁴ Solo l'8% di tutti i detenuti statunitensi è, infatti, rinchiuso in carceri gestite dai privati.

²⁵ Si vedano i casi di vera e propria tortura che coinvolgono Corizon Health, Inc., la più importante compagnia di cure mediche per i detenuti, raccontati da Edelman, cap. 4.

²⁶ Peter Wagner, Bernadette Rabuy, "Following the Money of Mass Incarceration", Prison Policy Initiative, 25 gennaio 2017.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Per tutti i dati relativi a quanto esposto in questo paragrafo si vedano i tanti studi riportati su prisonpolicy.org.

²⁹ Nazgol Ghandnoosh, "Ending 50 Years of Mass Incarceration: Urgent Reform Needed to Protect Future Generations", The Sentencing Project, 8 febbraio 2023.

³⁰ Si vedano Nazgol Ghandnoosh, Sabrina Pearce, "America's Incarceration Crossroads: Reversing Progress Amid Record-Low Crime Rates", The Sentencing Project, 12 novembre 2025; Amanda Watford, "US prison population rises for second straight year", *Stateline*, 7 ottobre 2025; Emily D. Buehler, Rich Kluckow, "Correctional Populations in the United States, 2022 – Statistical Tables", Bureau of Justice Statistics, maggio 2024; Shaun Gann, Danielle Kaeble, *art. cit.*

³¹ Lauren Brooke-Eisen, "Private Prison Companies' Enormous Windfall: Who Stands to Gain as ICE Expands", Brennan Center for Justice, 1° ottobre 2025.

* Questa campagna è un omaggio a chi ha saputo trovare parole nuove per raccontare imprese che hanno fatto grande il Paese

Contro il logorio dell'informazione moderna...*

italypost | 

Dal 14 gennaio, il quotidiano che racconterà
il futuro di imprese e territori

www.italypost.it

dialogo 3

REATO DI FEMMINICIDIO: PASSO AVANTI O MERO SIMULACRO?

Con l'approvazione del ddl presentato dai ministri Nordio, Piantedosi, Roccella e Casellati il femminicidio è diventato reato a sé, punito con l'ergastolo. Si tratta di un passo avanti che finalmente rompe l'assetto di potere alla base del diritto penale o di una sorta di simulacro, che agirà come dispositivo di saturazione dell'azione pubblica nei confronti di questo fenomeno?

**PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI
GIORGIA SERUGHETTI**

**a cura di
Ingrid Colanichia**

Prima di tutto vi ringrazio di aver accolto il nostro invito. Questo è un dialogo al quale teniamo particolarmente perché pensiamo che il disegno di legge sul femminicidio ¹ tocchi proprio alcuni dei nodi oggetto di indagine di questo volume. Partirei quindi chiedendovi la vostra opinione generale in merito a questo provvedimento, che come sapete introduce il

delitto di femminicidio nel codice penale e prevede per il femminicida la pena dell'ergastolo.

Paola Di Nicola Travaglini: Sostengo fortemente questo disegno di legge sul femminicidio e sulle aggravanti per i delitti di violenza contro le donne perché per la prima volta nella storia giuridica del nostro paese – e questa affermazione, per quanto possa apparire ridondante, non ha una ragione retorica – viene inserita nel codice penale la parola «donna». E non solo: vengono inserite per la prima volta nel codice penale le parole «controllo», «possesso» e «discriminazione». Vale a dire parole che, al di là di alcune singole fattispecie, sono finalmente in grado di costruire un diritto sessuato. Perché a oggi – ricordiamolo – il diritto penale è stato un diritto costruito e concepito per gli uomini e a favore degli uomini. Mi riferisco al cosiddetto “delitto d'onore”, che prevedeva una pena attenuata per l'uomo che avesse cagionato la morte della moglie, della figlia o della sorella, se avesse agito nel momento della scoperta di una relazione o «nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia». Mi riferisco al cosiddetto “matrimonio riparatore”, vale a dire l'estinzione del reato di stupro per il colpevole se lo stesso avesse contratto matrimonio con la vittima. E ancora ai maltrattamenti, per i quali valeva il cosiddetto *ius corrigendi*, cioè il diritto vero e proprio in capo agli uomini di picchiare, maltrattare, umiliare, diffamare tutti i componenti della famiglia, quindi la moglie ma anche i figli, perché si trattava di nient'altro che della prosecuzione dell'esercizio del loro potere. Il codice penale per come è stato strutturato e per l'ideologia che ne è stata a fondamento dal 1930 a oggi, è un codice concepito e costruito per mantenere un preciso assetto di potere. Un preciso assetto anche discriminatorio nei confronti delle donne che, è vero, si è andato via via a svuotare – attraverso abrogazioni e modifiche legislative – ma che resta quando decide di non nominarle rispetto a reati che sono commessi nei loro confronti “in quanto donne”. Ecco, il disegno di legge sul femminicidio rompe definitivamente questo assetto. Perché consentirà agli interpreti di misurarsi con questioni, argomenti, linguaggi che fino a oggi come magistratura non ci sono mai appartenuti.

Giorgia Serughetti: Fondamentalmente penso che la lettura che dà Paola sia corretta: il fatto di inserire questa proposta in una storia di progressiva sessuazione del diritto e di progressiva trasformazione nelle leggi del

rapporto tra lecito e illecito quando si tratta di comportamenti e relazioni tra i generi.

Anche il fatto di situarla un po' al culmine, se vogliamo, di una storia di progressiva trasformazione del diritto, che da diritto che legittima la violenza si fa invece diritto che sanziona ogni possibile forma di violenza. Perché ovviamente prima del reato di femminicidio ci sono stati molteplici fattispecie che sono state introdotte per nominare sempre nuove forme di violenza e per specificarne la natura di violenza per l'appunto, quindi di comportamento delittuoso, illecito eccetera.

I problemi dal mio punto di vista nascono soprattutto nel rapporto tra politica del diritto e quadro politico più ampio. Ciò che mi ha lasciato fredda rispetto a questo disegno di legge è che ha avuto l'apparenza di un'iniziativa, non dico calata dall'alto, perché in realtà le spinte esistevano ed esistono a livello di società e di movimenti femministi, però quantomeno di un'iniziativa con un carattere piuttosto estemporaneo, considerando il tipo di forze politiche che l'hanno proposta. Intendo dire che si è data non all'interno di una serie di provvedimenti che vogliono andare effettivamente nella direzione dell'ampliamento della libertà delle donne. E questo la rende sospetta. E siccome io, dal punto di vista filosofico, sono educata alla scuola del sospetto, tendo sempre a chiedermi dove risiedono i problemi, dove sta – in questo caso – non dico l'inganno ma sicuramente il limite.

Ecco, il primo limite che vedo sta proprio nel fatto che tutto ciò che Paola ci ha elencato, è stato appunto un insieme, una progressione di capacità di intervento, anche a livello di diritto penale, in un contesto di ampliamento progressivo dei diritti e delle libertà delle donne. Questo intervento di politica del diritto sta invece in realtà in un contesto politico e culturale che, proprio per effetto dell'ascesa delle forze che hanno espresso questo provvedimento, è in conflitto con la libertà fondamentale delle donne. Pensiamo per esempio a tutto ciò che ci racconta questa destra dal punto di vista dell'interesse o del non interesse che ha a garantire i diritti sessuali e riproduttivi delle donne. O alla questione dell'educazione sessuale nelle scuole e della promozione di una cultura non discriminatoria. Ecco, forze politiche che da questo punto di vista appaiono così difettose, così manchevoli, introducono forse l'atto simbolicamente più forte degli ultimi decenni a contrasto della violenza.

Naturalmente si può rimanere nel merito del provvedimento e limitarsi a chiedersi che tipo di cambiamenti esso possa condurre con sé e introdurre poi a livello processuale, ma non è il mio specifico.

Volendo rimanere invece sul versante della cultura politica che sostiene questo provvedimento, ecco, quello che vedo è un valore chiaramente simbolico – e non c'è niente di male in questo, perché molti dei provvedimenti che Paola ha menzionato hanno trasformato la cultura, a partire anche dal diritto – e tuttavia un valore simbolico che viene contraddetto, che entra in conflitto con altri elementi di quello stesso apparato ideologico delle forze politiche che lo propongono e che quindi rischia di essere essenzialmente neutralizzato, mi viene da dire, o comunque fortemente depotenziato.

E poi c'è un aspetto che mi interroga, che mi ha fatto riflettere, ed è proprio l'uso della parola femminicidio. Questo governo – un governo di destra che su tantissime materie ha una visione allineata a quella delle forze sorelle, delle forze della stessa famiglia politica in molte parti del mondo – ha preso una decisione in questo caso diametralmente opposta a quella per esempio dell'Argentina di Milei, che invece ha minacciato di cancellare questa fattispecie di reato. A indicare come su questa parola e sul concetto di femminicidio ci sia un conflitto aperto.

Questo governo decide di far propria questa parola, cioè di assumere questo termine, consapevole o meno della storia che esso porta con sé, che è una storia femminista, che è una storia radicata all'interno dei movimenti di lotta contro la violenza, soprattutto a partire dal Sud America, che è arrivata fino in Europa e fino a noi, e che quindi ha una carica politica molto importante. E la sua carica politica sta nel fatto che legge l'uccisione di una donna per motivi di genere come l'esito di strutture di disuguaglianza, di discriminazione che in realtà rappresentano anche le cause profonde, le radici di quel comportamento controllante, abusante eccetera, che conduce fino all'uccisione. Ecco, in questa traduzione nel linguaggio del penale – che naturalmente ha sempre, ne sono consapevole, un effetto di riduzione della complessità – da parte di forze politiche che con quella storia di femminismo non hanno alcun rapporto e che anzi per altri versi prendono provvedimenti che vanno in direzione contraria, tutta quella complessità, quella storia, quella ricchezza semantica della parola femminicidio resta? Si conserva? Si alimenta poi anche attraverso l'uso consapevole eventualmente di questo

reato nelle sedi opportune? Oppure va perduta? Facendoci ritrovare con una parola che ha sicuramente una sua carica simbolica, lo ripetiamo, molto rilevante e che tuttavia finisce invece per ridurre, fino a semplificare all'eccesso, cosa intendiamo per femminicidio, che cosa c'è dietro all'uccisione di una donna e così via? E il dubbio viene per il fatto che questa misura non è accompagnata da parte delle stesse forze che l'hanno proposta da una visione d'insieme, da una visione politica, a sostegno e a promozione dei diritti e della libertà delle donne.

Ultimissimo esempio, l'atto che chiede di rimuovere i divieti per l'affissione di pubblicità sessiste ². Come possono stare nello stesso campo discorsivo dal punto di vista politico l'intenzione di punire l'atto estremo con una nuova fattispecie di reato e l'ostinazione a rifiutare altri tipi di misure antidiscriminatorie come quelle che limitano le pubblicità sessiste oppure volte all'introduzione di forme di educazione che potrebbero essere preventive della violenza? Viene il dubbio che sia un'operazione di *maquillage* politico. Tutto questo non necessariamente contraddice la rilevanza del provvedimento, se appunto può essere provata una capacità di questo delitto nei termini per esempio di un effetto deterrente o di sentenze più equilibrate. Le due cose non necessariamente confliggono l'una con l'altra, può essere una fattispecie che si rivela molto importante dal punto di vista processuale e tuttavia i miei dubbi restano dal punto di vista politico e sociale.

Paola cosa pensi della contraddizione rilevata da Giorgia? Secondo te come stanno insieme da un lato il riconoscimento di questo reato, l'aver fatto proprio il termine "femminicidio" che ha la storia che ha in parte ricordato Giorgia, e dall'altro lato la negazione delle strutture di disuguaglianza che sono all'origine delle discriminazioni di genere e dei femminicidi?

Di Nicola Travaglini: Le questioni relative al disegno politico generale sono complesse. Ma quello che io verifico sono due cose.

La prima: questo disegno di legge è stato approvato al Senato all'unanimità. La Commissione Giustizia del Senato, composta da tutti i partiti politici, ha lavorato in maniera molto seria e molto vigorosa per ottenere questo risultato. Fino a oggi le leggi che hanno riguardato il contrasto alla violenza maschile contro le donne hanno registrato in gran parte l'unanimità, quindi delle donne del centro, di destra, di sinistra e di

tutte le aree politiche. Come avvenuto già per la legge sulla violenza sessuale – che aveva dietro di sé il movimento femminista, che da 20 anni spingeva in quella direzione – che vide l'alleanza delle parlamentari di quasi tutti i gruppi politici, le quali, senza informare i rispettivi capigruppo (tutti maschi), fecero approvare la legge che riconosce i delitti sessuali come reati contro la persona anziché contro la morale ³.

Cosa voglio dire? Che i dubbi che chiunque può legittimamente avere sotto il profilo politico si vanno a scontrare con un mondo che è il mondo innanzitutto della politica e delle donne che sono in politica, che stanno facendo con grandissime difficoltà un lavoro di cucitura e ricitura che ha portato all'unanimità.

Io non so se avete seguito l'interessantissimo dibattito che ha avuto luogo in Senato. Vi ho sentito pronunciare parole, frasi, ragionamenti, elaborazioni che mai nel mio paese avevo sentito in quella sede.

Ciò significa che questo disegno di legge è stato un chiavistello importante che le donne di tutti i partiti hanno utilizzato per diffondere un ragionamento politico che andasse al di là e al di fuori delle strettoie dell'appartenenza partitica di ciascuno. Quindi da un lato questo. E non è poco.

Dall'altro abbiamo un mondo dell'associazionismo che è dirompente. Io, come voi, faccio moltissimi incontri nelle scuole, nelle università, nel mondo del teatro e quello che speriamo è una società civile che ormai non tollera più tutto questo e che ha bisogno di nuove parole e nuove modalità interpretative di un fenomeno criminale e culturale mondiale. Parole che a oggi il nostro paese non ha. Noi non abbiamo le parole.

Certo, io ragiono da giudice, ma quello che vedo nell'aula di giustizia è quello che avviene nel paese e quello che avviene nel paese entra nell'aula di giustizia. E pensate: è la prima volta che la magistratura associata parla in merito alla violenza contro le donne, sinora ritenuto un delitto minore; è la prima volta che l'avvocatura si misura con tutto questo.

Nelle università, a parte rari casi e docenti illuminate, non si studiano i reati di violenza maschile contro le donne. Figuriamoci, abbiamo pochissime università in Italia che hanno per oggetto di studio i diritti umani. Quindi noi abbiamo dei giuristi che escono dalle università e non sanno cosa sono i diritti umani. Immaginatevi se possono sapere cosa sono i diritti umani delle donne o se sanno cos'è la discriminazione nei

confronti delle donne o quali sono le cause della violenza maschile contro le donne eccetera.

Le università non formano su questo tema né i magistrati né gli avvocati né le forze di polizia né tutta la congerie di coloro che si occupano di questo fenomeno dal punto di vista culturale e giuridico.

Quindi da un lato abbiamo un problema come questo, gigantesco.

Dall'altro abbiamo un Codice del 1930 che, udite udite, definisce la violenza cosiddetta domestica – cioè la violenza che avviene all'interno dei contesti familiari o delle cosiddette relazioni strette – con un verbo: «Chiunque *maltratta* una persona della famiglia o comunque convivente è punito...». «Maltratta»: chi riempie la parola maltrattare? La riempie il giudice, il poliziotto, il carabiniere, lo psicologo, il consulente, l'avvocato, il pubblico ministero. Tutte figure che a oggi non hanno una formazione obbligatoria su queste materie.

E poiché stiamo parlando di delitti che sono fondati sulla discriminazione sessuale, ovunque normalizzata, se non ci vengono offerte le parole, se non ci vengono offerti strumenti interpretativi fondati su un linguaggio "pulito", noi continueremo a leggere che la violenza domestica viene derubricata a lite familiare; che una donna che non lavora, pur costretta o manipolata dal marito, è ritenuta una buona madre di famiglia che ha deciso di dismettere i propri diritti per propria autonoma volontà; che il femminicidio è stato commesso in un raptus di gelosia.

Questo disegno di legge ha consentito di far maturare anche conflittualmente questa società civile e gli intellettuali e le università e la magistratura e l'avvocatura e il giornalismo... Stiamo ragionando su qualcosa su cui a oggi non avevamo mai ragionato. Finalmente io inizio a discutere con gli universitari di cos'è la discriminazione e finalmente comincio a discutere con gli avvocati di cos'è un rapporto di potere.

Fino a oggi io avevo discusso esclusivamente attorno alla questione se sia un motivo futile l'essere picchiata per non aver lavato i piatti o se la gelosia sia una giustificazione dal punto di vista della sanzione o meno. Ecco, si è innalzato il ragionamento. Che non è un ragionamento solo giuridico, è un dibattito culturale. Pensate che tutto questo nell'aula di giustizia a oggi non c'è. Pensate che ci sono stati docenti universitari che hanno chiesto ai loro colleghi penalisti di protestare contro questo disegno di legge. Non mi risulta sia avvenuto per il delitto d'onore.

Dovreste assistere ai nostri processi, per vedere come vengono raccontate le violenze, come vengono esaminate le vittime di questi delitti, quali sono le domande che ancora vengono poste alle vittime di violenza sessuale, quali sono le ricostruzioni che vengono proposte in relazione ai femminicidi. Ancora ci si chiede se la signora che è stata uccisa con 70 coltellate avesse o non avesse l'amante, se si fosse messa su un sito di appuntamenti, se fosse una buona moglie eccetera. La discriminazione strutturale nei confronti delle donne non la vede nessuno, perché imporrebbe quella rottura degli assetti di potere millenari sui quali ci stiamo misurando. Il delitto di atti persecutori nei confronti di una donna è interpretato nelle stesse identiche modalità in cui viene interpretato il delitto di atti persecutori tra un condomino e un altro. Questo è il tema. È chiaro che il diritto penale non avrà, non ha e non deve avere una funzione educativa del paese, ci mancherebbe, ma questo dibattito parlamentare e queste riflessioni stanno facendo crescere coloro che dovranno interpretare tutto questo, ma anche chi è fuori dall'aula di giustizia. E questa già è prevenzione.

Paola ha sottolineato almeno tre elementi positivi di questo disegno di legge. Il suo portato simbolico, il portato in termini di linguaggio e di strumenti interpretativi che si danno agli addetti ai lavori, e infine il portato sotto il profilo della formazione, con l'introduzione di questi temi all'interno delle università. Giorgia cosa pensi di questi aspetti? E cosa pensate invece di quello che mi pare si possa dire sia emerso come uno dei nodi più critici del disegno di legge, vale a dire il profilo sanzionatorio previsto per questo delitto: l'ergastolo.

Serughetti: Trovo che Paola abbia proposto una prospettiva molto interessante, che è quella del lavoro della magistratura. Lavoro rispetto al quale Paola – in quanto femminista, in quanto persona che conduce da molto tempo una lotta all'interno del proprio mondo, per trasformare lo sguardo, il linguaggio, gli approcci – evidentemente vede in questo provvedimento uno strumento che le dà forza o che dà forza a chi, come lei, conduce questa battaglia. E questo credo che sia molto importante, credo che sia da tenere assolutamente nel quadro.

Quello che mi viene da aggiungere però rispetto a questa riflessione è che non è questo disegno di legge ad aver generato un dibattito culturale intorno a cos'è la violenza, al ruolo del diritto, alla codificazione del

femminicidio come delitto, all'uso stesso della parola femminicidio. Questo disegno di legge ne è l'esito. La cosa interessante è che sia l'esito di un dibattito che si è svolto in sedi molto distanti, molto diverse da quelle che poi hanno assunto in ultimo l'iniziativa, anche se le spinte in questa direzione, come ricordavo, sono state trasversali, plurime. Può darsi che però nella sfera dentro cui operi tu, Paola, il fatto dell'introduzione di una nuova fattispecie di reato sia il tipo di atto normativo in grado di suscitare effettivamente una riflessione intorno a qual è il rapporto tra discriminazioni nel diritto e dimensioni di genere e ancora discriminazioni nella società e ruolo del diritto. E se il delitto di femminicidio serve a modificare la mentalità del tribunale naturalmente è una potenzialità da non sacrificare.

Dopodiché tu però Paola menzionavi la formazione. Io lavoro all'università e dentro le università è ormai un decennio che, consapevoli del problema che tu evidenzi, cioè del fatto che questi sono temi che non rientrano nel curriculum (e così come non rientrano nel curriculum degli studenti di Giurisprudenza, non rientrano neanche in quelli di chi studia per diventare assistente sociale o per diventare operatore in altri ambiti interessati), lavoriamo per tentare di colmare questa lacuna.

Torno allora per un attimo al punto di partenza, cioè a questo governo: proprio chi è più fortemente orientato a sostenere questo disegno di legge deve chiedere di più, molto di più, perché non si può fare un intervento a costo zero su questi temi. Perché io dubito che possa funzionare come un automatismo, dubito che un testo anche raffinato, anche più raffinato di quanto finora proposto, possa da solo tradursi in un miglioramento per esempio nella qualità delle sentenze. Quanto si potrà giocare sulla questione dell'odio se non si è formati a riconoscere la misoginia nei comportamenti diffusi?

Tutte le parole, se non sono accompagnate da una consapevolezza culturale dei loro significati e della concretezza dei comportamenti effettivi a cui si riferiscono, rischiano di essere svuotate, utilizzate in maniera strumentale, eluse.

Vedo quindi la profonda necessità di un investimento formativo. Noi ci stiamo lavorando, al Dipartimento di Giurisprudenza della mia università, dell'Università di Milano-Bicocca, ormai da molti anni c'è un corso dedicato. È chiaro che non basta, ci vorrebbe una strategia formativa a tutti i livelli e su questo sento di condividere un po' la delusione,

chiamiamola così anche se non c'è mai stata forse un'illusione rispetto a quello che poteva venire da questo governo: la sensazione che la spinta sia andata in una sola direzione, cioè quella del penale e della punizione, e non invece in quella della costruzione di strumenti che possano accompagnare anche l'azione penale più efficace, che essenzialmente in questo caso sono la formazione di operatrici e operatori del diritto come anche di altre categorie, delle forze dell'ordine e così via. Io so che tu ne sei consapevole Paola, ma la questione è se questo disegno di legge non rischi di essere una sorta di simulacro, qualcosa che ha il valore di evocare un impegno che in realtà non si concretizza.

Rispetto al profilo sanzionatorio, io sono sempre molto scettica quando l'intervento su questioni complesse, radicate, strutturali, passa attraverso l'inasprimento delle pene. Questo è un problema che è stato analizzato in mille modi e da mille voci: si è parlato di panpenalismo, dell'eccesso di ricorso al penale per la soluzione dei problemi sociali e anche delle grandi questioni culturali eccetera... Per me il profilo sanzionatorio è uno dei problemi, se vogliamo, nel senso che non essendo una sostenitrice dell'ergastolo in generale, essendo questo in contraddizione e in conflitto, mi pare, con la funzione rieducativa della pena, neanche in questo caso penso che rappresenti un passo avanti. Comprendo il tentativo di segnalare la ferma intenzione della politica di trasformare la società in una direzione di sanzione morale che si traduca anche in una sensazione penale di particolare gravità nei confronti di questo comportamento, comprendo quindi di nuovo l'aspetto simbolico, ma penso che porti con sé il rischio ancora una volta di utilizzare la pena soprattutto in una prospettiva retributiva e non rieducativa. In questo senso non penso quindi che sia particolarmente entusiasmante come contributo alla lotta contro la violenza.

Sempre di più infatti trovo che quando si commentano le sentenze, si odano voci viepiù ostili a ogni forma di attenuazione o di attenzione all'applicazione adeguata, corretta, di diritto, delle misure sanzionatorie, per cui il desiderio sarebbe davvero quello di buttare la chiave e così allontanare anche fisicamente oltre che simbolicamente il pericolo dalle nostre vite. E questa, in realtà, è una tendenza che mi preoccupa anche quando viene dal "nostro" mondo, anche quando è motivata dall'indignazione, dalla rabbia e da tutto quello che possiamo

comprendere che si muova dentro di noi quando si compiono orrendi delitti come il femminicidio.

Di Nicola Travaglini: Sono d'accordo sul fatto che questa legge viene da lontano. È una legge che oltre a essere frutto di una lunga e veramente potentissima elaborazione delle donne, soprattutto delle associazioni femministe, da una parte all'altra del mondo, riceve anche sostanzialmente il testimone dalla Commissione sul femminicidio della precedente legislatura – quindi con un governo di altro segno – che con la presidenza della senatrice Valente ha approvato all'unanimità ben 12 relazioni tali da descrivere cos'è il femminicidio, visto in tutte le sue sfaccettature, dagli autori alle vittime, dal linguaggio delle sentenze alla formazione universitaria e della magistratura eccetera. Questo per dire che non è un atto isolato ma un atto che ha una storia dietro di sé. E anche una storia istituzionale.

Sull'ergastolo, primo dato: attualmente il femminicidio – quello che nella vulgata riteniamo femminicidio – è già punito con l'ergastolo. Quindi quella cui assistiamo è una levata di scudi rispetto a qualcosa che in realtà esiste già e che a oggi non aveva determinato nessuna reazione di questo tipo.

Secondo passaggio: perché non parliamo dell'ergastolo come di un problema giuridico di incompatibilità con la Carta costituzionale per tutti i delitti per cui è previsto? Il fatto che la questione venga posta per un delitto in cui le donne vengono uccise in quanto donne, cioè sottolineando la questione della discriminazione, mi fa sorgere qualche sospetto.

L'Italia, a seguito della condanna della Corte europea per i diritti umani per le famose torture della scuola Diaz, ha adottato una legge che ha previsto il delitto di tortura, punito con l'ergastolo quando a essa segue la morte. Nessuno mi pare abbia accennato alcuna obiezione in merito. Ecco, o la questione la poniamo per tutti i delitti per cui è previsto o non la poniamo per nessuno.

Terzo passaggio: di fatto l'ergastolo nel nostro paese non esiste. Perché? Perché l'articolo 27 della Costituzione va letto in chiave rieducativa e una pena perpetua quale l'ergastolo sarebbe incompatibile con esso. Che cosa è accaduto quindi? Che nel tempo sono state adottate una serie di misure in materia di ordinamento penitenziario per cui a oggi nessun condannato all'ergastolo resta in carcere per tutta la vita, eccetto nei casi di 41 bis. Per rendere compatibile l'ergastolo con la funzione rieducativa della pena

sono stati previsti una quantità di benefici. Per esempio, dopo dieci anni di detenzione si può accedere al lavoro esterno e ai permessi premio. Dopo 20 anni si può accedere alla semilibertà, che significa scontare metà della pena fuori. Dopo 26 anni si può accedere alla liberazione condizionale.

Cosa voglio dirvi? Che quando si parla dell'ergastolo pensando che si traduca nel famoso buttare via la chiave, questo non risponde al vero. Tant'è che il problema – che viene assunto anche da questo disegno di legge – è che le donne che si sono salvate o a cui hanno ucciso figli o figlie, e ne abbiamo tante, sono terrorizzate dai permessi premio, sono terrorizzate dalle liberazioni condizionali, sono terrorizzate dal lavoro esterno. Perché tu, condannato, anche se non hai compiuto un percorso rieducativo all'interno del carcere (perché puoi legittimamente non volerlo compiere, appartiene alla sfera della tua libera e autonoma scelta), puoi uscire – secondo dei limiti, secondo dei criteri è chiaro – senza che la vittima o i suoi familiari a oggi ne abbiano contezza.

Voglio condividere con voi un altro dato. La Commissione sul femminicidio, che ha studiato tutte le sentenze in materia di femminicidi tra il 2017-2018 (quando si poteva accedere al giudizio abbreviato, con conseguente riduzione della pena di un terzo ⁴), unica ad aver compiuto uno studio oggettivo sul fenomeno nel nostro paese, ha accertato che l'ergastolo è stato applicato nel 17,2% dei casi, le attenuanti sono state riconosciute in un terzo dei casi, la premeditazione è stata esclusa dai giudici, nonostante ritenuta esistente dal pubblico ministero, in quasi la metà dei casi.

Non è una questione di mera retribuzione, è che esistono le vittime e i loro familiari e quando si vedono non riconosciuta la crudeltà, o la premeditazione, o una serie di aggravanti che determinano l'ergastolo, oppure si vedono applicate le circostanze attenuanti con formule di stile, insomma quando – a fronte di un delitto astrattamente punito con l'ergastolo – si vedono le pene ridotte in alcuni casi addirittura fino a 12 anni, 13 anni, 15 anni, quale messaggio possono trarre? Che messaggio dà lo Stato, attraverso la magistratura e attraverso le sentenze, con questo “lassismo sanzionatorio”?

La pena ha una funzione rieducativa, ma c'è da considerare anche il valore simbolico della sentenza. E qual è il valore simbolico di sentenze che sanzionano spesso in molto blando motivando ciò con argomenti che tradiscono stereotipi e pregiudizi? Alcuni di essi sono riportati nella

relazione della Commissione femminicidio: perché l'uomo si sentiva frustrato, per gelosia, perché non aveva percepito il disvalore della sua condotta, perché era stato tradito, per un raptus improvviso eccetera.

Considerate che in oltre un terzo dei casi era stata ritenuta esistente dai pubblici ministeri l'aggravante della crudeltà, perché a differenza di qualsiasi altro omicidio i femminicidi sono commessi con modalità volte a eliminare l'identità fisica della persona. Il livello di odio che viene trasmesso nella condotta concreta è insomma talmente smisurato rispetto a qualsiasi altro omicidio da rendere difficilissimo per familiari e società civile capire il perché di certe decisioni e di certe valutazioni.

Prima di passare la parola a Giorgia vorrei porre a Paola una domanda su un punto preciso del disegno di legge. La legge 354 del 26 luglio 1975 in materia di ordinamento penitenziario attualmente prevede che per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non possa superare ogni volta i 30 giorni e la durata complessiva non possa eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiatione (art. 30-ter). Il disegno di legge in discussione alla Camera riduce questi termini, prevedendo (art. 5) che «nel caso di condannati minori di età per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale [reato di femminicidio], la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i 20 giorni e la durata complessiva non può eccedere i 70 giorni in ciascun anno di espiatione». Tu ti chiedevi qual è il messaggio di uno Stato che non riconosce tutte le aggravanti e quindi poi non irroga l'ergastolo. Io mi domando anche: qual è il messaggio che dà uno Stato che prevede questa limitazione dei permessi premio per i minori che abbiano commesso questo delitto. Qual è la ratio di una simile previsione? Non risponde a una logica meramente punitiva?

Di Nicola Travaglini: Sì, risponde a una logica punitiva, ma quando noi parliamo di logica punitiva dobbiamo sempre tenere conto di colei e di colui di cui non parliamo, cioè delle vittime. Le vittime di femminicidio ma anche i padri, le madri, le sorelle, i fratelli, i cugini, il nuovo fidanzato, i figli (anche quando parliamo di autori di femminicidio minorenni)...

Il permesso premio viene riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza quando sussistono tutta una serie di presupposti. Il primo è l'aver avuto buona condotta all'interno del sistema carcerario, non aver creato problemi e aver dimostrato di rispondere alle regole.

Il punto è che o si fa un lavoro di decostruzione rispetto a quell'odio, rispetto a quella violenza atroce, o il permesso premio è, appunto, un premio.

La previsione, peraltro minimale (da 30 a 20 giorni), cui fai riferimento è certamente punitiva ma è frutto di casi concreti in cui i genitori di giovani vittime di femminicidio (massacrate, sotterrate vive, lapidate a 14 anni perché avevano tradito il fidanzato o quest'ultimo credeva di essere stato tradito) si sono visti il giovane femminicida farsi i *selfie* alla partita di calcio o commettere altri reati durante il permesso premio. Ecco, quando al permesso premio non corrisponde una presa di coscienza, un'elaborazione, un'attività rieducativa seria e comprovata, cioè tutto quello che è necessario perché quel provvedimento giudiziario possa essere compreso dalla collettività, si crea sconcerto nelle vittime e nei loro familiari e monta un senso di totale impunità rispetto a questo tipo di crimini.

Quindi sì, è una forma decisamente punitiva che tiene conto di coloro di cui non stiamo parlando, cioè di chi sopravvive al femminicidio.

Risponde quindi in qualche modo a una logica risarcitoria.

Di Nicola Travaglini: Anche. E vorrei aggiungere una cosa in merito a una questione emersa nel dibattito pubblico: la presunta incompatibilità costituzionale della norma, data – si è detto – la diversa considerazione della gravità del reato per il fatto che colpisce la vita di una donna, anziché quella di un uomo. Ecco, a mio avviso il disegno di legge è assolutamente compatibile con il dettato costituzionale, soprattutto in relazione all'articolo 3 comma 2. Nel senso che il disegno di legge non stabilisce che vale di più la vita di una donna rispetto a quella di un uomo, perché l'uccisione di una donna o di un uomo in un contesto di rapina sarà punito come è sempre stato punito, con il delitto di omicidio. Il disegno di legge stabilisce che deve essere punito più gravemente un delitto che viene commesso *per cause di discriminazione* nei confronti della donna che ne è vittima. Perché quella donna è uccisa due volte, per questo è più lesivo tale delitto e per questo deve essere punito diversamente dall'omicidio semplice. Perché è uccisa innanzitutto in quanto donna. È uccisa perché essendo una donna le si impone dal punto di vista sociale, giuridico, culturale, di assumere un determinato ruolo. E se non lo assume viene "punita" con la morte, che è anche un chiaro messaggio sociale dell'autore. Non esiste analogo per l'uomo.

Si tratta quindi di una previsione che *risponde* all'articolo 3, laddove stabilisce l'obbligo da parte dello Stato di rimuovere gli ostacoli alla discriminazione sessuale, e agli obblighi sovranazionali (Onu e Consiglio d'Europa).

Serughetti: È un equilibrio difficile. Si comprende sia l'esigenza che la sentenza abbia un valore simbolico e quindi anche pedagogico (non solo per quello che restituisce alle vittime ma anche per quello che insegna o comunque per il tipo di messaggio che trasmette alla società intera), sia il sussistere di altri elementi come le conseguenze di quello che Paola ha chiamato lassismo sanzionatorio, che può provocare magari degli stati di pericolo, d'allerta eccetera.

Naturalmente a tutto questo dal punto di vista della politica del diritto si può rispondere non necessariamente e non solo con l'approccio che avete descritto poco fa come punitivo. Per esempio l'obbligo di informazione alle vittime del reato nel caso di permessi a chi è in carcere per femminicidio – che è una delle previsioni del disegno di legge – è una misura già molto rilevante per far fronte a questo tipo di problemi.

Però, dicevo, è un equilibrio difficile perché c'è la questione del valore simbolico della sentenza, c'è il punto di vista delle vittime che vogliono sentirsi riconosciute dal racconto giudiziario dell'evento... E questo può provocare quel tipo di discussione che abbiamo visto intorno al non riconoscimento dell'aggravante di crudeltà nel caso di Filippo Turetta, pur nel contesto di una sentenza che manteneva intatta la cornice del riconoscimento della riduzione di libertà, della dominazione e tutto il resto. Non aver riconosciuto l'aggravante della crudeltà ha fatto scattare, come un campanello d'allarme, la paura del disconoscimento della gravità di quel femminicidio.

All'epoca lessi con molto sorpresa e interesse il parere di Ilaria Boiano, avvocatessa di Differenza Donna ⁵, la quale scriveva che è importante «chiarire che nel diritto penale l'aggravante della crudeltà non coincide con il senso comune di ciò che può essere ritenuto “crudele”». Ecco, abbiamo bisogno anche di cultura giuridica, cultura che non è che sia particolarmente diffusa e che invece ci potrebbe aiutare a distinguere quello che è l'uso nel linguaggio comune della parola e del concetto di crudeltà dal suo uso all'interno di un procedimento giudiziario. E così quel caso, come altri, ci insegnano che non necessariamente la non

applicazione di una certa aggravante coincide con un disconoscimento della gravità del reato. Quello per esempio non era il caso.

Questo solo per dire che in questo equilibrio difficile ci sono tanti elementi di cui tenere conto: il riconoscimento delle vittime, la sicurezza delle persone sopravvissute, ma anche le garanzie per imputati e detenuti. E in questo equilibrio non possiamo non tener conto pure di questi ultimi, anche se la gravità e l'insensatezza di queste morti di donne per mano maschile – per ragioni che sono evidentemente frutto di un analfabetismo delle relazioni, un analfabetismo grave dal punto di vista emotivo – fanno venir voglia di non tenerli in considerazione. E tuttavia in un tipo di approccio che miri anche a civilizzare il nostro sistema penale e il nostro sistema carcerario non possono essere lasciati fuori dal discorso.

Quindi, se teniamo fermo quel principio che nessun crimine per quanto grave debba necessariamente segnare l'esclusione definitiva della persona colpevole dal consesso sociale, e cioè se in qualche modo ragioniamo nei termini se vogliamo illuministi, come piace a *MicroMega*, della recuperabilità, della possibilità che si rischiarì alla luce della ragione anche il comportamento della persona che si è macchiata del crimine più orrendo, sicuramente una porta aperta sulla trasformazione la dobbiamo tenere.

Questo è quello che fanno oggi i gruppi, le associazioni che nelle carceri sperimentano interventi trasformativi sulla cultura di chi ha agito violenza (sia uomini maltrattanti sia colpevoli di reati sessuali) nel tentativo di tenere dentro a un approccio integrato, olistico al problema della violenza anche l'aspetto della rieducazione, della trasformazione più ancora, dei comportamenti e della cultura, che può effettivamente produrre dei risultati molto importanti.

Tornando alla sentenza Turetta, mi vengono in mente le parole con le quali Gino Cecchetti commentò la sentenza di ergastolo: «Abbiamo perso tutti». Una frase che, detta dal padre della donna uccisa, è il messaggio più colmo di ispirazione che abbia sentito. Certamente più delle narrazioni che provengono dalle aule di tribunale. L'idea che in quella necessità di punire con l'ergastolo un ragazzo di 20 anni ci sia una sconfitta della società, penso sia il segnale di una cultura che esiste, che è da alimentare, che se viene a mancare è da ricostruire. Perché questa cultura oggi è particolarmente minacciata da una cultura, mi viene da dire, *ciecamente punitiva*: non *critico-punitiva* come quella che ci sta raccontando Paola,

ma *ciecamente punitiva*. Che nei confronti del crimine, in ogni sua forma, tende ad avere soltanto l'impulso di nascondere, invisibilizzarlo, chiudendolo nella discarica sociale che è il carcere.

Ecco, questa preoccupazione, questa cultura deve in qualche modo combinarsi all'interno di uno stesso approccio, di una stessa visione complessiva della società che vorremmo essere, con la preoccupazione femminista per un diritto che sia il più possibile capace di riconoscere la specificità di genere di questa violenza, il più possibile tutelante nei confronti delle vittime, il più possibile capace di neutralizzare i rischi per la sicurezza che seguono anche alla sentenza. È impegnativo e lo comprendo: soprattutto quando il tipo di criminalità con cui ci troviamo a confrontarci è quello dei delitti contro le donne, da femministe ci troviamo particolarmente sfidate, a differenza per esempio di quando il tema è il contrasto alla criminalità minorile e ci indigniamo perché l'unico tipo di misura sembra essere quello dell'aumento delle pene e ci diciamo che evidentemente non è quella la strada.

Ecco, se da un lato dobbiamo ripensare interamente il nostro linguaggio anche giuridico nel caso della violenza contro le donne, tuttavia direi che è importante che questa esigenza non vada in conflitto con quelle che chiamerei istanze progressiste.

Di Nicola Travaglini: A proposito di lassismo sanzionatorio, io vi vorrei leggere come vengono applicate le circostanze attenuanti generiche che abbattano le aggravanti da parte di alcune sentenze, per come risulta dall'indagine della Commissione femminicidio. Ecco, qualche citazione: «La donna», stiamo parlando di una donna che è stata ammazzata, «ha avuto un comportamento provocatorio rispetto all'imputato»; «l'imputato è stato illuso e disilluso provocandone profonda delusione e risentimento, il tutto acuito dai fumi dell'alcol, dalla stanchezza per il viaggio e dal comportamento ambiguo della vittima»; «lei era esageratamente assertiva» eccetera. Che cosa voglio dire?

Che la decisione sulla sanzione da parte del giudice non è frutto di operazioni di carattere tecnico-giuridico non meglio identificate, è frutto esclusivamente delle sue valutazioni valoriali e culturali. *Esclusivamente*. Quindi se si applicano le attenuanti generiche – abbattendo le aggravanti come la crudeltà, l'occultamento del cadavere, la scarnificazione delle membra e tutto il resto – perché si ritiene che la donna, avendo detto che si voleva separare, avendo assunto un comportamento provocatorio, aveva

sfidato l'imputato, ne aveva in qualche modo messo in discussione la mascolinità, vuol dire che per quel giudice la vittima – nell'esercizio ordinario della propria libertà – ha avuto una corresponsabilità nel reato. Quindi sì, il giudice è istituzionalmente tenuto al garantismo ma deve pure avere la capacità di conoscere e riconoscere gli stereotipi che lo abitano e che rischiano di minarne l'imparzialità. E a oggi questo non lo abbiamo, soprattutto nei casi di femminicidio, in cui non c'è una vittima che ci racconti il suo punto di vista, che cosa è accaduto, perché è accaduto, in quale contesto è accaduto, ma il tutto viene ricostruito sulla base delle parole dell'autore, unico presente al momento del fatto. Allora, se tu hai una magistratura, un'avvocatura, forze di polizia formate e competenti, che conoscono la struttura discriminatoria della relazione di potere tra uomini e donne, arrivi a certe conclusioni, ma se tu invece non hai questo tipo di formazione, arrivi al tipo di conclusioni che vi ho descritto.

Secondo passaggio. La crudeltà. Ho letto il bellissimo articolo di Ilaria Boiano di cui parlavi e mi sono anche confrontata con lei a riguardo. Tu parlavi di tecnicismi, di distinguere l'uso della parola e del concetto di crudeltà nel linguaggio comune dal suo uso all'interno di un procedimento giudiziario. Insomma quel discorso per cui si dice che l'interpretazione della parola crudeltà nella società civile è A e nelle aule di giustizia è B.

Le donne sono state escluse dalla magistratura fino al 1965, quindi chi l'ha scritta la parola crudeltà? Chi ha stabilito cos'è la crudeltà? Chi ha stabilito in che termini va interpretata la crudeltà, se va letta dal punto di vista dell'autore o se va letta dal punto di vista della vittima? La crudeltà, la premeditazione, cioè tutte quelle che sembrano delle formule tecnico-giuridiche, dietro hanno un apparato simbolico-culturale che è stato costruito e concepito da coloro che hanno costruito e concepito il delitto per causa d'onore, sono interpretate negli stessi contesti che non hanno sollevato questione di costituzionalità o l'hanno rigettata rispetto al matrimonio riparatore. Non abbiamo forse avuto bisogno di Franca Viola? Abbiamo avuto bisogno di una ragazzina di 17 anni siciliana per ottenere l'abrogazione di quel delitto.

Allora, quando la società civile dice "sì, ma l'interpretazione del diritto è diversa da quella della società civile", quella stessa società civile dovrebbe anche sapere che a oggi il diritto è stato interpretato in un certo modo, che è quello del quale stiamo parlando, nonostante l'uguaglianza formale.

Ultima annotazione, sulla questione delle garanzie. A oggi le uniche garanzie ruotano attorno all'autore: noi abbiamo un processo che è costruito esclusivamente sui diritti dell'imputato; la vittima è una figura secondaria nel processo penale. E infatti sapete bene quali sono le difficoltà che incontrano le avvocate e gli avvocati che difendono le donne vittime di violenza nei processi penali. Tuttora. Perché continuiamo ad avere un processo penale imputato-centrico in cui la vittima è considerata un soggetto che crea problemi attraverso la sua avvocatura, che tra l'altro tenta di dare altre chiavi di decrittazione, insistendo per l'applicazione delle fonti sovranazionali, che sono le uniche a oggi che ci dicono: "Guardate che la vittima esiste".

Le garanzie, le tutele dovrebbero ruotare intorno a due soggetti. Quindi per me il garantismo deve riguardare sia gli autori sia le vittime. E il diritto alla dignità dei primi vale quanto quello delle seconde, non è una coperta troppo corta, appartiene a chiunque entri in un'aula di tribunale. Non abbiamo più uno Stato che aggredisce l'imputato perché ha come unica finalità la sua punizione vita natural durante, ma uno Stato che – grazie allo sforzo interpretativo straordinario che è stato fatto da avvocatura, magistratura e dottrina – si è ripulito da queste forme autoritarie di rapporti di forza.

Ecco, il disegno di legge femminicidio secondo me ha anche questo ruolo: quello di ricalibrare rispetto al riconoscimento dell'esistenza della vittima.

Se qualsiasi giudice di questo paese avesse avuto la capacità di cogliere, di comprendere che una vittima di violenza che si è vista uccidere i figli ha il diritto di sapere se l'autore del reato di cui è stata vittima esce per un permesso premio, non sarebbe stato necessario un articolo di legge. E invece ne abbiamo avuto bisogno.

Serughetti: È in questo senso che parlavo di bilanciamento. Non intendevo dire ribilanciamo a favore dell'imputato. Il problema sta proprio nella difficoltà di trovare questo equilibrio.

Di Nicola Travaglini: Lo capisco ma considera che è un bilanciamento rispetto a un contesto processuale in cui pochi vedono la vittima.

Tutto quello che dici, Paola, non fa che rafforzare – almeno in me – la sensazione che questo provvedimento sia una foglia di fico, perché dal punto di vista della prevenzione primaria, dal punto di vista della

formazione, dal punto di vista della cultura, come diceva anche Giorgia in apertura, questo governo rema in direzione ostinata e contraria.

Di Nicola Travaglini: Ma mentre aspettiamo che la cultura cambi, che facciamo?

Serughetti: Il timore è che questo intervenire ormai alla fine di una storia di violenza funzioni anche come dispositivo di saturazione dell'azione pubblica nei confronti di questo fenomeno. In questo trovo che ci sia un'intelligenza anche un po' malvagia di questo governo, cioè una capacità di andare nella direzione dell'atto giuridicamente più significativo, più carico semanticamente, più simbolicamente decisivo, che in qualche modo davvero finisce per poter essere utilizzato anche in una dialettica politica, anche perché – come tu giustamente ricordavi – ha visto convergere pure le forze d'opposizione, che mai avrebbero potuto votare contro un disegno di legge che parlava di femminicidio.

Di Nicola Travaglini: E non l'hanno mai proposto, credo.

Serughetti: No, ma so che c'è stata una discussione, naturalmente. Poi, come è ovvio, sulle grandi questioni di civiltà si finisce per addivenire tutti a un consenso. Anche quando dietro, nel retroscena, ci sono dei motivi di contrarietà. Penso alla Convenzione di Istanbul, approvata all'unanimità nel 2013, e a quelle forze politiche che l'hanno votata e che magari in Europa vi si opponevano affermando che al suo interno c'era l'“ideologia gender”. Dunque è chiaro che intorno a queste questioni c'è anche un tema di un'opportunità politica.

Ecco, diciamo che si tratta di un atto dal punto di vista della strategia politica sicuramente molto rilevante e vincente, mi viene da dire, e non bisogna permettere al governo – questo da un punto di vista più “attivista” – di utilizzarlo come un lasciapassare per questa totale inerzia su altri piani, questo lassismo in materia di interventi sul piano della prevenzione, della formazione. Perché il fatto che il governo discuta il disegno di legge femminicidio e allo stesso tempo presenti un emendamento che si propone di limitare l'educazione sessuale nelle scuole è un grosso tema, che ci racconta non soltanto della contraddizione che evidentemente attraversa queste culture politiche, ma anche del rischio che quell'azione sul versante penale saturi interamente quello spazio di intervento e che, da qui ai prossimi anni, anni in cui immagino non ci saranno cambiamenti dal punto di vista degli equilibri di governo, possa essere utilizzata per rivendicare la presenza consapevole e netta e dura del governo laddove si tratta di

contrastare il crimine più orrendo. Quando invece persiste un'insoddisfazione dal punto di vista dei finanziamenti, dell'impegno effettivo a sostegno dei centri antiviolenza, del riconoscimento – anche lì è una questione di riconoscimento – degli attori che poi quotidianamente si confrontano col problema.

C'è quindi un piano dell'azione culturale che secondo me in questo momento rivela grandi contraddizioni. E c'è poi un piano delle politiche pubbliche che prevedono sempre, se si vuole contrastare fenomeni strutturali, un investimento pubblico rilevante e che appunto la cultura dell'antiviolenza ci ha insegnato a vedere come necessario in un approccio sistemico, che vuol dire agire anche sul terreno per esempio socio-economico, perché se parliamo di rafforzamento dell'autonomia economica delle donne non è che stiamo parlando di qualcosa di diverso dal contrasto della violenza...

Ecco, non operare su tutti questi terreni – critica che naturalmente potremmo muovere largamente a tutti i governi, ma in particolare a un governo che su molti terreni si muove in una direzione contraria rispetto a un'agenda della parità, dell'*empowerment*, dell'ampliamento dei diritti – rappresenta una contraddizione eclatante, e il rischio di un uso strumentale anche del contributo del femminismo, attraverso questa parola così piena di attivismo politico qual è quella di femminicidio, lo vedo elevato. Considerazioni naturalmente da mettere sul piatto insieme a tutte quelle che ha fatto Paola sugli strumenti aggiuntivi e magari davvero decisivi per poi poter giudicare sui casi che arrivano in tribunale. Elementi, di nuovo, non affatto irrilevanti.

Di Nicola Travaglini: Io comprendo che ci vorrebbe ben altro per rimuovere gli ostacoli alla discriminazione però credo che questo sarà uno strumento interpretativo che consentirà anche in altri ambiti – non solo giuridici – di riflettere su qualcosa, la discriminazione sessuale nei confronti delle donne, su cui a oggi nessuno aveva mai imposto scelte istituzionali così nette e veloci.

¹ Il dialogo è stato registrato il 28 ottobre 2025, prima dell'approvazione in via definitiva del disegno di legge, avvenuta il 25 novembre. Tutte le note sono della curatrice.

² Il riferimento è all'emendamento al ddl Concorrenza a firma Salvo Pogliese e Lucio Malan. Emendamento poi decaduto.

³ Prima della legge 66 del 15 febbraio 1996, i delitti sessuali trovavano collocazione nel titolo IX del codice penale intitolato “Dei delitti contro la moralità pubblica e contro il buon costume”, all’interno del quale il capo I disciplinava “I delitti contro la libertà sessuale”.

⁴ La legge 22 del 12 aprile 2019, proprio per questi deflagranti effetti sulla pena, ha escluso il giudizio abbreviato in caso di delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

⁵ Ilaria Boiano, “Il femminicidio come puro esercizio di potere. Cosa dice la sentenza Turetta”, *Domani*, 8 aprile 2025.

NOTIZIE SUGLI AUTORI

STEFANO ANASTASIA - Insegna Filosofia e Sociologia del diritto all'Università di Roma UnitelmaSapienza ed è garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio. Tra i fondatori di Antigone, dirige la rivista *Studi sulla questione criminale*. È autore di numerosi libri, tra cui *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini* (con L. Manconi, V. Calderone, F. Resta; Chiarelettere, 2022).

MARELLA SANTANGELO - Professoressa ordinaria di Composizione architettonica e urbana all'Università di Napoli Federico II, dirige il Dipartimento di Architettura ed è delegata del Rettore al Polo universitario penitenziario. Nel 2021 è stata nominata membro della Commissione ministeriale per l'Architettura penitenziaria. È responsabile scientifica della ricerca "Right to Space, Space of Rights. Design Actions to Rethink Prisons".

MASSIMO CONGIU - Giornalista e studioso di geopolitica dell'Europa centro-orientale, segue l'Ungheria dal 1995, paese in cui ha vissuto per oltre vent'anni. Scrive per *il manifesto* e *MicroMega* e collabora con diverse riviste e centri di ricerca. È curatore dell'Osservatorio Sociale Mitteleuropeo, membro del comitato scientifico del Cespi e autore di numerosi saggi sull'Ungheria. Dal 2020 si occupa anche di carcere e collabora con l'Osservatorio regionale sulla detenzione presso l'Ufficio del garante dei diritti dei detenuti della Campania.

FRANCESCA VIANELLO - Professoressa ordinaria di Sociologia del diritto e della devianza all'Università di Padova, dirige il Master interateneo in Criminologia critica e sicurezza sociale di Padova e Bologna. Si occupa da anni di carcere ed esecuzione della pena ed è curatrice di *Maternità in pena. L'esecuzione penale delle donne con figli minori* (Meltemi, 2023). È referente per le attività del Polo universitario presso la casa di reclusione di Padova.

MARIANNA GATTA - Giornalista freelance che spazia tra diversi temi relativi ai diritti. Negli ultimi anni ha pubblicato su *il manifesto*, *Art Tribune*, *DinamoPress*, *L'Indipendente* e *Internazionale*. Collabora in maniera continuativa con la pubblicazione della Fondazione per la critica sociale *Terzo giornale*, dopo uno stage al settimanale *Internazionale*.

FILIPPO ZINGONE - Giornalista freelance. Collabora, oltre che con *MicroMega*, con *il manifesto*, *L'Indipendente*, *Il Fatto Quotidiano* e altre testate. Giornalista di esteri, il focus del suo lavoro sono l'Africa subsahariana e il Medio oriente. Con diverse pubblicazioni su *Irpi Media*, si è occupato anche di inchieste sul territorio nazionale.

ANTONELLO AZZARÀ - Avvocato del Foro di Perugia e dottore di ricerca in Filosofia e Sociologia del diritto, ha collaborato con il garante delle persone private della libertà e con il Comitato tecnico-scientifico sulla sicurezza urbana della Regione Umbria. Si occupa dello

Sportello per i diritti dei detenuti dell'Università di Roma Tor Vergata presso il carcere di Regina Coeli, in collaborazione con il garante della Regione Lazio.

LUCIA CASTELLANO - Avvocata, ha svolto gran parte della sua carriera nell'amministrazione penitenziaria, dirigendo istituti come quelli di Eboli, Alghero e Milano Bollate, divenuto un modello di detenzione costituzionalmente orientata. Tra il 2011 e il 2016 ha ricoperto incarichi politici locali. Dal 2016 al 2022 è stata direttore generale dell'Esecuzione penale esterna e della messa alla prova nel dipartimento di Giustizia minorile e di comunità; oggi è provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria in Calabria.

GHERARDO COLOMBO - Entrato in magistratura nel 1974, ha svolto funzioni di giudice, sostituto procuratore e giudice di Cassazione. È stato consulente delle Commissioni parlamentari sul terrorismo e sulla mafia. Ha seguito alcune delle principali inchieste giudiziarie italiane, dalla P2 a Mani pulite. Ha lasciato la magistratura nel 2007 e da allora si dedica alla riflessione pubblica sulla giustizia e all'educazione alla legalità. È presidente di Garzanti Libri e autore di numerosi volumi, tra cui *Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società* (Garzanti, 2023).

ANDREA PUGIOTTO – Professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Ferrara, è condirettore dei *Quaderni Costituzionali* con Marta Cartabia ed editorialista di *L'Unità*. I suoi studi si concentrano sulla dimensione costituzionale del diritto punitivo, dalla pena di morte al carcere, fino ai diritti delle persone detenute.

ANTONIA MENGHINI - Professoressa associata di Diritto penale all'Università di Trento. Ha partecipato a commissioni di riforma del sistema sanzionatorio ed è stata garante dei diritti dei detenuti della Provincia autonoma di Trento dal 2017 al 2024. Tra le sue pubblicazioni, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti* (Editoriale Scientifica, 2022).

VALERIA VERDOLINI - È docente a contratto dell'Università degli Studi di Milano dove insegna Inequalities and Social Mobility e Diritto e mutamento sociale. È responsabile del coordinamento scientifico-organizzativo di Democrazia Futura e di Democrazia Diffusa per Biennale Democrazia. Dal 2012 è presidente di Antigone Lombardia. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo: *Abolire l'impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà* (Add, 2025).

SILVIA ALBANO - Giudice della sezione specializzata in immigrazione del Tribunale di Roma, prima si è occupata di diritto di famiglia e dei minori. Presidente di Magistratura democratica, fa parte della redazione di *Questione Giustizia*.

RICCARDO DE VITO - Dopo essersi occupato di carcere per molti anni, ora è giudice del Tribunale di Nuoro, dove si occupa anche del diritto civile dei più fragili. È stato presidente di Magistratura democratica, fa parte della redazione di *Questione Giustizia* e di *volerelaluna.it*.

IACOPO BENEVIERI – Avvocato penalista del Foro di Roma, è responsabile della Commissione sulla linguistica giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Si occupa di linguaggio giuridico, stereotipi di genere e bias epistemici. Tra le sue opere: *Il massacro del Circeo, 50 anni dopo* (TAB Edizioni, 2025) e *Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere* (TAB Edizioni, 2022).

CARLA CIAVARELLA - Dirigente penitenziaria in quiescenza, ha diretto diversi istituti penitenziari, tra cui la casa di reclusione di Tempio Pausania e la casa circondariale di Nuoro. Già responsabile della Scuola di formazione dell’amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone”, ha lavorato per con l’Unodc delle Nazioni Unite. Dal gennaio 2026 è vicepresidente del comitato per la Cooperazione penologica del Consiglio d’Europa.

ILARIA CUCCHI - Geometra, attivista, senatrice della Repubblica. Dopo che il fratello, Stefano, è morto mentre era in custodia cautelare, ha deciso di battersi in prima persona per la verità e la giustizia.

ALESSANDRO DE GIORGI - Insegna nel Department of Justice Studies presso la San José State University, California (Usa). È stato co-editor della rivista *Punishment & Society* e collabora con diverse riviste criminologiche negli Stati Uniti e in Europa. Tra i suoi lavori in italiano segnaliamo: *Traiettorie del controllo. Riflessioni sull’economia politica della pena* (Rubbettino, 2005).

LUIGI FERRAJOLI - Professore emerito di Filosofia del diritto. Ha insegnato nelle università di Camerino e di Roma Tre. Ha scritto numerosi saggi di teoria del diritto, filosofia del diritto penale, diritti fondamentali e teoria della democrazia. Tra i suoi libri recenti: *Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale* (Feltrinelli, 2025).

LUIGI MANCONI - Già docente di Sociologia dei fenomeni politici e già presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, è stato parlamentare per tre legislature e sottosegretario alla Giustizia. Presidente di A Buon Diritto, è editorialista di *La Repubblica*.

FEDERICA RESTA - Avvocata, dottoressa di ricerca in diritto penale, pubblicista. Tra le sue pubblicazioni: *Abolire il carcere* (con L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone; Chiarelettere, 2022), *Non sono razzista, ma* (con L. Manconi; Feltrinelli, 2017).

MAURO PALMA - Matematico e giurista, è tra i fondatori di Antigone. Ha presieduto il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e il Consiglio europeo sull’esecuzione penale. Dal 2016 al 2024 è stato il primo presidente del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Attualmente presiede lo European Penological Center dell’Università Roma Tre.

TAMAR PITCH - Già titolare della cattedra di Filosofia del diritto presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, dove ha insegnato anche Sociologia del diritto. Ha diretto la rivista *Studi sulla questione criminale* e fa parte dei comitati editoriali di varie

riviste italiane e straniere. È stata membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Tra le sue ultime pubblicazioni: *Il malinteso della vittima* (Edizioni Gruppo Abele, 2021).

FABIO ROIA - Presidente del Tribunale ordinario di Milano, è in magistratura dal 1986 e ha ricoperto incarichi nel settore penale a Monza e Milano, anche come sostituto procuratore e presidente della Sezione misure di prevenzione. È stato componente del CSM dal 2006 al 2010 e insegna Ordinamento giudiziario all'Università Cattolica di Milano. È membro di organismi istituzionali sulla violenza di genere. Nel 2025 ha pubblicato *Mai più cosa vostra. Come spezzare le radici del patriarcato e della violenza maschile* (Mondadori).

CLAUDIO SARZOTTI - Professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, direttore della rivista *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, responsabile scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo, già presidente dell'associazione Diritto e Società.

LUCA TESCAROLI - Procuratore della Repubblica di Prato, è in magistratura dal 1991 e ha lavorato nelle Procure di Caltanissetta, Roma e Firenze. Ha seguito alcune delle principali inchieste della storia giudiziaria italiana, dalle stragi mafiose e terroristiche ai grandi casi di criminalità organizzata, fino a Mafia Capitale. Da alcuni anni è impegnato nel contrasto alla criminalità cinese. Nel 2025 ha pubblicato *Il biennio di sangue. 1993-94. Le menti e gli esecutori materiali degli attentati di Cosa nostra in continente* (PaperFirst).

ANDREI POAMA – Assistant Professor all'Università di Leiden (Paesi Bassi). Attualmente sta conducendo un progetto intitolato Fair Educational Assessment in the Age of AI. È presidente dello Standing Group on Political Theory dello European Consortium for Political Research, nonché redattore associato di *Ethical Theory and Moral Practice*. Con Annabelle Lever ha curato il *Routledge Handbook of Ethics and Public Policy* (2019).

GLORIA ORIGGI - Filosofa, lavora a Parigi all'Institut Nicod dell'Ecole Normale Supérieure. Si occupa prevalentemente di epistemologia, filosofia sociale e filosofia delle nuove tecnologie. In italiano ha pubblicato, tra le altre cose: *La donna è mobile* (Einaudi, 2025), *Caccia alla verità* (Egea 2022), *La reputazione* (Egea, 2017).

ANNAPAOLA AMMIRATI - Dottoranda in Studi di genere all'Università di Palermo, dal 2019 lavora con l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) nell'ambito del progetto In Limine. Si occupa di politiche e normative nazionali ed europee in materia di immigrazione. Ha partecipato a realtà solidali per la libertà di movimento e a ricerche collettive in Italia e in altri paesi.

ADELAIDE MASSIMI - Esperta di politiche migratorie nazionali e internazionali, si occupa degli aspetti giuridici e sociologici relativi alla gestione delle frontiere e alla cooperazione tra l'Ue e i paesi di origine e transito delle migrazioni. Ha coordinato gruppi di lavoro e progetti sulle migrazioni e condotto ricerche sul tema. Femminista, è attivista della casa delle donne Lucha y Siesta e operatrice antiviolenza.

ELISABETTA GRANDE - Esperta di diritto nordamericano, è professoressa ordinaria di Diritto comparato all'Università del Piemonte Orientale. Studia da oltre trent'anni il sistema giuridico statunitense, con ricerche svolte in particolare a Berkeley. È membro dell'International Academy of Comparative Law. Tra le sue opere in italiano: *Guai ai poveri. La faccia triste dell'America* (Ega, 2017).

PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI - Consigliera della Corte suprema di Cassazione, già consulente giuridica della Commissione femminicidio del Senato. Tra le sue pubblicazioni: *Legge sul femminicidio* (con F. Menditto; Giuffrè, 2025), *La giudice. Una donna in magistratura* (HarperCollins, 2023).

GIORGIA SERUGHETTI - Insegna Filosofia politica all'Università di Milano-Bicocca. Collabora con il quotidiano *Domani*. Tra le sue ultime pubblicazioni: *Potere di altro genere. Donne, femminismi e politica* (Donzelli, 2024), *L'Europa e la sua ombra* (con G. Gressani; Bompiani, 2023).



Micromega 6/2025

AA. VV.

9791280852595

300

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)

Che cosa sappiamo del mondo? E, soprattutto, che cosa ancora non sappiamo? Questo numero di MicroMega scandaglia lo stato della ricerca scientifica nei diversi ambiti del sapere, esplorando le

frontiere più avanzate della conoscenza: dall'internet quantistica ai buchi neri, dalla transizione ecologica alle neuroscienze passando per la terapia genica, la paleoantropologia, la filosofia della scienza. Ma non si tratta solo di raccontare i progressi della scienza: ci interroghiamo anche sul suo ruolo nella società e sul modo in cui viene percepita, finanziata, comunicata. Perché la scienza oggi non è solo un'impresa di conoscenza: è anche il terreno su cui si giocano grandi sfide collettive, dalla crisi climatica alle pandemie, dalla transizione energetica alle disuguaglianze cognitive. Con interventi di: Giorgio Parisi, Guido Tonelli, Luciano Rezzolla, Telmo Pievani, Antonello Pasini, Stefano Caserini, Valentina Poletti, Angela Sara Cacciapuoti, Marcello Caleffi, Paolo Vineis, Scott Gilbert, Eleonora Montuschi, Guido Barbujani, Giorgio Manzi, Francesco d'Errico, Andra Meneganzin, Federico Zilio, Silvia De Bianchi, Alberica Toia, Karl Jakobs, Paolo Ferri, Carlo Rovelli.

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)



MicroMega 6/2024

AA. VV.,

9791280852366

300

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\).](#)

Dove ci condurrà lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale? Ma è poi corretto chiamarla "intelligenza"? E quanto è davvero "artificiale"? Dietro la sigla "IA", che sembra molto immateriale, si cela tanto lavoro di umani in carne e ossa. In questo volume, senza

abbandonarci a catastrofismi irrazionali né tantomeno a ingenui entusiasmi tecnologici, analizziamo con sguardo laico e critico quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. O forse no. Con contributi di Cinzia Sciuto, Matteo Pasquinelli, Alfio Ferrara, Federica Meta, Simone Rossi, Eugenio Santoro, Stefano Moriggi, Mario Pireddu, Daniel Andler, Adrienne Fairhall, Fabio Bartoli, Paolo Caffoni, Francesco Suman, Leonardo Impett, Antonio A. Casilli, Judith Simon, Gloria Origgi, Neda Atanasoski, Kalindi Vora, Stephen Holmes, Blaise Agüera y Arcas, Paolo Ercolani.

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)



MicroMega 2/2025

AA.VV.

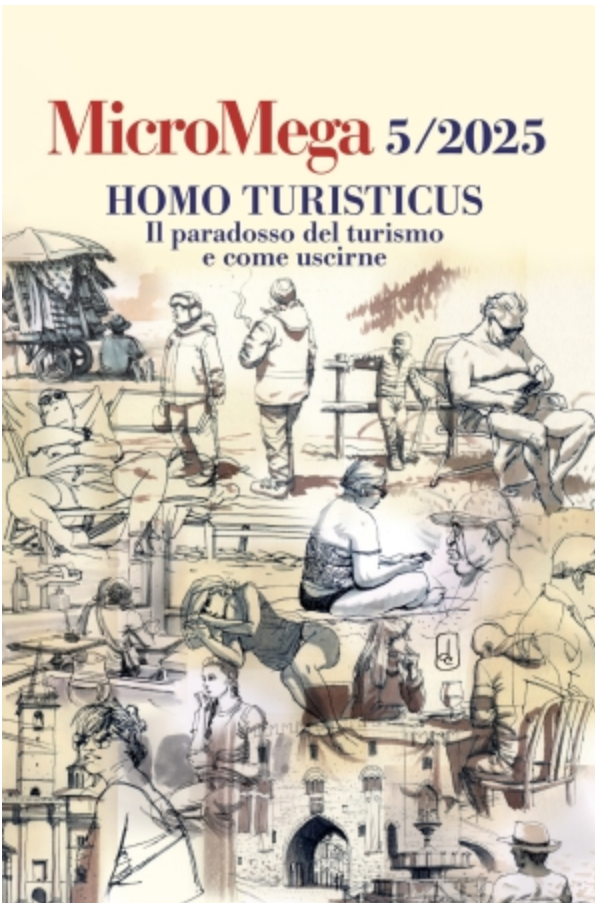
9791280852397

350

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)

Ottant'anni dopo la Liberazione dal fascismo, l'Italia è governata da un partito che di quella storia è erede. Cosa significa? Che effetti concreti ha sulle politiche del governo? E cosa ci dice del rapporto tra Fratelli d'Italia e la memoria di questo paese? Dall'autonomia differenziata al decreto sicurezza, dall'attacco ai magistrati alla torsione autoritaria su diritti e libertà, il governo Meloni si muove tra nazionalismo identitario e liberismo, repressione del dissenso e retorica populista. Il volume esplora le contraddizioni e i rischi di questa stagione politica, tracciando un bilancio - molto preoccupante - dell'Italia per come è e per come potrebbe diventare. Con contributi fra gli altri di: Nadia Urbinati, Gianni Barbacetto, Daniele Fabbri, Olivier Roy, Alexander Stille e Valentina Pazè.

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)



MicroMega 5/2025

AA. VV.

9791280852489

200

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)

Il numero 5/2025 di MicroMega è dedicato al tema del turismo e del viaggio, con l'intento di esplorarne le molteplici sfaccettature: dall'impatto su città, territori e paesaggi alle implicazioni più ampie sulla vita sociale. Un fenomeno tanto pervasivo quanto complesso,

che negli ultimi decenni si è trasformato da esperienza elitaria a pratica di massa, fino ad assumere i tratti quasi parossistici dell'overtourism, con tutte le contraddizioni del caso e le conseguenze che ne derivano.

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)

MicroMega 4/2025

SULLE MACERIE
DELLA DEMOCRAZIA



MicroMega 4/2025

AA. VV.

9791280852465

250

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)

A un secolo di distanza dai funesti anni Venti, che videro il sorgere e l'affermarsi di fascismo e nazismo, in tutto il mondo il progetto democratico sperimenta una pressione sconosciuta dal secondo dopoguerra in avanti. La rielezione di Donald Trump negli Stati Uniti non è che il suggello ultimo di una tendenza di cui Putin, Netanyahu, Orbán, Milei e altri piccoli e grandi autocrati in giro per il mondo sono altrettante manifestazioni, ciascuna con le sue peculiarità. A queste nuove forme di autoritarismi che mettono a serio rischio la democrazia nel mondo è dedicato il volume 4-2025 di MicroMega. Con interventi tra gli altri di Steven Forti, Giorgia Serughetti, Giovanni Savino, Widad Tamimi, Cinzia Sciuto, Anna Foa.

[Acquista ora e leggi \(Pubblicità\)](#)